



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DOCUMENTO SULLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO PER PROFESSORI E RICERCATORI.

*Normativa & Linee Guida Anac-Miur,
giurisprudenza & indicazioni operative.*



Sommario

PARTE PRIMA. NOMARTIVA E LINEE GUIDA ANAC-MIUR

1. L. 30-12-2010 n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario - Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2011, n. 10, S.O. (estratto)	7
2. Norme in materia di dichiarazioni sostitutive - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2000 n. 444 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) - SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Norme in materia di dichiarazioni sostitutive (estratto)	30
3. Incompatibilità dei Commissari - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994 n. 487 (Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi) (estratto)	33
4. Codice di Procedura Civile (estratto)	34
5. Delibera n. 209 del 1° marzo 2017, concernente il segnalato conflitto di interessi nella procedura di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento di Diritto Privato dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ex art. 1, co. 7, l. 190/2012 - Fascicolo UVMAC/4588/2016.....	35
6. Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020, in materia di conflitto di interessi.....	43
7. Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (estratto -sezione dedicata alle Istituzioni universitarie)	61
8. Atto d'indirizzo del Ministero dell'istruzione, della Università e della Ricerca, avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE - SEZIONE UNIVERSITÀ, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 (estratto) ..	68
9. Posizionamento dell'Ateneo in vista della predisposizione di un nuovo PTPCT, approvato dal CDA d'Ateneo in data 27 novembre 2018.	92
10. Regolamento UNIMI per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (emanato con D.R. n. 830/2021 del 19/02/2021)	96
11. Regolamento per l'attivazione presso l'Università degli Studi di Milano di posti di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'art.1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Testo definitivo: approvazione del Senato accademico in data	



15 settembre 2015; parere favorevole del Consiglio di amministrazione in data 29 settembre 2015.).....110

12. Regolamento transitorio in materia di valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipo b per l'inquadramento nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, l. 240/2010 (emanato con D.R. del 29/12/2020) 119

13. Regolamento Generale d'Ateneo (emanato con D.R. n. 288676/2013 del 23/12/2013, modificato con D.R. 1991/2020 del 18/05/2021) (estratto) 124

14. Regolamento UNIMI per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (emanato con D.R. n. 831/2021 del 19/02/2021) 126

15. Regolamento per gli Assegni di Ricerca - emanato con D.R. 1749/2020 del 24/04/2020136

16. RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/251/CE) in GUCE L 75/67, 22 marzo 2005..... 148

PARTE SECONDA. LA GIURISPRUDENZA

Sezione prima: giurisprudenza amministrativa. 164

1. In ordine alla definizione dei criteri per la selezione dei candidati: dalla giurisprudenza si ricava una preclusione, discendente dall'art. 18, comma 1, della l. 240 del 2010, a che siano inseriti nel bando elementi, diversi da quelli che attengono al settore concorsuale di riferimento, per la definizione del profilo ideale. 164

2. Sulla scelta da parte dell'Università tra attivazione della procedura ex art. 18, comma 1 (aperta a candidati interni all'Ateneo), ovvero ex art. 18, comma 4 (riservata a candidati esterni), L. n. 240/2010 166

3. Sul potere del Direttore del Dipartimento di assumere, in caso di necessità e urgenza atti di competenza del Consiglio - inclusa l'individuazione della lista dei commissari sorteggiabili e del componente interno di una commissione di concorso - salva ratifica dell'organo collegiale nella prima seduta utile 166

4. Sul momento in cui la Commissione può venire a conoscenza dei nominativi dei candidati 167

5. Sugli obblighi di astensione dei commissari 167

6. Sugli obblighi di pubblicità delle procedure di reclutamento 173

7. Sulla tipologia di onere motivazionale che grava in capo alla Commissione esaminatrice nelle valutazioni comparative 176

7.1. È necessaria una valutazione complessiva, di tipo unitario, che tenga in considerazione, per come si correlano tra loro, tutti i titoli prodotti dai candidati. 176



7.2. La Commissione deve esternare le ragioni sottese alla propria valutazione rendendo percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio	177
7.3. È pienamente legittima la valutazione della Commissione che si limiti ad assegnare punteggi numerici, laddove nei criteri di valutazione pubblicati abbia predeterminato in maniera analitica i criteri di assegnazione degli stessi	178
7.4. A contrario, è illegittima la previsione nel bando di concorso di un meccanismo automatico di assegnazione del punteggio senza che la Commissione spieghi su che base lo stesso viene attribuito al singolo candidato	179
7.5. Sono precluse alla Commissione valutazioni che si rivelino irragionevoli e illogiche	179
8. Sulle tempistiche con cui la Commissione deve attendere ai propri lavori	180
9. Sul carattere collegiale della valutazione operata dalla Commissione	183
10. Sulla modalità di utilizzo dei criteri di valutazione contenuti nel bando	183
11. Ancora, sulle specifiche modalità di giudizio (espressione giudizio con voto numerico) e sull'erronea attribuzione del punteggio da parte della Commissione	188
12. Sulla possibilità di modificare i criteri di selezione in corso di procedimento	189
13. Ancora, sui requisiti di ammissione alla procedura concorsuale	192
14. Sull'appartenenza al SSD oggetto di concorso dei Commissari e sulla possibile mancanza di competenza scientifica dei medesimi	193
15. Sull'intensità del sindacato giurisdizionale in relazione agli atti della Commissione esaminatrice	193
16. Sull'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse	195
17. Sulla legittimità della revoca del Bando	196
18. Sui poteri attribuiti al Rettore in materia di approvazione degli atti della procedura	197
19. Sulla (ir)rilevanza della comunicazione ex art. 10bis della legge n. 241 del 1990 nell'ambito delle procedure concorsuali	197
20. Sui poteri del Dipartimento in ordine alla chiamata del candidato dichiarato vincitore	197
21. Sull'effetto caducante e conformativo delle sentenze	199
Sezione seconda: giurisprudenza penale	202
1. Sulla configurabilità del delitto di concussione in caso di pressioni esercitate da un Commissario nei confronti di uno dei candidati quando sono allo stesso prospetta pregiudizi per la propria carriera accademica	202



2. Sulla possibilità di configurare il delitto di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p., per le condotte di favoritismo poste in essere dai componenti della Commissione di concorso	202
3. Sulla possibilità di addebitare il delitto di falso di falso ideologico in atto pubblico, ex art. 479 c.p, a quanti deliberatamente omettano di inserire nel verbale informazioni e circostanze decisive per attestare lo svolgimento della procedura di selezione, nonché a quanti, in qualità di presidenti di commissione, sottoscrivano il verbale senza aver partecipato collegialmente alla valutazione del candidato.....	203
4. Sulla possibilità di riconoscere gli estremi del delitto di concussione, di cui all'art. 317 c.p., (o, in alternativa, di induzione indebita, di cui all'art. 319 <i>quater</i> c.p.) nei casi in cui l'agente faccia pressione, nei confronti di un membro della commissione giudicatrice, per indurlo a favorire uno dei candidati	204
5. In merito alla configurabilità del reato di corruzione, di cui agli artt. 318 e 319 c.p., per coloro che stringano accordi preordinati a favorire un candidato in luogo di un altro nell'assegnazione dei posti da professore	206
6. Sulla possibilità di registrare gli estremi del delitto di accesso abusivo al sistema informativo, di cui all'art. 615-ter c.p., per chi, pur essendo titolato e formalmente legittimato ad accedere al sistema, vi si introduca per concretizzare un accordo corruttivo (alternando, per esempio, le risultanze di una prova d'esame o il risultato di una procedura concorsuale)	206
7. Più in generale, sulla possibilità di configurare il delitto di peculato, di cui all'art. 314 c.p., per i casi in cui le risorse universitarie siano impiegate per finalità diverse da quelle per le quali erano state in origine destinate.....	207
Sezione terza. Giurisprudenza contabile.	208
1. Sulla possibilità di configurare una responsabilità per danno all'immagine della pubblica amministrazione a fronte di condotte abusive: interessante notare che per la determinazione del danno la giurisprudenza si riferisce ad alcuni elementi che attengono alla compromissione del valore della legalità e all'inattendibilità degli esiti delle procedure selettive espletate nel contesto universitario	208

PARTE TERZA . INDICAZIONI OPERATIVE

1. Attivazione dei posti - approvazione - bando - ricezione domande.....	211
2. Procedura di selezione - fase preliminare: formazione della commissione	212
3. Procedura di selezione: insediamento della commissione.....	213
4. Procedura di selezione: predeterminazione dei criteri di valutazione	214
5. Procedura di selezione: esame lista candidati	216



6. Procedura di selezione: valutazione dei titoli e delle pubblicazioni - prova orale (per professori di I e II fascia) ed eventuale prova didattica	216
7. Procedura di selezione: approvazione atti - collegio di verifica	219
8. Procedura di selezione: proposta di chiamata dipartimento.....	220



PARTE PRIMA. NORMATIVA E LINEE GUIDA ANAC-MIUR

1. L. 30-12-2010 n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario - Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2011, n. 10, S.O. (estratto)

TITOLO III. NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Articolo 15. (Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 16,18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (1).

2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno venti professori di prima fascia (2).

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale.

[1] Comma modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera f), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

[2] Comma modificato dall'articolo 14, comma 3-bis, lettera a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Articolo 16. (Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)

1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata di nove anni e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.

3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:



- a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione [analitica] dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR (4);
- b) la possibilità che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci (5);
- c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio (6);
- d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalità individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a) (7);
- e) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalità [, anche] informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici (8);
- f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h) [e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)]. La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione (9);
- g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia parte più di un commissario della stessa università; la possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; [la corresponsione ai commissari in servizio all'estero di un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze] (10);



h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio (11);

l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;

i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h); sono inserite le seguenti: "il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura (12);

l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;

m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa (13);

m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236(14):

n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;

o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6 (15).



- [1] Per il Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma del presente articolo, vedi il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222.
- [2] Comma modificato dall'articolo 14, comma 3-bis, lettera b), numero 1), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159.
- [3] A norma dell'articolo 1, comma 10-sexies, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni in Legge 25 febbraio 2016, n. 21, al fine della procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 5, del presente provvedimento, il termine per l'emanazione dei decreti previsto dal presente comma, è prorogato al 31 dicembre 2016.
- [4] Lettera modificata dall'articolo 14, comma 3-bis, lettera b), numero 2.1), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. A norma dell'articolo 1, comma 10-sexies, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni in Legge 25 febbraio 2016, n. 21, al fine della procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 5, del presente provvedimento, il termine per l'emanazione dei decreti previsto dalla presente lettera, è prorogato al 31 dicembre 2016.
- [5] Lettera modificata dall'articolo 14, comma 3-bis, lettera b), numero 2.2), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
- [6] Lettera modificata dall'articolo 14, comma 3-bis, lettera b), numero 2.3), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
- [7] Lettera sostituita dall'articolo 14, comma 3-bis, lettera b), numero 2.4), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
- [8] Lettera modificata dall'articolo 49, comma 1, lettera f-bis), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e dall'articolo 1, comma 398, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
- [9] Lettera modificata dall'articolo 14, comma 3-bis, lettera b), numero 2.5.), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
- [10] Lettera modificata dall'articolo 14, comma 3-bis, lettera b), numero 2.6.), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
- [11] Per l'interpretazione della presente lettera vedi l'articolo 19, comma 1-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
- [12] Lettera modificata dall'articolo 14, comma 3-bis, lettera b), numero 2.7.), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
- [13] Lettera modificata dall'articolo 14, comma 3-bis, lettera b), numero 2.8.), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
- [14] Lettera inserita dall'articolo 14, comma 3-bis, lettera b), numero 2.9.), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
- [15] Comma modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera g), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

Articolo 17. (Equipollenze)



1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purché della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente.

Articolo 18. (Chiamata dei professori)

1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
 - a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari (1);
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
 - b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio [alla data di entrata in vigore della presente legge], nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado



di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo (2);

c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;

d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione (3).

2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 24, comma 5, ovvero di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) (4).

4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa(5).



4-bis. Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelle riferite alle categorie protette(6).

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

- a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
- b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;
- c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
- d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
- e) al personale tecnico-amministrativo in servizio [a tempo indeterminato] presso le università e a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca (7);
- f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi [da tali amministrazioni, enti o imprese, purché] sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi (8).

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.

[1] Lettera modificata dall'articolo 49, comma 1, lettera h), punto 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 .

[2] Lettera modificata dall'articolo 49, comma 1, lettera h), punto 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 .

[3] Per l'applicazione vedi l'articolo 1 , comma 672 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.



[4] Comma modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera h), punto 3, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 .

[5] Comma modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera d), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

[6] Comma inserito dall'articolo 19, comma 1, lettera d-bis), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

[7] Lettera modificata dall'articolo 49, comma 1, lettera h), punto 4, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 .

[8] Lettera modificata dall'articolo 49, comma 1, lettera h), punto 5, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 .

Articolo 19. (Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accREDITAMENTO, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4»;

b) al comma 5, lettera c):

1) le parole: «comunque non inferiore alla metà dei dottorandi» sono soppresse;

2) dopo le parole: «borse di studio da assegnare» sono inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, da stipulare»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:



«8-bis. Il titolo di dottore di ricerca è abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D."».

2. La disposizione di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 del presente articolo acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, come sostituito dalla lettera a) del medesimo comma 1 del presente articolo.

3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è collocato a domanda» sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione,»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti».

Articolo 20. (Valutazione dei progetti di ricerca) (1).

1. I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all' articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sono assoggettati a valutazione [tramite appositi comitati,] secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare [, tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari]. Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo è destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni. Le attività del presente comma sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (2).

[1] Articolo modificato dall' articolo 31, comma 3, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, sostituito dall'articolo 63, comma 4, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

[2] Comma modificato dall'articolo 64, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, non ancora convertito in legge.

Articolo 21. (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca) (1)

1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tra i quali dieci componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere e gli altri cinque sono designati, uno ciascuno, dal presidente del Consiglio



direttivo dell'ANVUR, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dal presidente dell'European Research Council e dal presidente dell'European Science Foundation. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.

2. Il CNVR, in particolare:

- a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali cui l'Italia è parte;
- b) nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20;
- c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
- d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;
- e) predispose rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.

3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di componente del CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato è stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'università e della ricerca.

[1] Articolo modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera i), punto 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 3, dall'articolo 1, comma 551, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178e da ultimo sostituito dall'articolo 64, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, non ancora convertito in legge.

Articolo 22. (Assegni di ricerca) (1) (2)

1. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo



svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. I soggetti di cui al comma 1, possono rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche (3)(4).

4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.

5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca,



o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

7. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.

8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

[1] A norma dell'articolo 1, comma 10-octies, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della presente legge, gli assegni di ricerca, di cui al presente articolo, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[2] A norma dell'articolo 236, comma 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, la durata degli assegni di ricerca di cui al presente articolo, in essere alla data del 9 marzo 2020, può essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.

[3] A norma dell'articolo 6, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11, la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente comma, è prorogata di due anni.

[4] Comma modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera e), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.



Articolo 23. (Contratti per attività di insegnamento)

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale[, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi]. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. [I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti.] I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo (1).

2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università.

4. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4(2).



[1] Comma modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera l), punti 1 e 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 .

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 338, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 24. (Ricercatori a tempo determinato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni (1);

b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;

possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare.



Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;

l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

3. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;

b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri(2).

4. I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito (3).

5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo (4).

5-bis. L'università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto



di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto (5).

6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del decimo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal dall'undicesimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5(6).

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.

Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza(7).

9-ter. Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità. All'onere si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante



corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro dello stanziamento annuale previsto dall'articolo 29, comma 22, secondo periodo (8).

[1] Lettera modificata dall'articolo 49, comma 1, lettera m), punto 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 .

[2] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 10-septies, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21 e successivamente sostituita dall'articolo 1, comma 338, lettera b), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

[3] Comma modificato dall'articolo 5, comma 5-bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

[4] Vedi anche D.M. 4 agosto 2011.

[5] Comma inserito dall'articolo 19, comma 1, lettera f), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

[6] Comma modificato dall'articolo 4, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159.

[7] Comma aggiunto dall'articolo 49, comma 1, lettera m), punto 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35.

[8] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 635, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successivamente modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera f-bis), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. Vedi inoltre la lettera f-ter del medesimo articolo 19 del D.L. n. 76 del 2020.

Articolo 24 bis. (Tecnologi a tempo determinato) (1)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.

2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermi restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito



dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.

5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.

[1] Articolo inserito dall'articolo 54, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 .

Articolo 25. (Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti (1).

[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 9 maggio 2013, n. 83 (in Gazz. Uff., 15 maggio, n. 20), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Articolo 26. (Disciplina dei lettori di scambio)

1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.

3. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo



individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 27. (Anagrafe degli studenti)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «, in particolare,» sono soppresse.

Articolo 28. (Istituzione di un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. Al fine di contribuire alla formazione e all'aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilità connesse all'applicazione del federalismo fiscale, è istituito presso il Ministero il Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza. A valere su detto Fondo, il Ministro può concedere contributi per il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche in collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Possono accedere alle risorse del Fondo università pubbliche, private, fondazioni tra università ed enti locali, anche appositamente costituite, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per le finalità di cui al presente articolo, in numero massimo di due sul territorio nazionale, di cui una avente sede nelle aree delle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

3. Con decreto del Ministero, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2017.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 29. (Norme transitorie e finali)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore



ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo.

2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 18, comma 1.

3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Si procede altresì direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando è inferiore a quattro».

4. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneità conseguita all'esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione, da parte dell'università che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali quest'ultimo può essere chiamato da altre università, ferma restando per l'università che ha indetto il bando la possibilità di ripetere la chiamata.

5. I contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), possono essere stipulati, con le modalità previste dal medesimo articolo, anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 230 del 2005.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su base regionale anche al fine di riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.

7. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo la parola: «universitarie» sono inserite le seguenti: «o di ricerca» e dopo le parole: «proposta la chiamata» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»; il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tali fini» (1).



8. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 18 della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonché all'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.

9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. L'utilizzo delle predette risorse è disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti (2) (3).

10. La disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) l'articolo 14, quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311;
- b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
- c) l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (4);
- d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

13. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'articolo 24.

14. Fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), e dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

15. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono aggiunte le seguenti: «e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati».

16. All'articolo 2, comma 140, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: «e relative indennità» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età».

17. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui all'articolo 16, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formulare la lista di studiosi ed esperti in servizio



all'estero di cui al citato articolo 16, comma 3, lettera f), in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente a tale settore, è integralmente composta ai sensi della lettera h) del medesimo comma 3.

18. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari».

19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della presente legge, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli atenei e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico. Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (5).

20. Agli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane, il servizio prestato è riconosciuto per i due terzi ai fini della carriera e per intero, a domanda e con onere a carico del richiedente, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Al relativo onere, pari a euro 340.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

21. Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del CUN e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza.



22. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera g), si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere derivante dall'articolo 22, comma 6, valutato in 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 370 del 1999. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[1] Vedi il D.M. 1° luglio 2011.

[2] A norma dell'articolo 1, comma 5, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste dal presente comma, è prorogato al 31 dicembre 2012.

[3] Comma modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera n), punto 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 .

[4] Lettera modificata dall'articolo 49, comma 1, lettera n), punto 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 .

[5] Per l'attuazione del presente comma vedi il D.M. 21 luglio 2011, n. 314.

** ** *



2. Norme in materia di dichiarazioni sostitutive - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2000 n. 444 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) - SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Norme in materia di dichiarazioni sostitutive (estratto)

Articolo 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in

sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;



- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Articolo 48 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

SANZIONI

Articolo 71 - Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla



medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Articolo 72 - Responsabilità dei controlli

1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.

2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Articolo 73 - Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 74 - Violazioni dei doveri d'ufficio

1. -

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.

Articolo 75 - Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

** ** *



3. Incompatibilità dei Commissari - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994 n. 487 (Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi) (estratto)
-

Articolo 11, comma 1

Prima dell'inizio delle prove concorsuali (...), i componenti [della Commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.



4. Codice di Procedura Civile (estratto)

Articolo 51 - Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o garante di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convivenza, il giudice può richiedere al capo d'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Articolo 52 - Ricusazione del giudice

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

** ** *



5. Delibera n. 209 del 1° marzo 2017, concernente il segnalato conflitto di interessi nella procedura di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento di Diritto Privato dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ex art. 1, co. 7, l. 190/2012 - Fascicolo UVMAC/4588/2016
-

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione nell'adunanza del 1° marzo 2017;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. f) della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del medesimo articolo 1 e dalle altre disposizioni vigenti;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC)

Fatto

Con la segnalazione del 19.10.2016, di cui all'oggetto, l'istante ha informato l'Autorità della ritenuta violazione dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. nonché l'art. 7 del dPR 62/2013 nella procedura concorsuale alla quale ha partecipato classificandosi al secondo posto. A suo dire, il presidente della commissione incaricata di procedere alla valutazione, trovandosi in posizione di "abituale situazione di frequentazione e collaborazione scientifica" con la candidata classificatasi prima, avrebbe dovuto astenersi da tale incarico. A supporto di tale tesi, egli ha elencato le circostanze nelle quali il presidente della commissione ha avuto riflessi nella carriera della candidata vincitrice ed ha manifestato l'intenzione di proporre ricorso al TAR Lazio diffidando l'Università dal porre in essere gli eventuali atti di chiamata ed assunzione della prima classificata e proponendo, in via subordinata, di voler considerare la propria maggiore idoneità a ricoprire l'incarico, od ancora, la chiamata di entrambi i candidati al fine di evitare lunghi e dispendiosi contenziosi.

Il 25.10.2016, l'UVMAC ha chiesto al RPC dell'Ateneo (e p.c. al Rettore), di relazionare dettagliatamente su ogni singolo punto della selezione ed entro il termine assegnato,



L'Università di Tor Vergata ha trasmesso una relazione sulla vicenda (prot. 168969 del 15.11.2016) confermando le circostanze in cui il presidente della commissione avrebbe svolto le funzioni di tutor, assistenza e commissario di esame. Ha inoltre rappresentato la vicinanza professionale con la vincitrice della selezione, evidenziando, tuttavia, che medesime situazioni di contiguità professionale sussistono nei confronti del candidato istante per avere, il presidente, ricoperto l'incarico di tutor, commissario di dottorato, relatore di tesi ed aver intrattenuto rapporti "tutt'altro che saltuari e occasionali" con il medesimo istante. Contemporaneamente, il RPC, ha informato che l'Amministrazione, in esito alle "proprie attente valutazioni...ha dato avvio al procedimento di autotutela" e di averne dato notizia all'interessato con nota dell'11.11.2016.

A tale comunicazione è seguita una nota (prot. n. 177751 del 30.11.16) con la quale è stata informata l'Anac che, all'esito del citato procedimento in autotutela, il Rettore dell'Università ha emesso il Decreto Rettorale n. 2579 del 23.11.2016 di annullamento del D.R. 1422/2016 di nomina della commissione giudicatrice e la disposizione dirigenziale del 18.10.16 con la quale erano stati approvati gli atti della commissione giudicatrice e la graduatoria degli idonei. Sono stati fatti salvi, in virtù del principio di conservazione degli atti amministrativi non viziati, il bando della selezione e le domande di ammissione.

Nella seduta del 21.12.2016 il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto di dover chiedere all'Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici un approfondimento "in ordine all'individuazione delle norme giuridiche che riguardano i concorsi universitari e in ordine agli eventuali precedenti giurisprudenziali del TAR, del Consiglio di Stato, della Magistratura Ordinaria, Civile e Penale relativi ai conflitti di interesse".

Medio tempore, sono pervenute numerose comunicazioni dell'istante con le quali si contestano le affermazioni contenute nella relazione inviata ad Anac dal RPC di Tor Vergata, acquisite mediante accesso agli atti, poiché:

- a) conterrebbe parziali, limitate informazioni circa i pregressi rapporti professionali che la candidata classificata prima avrebbe intrattenuto con il presidente della commissione di concorso e noti, almeno in un caso, allo stesso RPC che, in quella fase, avrebbe ricoperto l'incarico di Direttore della Scuola di Specializzazione;
- b) l'assimilazione, operata dall'Università, dei due candidati nel conflitto di interessi con il presidente, a suo giudizio, sarebbe "falsa e destituita di ogni fondamento" stante il solo "rapporto di tutoraggio" che il presidente avrebbe intrattenuto con l'istante in merito alla stesura della sola tesi di dottorato a fronte delle numerose occasioni professionali della candidata con il presidente;
- c) l'invocato principio di conservazione degli atti amministrativi a seguito dell'annullamento degli atti concorsuali sarebbe stato applicato in modo illegittimo. Infatti, secondo l'istante, se la motivazione di tale annullamento concerne la delineata mancanza di imparzialità e di buon andamento della p.a., stante la supervalutazione di una candidata, tale illegittimità non potrebbe riverberarsi sulla salvezza degli atti concorsuali che riguardano l'idoneità dell'istante; d) la candidata "avrebbe autocertificato fatti non corrispondenti al vero" nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione;



e) il clima di conflitto ambientale sarebbe tale da far nutrire all'istante apprensioni per il timore di essere oggetto di "ritorsioni ed atti contrari alla sua persona".

In data 23.1.2017, la candidata risultata prima alla selezione in oggetto avrebbe presentato ricorso al TAR Lazio per l'annullamento del Decreto Rettorale n. 2579 del 23.11.2016 di revoca del D.R. 1422/2016 di nomina della commissione giudicatrice e la disposizione dirigenziale del 18.10.16 con la quale erano stati approvati gli atti della commissione giudicatrice e la graduatoria degli idonei.

In data 31.1.2017, l'istante con pec (prot. n. 15881) avrebbe rilevato una disparità di trattamento, operata dall'Ateneo nella gestione della fase successiva all'emanazione del Decreto Rettorale di revoca del D.R. 1422/2016, tra la sua posizione e quella della candidata risultata prima classificata poiché quest'ultima potrebbe contare sul sostegno dell'Università che le avrebbe persino consentito l'accesso alla corrispondenza tra l'istante medesimo, l'Autorità, l'Università Tor Vergata dalla quale avrebbe tratto informazioni utili per la predisposizione del ricorso al TAR.

Nella seduta dell'1.2.2017 il Consiglio, esaminato il parere reso dall'ufficio UPAG, ha deliberato di rimettere gli atti all'ufficio UVMAC con richiesta di predisporre la presente delibera.

Ritenuto in diritto

Ai fini della richiesta valutazione circa la esistenza nella fattispecie de qua del conflitto di interessi, occorre rappresentare in via preliminare che la l. 30 dicembre 2010, n. 240 (recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario») ai sensi della quale è stata bandita la procedura di selezione per il concorso in oggetto, non contiene disposizioni in ordine alla composizione delle commissioni di concorso con particolare riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse, limitandosi a disciplinare, all'art. 6, lo "stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo" ed il correlato regime di incompatibilità con l'esercizio di altre attività professionali, nonché all'art. 18, comma 1, lett. b), le ipotesi di incandidabilità ai procedimenti per la chiamata di professori di prima o di seconda fascia (in particolare si dispone che non possono partecipare a detti procedimenti «coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo»). Allo stesso modo il D.P.R. n. 95/2016, nel regolamentare le modalità di costituzione e funzionamento della Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia (art. 6), non contiene disposizioni in ordine ai casi di conflitto di interesse dei commissari, limitandosi a disporre il divieto di partecipazione, nella stessa commissione, di più commissari in servizio presso la medesima università; il divieto di contemporanea partecipazione di un commissario in più commissioni; il divieto per i commissari, per tre



anni dalla conclusione del mandato, di partecipare a commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale.

In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del D.P.R. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale «I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile».

Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 51 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche. Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica).

A tale riguardo si evidenzia che in tema di concorsi pubblici e di incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice, la giurisprudenza è intervenuta univocamente affermando il principio secondo cui «le cause d'incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c. estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa (...) rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa (Cons. Stato, VI, 30 luglio 2013, n. 4015, e le altre sentenze ivi citate)» (Cons. Stato Sez. III, 02.04.2014, n. 1577 e TAR Lazio, III-bis, 25.5.2015 n. 7435).

La più recente giurisprudenza conferma tale principio, affermando che «...nelle procedure concorsuali i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica...» (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628).

Per orientamento giurisprudenziale consolidato, dunque, l'obbligo di astensione in capo ai componenti di una commissione di concorso sussisterebbe solo nei casi, tassativamente intesi, previsti dall'art. 51 c.p.c., senza possibilità di procedere ad una estensione analogica degli stessi. Si registra, tuttavia, anche un orientamento giurisprudenziale di prime cure, formatosi a seguito dell'adozione della l. 190/2012 e dell'introduzione nella l. 241/1990 dell'art. 6-bis, a tenore del quale tale ultima disposizione avrebbe introdotto un più generale obbligo di astensione, comprensivo di qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e l'imparzialità della PA, ponendosi quindi come norma giuridica finalizzata ad una più vasta ed efficace applicazione dei principi di cui all'art. 97 Cost. rispetto a quanto potrebbe garantire la previsione



dell'art. 51 c.p.c. In particolare il giudice amministrativo ha affermato che sarebbe irragionevole, errato e privo di supporto normativo postulare che ai procedimenti concorsuali si applichi solo l'art. 51 c.p.c. dovendo altresì trovare applicazione l'art. 6 bis della legge n. 241/1990 che, viceversa, riguarda indistintamente tutti i procedimenti amministrativi ed è norma sovraordinata, oltre che successiva in forza della modifica di cui alla legge n.190 del 2012. (Tar Abruzzo, sez. Pescara, 22.10.2015, n. 402). Deve, tuttavia, rilevarsi sul punto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1628/2016, è intervenuto in integrale riforma della citata decisione del TAR Abruzzo n. 402/2015, ribadendo la tassatività delle cause di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 c.p.c. per i componenti delle commissioni di concorso, affermando che «(...) le cause di incompatibilità rivestono un carattere tassativo e sfuggono all'applicazione analogica (Consiglio di Stato, Sezione VI, 3 marzo 2007, n. 1011; 26 gennaio 2009, n. 354; 19 marzo 2013, n. 1606) poiché va tutelata l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e, in particolare, la regolarità della composizione delle commissioni giudicatrici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2015 n. 3443). Chiarito ciò, lo stesso giudice amministrativo ha poi provveduto, avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 51, ad identificare alcune ipotesi di applicazione concreta di tale disposizione alle commissioni di concorso anche in relazione a selezioni in ambito universitario, affermando che:

- l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato stesso non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628, Consiglio di Stato, sez. V, 17.11.2014 n. 5618; sez. VI, 27.11.2012, n. 4858);
- i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 (tra le quali non rientra l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Consiglio di Stato, sez. VI, 23.09.2014 n. 4789);
- «la conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, VI, n. 4015 del 2013, cit.)» (Consiglio di Stato, VI, 26.1.2015, n. 327 e da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628);
- «perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale "connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico" (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013), in "un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto



che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità” (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119)» (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628);

- «sussiste una causa di incompatibilità - con conseguente obbligo di astensione - per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato esista un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria» (Cons. Stato Sez. VI, 31.5.2013, n. 3006, TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173);
- in sede di pubblico concorso l’incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza (TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173, T.A.R. Lazio, Roma Sez. III bis, 11.7.2013, n. 6945);
- «nelle procedure di concorso, costituiscono quindi cause di incompatibilità dei componenti la Commissione esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili all'esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto, e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale, ovvero stretti rapporti di amicizia personale (v. T.a.r. Friuli Venezia Giulia-Trieste 30 novembre 2001, n. 716). (...) Pertanto, se è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro della Commissione esaminatrice, non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è altrettanto vero che l'esistenza di un rapporto di collaborazione costante (per non dire assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l'obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali» (TAR Sicilia, II, 18.10.2016, n. 2397);
- quanto ai c.d. coautoraggi, è stato affermato che in materia di concorsi universitari non comporta l'obbligo di astensione di un componente la commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere; tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica che risponde alle esigenze dell'approfondimento dei temi di ricerca (Consiglio Stato, sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5885); non costituisce, quindi, ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale mentre l'obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d'interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario (Cons. Stato, Sez. V, 16.8.2011, n. 4782; Consiglio Stato, sez. VI, 18.8.2010, n. 5885).



L'Autorità osserva che alla luce delle pronunce giurisprudenziali richiamate in tema di concorsi, la collaborazione professionale tra candidato e commissario o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. La stabilità e/o la sistematicità del legame, l'esistenza di una cointeressenza economica, necessitano di venire in evidenza nell'ambito della procedura al fine di consentire all'Amministrazione, in particolare universitaria, di riscontare la ricorrenza o meno delle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c. così come delineate dalla giurisprudenza.

Il rispetto del principio della massima trasparenza in un contesto come quello delle procedure di selezione impone l'adozione di misure di maggior tutela, quale potrebbe essere l'obbligo di esplicitare la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione ed il candidato.

Infatti, poiché è compito delle Amministrazioni verificare le autodichiarazioni rilasciate dai commissari ai fini del citato art. 51, l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere consentirebbe all'amministrazione di effettuare uno stringente controllo, alla luce delle richiamate ipotesi di applicazione concreta della disposizione.

Quanto sopra consente di coniugare una corretta applicazione dell'art. 51 c.p.c. con la ratio delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012 e dei principi di cui all'art. 97 Cost.

Per quanto attiene al caso di specie, si rileva come sulla base della documentazione in atti e nella considerazione degli elementi giuridici che precedono, possa considerarsi risolutivo l'annullamento in autotutela della procedura, con particolare riferimento alla nomina della commissione di esame e, stante il ricorso proposto dalla candidata alla Giustizia amministrativa, l'Autorità è dell'avviso che debba sospendere le proprie valutazioni.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

a) ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente la commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale;

b) la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c spetta all'amministrazione che deve verificare le autodichiarazioni rilasciate dai commissari ai fini del citato art. 51, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con il candidato;



c) di comunicare la presente delibera al Rettore e al RPC dell'Università di Tor Vergata e all'esponente.

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 marzo 2017

Il segretario, Maria Esposito
Raffaele Cantone

** ** *



6. Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020, in materia di conflitto di interessi

Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 15 gennaio 2020

Visto l'art. 1, comma 2, lett. f) della legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", secondo cui l'Autorità esercita la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del medesimo articolo 1 e dalle altre disposizioni vigenti;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo", inserito dall'art. 1, comma 41, l. 6 novembre 2012, n. 190;

visti gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

visti gli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile (Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443);
viste le Linee Guida ANAC n. 5 recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e successivi aggiornamenti;

viste le Linee Guida ANAC n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019;

visto l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'ANAC con delibera

n. 1208 del 22 novembre 2017;



visto il Piano Nazionale Anticorruzione per l'anno 2019, approvato dall'ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;

ravvisata la necessità di fornire indicazioni di carattere generale in merito alla gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, anche alla luce di precedenti pronunciamenti dell'Autorità su fattispecie analoghe; vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Premessa

Il tema della gestione dei conflitti di interesse discende dalla necessità di dare attuazione al principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Esso è stato affrontato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", con riferimento al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni ed, altresì, ai soggetti esterni destinatari di specifici incarichi all'interno delle medesime amministrazioni, mediante norme che hanno recato la disciplina di diversi aspetti (si veda, in proposito, la trattazione contenuta nel PNA per l'anno 2019, approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019) quali:

- le ipotesi di conflitto di interessi a carico dei funzionari pubblici ed il rimedio dell'astensione;
- le ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- la disciplina recata dai codici di comportamento;
- il divieto di c.d. "pantouflage", o incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 16 ter del d.lgs. n. 165/2001;
- il conferimento di incarichi extra istituzionali, disciplinato dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, dedicato alla disciplina del conflitto di interessi, prevede che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Tuttavia, in linea generale, nel nostro ordinamento non esiste una definizione univoca e generale di "conflitto di interessi", né tantomeno una norma che preveda analiticamente tutte le ipotesi e gli elementi costitutivi di tale fattispecie.

Secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto.



L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa. Vanno, inoltre, considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrano "gravi ragioni di convenienza" per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall'esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni.

In materia di conflitto di interessi sono pervenute a questa Autorità molteplici segnalazioni e richieste di parere relative ai componenti di:

- 1) commissioni di concorso/selezione/valutazione;
- 2) commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici.

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato (si veda il PNA per l'anno 2019, pagg. 49 e 50 e la Relazione al Parlamento dell'ANAC del 2018, pag. 83), questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e sanzionatori. L'intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha una funzione preminentemente collaborativa; si svolge, cioè, in forma di ausilio all'operato degli RPCT di ciascun ente. Le singole amministrazioni e le singole stazioni appaltanti restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché risolvere gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i propri funzionari.

Pertanto, al fine di fornire un supporto alle singole amministrazioni e stazioni appaltanti e al fine di garantire omogeneità di trattamento ai soggetti coinvolti nelle diverse ipotesi di conflitto di interessi, si è ritenuto opportuno richiamare la normativa di riferimento, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, nonché le precedenti delibere di questa Autorità su alcune fattispecie concrete, evidenziando al contempo che la trattazione delle questioni deve essere svolta dagli organi dell'amministrazione interessata, competente ad effettuare, di volta in volta, il necessario accertamento degli elementi di fatto ricorrenti nei singoli casi concreti.

1. Conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di concorso/selezione/valutazione, in particolare in ambito universitario.

1.1. Quadro normativo di riferimento.

Ai fini della valutazione circa la ricorrenza di un'ipotesi di conflitto di interessi, occorre evidenziare che la l. 30 dicembre 2010, n. 240, (recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"), ai sensi della quale vengono bandite le procedure di selezione per i concorsi in ambito universitario, non contiene disposizioni in ordine alla composizione delle commissioni di concorso con particolare riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse, limitandosi a disciplinare, all'art. 6, lo "stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo" ed il correlato regime di incompatibilità con l'esercizio di altre attività professionali.



Allo stesso modo il D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 (“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”), nel disciplinare le modalità di costituzione e funzionamento della Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia (art. 6), non contiene disposizioni in ordine ai casi di conflitto di interesse dei commissari, limitandosi a disporre il divieto di partecipazione, nella stessa commissione, di più commissari in servizio presso la medesima università; il divieto di contemporanea partecipazione di un commissario in più commissioni; il divieto per i commissari, per tre anni dalla conclusione del mandato, di partecipare a commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale.

In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del

D.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale “I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”.

Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 51¹ e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica).

Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso “statico”, dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione

¹ Art. 51. (Astensione del giudice). Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente suidentica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causapendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.



al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso.

1.2. L'analisi della giurisprudenza.

Sull'applicazione in ambito concorsuale dell'art. 51 c.p.c., la giurisprudenza amministrativa è intervenuta univocamente affermando il principio secondo cui "...le cause d'incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa (...), rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa." (Cons. Stato, VI, 30 luglio 2013, n. 4015 e, in senso conforme, Cons. Stato Sez. III, 02.04.2014, n. 1577 e TAR Lazio, III-bis, 25.5.2015 n. 7435).

Più di recente la giurisprudenza ha confermato tale principio, affermando che: "...nelle procedure concorsuali i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica..." (Cons. Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628).

Per orientamento giurisprudenziale consolidato, dunque, l'obbligo di astensione in capo ai componenti di una commissione di concorso sussiste solo nei casi, tassativamente intesi, previsti dall'art. 51 c.p.c., senza possibilità di procedere ad una estensione analogica degli stessi².

Tanto premesso, lo stesso giudice amministrativo ha poi provveduto, avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 51, ad identificare alcune ipotesi di applicazione concreta di tale disposizione alle commissioni di concorso, anche in relazione a selezioni in ambito universitario, affermando i principi di seguito riportati, suddivisi per fattispecie:

a) Rapporti lavorativi e/o professionali pregressi

- l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato stesso non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (Cons. Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628, Cons. Stato, sez. V, 17.11.2014 n. 5618; sez. VI, 27.11.2012, n. 4858);

- i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della

² Si registra anche un orientamento giurisprudenziale di *prime cure*, formatosi a seguito dell'adozione della l. 190/2012 e dell'introduzione nella l. 241/1990 dell'art. 6-bis, a tenore del quale tale ultima disposizione avrebbe introdotto un piugenerale obbligo di astensione, comprensivo di qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e l'imparzialità della PA, ponendosi quindi come norma giuridica finalizzata ad una più vasta ed efficace applicazione dei principi di cui all'art. 97 Cost. rispetto a quanto potrebbe garantire la previsione dell'art. 51 c.p.c. In particolare il giudice amministrativo ha affermato che sarebbe irragionevole, errato e privo di supporto normativo postulare che ai procedimenti concorsuali si applichi solo l'art. 51 c.p.c. dovendo altresì trovare applicazione l'art. 6 bis della legge n. 241/1990 che, viceversa, riguarda indistintamente tutti i procedimenti amministrativi ed è norma sovraordinata, oltre che successiva in forza della modifica di cui alla legge n.190 del 2012. (Tar Abruzzo, sez. Pescara, 22.10.2015, n. 402). Deve, tuttavia, rilevarsi sul punto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1628/2016, è intervenuto in integrale riforma della citata decisione del TAR Abruzzo n. 402/2015, ribadendo la tassatività delle cause di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 c.p.c. per i componenti delle commissioni di concorso, affermando che "(...) le cause di incompatibilità rivestono un carattere tassativo e sfuggono all'applicazione analogica (Cons. Stato, Sezione VI, 3 marzo 2007, n. 1011; 26 gennaio 2009, n. 354; 19 marzo 2013, n. 1606) poiché va tutelata l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e, in particolare, la regolarità della composizione delle commissioni giudicatrici" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2015 n. 3443)



composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 (tra le quali non rientra l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Cons. Stato, sez. VI, 23.09.2014 n. 4789, confermato da TAR Piemonte, Torino, 16.05.2019, n. 601);

b) Attività di collaborazione scientifica e/o coautoraggio

- quanto ai c.d. "coautoraggi", nell'ambito dei concorsi universitari non comporta l'obbligo di astensione di un componente la commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica che risponde alle esigenze dell'approfondimento dei temi di ricerca; non costituisce, quindi, ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale mentre l'obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d'interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario. L'obbligo di astensione invece sussiste quando l'intensità della collaborazione sia stata tale da far desumere che non vi è stata una valutazione indipendente dello stesso candidato (Cons. Stato, sez. VI, 29.8.2017, n. 4105; Cons. Stato, Sez. VI, 13.12.2017, n. 5865; Cons. Stato, sez. VI, 24.8.2018, n. 5050; Cons. Stato, Sez. III, 17.01.2020, n. 420);

c) Sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali

- la conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, VI, n. 4015 del 2013, cit.) (Cons. Stato, VI, 26.1.2015, n. 327 e da ultimo Cons. Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628);

- perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale "connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico" (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013), in "un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità" (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119) (Cons. Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628);

- sussiste una causa di incompatibilità - con conseguente obbligo di astensione - per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato esista un rapporto di natura professionale con reciproci



interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria (Cons. Stato Sez. VI, 31.5.2013, n. 3006, TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173);

- in sede di pubblico concorso l'incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza (TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173, T.A.R. Lazio, Roma Sez. III bis, 11.7.2013, n. 6945);

- nelle procedure di concorso, costituiscono quindi cause di incompatibilità dei componenti la Commissione esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili all'esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto, e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale, ovvero stretti rapporti di amicizia personale. Pertanto, se è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro della Commissione esaminatrice, non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è altrettanto vero che l'esistenza di un rapporto di collaborazione costante (per non dire assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l'obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali» (TAR Sicilia, II, 18.10.2016, n. 2397).

- è incompatibile con il ruolo di commissario d'esame il docente, chiamato ad esprimere una valutazione comparativa di candidati, uno dei quali sia un suo "stabile e assiduo collaboratore", anche soltanto nell'attività accademica o pubblicistica" (Cons. Stato, sez. VI, 9.4.2015, n. 1788; Cons. Stato, Sez. VI, 30.6.2017, n. 3206).

1.3. L'intervento dell'ANAC.

Questa Autorità si è occupata di situazioni di presunto conflitto di interessi dei componenti di commissioni di concorso in ambito universitario, pronunciandosi con le delibere n. 209 del 1 marzo 2017 e n. 384 del 29 marzo 2017.

Le questioni prospettate riguardavano, rispettivamente, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato e una procedura valutativa (non selettiva) interna per la copertura di un posto di professore ordinario, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Nelle citate delibere è stato osservato che, alla luce delle pronunce giurisprudenziali richiamate in tema di concorsi, la collaborazione professionale tra candidato e commissario o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale



situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale.

La stabilità e/o la sistematicità del legame, l'esistenza di una cointeressenza economica necessitano di venire in evidenza nell'ambito della procedura al fine di consentire all'amministrazione, in particolare universitaria, di riscontare la ricorrenza o meno delle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c. così come delineate dalla giurisprudenza.

Il rispetto del principio della massima trasparenza in un contesto come quello delle procedure di selezione, con particolare riferimento ai posti di professore ordinario, impone l'adozione di misure di maggior tutela, quale potrebbe essere l'obbligo di esplicitare la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione e i candidati.

Infatti, poiché è compito delle amministrazioni verificare le autodichiarazioni rilasciate dai commissari ai fini del citato art. 51, l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere consentirebbe all'amministrazione di effettuare uno stringente controllo, alla luce delle richiamate ipotesi di applicazione concreta della disposizione.

Il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012 suggerisce inoltre l'adozione di specifiche misure di prevenzione, quale potrebbe essere l'introduzione all'interno del Codice Etico dell'Università di specifici obblighi di astensione, in materia di concorsi universitari, finalizzati ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse reale o anche solo potenziale.

Quanto sopra consente di coniugare una corretta applicazione dell'art. 51 c.p.c. con la ratio delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012 e dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione.

La materia delle incompatibilità del personale docente nell'ambito delle istituzioni universitarie è stata oggetto di analisi nell'Aggiornamento 2017 al PNA, approvato dall'ANAC con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, in cui è stato evidenziato come la disciplina sui conflitti di interessi e le situazioni di incompatibilità nel comparto università, con particolare riferimento al personale docente e ricercatore, appaia caratterizzata da incertezza interpretativa e da un alto livello di difformità applicativa. In particolare, l'Autorità ha sottolineato che la "composizione irregolare delle commissioni o la presenza di soggetti che siano in conflitto di interessi con i candidati può pregiudicare l'imparzialità della selezione. Le disposizioni legislative non disciplinano né le regole di formazione delle commissioni né lo svolgimento dei loro lavori, rinviando ai regolamenti universitari" e ha raccomandato alle università di prevedere nei propri regolamenti che per l'individuazione dei componenti delle commissioni, si ricorra alla modalità del sorteggio rispetto a liste di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale.

Nell'atto summenzionato, l'Autorità, tenuto conto che la legge non disciplina espressamente le modalità di composizione delle commissioni di concorso, ha adottato



delle raccomandazioni alle università. In particolare, l'Autorità ha raccomandato alle università di prevedere nei propri regolamenti che:

- a) per l'individuazione dei componenti, si ricorra alla modalità del sorteggio rispetto a liste di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale. Detta modalità può, eventualmente, essere temperata nei settori di ridotta consistenza numerica;
- b) i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso;
- c) ove possibile, sia rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione delle commissioni giudicatrici;
- d) venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni e, per il reclutamento dei professori ordinari, di almeno cinque membri di cui uno solo interno. Si avrebbe in tal modo un sistema di "garanzie crescenti" in relazione alla crescente rilevanza delle posizioni accademiche;
- e) l'incarico di commissario in un concorso locale sia limitato, per ogni docente, a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.

Le indicazioni suddette (contenute nell'Aggiornamento 2017 al PNA) sono state recepite per intero nel corrispondente Atto di Indirizzo del MIUR, n. 39 del 15 maggio 2018, rivolto alle Università, al fine di rendere omogenea l'applicazione della disciplina delle incompatibilità previste per professori e ricercatori e a cui si rinvia per ogni necessario approfondimento.

Infine, l'Autorità si è occupata di una situazione di presunto conflitto di interessi dei componenti di una commissione di valutazione per il conferimento di incarichi dirigenziali in una pubblica amministrazione, con la delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018, in cui, unitamente al rinvio ai precedenti pronunciamenti per quanto applicabili, sono stati ribaditi due orientamenti costanti espressi dall'Autorità:

- l'orientamento in materia di astensione, con riferimento all'esistenza di contenziosi promossi dai candidati nei confronti dell'amministrazione: tale situazione non comporta, di per sé, l'automatico obbligo di astensione da parte di un rappresentante dell'amministrazione stessa, ma la necessità di una valutazione della fattispecie concreta da parte dell'amministrazione, al fine di rilevare l'esistenza o l'assenza di una ipotesi di conflitto di interessi reale o potenziale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, e quindi valutare, anche sotto il profilo dell'opportunità, la necessità dell'astensione;
- l'orientamento secondo il quale, qualora il funzionario interessato sia indotto, per decisione autonoma o per decisione dell'amministrazione, ad astenersi dal procedimento, tale astensione debba essere completa, riguardando tutti gli atti del procedimento.

2. Conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici.

2.1. Quadro normativo di riferimento.



La disciplina della incompatibilità dei membri della commissione giudicatrice delle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni è contenuta nell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 che, ai fini dell'analisi della fattispecie in esame, prevede che "i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura." (comma 4); che "si applicano ai commissari e ai segretari di commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. [...]" (comma 6).

La verifica in merito a tali incompatibilità viene effettuata mediante l'obbligo per i commissari di dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza delle suddette cause di incompatibilità e di astensione e per le stazioni appaltanti di verificare l'insussistenza di cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice prima del conferimento dell'incarico.

L'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 sancisce che "Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. [...].

Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 (in possibile situazione di conflitto di interessi) è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico." In tali ipotesi, precisa il successivo comma terzo, scattano l'obbligo di comunicazione alla stazione appaltante e di astensione dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

2.2. L'analisi della giurisprudenza.

Sul tema delle incompatibilità dei membri di commissioni giudicatrici delle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni la giurisprudenza amministrativa è intervenuta ripetutamente, evidenziando che la disciplina in materia mira a tutelare al massimo livello i principi di trasparenza e di imparzialità, al fine di scongiurare il verificarsi, nelle gare pubbliche, di fenomeni distorsivi della par condicio e di una "sana" concorrenza tra gli operatori economici.



Con riferimento alle ipotesi in cui venga accertata l'incompatibilità di un commissario dopo l'avvenuto espletamento di alcune attività da parte della commissione di gara, il Consiglio di Stato (sez. III, 06.08.2018, n. 4830; sez. III, 07.11.2018, n. 6299) ha affermato la necessità di sostituire non soltanto il commissario incompatibile, ma anche tutti gli altri componenti della commissione, richiamando i seguenti principi:

- la nomina di una commissione di gara contenente un commissario incompatibile non solo inficia le decisioni e le determinazioni a valle, assunte dalla commissione stessa in quanto manifestazioni di volontà complessa imputabili a tale organo, ma preclude anche la nomina di tutti i medesimi commissari (e non solo di quello dichiarato incompatibile), a tutela dei principi di trasparenza e imparzialità delle operazioni di gara;
- il rischio che il ruolo e l'attività di uno dei commissari, dichiarato incompatibile, possano aver inciso nei confronti anche degli altri commissari durante le operazioni di gara, influenzandoli verso un determinato esito valutativo, impedisce la sua semplice sostituzione ed implica la decadenza e la necessaria sostituzione di tutti gli altri commissari;
- la sostituzione totale di tutti i commissari (in luogo del solo commissario designato in modo illegittimo) garantisce maggiormente il rispetto del principio di trasparenza nello svolgimento delle attività di gara;
- vengono travolti per illegittimità derivata tutti gli atti successivi della procedura di gara fino all'affidamento del servizio, ma non certo gli atti anteriori, anche in ossequio al principio generale per il quale l'invalidità ha effetti nei confronti degli atti a valle, non certo degli atti a monte;
- la rinnovazione delle operazioni di gara non deve essere tanto radicale da incidere su tutti gli atti a monte, compreso il bando di gara, il disciplinare e tutti gli atti in base ai quali è stata indetta la gara, atteso che il vizio riscontrato riguarda esclusivamente la composizione della commissione, il che non incide affatto, né in senso logico né giuridico, sui predetti atti a monte del procedimento, non inficiandoli in alcun modo;
- la rinnovazione radicale finirebbe per pregiudicare gli interessi pubblici sottesi alla gara d'appalto, anche sotto il profilo dei costi amministrativi aggiuntivi, senza in alcun modo tutelare detti interessi pubblici, ma esclusivamente, ed in modo sbilanciato, l'interesse privato dell'appellante a poter formulare una nuova offerta competitiva;
- l'espressione "rinnovazione della gara", cui fa menzione l'art. 122 c.p.a., è compatibile con la sola rinnovazione delle valutazioni discrezionali.

La giurisprudenza amministrativa ha inoltre ribadito che qualsiasi situazione di conflitto di interessi debba essere accertata in concreto dalla stazione appaltante, che dovrà inoltre verificare che la stessa non sia "altrimenti risolvibile".

Al riguardo, può richiamarsi una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, 14.01.2019 che richiama Cons. Stato, sez. V, 14.05.2018, n. 2853) che ha evidenziato come la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 sia una "norma di pericolo", in quanto essa e le misure che contempla (astensione dei dipendenti, esclusione dell'impresa concorrente ai sensi dell'art. 80 co. 5 lett. d) operano per il solo pericolo di



pregiudizio che la situazione conflittuale possa determinare. Peraltro la medesima sentenza ha efficacemente riassunto le coordinate ermeneutiche della tematica, nel senso che:

a) l'art. 42 del D.Lgs. n. 50 del 2016 non ha un diretto precedente nel d. lgs. n. 163 del 2006 e recepisce gli artt. 24 della direttiva 2014/24/UE, 42 della direttiva 2014/25/UE e 35 della direttiva 2014/23/UE, espressione della volontà di creare meccanismi di prevenzione dei fenomeni corruttivi anche mediante l'individuazione e la regolazione delle situazioni di conflitto di interessi (Corte Giust. UE, 12 marzo 2015, C-538/131);

b) il secondo comma dell'art. 42 definisce il conflitto di interessi rilevante a questi fini e il quarto comma lo estende alla fase di esecuzione dei contratti pubblici, imponendo "alla stazione appaltante un obbligo di vigilanza, sia in fase di aggiudicazione che in fase di esecuzione, specificamente in riferimento al rispetto dell'obbligo di astensione, ma è da ritenere che esso si estenda a tutte le possibili misure che possano ancora essere prese per prevenire o porre rimedio al conflitto";

c) l'ampia portata del secondo comma dell'art. 42 consente di ricomprendere nel suo ambito di applicazione tutti coloro che con qualsiasi modalità e anche senza intervenire nella procedura (predisponendone gli atti o facendo parte della commissione giudicatrice) siano in grado di influenzarne il risultato; e ciò si verifica quando il concorrente si sia potuto avvalere dell'apporto di conoscenze e di informazioni del progettista (esterno alla stazione appaltante e dalla stessa incaricato della redazione del progetto posto a base di gara) "al fine di predisporre un'offerta tecnica meglio rispondente alle esigenze ed agli obiettivi della stazione appaltante";

d) quanto all'interesse rilevante per l'insorgenza del conflitto, la norma va intesa come operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio, per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale possa determinare, a salvaguardia della genuinità della gara da assicurare (non solo mediante gli obblighi di astensione espressamente previsti dal terzo comma, ma anche) attraverso la prescrizione del divieto di partecipazione (Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2017, n. 3415);

e) peraltro, quando la situazione di conflitto non sia altrimenti risolvibile, l'art. 80, comma 5, lett.

d) dello stesso codice (di cui pure il secondo motivo d'appello denuncia la violazione) prevede, come extrema ratio, che sia l'operatore economico a sopportarne le conseguenze con l'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto.

Dunque, secondo tale condivisibile orientamento, ai fini dell'individuazione di una situazione di conflitto di interesse è sufficiente il carattere anche solo potenziale dell'asimmetria informativa di cui abbia potuto godere un concorrente grazie all'acquisizione di elementi ignoti agli altri partecipanti per il tramite di un soggetto in rapporto diretto con la stazione appaltante, così come anche solo potenziale può configurarsi il conseguente, indebito vantaggio competitivo conseguito, in violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio competitorum (cfr. anche, con riferimento alla disciplina del previgente codice dei contratti, Cons. Stato, sez. V, 03.09.2018, n. 5158).



Si rivela, quindi, pienamente coerente con tali enunciazioni l'esclusione di una società dalla gara, intendendosi ravvisata la "astratta" configurabilità di una fattispecie di potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 nelle ipotesi in cui un partecipante alla procedura di gara abbia la possibilità di accedere a dati quali/quantitativi della stazione appaltante, per il tramite di un soggetto in rapporto diretto con la stessa stazione appaltante. Ciò, in quanto lo specifico know-how informativo in possesso del predetto soggetto (il quale ha accesso ai dati della stazione appaltante) può aver potenzialmente influito sulla predisposizione dell'offerta tecnica ed economica del partecipante alla procedura e, pertanto, determinato, anche in via teorica, una distorsione della concorrenza e inficiato la par condicio (Cons. Stato, sez. V, 12.09.2019, n. 6150).

2.3 L'intervento dell'ANAC.

Con le Linee Guida n. 5 recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e successivi aggiornamenti, l'Autorità ha fornito alle stazioni appaltanti indicazioni sui requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici³.

Nelle richiamate Linee Guida si prevede, a titolo esemplificativo, che la stazione appaltante, nel bando e nei documenti di gara, debba indicare: "1. numero di membri della commissione giudicatrice (3 o 5) [...]; 2. caratteristiche professionali dei commissari di gara. I commissari devono essere iscritti nelle sottosezioni che individuano le professionalità possedute. La stazione appaltante deve motivare adeguatamente circa le professionalità richieste per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico [...]; 3. qualora ne ricorrano le condizioni, numero di componenti interni della commissione. A tal fine occorre contemperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, insite nella scelta di commissari interni, con quelle di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, alla base dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici [...]; 4. modalità di selezione dei componenti, esterni e interni, prevedendo che la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte [...]; 5. compiti attribuiti alla commissione giudicatrice [...]; 6. criteri per la scelta del Presidente. Tra i criteri possono essere previsti quello della competenza, la valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio; 7) durata prevista per i lavori della

³ Si precisa che, ai sensi dell'art. 1, co.1 lett.c), della L. n. 55/2019 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" - di conversione del D.L. n. 32/2019 - "fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: [...] c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".



commissione giudicatrice [...]; 8) modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione”.

Orbene, ai sensi del par. 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 15, i componenti le commissioni di gara - i quali devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e moralità di cui alle medesime Linee Guida - devono rendere una dichiarazione circa “l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione. L’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici e dalle presenti Linee guida deve persistere per tutta la durata dell’incarico.

Si tratta in particolare di:

- a) le cause di incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;
- b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara”.

Giova precisare che, al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all’acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull’assenza di conflitti di interessi resa dal soggetto individuato. In tal senso l’amministrazione provvede al protocollo, alla raccolta e alla conservazione delle dichiarazioni acquisite, nonché al loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati all’interno del fascicolo relativo alla singola procedura. In altre parole, sussiste in capo ai commissari l’obbligo di dichiarare alla stazione appaltante l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, nonché di rendere edotta la stessa stazione in caso di successiva emersione di situazioni di tal fatta.

L’Autorità è inoltre recentemente intervenuta nella materia del conflitto di interesse di cui all’art. 42 d.lgs. 50/2016, con le Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», approvate dal Consiglio con la delibera n. 494 del 5 giugno 2019.

Secondo le indicazioni fornite nelle indicate Linee guida, il conflitto di interesse di cui all’art. 42 del codice dei contratti pubblici sussiste, oltre che in tutti i casi tipizzati dal legislatore nell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, ivi compresa l’ipotesi residuale della sussistenza di gravi ragioni di convenienza, anche ogni volta in cui le decisioni che



richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico.

La tipologia di interesse che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico alla scelta del miglior offerente può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami (parentela, affinità, convivenza, frequentazione abituale, ecc.).

Nel caso di vantaggio economico-finanziario, lo stesso può realizzarsi indipendentemente da un corrispondente danno della stazione appaltante, in quanto è sufficiente che il soggetto agente abbia un collegamento personale, diretto, qualificato e specifico rispetto alle conseguenze e i risultati economico-finanziari, vantaggiosi per l'agente stesso o per un terzo, degli atti posti in essere. Ciò in quanto il bene tutelato dalla disposizione in esame è costituito dai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, da intendersi anche come immagine imparziale della pubblica amministrazione.

Alla stessa ratio di tutela dell'immagine dell'azione amministrativa deve essere ricondotta la rilevanza riconosciuta anche al conflitto di interesse meramente potenziale.

Quanto ai soggetti ai quali si applica la disposizione di cui all'art. 42 del d.lgs. 50/2016, oltre che quelli indicati dalla disposizione stessa - tutti i dipendenti in senso stretto della stazione appaltante o di un prestatore di servizi e tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna -, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 77, comma 6, d.lgs. 50/2016, sono da considerarsi destinatari della disciplina del conflitto di interesse anche i commissari e i segretari delle commissioni giudicatrici, fatte salve le cause di incompatibilità e di astensione specificamente previste negli altri commi della citata disposizione.

Si evidenzia, in particolare, la necessità di una specifica valutazione in merito alla concreta attività svolta in precedenza dagli indicati commissari, allo scopo di verificarne la rilevanza ai fini dell'applicazione degli artt. 42 e 77 del d.lgs. 50/2016 ("i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.").

Questa Autorità ha ricevuto numerose segnalazioni riguardanti presunte incompatibilità/conflitto di interesse derivanti dal precedente compimento, da parte dei commissari di gara, di attività prodromiche all'espletamento della medesima procedura ad evidenza pubblica. Tale commistione ha, perciò, generato dei dubbi in ordine al rispetto della indicata normativa.

Occorre sottolineare che tale valutazione resta necessariamente nella competenza esclusiva del soggetto al quale è affidata la nomina della commissione in quanto soggetto idoneo a valutare in concreto, anche sotto il profilo tecnico, l'incidenza dell'attività precedentemente svolta dai commissari rispetto all'oggetto della singola procedura di gara. Tale necessaria valutazione rientra, infatti, negli oneri di verifica della stazione appaltante - o comunque del soggetto deputato alla nomina della commissione di gara - anteriori al



conferimento dell'incarico in merito all'insussistenza di cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice.

3. Procedura di gestione delle situazioni di conflitto di interessi

Nelle Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», approvate dal Consiglio con la delibera n. 494 del 5 giugno 2019, l'ANAC ha chiarito i meccanismi e le procedure di gestione delle situazioni di conflitto di interessi.

3.1. Obblighi dichiarativi.

In linea generale (rinviando per opportuni approfondimenti al PNA per l'anno 2019), si segnala che la disciplina generale del conflitto di interessi nonché il suo controllo si snoda attraverso alcune fasi, talune preventive (la cui sede di elaborazione è il Piano Triennale di prevenzione della corruzione) altre successive. Nella specifica materia del conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6, co.1, del D.P.R. n. 62/2013, una delle misure mirate alla prevenzione del conflitto di interessi, consiste nell'obbligo (pena la responsabilità disciplinare) di preventiva dichiarazione, da parte del dipendente pubblico, di assenza di situazioni di conflitto di interessi. Egli deve, infatti, informare per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni. Questa è la c.d. "dichiarazione sostitutiva sul conflitto di interessi" che assume una valenza generalizzata per tutti i dipendenti pubblici, ivi compresi i membri delle commissioni di gara e di concorso.

Tanto premesso, in capo al dipendente sussiste non solo l'obbligo di dichiarare al momento dell'assegnazione all'ufficio (ai sensi della disposizione summenzionata) ma anche di tenere aggiornata l'amministrazione di appartenenza sulla sopravvenienza di situazioni di conflitto di interessi.

Ciò è reso necessario dal fatto che, come sopra evidenziato, nelle procedure di gara e di concorso, la conoscenza da parte del funzionario pubblico di versare in una situazione di tal fatta è successiva rispetto all'assunzione dell'incarico, momento nel quale, a ben vedere, il dipendente non conosce ancora i soggetti partecipanti alla selezione. Così, il funzionario, in occasione della partecipazione quale membro giudicante, non deve rendere un'ulteriore dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ad ogni singola procedura concorsuale o di gara, ma deve aggiornare, in presenza di fatti sopravvenuti, la dichiarazione sostitutiva già resa ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 (cfr., sul tema, Cons. Stato, Sez. Cons. Atti Normativi, 5 marzo 2019, n. 667).

3.2. Misure di gestione.



Il secondo momento che assume rilevanza è quello della valutazione della sussistenza della situazione di conflitto. In tale fase il principale strumento consiste nell'obbligo di astensione del soggetto che versa in una situazione di potenziale conflitto di interessi (in tal senso l'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013). Quindi il dirigente, il responsabile dell'ufficio di appartenenza o il superiore gerarchico, dopo aver acquisito la dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto, deve valutare, in contraddittorio con il dipendente interessato, se la situazione è tale da mettere a rischio l'imparzialità dell'azione amministrativa e il corretto esercizio delle sue funzioni.

Laddove la risposta sia positiva, spetta al superiore gerarchico individuare una misura (tra quelle già previste in via astratta nel PTPC) idonea a paralizzare il dispiegarsi della situazione dannosa e ad evitare il prodursi del danno erariale, tra cui, ad esempio l'allontanamento del funzionario in conflitto. A titolo esemplificativo, ulteriori strumenti di gestione consistono nella possibilità per il dirigente o responsabile del servizio di avocare a sé lo svolgimento del procedimento amministrativo o di optare per l'adozione di formule organizzative alternative come il richiamo all'intervento di altri soggetti, con funzione di supervisione e controllo, o l'imposizione di obblighi più stringenti di motivazione delle scelte adottate.

Con specifico riferimento alle procedure a evidenza pubblica, è necessario far richiamo a quanto chiarito nelle Linee Guida n. 15, citate. L'art. 9, infatti, sancisce che "L'esclusione del concorrente dalla gara ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera d) del codice dei contratti pubblici è disposta, come extrema ratio, quando sono assolutamente e oggettivamente impossibili sia la sostituzione del dipendente che versa nella situazione di conflitto di interesse, sia l'avocazione dell'attività al responsabile del servizio, sia il ricorso a formule organizzative alternative previste dal codice dei contratti pubblici. L'impossibilità di sostituire il dipendente, di disporre l'avocazione o di ricorrere a formule alternative deve essere assoluta, oggettiva, puntualmente ed esaustivamente motivata e dimostrata. Se le condizioni previste al punto precedente si verificano successivamente all'aggiudicazione, la stazione appaltante, previa idonea ponderazione degli interessi coinvolti, effettua le valutazioni di competenza in ordine all'annullamento dell'aggiudicazione o alla risoluzione del contratto".

3.3. Conseguenze derivanti dalla violazione del dovere di astensione.

In ordine alle conseguenze del mancato rispetto della normativa richiamata, occorre chiarire che il funzionario incorre, anzitutto, in una responsabilità di tipo disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del D.P.R. n. 62/2013, derivante dalla violazione del relativo obbligo previsto dalle norme di legge richiamate, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dai Codici di comportamento di ogni amministrazione o ente.

In secondo luogo, il funzionario incorre in una forma di responsabilità amministrativo-contabile. Questa è sostanzialmente una responsabilità di tipo patrimoniale in cui può incorrere il funzionario pubblico che, per inosservanza dolosa o gravemente colposa, di un obbligo di servizio, cagiona all'amministrazione o alla stazione appaltante un danno, che è



tenuto a risarcire. Si pensi, infatti, al caso in cui il provvedimento conclusivo, affetto dal vizio di violazione di legge derivante dalla mancata astensione del funzionario in conflitto, sia annullato - in autotutela o dal giudice amministrativo - e l'intera procedura debba ripetersi.

In terzo luogo, il mancato rispetto della normativa in materia di conflitti, al ricorrere di tutti gli elementi costitutivi del reato, può essere condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 323 del codice penale dedicata alla fattispecie dell'abuso di ufficio da parte del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Il Presidente f.f. Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 febbraio 2020 Il Segretario, Rosetta Greco

** ** *



7. Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (estratto -sezione dedicata alle Istituzioni universitarie)

[...]

5. Il reclutamento dei docenti

Tra le aree a rischio corruttivo cui potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte (le c.d. "aree di rischio generali"), la l. 190/2012, all'art. 1, co. 16, include i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera.

Per quanto riguarda i docenti universitari, il processo di reclutamento, a seguito dell'approvazione della legge 240/2010, investe sia il livello nazionale in cui i candidati sono valutati ai fini del conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, sia quello locale nel quale i singoli atenei gestiscono le candidature presentate dagli abilitati ai fini della chiamata su posti di professore disponibili presso l'ateneo.

[...]

5.2. Procedure di reclutamento a livello locale

Nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e in coerenza con le risorse assegnate, le università possono procedere alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia con chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 della l. 240/2010, ovvero concorsi aperti a tutti gli studiosi in possesso della ASN oppure mediante procedura valutativa con le modalità previste dall'art. 24, co. 6 della citata legge, consistente in una selezione riservata ai ricercatori a tempo indeterminato e ai professori associati, già in servizio nella stessa università, che abbiano conseguito l'ASN, inquadrabili rispettivamente come professori associati o ordinari. Quest'ultimo sistema di reclutamento era stato introdotto in via transitoria e poi più volte prorogato, da ultimo con il decreto-legge 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/2017 (art. 4, co. 3-bis). L'Autorità ha rilevato che esso si presta, tuttavia, a pressioni indebite e pertanto se ne raccomanda un utilizzo contenuto.

Alle richiamate forme di reclutamento si aggiungono la chiamata diretta o per chiara fama disciplinata dalla legge 230/2005 (e successive modifiche, a loro volta meritevoli di un riordino normativo che ne chiarisca i presupposti e le procedure al fine di evitare interpretazioni applicative che conducano a trattamenti differenziati o comunque non coerenti con la ratio delle previsioni legislative) e la procedura valutativa con le modalità previste dall'art. 24, co. 5 della l. 240/2010 (c.d. tenure track).

In via generale, occorre rilevare che il principale rischio nella fase di reclutamento locale si rinviene nelle pressioni che possono essere esercitate dai candidati (e dai docenti) locali, incentivate dai vincoli/condizionamenti di bilancio, verso la scelta di forme di reclutamento



volte a favorire gli interni. Il localismo nel reclutamento, oltre a compromettere gravemente l'imparzialità del sistema, impedisce l'accesso non solo a soggetti meritevoli di altre università italiane, ma anche ai soggetti provenienti da università straniere riducendo sensibilmente la mobilità tra università diverse, uno dei punti di forza per assicurare libertà e qualità alla ricerca. Ciò a detrimento dell'attrattività dei centri di ricerca italiani nel sistema sempre più internazionalizzato della ricerca e dell'istruzione superiore.

Come anticipato, il quadro legislativo in merito agli aspetti procedurali è molto scarno, avendo il legislatore rimesso la disciplina alla potestà regolamentare degli atenei. Le indicazioni contenute nei paragrafi successivi, pertanto, si rivolgono principalmente alle università affinché recepiscano nei regolamenti e nel PTPC misure in grado di incidere su comportamenti scorretti e di prevenire episodi di corruzione, di parzialità, di conflitto di interesse.

Di seguito si evidenziano i principali fattori di rischio corruttivo riscontrati in relazione al reclutamento dei docenti presso le singole università e, in particolare, nelle procedure espletate in virtù dell'art. 24, co. 6, della l. 240/2010, e si suggeriscono possibili misure per prevenirli.

5.2.1 Reclutamento dei professori ai sensi dell'art. 24, co. 6, l. 240/2010

Al fine di ridurre al minimo pressioni indebite e contenere il ricorso all'istituto della procedura di reclutamento valutativa previsto all'art. 24, co. 6, della l. 240/2010 gli atenei, anche attraverso specifiche previsioni regolamentari, possono:

- autonomamente stabilire il carattere di eccezionalità della procedura;
- prevedere che, ogni qualvolta l'ateneo vi faccia ricorso, debba essere prevista una motivazione rafforzata;
- assicurare, qualora vi siano una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata, adeguate procedure valutative di tipo comparativo degli studiosi⁴;
- definire modalità di presentazione delle candidature;
- consolidare la previsione regolamentare dell'istituzione di apposite commissioni giudicatrici.

Infine, allo scopo di bilanciare il ricorso alle procedure di cui all'art. 24, co. 6 da parte degli atenei e l'utilizzo di procedure concorsuali aperte agli esterni, si auspica, da un lato che gli stessi atenei aumentino, per quanto possibile, oltre la quota disposta per legge, le risorse finanziarie per l'assunzione di professori esterni, e dall'altro che venga potenziato, con adeguato intervento nazionale, il sistema di incentivi finanziari già esistente.

5.2.2. Adeguata programmazione per il reclutamento dei docenti

⁴ Cfr., sul punto, TAR Lazio, sez. III Bis, sentenza 20 marzo 2017, n. 3720, e la giurisprudenza ivi citata. L'intervento regolamentare ipotizzato nel testo del documento è a fortiori necessario, atteso che il predetto orientamento giurisprudenziale ritiene doversi applicare, in mancanza di norme regolamentari che disciplinino il caso della sussistenza di una pluralità di candidati, il D.P.R. n. 117/2000 che comunque concerne un sistema di reclutamento del personale universitario precedente alla riforma operata dalla legge n. 240/2010.



Un fattore di rischio che può esporre gli atenei a pressioni indebite e a decisioni non correttamente ponderate e adeguate rispetto all'effettivo fabbisogno si riscontra laddove sia assente o non venga predisposta un'adeguata programmazione dei reclutamenti, sia a livello di ateneo che di dipartimento.

Possibili misure

Con riguardo alla programmazione del reclutamento dei docenti (es. Piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale, da adottare annualmente dal consiglio di amministrazione dell'ateneo ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49) gli atenei dovrebbero:

- garantire il concorso di tutte le componenti dell'università alla definizione degli atti di programmazione, fermi restando i vincoli normativi al riguardo;
- essere orientati da criteri oggettivi e principi generali per tutte le università che tengano conto, ad esempio, del numero di professori per materia già presenti nei dipartimenti;
- unire le esigenze di natura didattica e di ricerca del dipartimento con quelle di merito dei possibili singoli candidati all'upgrade;
- adottare un sistema più aperto alle procedure di reclutamento dall'esterno;
- rendere trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate, anche facendo conoscere le ragioni della mancata attivazione di alcuni insegnamenti;
- assicurare la massima conoscibilità di tutti gli atti di programmazione.

5.2.3. Conflitti di interesse dei partecipanti alle procedure di reclutamento

Altro fattore di rischio rilevato è la possibile esistenza di situazioni di conflitto d'interesse fra chi partecipa alle procedure selettive e il personale presente, a diverso titolo, nell'ateneo, potenzialmente alla base di situazioni di nepotismo e di assenza di imparzialità delle decisioni di assunzione.

Possibili misure

Si sottolinea che già il legislatore, nella legge 240/2010, aveva previsto una specifica ipotesi di vera e propria incandidabilità alla procedura selettiva. Si tratta dell'art. 18, co. 1, lett. b), ultimo periodo, e lett. c), della legge n. 240/2010, ai sensi delle quali ai procedimenti per la chiamata dei professori e dei ricercatori universitari e per il conferimento degli assegni di ricerca, nonché di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo, non possono partecipare «coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo».

Stante l'esistenza di detta disposizione legislativa, si raccomanda alle università di garantirne la rigorosa applicazione. È auspicabile, quindi, che:

- le università adottino disposizioni regolamentari coerenti con la ratio della disposizione, assicurandone la massima applicazione ed evitando prassi



interpretative ed applicative elusive, tenendo conto anche delle interpretazioni che la giurisprudenza ha elaborato per la norma in questione⁵;

- le commissioni giudicatrici nella fase di verifica dell'ammissibilità delle domande procedano ad un attento controllo dell'insussistenza di dette preclusioni.

Si ricorda che la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso di includere tra le situazioni genetiche dell'incompatibilità anche il rapporto di coniugio⁶. Sul tema, si è ritenuto di aderire all'indirizzo interpretativo che estende la clausola dell'incompatibilità anche al rapporto di convivenza *more uxorio* assimilandolo, ai fini in questione, al rapporto di coniugio.

Quanto all'ambito oggettivo della disposizione, invece, la giurisprudenza ha esteso l'ipotesi di incandidabilità anche al procedimento di reclutamento di cui all'art. 24, co. 6, della legge n. 240/2010, sulla base della considerazione che se «la ratio dell'incompatibilità vale per le procedure concorsuali, a maggior ragione deve valere per le chiamate dirette»⁷. Ne consegue che le medesime considerazioni fanno ritenere di poter estendere la norma in argomento anche alla procedura di reclutamento di cui all'art. 24, co. 5 della legge n. 240/2010.

Sempre sul piano oggettivo, gli orientamenti giurisprudenziali hanno ritenuto di applicare la clausola di incandidabilità in ogni fase della procedura di reclutamento, e non solo se essa si realizza nel momento finale della stessa (nel caso dei ricercatori coincidente con la "proposta di contratto")⁸.

5.2.4 Formazione delle commissioni giudicatrici e conflitti di interesse dei componenti

La composizione irregolare delle commissioni o la presenza di soggetti che siano in conflitto di interessi con i candidati può pregiudicare l'imparzialità della selezione. Le disposizioni legislative non disciplinano né le regole di formazione delle commissioni né lo svolgimento dei loro lavori, rinviando ai regolamenti universitari.

Possibili misure

Per quanto riguarda la composizione delle commissioni, si raccomanda alle università di prevedere nei propri regolamenti che:

- per l'individuazione dei componenti, si ricorra alla modalità del sorteggio rispetto a liste di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale. Detta modalità può, eventualmente, essere temperata nei settori di ridotta consistenza numerica;

⁵ Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15 novembre 2016, n. 4704

⁶ Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 4 marzo 2013, n. 1270

⁷ Così Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15 novembre 2016, n. 4704 cit.

⁸ Si veda, in materia di reclutamento di ricercatori, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza 21 novembre 2016, n. 417. Invero la sentenza citata fa riferimento alle procedure di reclutamento dei ricercatori, prospettando per le procedure di reclutamento dei professori l'assenza del rischio di non imparzialità delle decisioni nelle fasi precedenti a quella finale. Ciò in considerazione, in particolare, della diversa disciplina prevista dalla legge n. 240/2010 per il reclutamento dei professori che prevede la partecipazione "a monte" anche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con l'indizione dell'abilitazione scientifica nazionale. In realtà tale argomento solo in parte sembra cogliere nel segno, perché la disciplina legislativa della fase "locale" delle procedure di reclutamento dei professori (art. 18) e dei ricercatori (art. 24) è sostanzialmente analoga, per cui le conclusioni tratte dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per il reclutamento dei ricercatori sembrano poter essere estese a quello dei professori



- i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso;
- ove possibile, sia rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione delle commissioni giudicatrici;
- venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni e, per il reclutamento dei professori ordinari, di almeno cinque membri di cui uno solo interno. Si avrebbe in tal modo un sistema di "garanzie crescenti" in relazione alla crescente rilevanza delle posizioni accademiche;
- l'incarico di commissario in un concorso locale sia limitato a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.

Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti le commissioni giudicatrici, la l. 240/2010 non contiene specifiche disposizioni.

Si rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 c.p.c.⁹ in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche. «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)».

Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari¹⁰.

La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può

⁹ La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha di recente chiarito che gli artt. 1 e 6-bis della legge n. 241/1990 non hanno inciso sui principi consolidati in materia di commissioni di concorso, basati sull'applicazione delle cause tassative di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c.; ciò anche in considerazione della prevalenza della disciplina speciale relativa al regime delle incompatibilità rispetto a quella generale del procedimento amministrativo, anche se cronologicamente successiva (cfr. CdS, sez. III, sentenza 28 aprile 2016, n. 1628).

¹⁰ La disposizione recita: "Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al quarto grado incluso". La norma fa riferimento alle commissioni per il ruolo di assistente ordinario, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 1172/1948.



ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»¹¹. Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto che l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e che l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato, in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati»¹². Quanto alle modalità di verifica dell'insussistenza delle cause di astensione l'Autorità, nella delibera n. 209/2017, ha richiamato l'art. 11, co. 1, del D.P.R. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale «I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile».

Possibili misure

È raccomandato che le università:

- assicurino che nelle dichiarazioni rese dai commissari sia esplicitata la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione e i candidati, affinché gli atenei possano essere agevolati nelle operazioni di verifica delle autodichiarazioni rilasciate;
- che siano indicate procedure per verificare che i commissari nominati non incorrano nelle cause di astensione dalla valutazione previste dalla normativa, come interpretate dalla giurisprudenza e tenuto conto delle specificità dei diversi settori scientifici;
- che, in linea con soluzioni su cui si stanno orientando alcune università, nel caso di incompatibilità risolta con mobilità interdipartimentale, nei tre anni successivi al trasferimento le università costituiscano le commissioni di concorso per le procedure valutative relative alle fasce e ai settori scientifici disciplinari di afferenza dei docenti/ricercatori interessati con tutti commissari esterni all'ateneo.

5.2.5 Scarsa trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione

¹¹ Così la citata delibera dell'ANAC. Si veda, altresì, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ivi citata.

¹² 21 Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24 settembre 2015, n. 4473, e la giurisprudenza ivi citata. Nel caso di specie il Presidente della Commissione di concorso era risultato il primo coautore di oltre il novanta per cento delle pubblicazioni allegate dal secondo ai fini della partecipazione alla procedura selettiva (trentasette pubblicazioni su un totale di quaranta).



L'assenza di conoscenza di criteri predefiniti e delle procedure di valutazione seguite concorre alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati.

Possibili misure

Nel disciplinare i processi di reclutamento è opportuno che:

- i regolamenti degli atenei prevedano che i candidati abbiano conoscenza dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione;
- la verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature;
- in particolare, con riguardo alla procedura di cui all'art. 18 della l. n. 240/2010, poiché la giurisprudenza ha qualificato tale procedimento quale vero e proprio concorso pubblico, è auspicabile che gli atenei concordino principi e regole procedurali comuni, che possano attenuare le distanze tra i regolamenti delle singole università, in particolare per ciò che riguarda i criteri che le commissioni devono seguire (ad esempio, che la commissione debba compiere una vera e propria valutazione comparativa);
- per alcune procedure di reclutamento, ove compatibile con la normativa, venga prevista una valutazione di carattere oggettivo, ad esempio, la presenza di almeno una prova scritta con garanzia di anonimato per l'ottenimento di un contratto a tempo determinato di ricercatore.

** ** *



8. Atto d'indirizzo del Ministero dell'istruzione, della Università e della Ricerca, avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE - SEZIONE UNIVERSITÀ, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 (estratto)

PREMESSA

Con il presente Atto di indirizzo si intende dar seguito all'invito rivolto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in occasione dell'approvazione definitiva dell' Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA - delibera n. 1208 del 22 novembre 2017), contenente una Sezione specifica dedicata alle "Istituzioni Universitarie", di raccomandare e alle Università (e, per quanto compatibile, agli Enti pubblici di ricerca) l'adozione di misure volte a contrastare fenomeni di corruzione, di cattiva amministrazione e di conflitto di interessi nonché di fornire alle stesse indicazioni interpretative in materia di attività extra-istituzionali dei docenti universitari. Si tratta di un Atto con il quale il Ministero intende coordinare, in un unico documento a disposizione delle Istituzioni destinatarie, sia gli aspetti di interesse già trattati direttamente nella delibera n. 1208/2017 da parte dell'ANAC, sia le altre azioni individuate dal MIUR in attuazione della stessa delibera. In occasione del presente atto si ritiene altresì opportuno richiamare l'attenzione sulla persistente problematica della disegualianza di genere sia nelle Università sia negli Enti Pubblici di Ricerca. Al riguardo il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha già inviato una serie di raccomandazioni agli Enti vigilati che concernono sia il funzionamento della ricerca competitiva sia i dispositivi procedurali delle autonomie con lo scopo di introdurre a tutti i livelli regolamentari e/o statutari possibili specifiche misure volte al riequilibrio delle componenti di genere in Organismi, commissioni, comitati etc. Al riguardo si ribadisce con forza la necessità di una loro rapida ed efficace adozione.

In base a quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n.190, il PNA triennale è aggiornato annualmente e individua, in relazione anche alla dimensione e ai diversi settori di attività degli Enti, i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi. L'Autorità, come è noto, ha valutato opportuno, sia sulla base di richieste delle Amministrazioni sia in esito alla propria attività di vigilanza, concentrare l'Aggiornamento su alcune Amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali, tra le quali - per l'appunto - le Istituzioni universitarie.

Per gli approfondimenti, seguendo una prassi ormai consolidata, l'Autorità ha costituito appositi tavoli tecnici con l'attiva partecipazione delle Amministrazioni direttamente interessate, dei principali operatori del settore e di alcuni esperti. La parte relativa alle Istituzioni universitarie è stata elaborata con il contributo di un tavolo tecnico, i cui componenti, oltre ad esperti del settore, provengono dal MIUR, dall' Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), dal Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR), dal Consiglio



Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dal Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni universitarie (CODAU).

L'ANAC ricorda che il Piano è, in base all'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, un atto di indirizzo per tutti i soggetti che assumono, nel sistema dell'istruzione superiore, le decisioni pubbliche più rilevanti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge: in primo luogo alle istituzioni universitarie che esercitano le funzioni fondamentali di ricerca e insegnamento; in secondo luogo, agli altri soggetti che adottano atti rilevanti o che incidono sulla configurazione e sul funzionamento del sistema, a partire dal MIUR. Il Piano ha dunque lo scopo di indicare ai soggetti del sistema come procedere nell'individuazione dei rischi di corruzione, di malamministrazione o di conflitto di interessi e di suggerire alcune possibili misure, organizzative e procedurali, di prevenzione, la cui effettiva e definitiva configurazione è naturalmente rimessa all'autonomia organizzativa dei soggetti cui il documento è rivolto. Ciò vale - lo precisa l'ANAC stessa - tanto di più per l'autonomia costituzionalmente riconosciuta delle Università.

Per quanto riguarda le Università non statali, l'ANAC rileva che la loro natura di ente pubblico è stata esclusa dalla recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11 luglio 2016, n. 3043), per cui le stesse non sono tenute alla predisposizione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tuttavia - precisa l'Autorità - le misure avanzate dal documento si estendono anche alle Università non statali laddove nello svolgimento delle attività di pubblico interesse siano tenute al rispetto delle stesse regole applicabili alle Università statali (ad esempio, per il reclutamento dei professori e ricercatori, per l'organizzazione dei corsi di studio e per le correlate procedure di valutazione e di accreditamento). L'Autorità inoltre auspica che le misure di trasparenza contenute nel documento, stante l'incerta applicazione dell'art. 2-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, siano comunque adottate dalle Università non statali.

Per conseguenza le misure proposte dal documento consistono principalmente in raccomandazioni volte all'organizzazione o riorganizzazione di singoli settori ovvero di singoli processi, con il fine di ridurre le condizioni che favoriscono la corruzione. Il Piano si propone pertanto di evidenziare talune criticità che possono essere affrontate anzitutto mediante atti idonei non legislativi. Nondimeno, al tavolo tecnico abbia riscontrato in modo unanime criticità di sistema che esorbitano dalla competenza del Piano, sono state segnalate possibili ispirazioni di orientamenti di sistema (ad esempio, l'opportunità di un codice della disciplina sulla ricerca, al pari di analoghi codici, anch'essi ritenuti opportuni, sull'istruzione scolastica e sull'Università).

Infine, precisa l'Autorità, la sezione del Piano dedicata alle Università non si è occupata direttamente del complesso sistema degli Enti pubblici di ricerca; essi, tuttavia, possono essere applicate le valutazioni ivi contenute entro i limiti di compatibilità, soprattutto quelle attinenti alle attività di ricerca scientifica. Ciò anche in considerazione delle rilevanti analogie fra Università ed Enti Pubblici di ricerca subentrate per via dell'emanazione del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, che ha esteso agli Enti la piena



autonomia statutaria, amministrativa e programmatoria in conformità con quanto a suo tempo previsto dall'art. 8 della Legge 9 maggio 1989, n. 168.

Proprio in considerazione della delicatezza delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Ministero nei confronti delle autonomie universitarie e, al tempo stesso, della necessità di dare immediato riscontro alle raccomandazioni dell'ANAC, con la presente si intende trasferire i contenuti dell'Aggiornamento del PNA in un vero e proprio "Atto d'indirizzo" rivolto alle Università (e, laddove compatibile, agli Enti di ricerca). Come è noto, si tratta di uno strumento che è previsto dalle norme vigenti in materia di autonomia. L'Atto di indirizzo, infatti, viene adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma I, letto a), del D.Lgs. n. 165 del 2001, e dell'art. 1, comma 2, della legge n. 168 del 1989.

Il presente Atto è strutturato in tre parti:

- 1) la prima, contenente una ricognizione degli interventi richiesti da ANAC che esigono provvedimenti di tipo regolatorio, di rango legislativo/normativo o amministrativo;
- 2) la seconda, contenente una ricognizione degli interventi richiesti da ANAC direttamente alle Università;
- 3) la terza, riguardante "Istituti di particolare interesse per il sistema universitario e della ricerca", cui ha dato il proprio contributo l'ANAC come previsto dal predetto Aggiornamento 2017 del PNA.

[...]

Reclutamento

Allo scopo di bilanciare il ricorso alle procedure di cui all' art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, riservate ai docenti "interni" (prorogate sino al 2019, ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19), e di favorire l'utilizzo di procedure concorsuali aperte agli esterni, l'ANAC auspica, tra l'altro, che venga potenziato con adeguato intervento nazionale il sistema di incentivi finanziari già esistente. Tale intervento può essere realizzato, dal punto di vista finanziario, anzitutto, con il potenziamento degli incentivi stabiliti nel decreto con cui ogni anno si destina l'FFO e, dal punto di vista degli indirizzi che il Ministro può proporre per le Università, attraverso il D.P.C.M. di programmazione triennale del personale di cui all'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. n. 49/2012.

[...]

PARTE SECONDA: INTERVENTI DA PARTE DELLE UNIVERSITÀ

In questa parte dell'Atto si fa riferimento ai casi in cui l'ANAC si rivolge direttamente alle Università, anche senza l'intermediazione del Ministero, formulando una serie di raccomandazioni.



Prevenzione della corruzione

Per quanto concerne l'organizzazione per la prevenzione della corruzione, l'ANAC ha espresso l'avviso (fin dal PNA 2016) che, laddove possibile, è altamente consigliabile mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.). Nel caso della specifica disciplina degli Atenei sia che il ruolo di R.P.C.T. venga svolto dal Direttore generale sia che venga svolto da un dirigente di seconda fascia dovrà essere garantita l'indipendenza della funzione dalla sfera politico-gestionale ed il suo coinvolgimento in tutti gli ambiti che comportano un riflesso sul sistema dei controlli e delle verifiche interne. Anche per l'attività istruttoria su fatti segnalati o comunque ad esso rappresentati, il R.P.C.T. deve potere avere accesso alle fonti informative interne, quali le banche disponibili. In ogni caso è opportuno che il R.P.C.T. sia dotato di un'adeguata struttura tecnica di supporto per la messa a punto e l'esecuzione delle attività di analisi dei processi, rilevazione dei dati, gestione delle segnalazioni, esecuzione delle attività di verifica.

Sempre con riferimento alla materia in questione, l'ANAC, nel ricordare che le Università sono tenute ad adottare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.) in quanto pubbliche amministrazioni rientranti nel novero di quelle menzionate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, sia pure con le peculiarità che le contraddistinguono, e nel richiamare la prassi seguita nelle Università di adottare un "Piano integrato" contenente sia la programmazione strategico-gestionale (performance) che quella volta a prevenire fenomeni di corruzione (anticorruzione), ha evidenziato l'esigenza che il P.T.P.C. mantenga una propria autonomia rispetto agli altri strumenti di programmazione, nella prospettiva di superare la prassi del "Piano integrato".

In proposito si segnala che l'Autorità ha adottato con determinazione n. 1134 «Nuove Linee guida sull'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza anche agli enti di diritto privato», in sostituzione della delibera n. 8/2015»

Attività di ricerca

In materia di partecipazione alle attività di ricerca, come suggerito dall'ANAC, è opportuno che, a livello decentrato, le Università:

- adottino misure che favoriscano la massima circolazione delle informazioni sui bandi e sulle facilities di Ateneo nei riguardi di tutti i ricercatori interni interessati o potenzialmente interessati;
- predeterminino le regole attraverso cui tutti i ricercatori abbiano le medesime possibilità di accedere ai bandi e di elaborare e veder valutati i progetti;
- prevedano, per quanto possibile, risorse adeguate finalizzate a rendere possibile per i propri ricercatori la predisposizione di progetti di ricerca che possano validamente concorrere ai finanziamenti, internazionali, europei e nazionali;
- concentrino le risorse di Ateneo sui progetti di ricerca, distinguendo chiaramente questi dalle attività di ricerca svolte mediante attribuzione di commesse da parte di soggetti esterni, ai quali dedicare soprattutto gli spin off universitari.



Per quanto riguarda i finanziamenti alla ricerca erogati all'interno del singolo Ateneo, il problema maggiore rilevato dall' ANAC riguarda la pubblicità dei bandi e i criteri di distribuzione dei fondi che devono essere ispirati a una proporzionalità fondata sul merito scientifico dei singoli e sulla rilevanza dei progetti di ricerca e delle aree che contribuiscono alla assegnazione delle quote premiate i di FFO dell' Ateneo, secondo indicatori e parametri condivisi con ANVUR, oltre ad eventuali quote strategiche stabilite in modo trasparente per le aree più deboli su cui l'Ateneo desidera investire.

Risulta necessario, pertanto, che gli Atenei e gli Enti predispongano apposita sezione del proprio sito istituzionale in cui vengano riportate: tutte le informazioni e le facilities di Ateneo in materia di bandi di ricerca; le regole che consentano ai ricercatori di accedere ai bandi e all'elaborazione dei progetti con le medesime possibilità; le risorse annualmente finalizzate alla predisposizione dei progetti di ricerca; i criteri di distribuzione dei fondi per le aree che contribuiscono alle quote premiate FFO e quelle per le aree più deboli.

In materia di scelta dei valutatori dei progetti di ricerca, le Università, allo scopo di incentivare il più ampio numero di studiosi a far parte degli elenchi nazionali dei valutatori, potrebbero prevedere, nei propri regolamenti, l'iscrizione obbligatoria nei suddetti elenchi come presupposto per la partecipazione a commissioni locali di reclutamento di professori o ricercatori universitari. Al riguardo si ricorda che ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge n. 240 del 2010 la valutazione negativa ai sensi del comma 7 dello stesso articolo comporta l'esclusione dei docenti dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

Con riferimento alla già citata materia della valutazione della qualità della ricerca e, in particolare, all'esigenza di contrastare il fenomeno della compresenza in più processi decisionali e situazioni di conflitti di interesse, in ultima analisi allo scopo di evitare che coloro che hanno svolto rilevanti incarichi presso Autorità, Enti, Ministeri, ecc. che operano nel campo dell'università e della ricerca, possano poi, senza soluzione di continuità, essere chiamati ad esperire incarichi presso soggetti pubblici (Università e altri Enti operanti nel settore della formazione e della ricerca) che fino a poco prima erano oggetto delle loro decisioni (una sorta di pantouflage interno), l'ANAC raccomanda alle Università di:

- prevedere adeguati periodi di raffreddamento negli Statuti;
- introdurre ipotesi più stringenti di incompatibilità e di divieto di cumulo di moli ed incarichi tra funzioni svolte presso il MIUR, l'ANVUR, il CUN e altri organi operanti in sede centrale in tema di Università e ricerca e quelle adempiute in seno al proprio Ateneo ovvero tra più incarichi. cumulati all' interno dell'Ateneo o presso Atenei diversi dal proprio.

Nella fase di svolgimento della ricerca, nella quale vanno sempre garantiti diritti e libertà dei componenti dei gruppi di ricerca, fenomeni di maladministration possono riguardare le modalità di individuazione del coordinatore della ricerca, dei componenti del gruppo e le modalità di gestione dei rapporti interni al gruppo di ricerca, nonché i modi di utilizzazione dei risultati della ricerca. Comportamenti distorti possono, infatti, essere causa di conflitti di interesse in termini di trasparenza e conoscibilità delle informazioni. Inoltre, anche nello svolgimento dell'attività di ricerca occorre accertare che non vi siano forme di conflitto di interesse in relazione alla tipologia di attività esperita (si raccomanda, ad esempio, la scrupolosa applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitti di



interesse previste per gli spin off e start up universitari dagli artt. 4 e 5 del D.M. 10 agosto 2011, n.168).

Gli Atenei e gli Enti Pubblici di Ricerca dovranno prevedere un'apposita sezione dei codici etici/di comportamento degli Atenei per affrontare tali fenomeni di maladministration. Al tempo stesso dovranno garantire, in apposita sezione del sito web istituzionale, un sistema che consenta di avere informazioni sui gruppi di ricerca, la loro composizione e sui relativi risultati.

Attività didattica

Con riferimento allo svolgimento della didattica, l'ANAC ha avanzato l'ipotesi di ampliare il contenuto dei codici etici relativo ai doveri dei docenti con previsioni volte a evitare, da un lato, cattive condotte da parte dei professori (quali, ad esempio, interferenze degli interessi personali del docente con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e ricerca, situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento di esami di profitto o in altre funzioni didattiche anche in veste di componente di commissioni, la corretta tenuta del registro delle attività didattiche); dall'altro, a responsabilizzare maggiormente i direttori di dipartimento a vigilare sui comportamenti dei professori, anche attraverso apposite previsioni regolamentari.

Reclutamento

Per quanto riguarda il reclutamento "locale" operato dalle Università, l'ANAC ha anzitutto evidenziato l'esigenza di ridurre al minimo pressioni indebite sulle assunzioni contenendo il ricorso all'istituto della procedura di reclutamento valutativa previsto all' art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010. In tal senso gli Atenei, anche attraverso specifiche previsioni regolamentari, possono:

- autonomamente stabilire il carattere di eccezionalità della procedura;
- prevedere che, ogni qualvolta l'Ateneo vi faccia ricorso, debba essere prevista una motivazione rafforzata;
- assicurare, qualora vi siano una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata, adeguate procedure valutative di tipo comparativo degli studiosi; definire modalità di presentazione delle candidature;
- consolidare la previsione regolamentare dell'istituzione di apposite commissioni giudicatrici.

Allo scopo di bilanciare il ricorso alle procedure di cui all'art. 24, comma 6, da parte degli Atenei e l'utilizzo di procedure concorsuali aperte agli "esterni", l'ANAC auspica inoltre che gli stessi Atenei aumentino, per quanto possibile, oltre la quota disposta per legge, le risorse finanziarie per l'assunzione di professori esterni, anche attraverso l'indizione di procedure riservate esclusivamente a candidati esterni ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010.

Un ulteriore fattore di rischio che può esporre gli Atenei a pressioni indebite e a decisioni non correttamente ponderate e adeguate rispetto all'effettivo fabbisogno è stato



riscontrato dall'ANAC laddove sia assente o non venga predisposta un'adeguata programmazione dei reclutamenti, sia a livello di Ateneo che di dipartimento. In proposito, secondo l'ANAC, gli Atenei dovrebbero, nell'ambito dei Piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale:

- garantire il concorso di tutte le componenti dell'Università alla definizione degli atti di programmazione, fermi restando i vincoli normativi al riguardo;
- essere orientati da criteri oggettivi e principi generali per tutte le Università che tengano conto, ad esempio, del numero di professori per materia già presenti nei dipartimenti;
- unire le esigenze di natura didattica e di ricerca del dipartimento con quelle di merito dei possibili singoli candidati all'upgrade;
- adottare un sistema più aperto alle procedure di reclutamento dall'esterno;
- rendere maggiormente trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate, anche facendo conoscere le ragioni della mancata attivazione di alcuni insegnamenti;
- assicurare la massima conoscibilità di tutti gli atti di programmazione.

Altro fattore di rischio rilevato dall' ANAC è la possibile esistenza di situazioni di conflitto d'interesse fra chi partecipa alle procedure selettive e il personale presente, a diverso titolo, nell' Ateneo, potenzialmente alla base di situazioni di nepotismo, familismo e di assenza di imparzialità delle decisioni di assunzione. Il legislatore, nella legge n. 240/2010, ha previsto una specifica ipotesi di incandidabilità alla procedura selettiva: l'art. 18, comma l, letto b), ultimo periodo, e c), della legge n. 240 del 2010, prevede che ai procedimenti per la chiamata dei professori e dei ricercatori universitari e per il conferimento degli assegni di ricerca, nonché di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'Ateneo, non possono partecipare «coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo». L'ANAC raccomanda pertanto alle Università la rigorosa applicazione della disposizione, auspicando:

- che le Università adottino disposizioni regolamentari coerenti con la rafia della disposizione, assicurandone la massima applicazione ed evitando prassi interpretative ed applicative elusive, tenendo conto anche delle interpretazioni che la giurisprudenza ha elaborato per la norma in questione;
- e le commissioni giudicatrici nella fase di verifica dell'ammissibilità delle domande procedano ad un attento controllo dell'insussistenza di dette preclusioni.

In proposito l'ANAC ha ricordato che la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso di includere tra le situazioni che determinano incompatibilità anche il rapporto di coniugio, ritenendo di aderire all'indirizzo interpretativo che estende la clausola dell'incompatibilità anche al rapporto di convivenza assimilandolo, ai fini in questione, al rapporto di coniugio. La questione relativa alla corretta interpretazione della norma è stata peraltro di recente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale"; all'esito del giudizio di costituzionalità potranno fornirsi eventuali ulteriori indicazioni.



Quanto all'ambito oggettivo della disposizione, invece, la giurisprudenza ha esteso l'ipotesi di incandidabilità anche al procedimento di reclutamento di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, sulla base della considerazione che se la rafia dell'incompatibilità vale per le procedure concorsuali, a maggior ragione deve valere per le chiamate dirette. Ne consegue che le medesime considerazioni fanno ritenere di poter estendere la norma in argomento anche alle procedure di reclutamento di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, alle convenzioni di cui all'articolo 6, comma II e agli scambi di docenti ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della medesima legge. Sempre sul piano oggettivo, gli orientamenti giurisprudenziali hanno ritenuto di applicare la clausola di incandidabilità in ogni fase della procedura di reclutamento, e non solo se essa si realizza nel momento finale della stessa (nel caso dei ricercatori coincidente con la "proposta di contratto").

Per quanto concerne la formazione delle commissioni giudicatrici e gli eventuali conflitti di interesse dei componenti, l'ANAC parte dalla considerazione che la composizione irregolare delle commissioni o la presenza di soggetti che siano in conflitto di interessi con i candidati può pregiudicare l'imparzialità della selezione. Le disposizioni legislative non disciplinano né le regole di formazione delle commissioni né lo svolgimento dei loro lavori, rinviando ai regolamenti universitari. In relazione alla composizione delle commissioni, si raccomanda alle Università di prevedere nei propri regolamenti che:

- per l'individuazione dei componenti, si ricorra alla modalità del sorteggio basato su liste di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale. Detta modalità può, eventualmente, essere temperata nei settori di ridotta consistenza numerica;
- i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso;
- ove possibile, sia rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione delle commissioni giudicatrici;
- venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni e, per il reclutamento dei professori ordinari, di almeno cinque membri di cui uno solo interno. Si avrebbe in tal modo un sistema di "garanzie crescenti" in relazione alla crescente rilevanza delle posizioni accademiche;
- l'incarico di commissario in un concorso locale sia limitato a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.

Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 c.p.c.. Si veda l'ordinanza n. 78 dell'8 febbraio 2018 del Consiglio di Giustizia



Amministrativa per la Regione Siciliana. strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale».

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

Quanto alle modalità di verifica dell'insussistenza delle cause di astensione l'Autorità, nella delibera n. 209/2017, ha richiamato l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, ai sensi del quale «I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile».

In proposito, è raccomandato che:

- le Università assicurino che nelle dichiarazioni rese dai commissari sia esplicitata la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione e i candidati, affinché gli Atenei possano essere agevolati nelle operazioni di verifica delle autodichiarazioni rilasciate;
- siano indicate procedure per verificare che i commissari nominati non incorrano nelle cause di astensione dalla valutazione previste dalla normativa, come interpretate dalla giurisprudenza e tenuto conto delle specificità dei diversi ambiti scientifici;



- in linea con soluzioni su cui si stanno orientando alcune Università, nel caso di incompatibilità risolta in modo fittizio con mobilità interdipartimentale, nei tre anni successivi al trasferimento interno tra Dipartimenti, le Università costituiscano le commissioni di concorso per le procedure valutative relative alle fasce e ai settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i docenti che si sono trasferiti esclusivamente con commissari esterni all' Ateneo.

Ai sensi dell'art. 51 c.p.c., «il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore».

La disposizione recita: «Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al quarto grado incluso». La norma fa riferimento alle commissioni per il ruolo di assistente ordinario, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 1172/1948. Altra criticità rilevata dall' ANAC è la scarsa trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione. L'assenza di conoscenza di criteri predefiniti e delle procedure di valutazione seguite concorre alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati.

Nel disciplinare i processi di reclutamento è opportuno che:

- i regolamenti degli Atenei prevedano che i candidati abbiano conoscenza dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione;
- o la verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature;
- o in particolare, con riguardo alla procedura di cui all'art. 18 della legge n. 240 del 2010, poiché la giurisprudenza ha qualificato tale procedimento quale vero e proprio concorso pubblico, è auspicabile che gli Atenei concordino principi e regole procedurali comuni, che possano attenuare le distanze tra i regolamenti delle singole Università, in particolare per ciò che riguarda i criteri che le commissioni devono seguire (ad esempio, che la commissione debba compiere una vera e propria valutazione comparativa);
- per alcune procedure di reclutamento, ove compatibile con la normativa, venga prevista una valutazione di carattere oggettivo: ad esempio, la presenza di almeno



una prova scritta con garanzia di anonimato per l'ottenimento di un contratto a tempo determinato di ricercatore.

Una particolare attenzione è rivolta alle Università telematiche e, più in generale, a tutte le Università che fanno un eccessivo ricorso al reclutamento di professori ex art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, per il reclutamento dei quali si rende necessario assicurare maggiore trasparenza e vigilanza sulle ipotesi di ricorso alle nomine dei professori straordinari a tempo determinato.

[...]

PARTE TERZA: ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

Partecipazione alle attività di ricerca

Con riferimento al vero e proprio ciclo di vita della ricerca (progettazione; valutazione dei progetti e loro finanziamento; svolgimento della ricerca; pubblicazione degli esiti), l'ANAC ha evidenziato i passaggi potenzialmente più esposti a situazioni di conflitto di interesse (fermo restando che le fasi più sensibili alle interferenze improprie attengono alla valutazione e al finanziamento della ricerca), mentre separata attenzione è stata dedicata all'area di rischio della valutazione dei prodotti della ricerca, nella quale sono stati ravvisati macro-processi che coinvolgono i soggetti istituzionali di governare e del sistema e presiedono più direttamente alla allocazione dei fondi agli Atenei. In relazione alla fase interna agli Atenei (sia essa volta al concorso al finanziamento su fondi propri della medesima Università ovvero ad elaborare progetti internazionali o nazionali), l'ANAC rileva che uno dei rischi è costituito dalle asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento che finiscono per favorire - anche per omissione - determinati ambiti o precisi soggetti rispetto ad altri. Tale esigenza, avvertita tanto a livello centrale, quanto a livello di singolo Ateneo, si articola su due profili: da un lato, concerne la conoscenza e la conoscibilità delle fonti; dall'altro lato, riguarda le condizioni di accesso paritario ai finanziamenti.

Il MIUR, con i DD.MM. nn. 593 e 594 del 2016, ha già provveduto ad assumere atti di indirizzo in merito alla ricerca di base e a quella industriale. I bandi ministeriali, del resto, fanno proprie modalità di presentazione e valutazione dei progetti durature nel tempo e che seguono consolidate prassi internazionali. A fronte delle sopra menzionate anomalie in materia di valutazione dei progetti (disomogeneità delle procedure di adesione, delle modalità di predisposizione e presentazione dei progetti, dei criteri di selezione, dei parametri e delle modalità di valutazione ex ante dei progetti stessi), l'ANAC richiama l'opportunità dell'adozione di misure volte alla ricostruzione di un quadro d'insieme in cui sia garantita la massima circolazione delle informazioni e maggiore omogeneità delle modalità procedurali, nonché di misure organizzative che favoriscano, nella selezione dei valutatori, criteri di trasparenza (quali, ad esempio, la rotazione degli incarichi e il contrasto ai potenziali conflitto di interessi). Il MIUR, nel ribadire che gli Atenei e gli Enti



devono ispirare la loro azione nella predisposizione dei bandi o delle selezioni in materia di ricerca alla massima trasparenza (in particolare al criterio della rotazione degli incarichi e al contrasto ai potenziali conflitti di interesse), sta studiando la possibilità di individuare benchmark sui requisiti procedurali per l'uniforme assegnazione dei fondi.

Il regime delle attività esterne dei docenti delle Università

Il richiamato aggiornamento 2017 del PNA dedica ampio spazio al tema della disciplina della compatibilità/incompatibilità dello svolgimento di attività esterne con l'adempimento dei compiti didattici e di ricerca dei docenti delle università.

La disciplina, che qui si ricostruirà, è stata oggetto di un significativo intervento legislativo con la legge n. 190 del 2012 che, nel modificare alcune disposizioni dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha introdotto, per tutti i dipendenti pubblici, senza eccezione, una specifica attenzione alla prevenzione di conflitti di interesse che possano insorgere a causa dello svolgimento di attività esterne.

Il rischio di conflitto di interesse investe in modo del tutto singolare il comparto delle Università, ove - diversamente da altre amministrazioni - lo svolgimento di attività collaterali di carattere applicativo (consulenza, esercizio professionale, attività redazionali e, in ogni caso, le attività extra-istituzionali) può conciliarsi con l'autonomia di ricerca.

Nel settore Università l'area delle discipline sui conflitti di interessi e le situazioni di incompatibilità, con particolare riferimento al personale docente e ricercatore, appare caratterizzata da incertezza interpretativa e da un alto livello di difformità applicativa.

Per tutte le tipologie di attività prima indicate si pongono rilevanti problematiche interpretative, che determinano molteplici criticità, sia in sede strettamente interpretativa delle fattispecie di incompatibilità stabilite dalla legge, che in sede di redazione di atti normativi autonomi degli Atenei (Statuti e Regolamenti).

Si rileva un'abbondanza di fattispecie giuridiche indeterminate, cui si aggiunge l'ulteriore criticità che deriva dal carattere diffuso dell'esercizio dell'attività interpretativa: ciascun Ateneo, infatti, ha esercitato la propria potestà regolamentare a proposito del regime di incompatibilità proprio dei docenti, individuando di conseguenza fattispecie consentite e fattispecie incompatibili radicalmente difformi, compromettendo la necessaria uniforme applicazione di norme, di grande rilevanza ai fini della prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse, stabilite con legge dello Stato.

L'aggiornamento 2017 al PNA ANAC ha pertanto proposto, ferma restando la già richiamata competenza dei Regolamenti di Ateneo a disciplinare i procedimenti e i limiti dei regimi autorizzatori, che il MIUR, con la collaborazione della stessa ANAC, adotti uno specifico atto di indirizzo al fine di rendere omogenee e univoche le fattispecie astratte.

Il presente Atto di indirizzo è volto a realizzare un intervento che consenta, a contesto normativo e giurisprudenziale vigente, l'interpretazione unitaria e conforme di dette clausole generali, al fine di uniformare l'applicazione della disciplina vigente in ciascun Ateneo, con particolare riferimento a quelle fattispecie rispetto alle quali, ad oggi, si registrano maggiori dubbi e difficoltà interpretative.



Rapporti tra disciplina generale sulle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi e disciplina speciale per i docenti delle università.

La norma di riferimento in materia resta l'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 che riguarda tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, inclusi i soggetti con rapporto di lavoro "non privatizzato" di cui all'art. 3 dello stesso decreto legislativo (si tenga presente che i professori e ricercatori universitari sono esplicitamente menzionati al comma 2 dell'articolo citato).

La disciplina contenuta in tale articolo parte dalla riaffermata totale incompatibilità "dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957 n. 3" ("L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente) (comma 1), per poi disciplinare i casi in cui, sempre che l'attività non costituisca esercizio del commercio e dell'industria, incarichi esterni, attribuiti da pubbliche amministrazioni o da soggetti privati, siano da considerarsi compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali, per espressa previsione di legge o di altra fonte normativa o per espressa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza (comma 2).

L'articolo fissa, poi, una serie di principi sulle procedure da seguire per le autorizzazioni e sulle conseguenze dell'inosservanza del divieto di svolgere attività esterne senza autorizzazione, da ritenersi validi anche per le università, che ad essi si adeguano con i propri regolamenti.

Come ricordato, l'articolo è stato in più punti integrato dalla legge n. 190 che ha imposto, ai fini della compatibilità delle attività esterne da svolgere, di valutare se esse possano costituire situazioni di conflitto di interesse (commi 5, 7 e 9).

In più punti l'art. 53 fa espresso riferimento ai professori e ricercatori universitari. In particolare, per i docenti universitari a tempo pieno, il comma 7 dell'art. 53 rinvia agli Statuti e ai Regolamenti di Ateneo per la disciplina dei criteri e delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione (i quali - ai sensi del comma 5 della stessa disposizione - devono essere "criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente"). La disciplina appena richiamata deve, però, essere coordinata con quella speciale dettata, sia dal D.P.R. n. 382 del 1980 (antecedente al D.Lgs. n. 165 del 2001) sia dalla legge n. 240 del 2010 (successiva), tenendo conto che anche tali norme speciali devono essere lette oggi alla luce del principio della prevenzione dei conflitti, anche potenziali, di interesse che informa la disciplina generale dettata per tutti i pubblici dipendenti.

La disciplina speciale per i professori e ricercatori universitari dettata nel D.P.R. n. 382 del 1980 si fonda sulla distinzione tra il regime del tempo pieno, per il quale, nell'esclusione di qualunque attività professionale, sono indicate attività compatibili (con una incerta



distinzione tra attività liberamente esercitabili e quelle da svolgere previa autorizzazione) e quello di tempo definito, che consente di esercitare attività libero-professionali e di consulenza che sono espressamente vietate per il tempo pieno (art. 11).

Tale disciplina poi, indipendentemente dal regime di tempo prescelto, prevede l'aspettativa obbligatoria d'ufficio per una serie di incarichi esterni (art. 13).

La disciplina è stata poi ampiamente rivisitata dalla legge n. 240 del 2010, la quale si è innestata in parte qua sulla normativa vigente, prevedendo diverse disposizioni in materia di incompatibilità dei docenti universitari.

Anzitutto, sembra opportuno affrontare il tema del rapporto tra tali disposizioni e quelle contenute nel D.P.R. n. 382 del 1980. In particolare, il comma 9 richiama espressamente le ipotesi di aspettativa obbligatoria (art. 13 e 14), nelle quali il docente universitario è collocato d'ufficio in aspettativa al verificarsi di determinate condizioni (es. elezione al Parlamento nazionale o europeo). Non sussistono pertanto dubbi sulla vigenza delle norme in questione.

Viene inoltre confermato il principio per cui il docente universitario (a tempo pieno o a tempo definito) non può esercitare il commercio o l'industria (art. II, commi quarto, lett. b), e quinto, lett. a), del D.P.R. n. 382 del 1980). Così come è confermato il principio che il docente a tempo definito può svolgere attività libero-professionale (art. II, comma quarto, lett. b), del D.P.R. n. 382 del 1980).

Paiono confermate le disposizioni che fanno salve, sempre per i docenti a tempo pieno, «le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;» (comma quinto, letto a), secondo periodo) e che affermano la compatibilità con il regime a tempo pieno delle «attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali,» nonché delle «attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale;» (comma quinto, letto b).

Il comma 12 dell'art. 6, oltre a ribadire la compatibilità del regime a tempo definito con l'attività libero-professionale (e di lavoro autonomo anche continuative), purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza, e a rinviare agli statuti per la disciplina dell'incompatibilità della condizione di professore a tempo definito con l'esercizio di cariche accademiche (rievocando quanto già previsto dall'art. II, comma quarto, lett. a), D.P.R. n. 382 del 1980), precisa che i docenti in questione possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri. Si tratta di disposizione su cui è intervenuta la legge bilancio 2018 (art. 1, comma 633, ultimo periodo), precisando che i docenti a tempo definito possono svolgere le loro tipiche attività istituzionali (didattica e ricerca) presso Università o enti di ricerca esteri anche con rapporto di lavoro



subordinato, il che implica una deroga al tradizionale principio per cui il dipendente pubblico (nel caso di specie, i docenti universitari) può essere titolare di un unico rapporto di lavoro di tipo subordinato. Resta ferma la competenza del Rettore a valutare, in sede di autorizzazione preventiva allo svolgimento dell'attività presso l'ente estero, la compatibilità concreta dell'ulteriore rapporto di lavoro con gli obblighi istituzionali del regime a tempo definito nei confronti dell'Ateneo di appartenenza.

Le novità più rilevanti, che hanno riflessi tanto sulle disposizioni dell'art. II del D.P.R. n. 382 quanto sulle previsioni dell'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono contenute nel comma 10 dell'art. 6 della legge n. 240 del 2010 che prevede due tipologie di attività esterne per i docenti a tempo pieno. Queste:

- a) fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, "possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicitarie ed editoriali";
- b) previa autorizzazione del Rettore, possono svolgere "funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università di appartenenza".

La nuova disciplina, pertanto, supera entrambe le elencazioni di attività compatibili con il tempo pieno prima richiamate. È quindi alle nozioni da essa introdotte che bisogna fare riferimento ai fini dei chiarimenti interpretativi di cui al presente atto di indirizzo, dettati anche alla luce del principio della prevenzione dei conflitti, anche potenziali, di interesse. La disciplina vigente delle attività esterne dei professori e ricercatori è, pertanto, articolata in rapporto a diverse tipologie di attività:

- a) le attività totalmente incompatibili, in particolare l'esercizio del commercio e dell'industria (principio generale);
- b) le attività che possono essere svolte, ma con il collocamento d'ufficio in aspettativa (ai sensi dell'art. 13 del DPR 382 del 1980, tuttora in vigore);
- c) le attività di norma incompatibili con il regime di tempo pieno, che possono essere svolte previa espressa autorizzazione del rettore (art. 6, comma 10, secondo periodo, della legge n. 240 del 2010);
- d) attività "liberamente svolte" dai professori a tempo pieno senza autorizzazione del rettore (art. 6, comma 10, primo periodo, della legge n. 240 del 2010);
- e) attività compatibili con il regime di tempo definito (ali. 12 del D.P.R. n. 382 del 1980).

Nei successivi paragrafi si procederà a dare maggiori indicazioni sull'interpretazione corretta delle nozioni impiegate dal legislatore per definire le diverse categorie di attività. Particolare attenzione è dedicata, tra le attività "liberamente svolte", alle attività di consulenza, al centro di contrastanti interpretazioni, anche giurisprudenziali, perché molto vicine alle attività professionali. In questa materia, come si vedrà, il presente Atto di indirizzo suggerisce alle università di introdurre sistemi di monitoraggio del rispetto delle



previsioni di legge nello svolgimento delle attività, soprattutto sotto il profilo della necessaria occasionalità di tali attività e della necessaria prevenzione di possibili conflitti di interesse, che possono sorgere anche per attività di consulenza gratuite. A tal fine si suggerisce di richiedere ai professori e ricercatori una comunicazione periodica delle attività di consulenza svolte, contenente una dichiarazione sulla occasionalità e sull'assenza di conflitti di interesse.

Per le altre attività "libere", nel fornire precisazioni sul loro contenuto, il presente Atto di indirizzo suggerisce di dare agli interessati ogni utile supporto giuridico necessario per garantire, da parte del docente e ricercatore interessato, il rispetto dei limiti posti dalla disciplina vigente.

L'Atto si conclude con un paragrafo che richiama i contenuti fondamentali da comprendere nella revisione del Regolamento sullo svolgimento delle attività esterne di ciascun ateneo.

L'esercizio del commercio e dell'industria.

Per quanto concerne la nozione di «esercizio del commercio e dell'industria», si ritiene che costituisca esercizio del commercio e dell'industria ogni attività imprenditoriale (compresa l'attività artigianale o di imprenditore agricolo a titolo principale) o ad essa equiparata. Di recente la Corte dei conti-Sezione Giurisdizionale per la Campania, nella sentenza n. 305 del 30 marzo 2015, ha ricordato che «ai sensi dell'art. 2082 c.c. "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi"; l'art. 2195 c.c. definisce come attività commerciale un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione dei beni, di trasporto per terra, aria, acqua, bancaria e assicurativa, nonché ausiliaria delle attività precedenti.».

Deve essere considerata equiparata all'attività imprenditoriale la partecipazione in qualità di socio a società di persone (s.n.c., s.a.s., s.s.), con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo.

In effetti, l'incompatibilità generale di cui all'art. 60 del. D.P.R. n. 3 del 1957 trova la propria ratio nell'opportunità di evitare inefficienze e conflitti di interesse che deriverebbero all'Amministrazione in conseguenza del fatto che il proprio personale si dedichi ad attività imprenditoriali, caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto (in tal senso si è espresso il TAR Veneto, sez. I, 4 novembre 1992, n. 428).

Con specifico riferimento alla partecipazione alle società di persone, tale ratio può tuttavia giustificare l'esclusione di incompatibilità nei casi in cui la responsabilità sia limitata per legge o per atto costitutivo della società ed in particolare nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice (cfr. artt. 2313 e 2318 c.c.) e di socio con responsabilità limitata, ex art. 2267 c.c., nella società semplice.

Sussiste incompatibilità nel caso di socio accomandatario di s.n.c., atteso che quest'ultimo è sempre illimitatamente responsabile.

Costituisce invece attività compatibile, poiché non configurante esercizio di attività imprenditoriale, la partecipazione quale mero socio a società di capitali, aventi fini di lucro, purché non comporti l'assunzione di cariche gestionali (in tal senso cfr. CdS. sez. IV,



sentenza 4 giugno 1985, n. 271), mentre una partecipazione azionaria in posizione di controllo risulta, per il tipo di poteri ad essa connessi e indipendentemente dall'esercizio di cariche gestionali, attività incompatibile in quanto implica in concreto "l'esercizio del commercio e dell'industria".

In sintesi, l'assunzione di incarichi extra-istituzionali in una società da parte del docente universitario è consentita solo laddove il docente assuma la mera qualità di socio in una società di capitali, non dunque in posizione di controllo, o in una società di persone, ma senza poteri di amministrazione, ovvero compiti gestionali. Diversamente, l'assunzione di cariche gestionali è ritenuta «elemento oggettivo e automatico atto a perpetrare l'incompatibilità, senza che necessiti una valutazione sulla intensità dell'impegno o sui riflessi negativi riscontrabili sul rendimento nel servizio e sull'osservanza dei doveri d'ufficio» (in tal senso, cfr. Cass. Civ., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 967).

Risulta altresì possibile, anche per il docente a tempo pieno, costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali (di amministrazione e/o gestione, secondo quanto previsto dal richiamato D.M. n. 168 del 2011) e assumere cariche in società cooperative (ex artt. 60 e 61, D.P.R. n. 3/1957).

L'esercizio di attività libero-professionali

Quanto alla nozione di «esercizio di attività libero-professionale». occorre evidenziare che il divieto previsto per i docenti a tempo pieno include le attività professionali che le specifiche leggi sulle varie professioni qualificano "esclusive" in quanto possono essere svolte soltanto dai professionisti iscritti negli albi e che non si trovino in situazione di incompatibilità.

Tale soluzione appare condivisibile anche tenuto conto di quanto osservato dalla Cassazione in tema di professione forense. La giurisprudenza di legittimità ha infatti evidenziato come l'attività di consulenza legale stragiudiziale, non riservata agli esercenti la professione forense, sia consentita anche a coloro che, iscritti nell'ambito dell'elenco speciale concernente i docenti universitari a tempo pieno, la esercitano in relazione a controversie per le quali l'iscrizione stessa non li abilita (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 12874 del 12 luglio 2004).

In realtà di recente la Corte dei conti-Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, sentenza n. 37 del 14 aprile 2015, ha tuttavia affermato che «Il divieto di esercizio della professione per coloro che abbiano optato per il regime a tempo pieno, così come espressamente richiamato nella normativa de qua, deve intendersi riferito a tutte le professioni, comprese quelle che possono essere svolte soltanto dai soggetti iscritti agli Albi professionali». E poco tempo prima, la Corte dei conti-Sezione Giurisdizionale per la Campania, nella già richiamata sentenza n. 305 del 30 marzo 2015, aveva evidenziato che «l'attività libero professionale consiste in un'attività economica, svolta a favore di terzi e finalizzata alla prestazione di servizi mediante lavoro intellettuale (...)», facendo dunque riferimento ad una nozione di libera professione "sganciata" dall'iscrizione ad albi e dalle riserve di attività previste nelle varie leggi professionali.



Si ricorda peraltro che, ai sensi dell'art. 11, comma sesto, del D.P.R. n. 382 del 1980, «i nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale».

Comunque, in una recente decisione della Corte dei conti (Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, 17 marzo 2017, n. 80) si è osservato che «per i professori a tempo pieno, rimane il divieto di espletamento di attività libero professionale in assoluto, se svolta con continuità, e la necessità di previa autorizzazione dell'Ateneo di appartenenza se svolta occasionalmente, (...)». Ciò sembra confermare il divieto assoluto per i professori a tempo pieno di svolgere la libera professione ma la possibilità di svolgere attività professionali non riservate ai liberi professionisti, purché siano connotate dall'occasionalità e siano state autorizzate dall'Università di appartenenza.

Le attività di consulenza

Per quanto concerne le nozioni enucleate nell'art. 6, comma 10, della legge n. 240/2010, ovvero «attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali», particolarmente significativo appare l'orientamento, che si va consolidando a partire dalla pronuncia della Corte dei conti-Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, sentenza n. 37/2015 sopra citata, per il quale la struttura del testo del comma 10 della legge n. 240/2010, nel fare l'elenco delle attività svolgibili liberamente, «utilizza "binomi copulativi", ovvero locuzioni composte da due parole appartenenti alla medesima categoria e unite dalla congiunzione "e" in relazione di uguaglianza e quasi-uguaglianza tra i due termini (...)», per cui «ogni singolo termine del binomio, si pone in rapporto di specificazione, completando il significato del termine ad esso collegato.». Seguendo tale impostazione, l'attività di consulenza non andrebbe intesa come qualcosa di diverso dalla collaborazione scientifica, di cui conserva la stessa natura e caratteristica, e non potrebbe in ogni caso coincidere, confondendosi, con l'attività libero-professionale. Tale attività - prosegue il Collegio - «non è possibile per il comma 9 in quanto "L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno", Diversamente, l'attività di consulenza, intesa come consulenza scientifica, diventa possibile anche per i professori a tempo pieno, così come espressamente previsto per tutte le altre attività compatibili citate nel comma 10.». Del resto - aggiunge il Collegio - se si desse un'interpretazione più estensiva della norma in parola, un docente a tempo pieno sarebbe libero di fare qualsiasi attività genericamente definita "di consulenza" retribuita con il pubblico e con il privato, anche in maniera continuativa, il che sarebbe in aperto contrasto con lo spirito dello stesso comma 10 e, in particolare, con il richiamato comma 9.

A tale impostazione ha altresì aderito la sentenza della Corte dei conti-Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 80/2017 sopra richiamata, per la quale «Diversamente opinando (...), il divieto sarebbe facilmente aggirabile, per i professori a



tempo pieno, mediante l'indicazione come mere consulenze incarichi che, invece, hanno natura libero professionale (...)».

La nozione di consulenza di cui al citato comma 10, almeno per la giurisprudenza contabile, sembra avere confini meno ampi di quanto sostenuto nella recente letteratura scientifica. Secondo la Corte dei conti, infatti, la consulenza (in materia scientifica) non è volta a «fornire risoluzione a problematiche concrete», perché altrimenti si riverbererebbe nell'espletamento di attività libero professionale (cfr. la sentenza della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 80/2017 cit.).

Nella letteratura scientifica la nozione di consulenza appare essere stata declinata in un'accezione più ampia, comprendente ogni prestazione d'opera intellettuale, strettamente personale e svolta non a carattere professionale, in totale autonomia rispetto al committente, fornita in qualità di esperto della materia su una questione o un problema determinato che si conclude con il rilascio di un parere, di una relazione o di uno studio.

Al riguardo è importante considerare la ratio della norma, volta, anche sulla base della ricostruzione dei lavori parlamentari, ad un cambiamento, rispetto alla disciplina precedente (DPR 382/80), delle attività di consulenza esercitabili dai professori a tempo pieno (nella Relazione all'aula del Senato del 1° giugno 2010 sul DDL che ha portato all'approvazione della legge n. 240 del 2010 si parla di una maggiore "libertà nel fornire consulenze").

Tenuto conto della rilevanza della materia e della necessità di giungere ad indicazioni utili a delimitare correttamente tali attività, con il presente Atto di indirizzo si propone una interpretazione della norma che, pur confermando la collocazione delle attività di consulenza tra le attività liberamente svolte, ne circoscriva il contenuto e introduca misure volte ad assicurare un più elevato rispetto della disciplina vigente.

A) Definizione delle attività di consulenza

Si indicano di seguito i presupposti necessari affinché la consulenza prestata dal docente a tempo pieno rientri nella nozione di cui all'art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010.

Prestazione resa a titolo personale, non in forma organizzata, e a carattere non professionale, di natura occasionale e dunque non abituale ma saltuaria.

A titolo esemplificativo non possono ritenersi occasionali attività di consulenza, anche di modico valore economico, che si ripetono più volte nel corso dell'anno o che comportano una limitata presenza del docente in ateneo (ad es. in termini di partecipazione agli organi, di ore di lezione e di ricevimento dedicati agli studenti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 240/2010) o di presenza e utilizzo improprio delle strutture di ateneo, ovvero attività svolte sulla base di un unico incarico tali però da impegnare in modo significativo il docente e da compromettere la sua presenza. Di converso, attività anche di pregio dal punto di vista del valore economico, ma che non determinano una presenza limitata del docente in ateneo (tipica del regime a tempo definito) e non sono di ostacolo all'attività a tempo pieno, possono essere compatibili con il concetto di occasionalità.

Prestazione di un'opera di natura intellettuale, non caratterizzata dal compimento di attività tipicamente riconducibili alle figure professionali di riferimento.



Decisivo, ai fini della esclusione dell'esistenza di attività libero-professionale, appare il carattere occasionale e non organizzato che deve sempre avere la consulenza resa dal professore a tempo pieno.

Prestazione resa in qualità di esperto della materia, in quanto studioso della relativa disciplina e mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi, nelle tematiche connesse al proprio ambito disciplinare, riconducibile tipicamente al settore concorsuale di afferenza.

B) Attività che deve concludersi con un parere, una relazione o uno studio. Verifiche sul rispetto della disciplina vigente

Discende poi direttamente dalla citata disposizione di legge che l'attività di cui sopra incontra il fondamentale limite del rispetto degli obblighi istituzionali dei docenti, la cui verifica è comunque rimessa agli Atenei, i quali, pur non essendo titolari in materia di un potere autorizzatorio, nel ricevere apposita comunicazione provvederanno ad effettuare le verifiche del caso.

Tale nozione, individuata con riferimento ai requisiti in precedenza declinati e, in particolare, a quello dell'occasionalità dell'attività, non sembra determinare un'invasione nel campo dell'attività libero-professionale, se si considera che normalmente per attività libero-professionale si intende un'attività non rientrante nei compiti e doveri d'ufficio del docente, prestata a favore di terzi, che generalmente presenta il carattere della abitualità, sistematicità e continuità e, in ogni caso, presuppone l'iscrizione ad albi professionali, con conseguente assunzione di responsabilità tramite firma e timbro (ad es. nella progettazione, etc.).

I regolamenti di Ateneo (come si dirà anche più avanti) provvederanno a disciplinare procedure interne basate sulla comunicazione, almeno semestrale, da parte dei docenti al Rettore, al fine di consentire un adeguato monitoraggio, funzionale ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di regime a tempo pieno, anche sotto il profilo della prevenzione dell'insorgere di situazioni di conflitto di interessi.

Le altre attività liberamente svolte dai professori e ricercatori a tempo pieno

Tra le finalità del presente Atto di indirizzo vi è anche la precisazione dei confini delle attività previste dal comma 10 dell'art. 6 della legge n. 240 del 2010, diverse dalla consulenza, ovvero: «attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica (...), attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicitiche ed editoriali».

Ebbene, considerando l'assenza di pronunce giurisprudenziali di rilievo sul punto, appare utile, allo scopo di rinvenire nozioni comunemente accettate nel mondo accademico, definire tali nozioni anche tenendo conto di quanto già previsto dai regolamenti di Ateneo in materia.

Procedendo con ordine, rispetto al dato testuale della norma:

- le «attività di valutazione e referaggio», si ritiene possano consistere in: partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti



pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere, partecipazione a commissioni per esami di Stato e di concorsi pubblici e a commissioni che svolgono un'attività di valutazione attinente al proprio campo disciplinare, dunque la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione;

- le «lezioni e (i) seminari di carattere occasionale», si ritiene possano ricomprendere le attività di formazione, anche conferite da soggetti privati, purché a carattere occasionale (di carattere prevalentemente teorico le prime, pratico le seconde), oltre che le supplenze e i contratti di insegnamento nei corsi di studio presso l'Ateneo, le attività di docenza nei corsi post lauream e nei corsi di perfezionamento dell'Università;
- l'«attività di collaborazione scientifica» si ritiene possa consistere nella partecipazione a progetti di ricerca o programmi speciali di carattere internazionale, ad attività di Fondazioni o Società alle quali partecipa l'Ateneo, ovvero per le quali la nomina ha luogo per designazione dell'Università, attività derivante da commesse, contratti e convenzioni, attività formative alla cui progettazione e realizzazione l'Università concorra, regolarmente approvati dall'Ateneo, attività di collaborazione in qualità di esperto in consigli scientifici degli enti di ricerca o in advisory boards, inclusi quelli delle Riviste;
- le «attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale» si ritiene possano ricomprendere le attività di partecipazione a conferenze, convegni e seminari, anche in qualità di relatore, ma anche incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. Si rileva in proposito che l'attività convegnistica può in alcuni casi essere fonte di situazioni di conflitto di interesse, che certamente vanno eliminate con apposite misure. Si veda, a titolo di esempio, la normativa speciale in materia di attività convegnistica in ambito sanitario (quale il Sistema di formazione continua (ECM) di cui al combinato disposto dell'articolo 2, comma 357, della legge 24.12.2007, n. 244, e dell'art. 124 del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, l'Accordo del 2 febbraio 2017 in sede di Conferenza Stato Regioni nonché l'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);

I) le «attività pubblicistiche ed editoriali» si ritiene possano concretizzarsi in collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, simili ed altre attività pubblicistiche ed editoriali.

Si ricorda in proposito che anche l'art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 230 del 2005 prevede che «i professori esercitano (...) liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali».

La titolarità della partita IVA

Per quanto concerne la possibilità per i docenti universitari a tempo pieno di essere titolari della partita IVA e la sintomaticità di quest'ultima ai fini dell'accertamento dell'incompatibilità del regime a tempo pieno con l'attività libero-professionale (ma anche



con l'attività di impresa), occorre ricordare che spesso la consulenza, così come altre tipologie di attività "libere", è attratta nell'ambito delle attività professionali, sulla base del regime amministrativo o fiscale con il quale è attribuito l'incarico di consulenza (co.co.pro., p.iva, incarico occasionale) anche considerando che l'utilizzo della partita IVA sarà fiscalmente sempre più necessario, atteso che aziende ed enti pubblici sono sempre più restii ad erogare compensi a soggetti che ne sono sprovvisti (ad esempio per la diffusione del sistema di fatturazione elettronica).

Anche in tal caso appare utile richiamare la giurisprudenza del Giudice contabile ed osservare che, se nella sentenza n. 305 del 2015 della Corte dei conti-Sezione Giurisdizionale per la Campania, sono contenute diverse argomentazioni che sembrerebbero sostenere la tesi della sintomaticità della partita IVA ai fini della sussistenza dell'attività libero-professionale, in realtà esiste un diverso orientamento della Corte dei conti, maggioritario e in via di consolidamento, per il quale la titolarità della partita IVA, per quanto possa ritenersi un elemento caratterizzante dell'attività libero-professionale o di impresa non può essere considerata di per sé sufficiente a provare la sistematicità e stabilità dell'esercizio della stessa.

Tale elemento, infatti, si pone solo quale indice sintomatico di un'attività di natura professionale e deve essere valutato in concreto assieme ad altri elementi che maggiormente si pongono quali indici rivelatori dell'attività. Si pensi, in particolare, ad elementi quali la continuità e sistematicità dell'attività realizzata in tale regime (cfr. Corte dei conti-Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna n. 150 del 2017: nel caso di specie il docente, nel corso di molteplici anni, aveva ricevuto svariati incarichi che in diversi casi gli erano stati conferiti da un'unica società).

In particolare, ad avviso della richiamata giurisprudenza, la responsabilità non risiede nella mera tenuta di una partita IVA, ma nel suo consapevole e abituale utilizzo per lo svolgimento di una attività libero-professionale (cioè non meramente occasionale) (cfr. Corte dei conti-Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna n. 204 del 2017, n. 209 del 2017 e n. 210 del 2017).

Atteso dunque che la titolarità della partita IVA, ai fini dell'accertamento di un'attività compatibile con il regime di tempo pieno, può essere considerato elemento sintomatico e solo presuntivo di una possibile attività libero-professionale, il professore titolare di partita IVA, nello svolgimento di una qualsivoglia attività esterna dovrà dimostrare la compatibilità di tali attività con il regime di tempo pieno, con particolare riguardo per il carattere di occasionalità dell'attività svolta. A tal fine appare coerente con il quadro delineato, inserire nei regolamenti di Ateneo la previsione di un'apposita dichiarazione da parte del docente titolare di partita IVA. Tale dichiarazione dovrebbe avere cadenza almeno trimestrale ed indicare quali delle attività svolte siano in regime di IVA.

Le attività negli enti senza scopo di lucro

Per quanto concerne il secondo periodo dell'art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale i docenti universitari a tempo pieno «possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e



gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università di appartenenza», occorre richiamare un'altra disposizione dell'ordinamento universitario, ovvero l'art. 13 del DPR n. 382 del 1980, primo comma, n. 10.

Secondo tale disposizione, il docente universitario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, tra l'altro, nel caso di «nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico».

La norma ora citata va evidentemente coordinata con il sopra richiamato secondo periodo dell'art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010 che, per quanto riguarda i «compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro», ha certamente previsto un regime più favorevole, passando per tali fattispecie dal regime dell'aspettativa d'ufficio a quello dell'autorizzazione rettorale.

Certamente rientrano nelle ipotesi in questione gli incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo, di fondazioni, associazioni, ovvero altri enti senza scopo di lucro da individuarsi alla luce delle disposizioni statutarie e anche dell'entrata in vigore della disciplina del terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Le conclusioni appena raggiunte non cambiano se applicate agli enti privati "in house". Quanto alla possibilità per i professori a tempo pieno di ricoprire ruoli istituzionali in enti "in house", la norma in questione sembra consentire ai professori a tempo pieno di ricoprire ruoli istituzionali solo nell'ipotesi di enti senza scopo di lucro.

Relativamente alle società "in house" differenti dagli enti sopra richiamati, si rende necessario ribadire che gli incarichi comportanti responsabilità di governo gestionali nella società, richiedono il collocamento in aspettativa del docente.

I contenuti fondamentali del Regolamento di ateneo sulle attività esterne dei professori e ricercatori

Sulla base delle esposte indicazioni si ritiene che le Università debbano procedere ad adeguare i propri regolamenti di Ateneo, anzitutto recependo le indicazioni contenute nel presente Atto quanto ai presupposti delle diverse tipologie di attività (incarichi incompatibili, per i quali scatta il collocamento in aspettativa d'ufficio; attività soggette ad autorizzazione rettorale; attività soggette a comunicazione e a monitoraggio; attività libere).

I regolamenti dovranno altresì recare la disciplina procedurale prevista per le varie tipologie di attività: le modalità per il collocamento in aspettativa d'ufficio; il procedimento per la richiesta di autorizzazione e le attività istruttorie volte al rilascio/diniego dell'autorizzazione (nonché le attività di verifica periodica che possono anche portare alla



revoca della stessa); le modalità di comunicazione e di monitoraggio delle attività di consulenza, volte alla verifica del rispetto del limite dell'occasionalità (anche sotto il profilo della titolarità della partita IVA).

I regolamenti potrebbero inoltre prevedere che le Università si dotino di servizi di controllo e di supporto tecnico dedicati alla verifica della disciplina in esame, anche sotto il profilo della prevenzione dell'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, richiamando la responsabilità disciplinare dei docenti.

LA MINISTRA Sen. Valeria Fedeli

** ** *



9. Posizionamento dell'Ateneo in vista della predisposizione di un nuovo PTPCT, approvato dal CDA d'Ateneo in data 27 novembre 2018.

Reclutamento dei professori

Tra le varie attività descritte dal PNA riguardo all'organizzazione della didattica, quella che risulta a maggior rischio corruttivo è quella del reclutamento docenti, rientrando tra le c.d. "aree di rischio generali" di cui alla l. 190/2012, all'art. 1, co. 16, tra le quali figurano i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera.

In particolare, si raccomanda quanto segue:

Riduzione del reclutamento dei professori ai sensi dell'art. 24, co. 6, l. 240/2010

A tal fine, si raccomanda di:

- a) stabilire autonomamente il carattere di eccezionalità della procedura
- b) prevedere che, ogni qualvolta l'ateneo vi faccia ricorso, debba essere prevista una motivazione rafforzata
- c) assicurare, qualora vi siano una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata, adeguate procedure valutative di tipo comparativo degli studiosi
- d) definire le modalità di presentazione delle candidature

UNIMI

Riguardo alle **procedure a chiamata** si segnala che queste ultime sono disciplinate dal III titolo del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, adottato nel 2012 in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, poi modificato nel 2014.

Riguardo alla necessità di **motivazione rafforzata** si segnala che il PTCT di Ateneo evidenzia che al fine di consentire compiute valutazioni da parte del Consiglio di amministrazione sulle programmazioni di personale docente e tecnico, è stata chiesta per ciascuna posizione inserita un'**adeguata motivazione**, fornendo indicazioni dettagliate in ordine: alla produttività scientifica del settore-scientifico disciplinare cui sarebbe destinata la nuova posizione e alla sua capacità di attrarre fondi competitivi internazionali, alla numerosità del settore scientifico-disciplinare, anche tenendo conto dei pensionamenti, al carico didattico del settore scientifico-disciplinare e il numero di esami svolti, alla correlazione tra singola posizione e l'obiettivo del contenimento della spesa per contratti di insegnamento e affidamenti interni ed esterni, al ruolo della posizione in funzione delle nuove linee di sviluppo del Dipartimento, ai motivi che spingono a prevedere nella programmazione più posizioni per il medesimo settore scientifico-disciplinare.

Adeguata programmazione



Anche la programmazione rappresenta una fase a rischio corruttivo. In particolare, il PNA e l'atto di indirizzo del MIUR raccomandano di:

- a) garantire il concorso di tutte le componenti dell'università alla definizione degli atti di programmazione, fermi restando i vincoli normativi al riguardo;
- b) essere orientati da criteri oggettivi e principi generali per tutte le università che tengano conto, ad esempio, del numero di professori per materia già presenti nei dipartimenti;
- c) unire le esigenze di natura didattica e di ricerca del dipartimento con quelle di merito dei possibili singoli candidati all'upgrade;
- d) adottare un sistema più aperto alle procedure di reclutamento dall'esterno;
- e) rendere trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate, anche facendo conoscere le ragioni della mancata attivazione di alcuni insegnamenti;

UNIMI

Nel Piano di Ateneo si legge che "dalla lettura degli ultimi dati sui reclutamenti, si evince però come alcune strutture dipartimentali abbiano finora privilegiato strategie di tipo conservativo anziché di apertura all'esterno, con conseguenze negative nella collocazione delle stesse nella valutazione nazionale". Per quanto riguarda il coinvolgimento di tutte le componenti dell'Università nella programmazione è necessario segnalare che *"le attribuzioni di posizioni ai Dipartimenti è avvenuta sulla base delle programmazioni di personale deliberate dalle strutture dipartimentali, programmazioni sottoposte, per il parere di competenza, al Comitato di direzione della o delle Facoltà o Scuole alle quali ogni Dipartimento è ricordato"*.

Riguardo al reclutamento esterno, il Consiglio di amministrazione ha adottato diverse misure: riserva di una parte dei Punti Organico disponibili, sottraendola alla distribuzione a favore delle strutture dipartimentali, per favorire operazioni di rilevanza strategica per l'immagine e la reputazione dell'Ateneo; interventi sulle programmazioni dipartimentali modificando la modalità di copertura proposta "da riservata ad aperta"; applicazione ai dipartimenti di punti organico 'standard' indipendenti dalla tipologia di concorso effettuata, in modo da favorire concorsi

Formazione delle commissioni giudicatrici e conflitti di interesse dei componenti

Il PNA, per evitare situazioni di conflitto di interesse nella formazione delle commissioni giudicatrici, per l'individuazione dei componenti, raccomanda:

- a) di ricorrere alle modalità del sorteggio rispetto a liste di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale;
- b) di garantire che i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso;
- c) di rispettare il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione delle commissioni giudicatrici;
- d) di garantire la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni e, per il reclutamento dei professori ordinari, di almeno cinque membri di cui uno solo interno.



e) di limitare l'incarico di commissario in un concorso locale a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.

Inoltre, lo stesso PNA ricorda i principali orientamenti giurisprudenziali, che qualificano quale situazione di conflitto di interesse "fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità"

UNIMI

Con riferimento alla composizione delle Commissioni, il PTCT precisa che una serie di misure consigliate dall'Anac sono in gran parte già recepite dall'Ateneo.

Trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione

Uno dei punti critici più evidenti in relazione al reclutamento dei professori riguarda la scarsa trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione. Per sopperire a tale mancanza il PNA raccomanda che i regolamenti degli atenei prevedano che i candidati abbiano conoscenza dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione e la verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.

Inoltre, il PNA raccomanda di:

- a) assicurare che vengano adottate, da parte dei commissari, le dichiarazioni di cui all'art. 11, co. 1, del D.P.R. 487/1994 ai sensi del quale «I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile».
- b) assicurare che nelle predette dichiarazioni sia esplicitata la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione e i candidati, affinché gli atenei possano essere agevolati nelle operazioni di verifica delle autodichiarazioni rilasciate;
- c) indicare procedure per verificare che i commissari nominati non incorrano nelle cause di astensione dalla valutazione previste dalla normativa, come interpretate dalla giurisprudenza e tenuto conto delle specificità dei diversi settori scientifici;



UNIMI

Il Piano strategico sottolinea come in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti (es. bandi, criteri, prove, commissioni) in ottemperanza all'art. 18 del d.lgs. 97/2016, che ha apportato modifiche all'art. 19 del D.lgs. 33/2013, il RPC abbia valutato opportuna un'interpretazione estensiva della norma. Pertanto, con nota prot. n. 117/2016 dell'11.10.2016, ha dato disposizioni affinché il nuovo dettato normativo in materia di trasparenza sia osservato, oltre che in occasione delle procedure concorsuali ordinarie di reclutamento di personale, anche in occasione delle procedure concorsuali finalizzate al conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di insegnamenti per affidamento, di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca.

Riguardo le dichiarazioni richieste dalla legge, il PTCT precisa che l'Ateneo acquisisce la dichiarazione da parte dei Componenti della Commissione circa la non sussistenza, presa visione degli elenchi dei partecipanti alla procedura, di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con i candidati stessi e gli altri membri della Commissione.

Tuttavia, vi è inoltre la necessità di "integrare la suddetta dichiarazione, in linea con la raccomandazione dell'ANAC, con l'esplicitazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere tra i componenti della Commissione e i candidati, affinché gli Atenei siano agevolati nelle operazioni di verifica delle autodichiarazioni rilasciate al fine di valutare l'intensità, la continuità e l'esclusività di alcune collaborazioni tali da far derivare un obbligo di astensione in capo al Commissario". Si precisa che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con propria nota del 10/07/2018 ha dato disposizioni in ordine dei conflitti di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, con predisposizione di un nuovo modulo da adottare, che prevede l'esplicitazione, da parte del commissario della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati.



10. **Regolamento UNIMI per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (emanato con D.R. n. 830/2021 del 19/02/2021)**

Art. 1 - Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.3.2005, e dello Statuto e del Codice etico dell'Ateneo, disciplina i criteri e le procedure di chiamata presso l'Università degli Studi di Milano dei professori di prima e di seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Programmazione e copertura finanziaria

1. Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 240/2010, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, assicura la copertura finanziaria per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché della disposizione prevista dall'art. 5, comma 4 lettera d), della medesima legge 240, in coerenza con le risorse destinate a tale scopo in sede di formulazione del bilancio di previsione.
2. Nell'ambito della programmazione, almeno un quinto delle risorse disponibili è vincolato alle chiamate di cui all'art. 18, comma 4, della legge 240/2010.
3. Nell'ambito della programmazione è possibile destinare a procedure valutative per le chiamate di cui all'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, sino alla data ivi stabilita, fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.
4. Gli oneri finanziari conseguenti alla chiamata possono essere assicurati da soggetti terzi, sia pubblici sia privati, nell'ambito di specifici accordi che prevedano un onere non inferiore al costo quindicennale del posto da ricoprire, a norma dell'art. 18, comma 3, della legge 240/2010. Il finanziatore è tenuto a garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 3 - Attivazione di nuovi posti di professore

1. Le richieste di assegnazione di nuovi posti di professore di prima e di seconda fascia possono essere avanzate dai Dipartimenti, entro le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione o quando se ne verifichi la necessità e comunque nei limiti delle risorse a ciò destinate dallo stesso Consiglio ai sensi del precedente art. 2, comma



1. I Dipartimenti avanzano le richieste in relazione alla propria programmazione triennale di fabbisogno di personale, coerente con la programmazione di Ateneo, approvata preventivamente dai rispettivi Consigli con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, comprendenti i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori afferenti al Dipartimento.
2. Su ciascuna richiesta, deliberata dal Dipartimento di riferimento e motivata sulla base delle sue esigenze scientifiche e didattiche, deve esprimere il proprio parere, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 37, comma 4, dello Statuto e dell'art. 16, comma 9, del Regolamento generale d'Ateneo, il Comitato di direzione della o delle Facoltà o Scuole alle quali il Dipartimento è riacordato.
3. Il Consiglio di amministrazione, anche tenendo conto dei pareri formulati dai Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole, valuta le richieste avanzate dai Dipartimenti coordinandole in un quadro di sistema, nella prospettiva di un impiego razionale delle risorse e nel rispetto dei principi e dei criteri enunciati dallo Statuto.
4. Le richieste definitive di nuovi posti sono approvate dai Consigli dei Dipartimenti interessati nella composizione limitata ai professori ordinari, se riferite a posti di professore di prima fascia, ovvero nella composizione riservata ai professori ordinari e associati, se riferite a posti di professore di seconda fascia, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
5. In ciascuna richiesta deve essere indicata la modalità di copertura del posto, anche in relazione ai costi relativi, e precisamente se occorre procedere con:
 - a. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni;
 - b. chiamata all'esito di procedura di selezione, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 18, comma 1, della legge 240/2010;
 - c. chiamata all'esito di procedura di selezione indetta nel rispetto del vincolo disposto dall'art. 18, comma 4, della legge 240/2010, secondo le modalità stabilite dal comma 1 del medesimo art. 18;
 - d. chiamata all'esito di procedura di valutazione, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, di titolari di contratto a norma del comma 3 - lettera b) - del medesimo art. 24 della legge 240 che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della stessa legge, nei limiti delle risorse a ciò destinabili;
 - e. chiamata all'esito di procedura di valutazione, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 24, commi 5 e 6, della legge 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della stessa legge, nei limiti delle risorse a ciò destinabili.
6. Il Dipartimento proponente deve inoltre indicare:
 - a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;



- b. il settore concorsuale in relazione al quale devono svolgersi le procedure di selezione e valutazione;
 - c. l'eventuale profilo richiesto per la chiamata mediante la specificazione di uno o più settori scientifico- disciplinari;
 - d. le funzioni didattiche e scientifiche e clinico-assistenziali, ove previste, e l'impegno che il professore chiamato sarà tenuto a svolgere, in conformità al Regolamento d'Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori;
 - e. le modalità di copertura finanziaria del posto di cui si richiede l'assegnazione, se interamente a carico del bilancio universitario o se finanziato da soggetti esterni sulla base di accordi, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente Regolamento;
 - f. nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, occorre evidenziare la struttura sanitaria presso cui tale attività sarà espletata e i requisiti richiesti.
7. Il Dipartimento proponente può indicare:
- a. un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione dettagliata, anche differenziato per fascia e per area disciplinare, comunque non inferiore a dodici, nel caso di procedure da espletare ai sensi delle lettere b), c) ed e) del precedente comma 5;
 - b. le competenze linguistiche eventualmente da accertare, in relazione alle esigenze correlate allo svolgimento di insegnamenti in lingua straniera, nel caso di procedure da espletare ai sensi delle lettere b) e c) del precedente comma 5.
8. Nei casi previsti dal precedente comma 5, lettere b) e c), il Dipartimento proponente deve indicare altresì le modalità di espletamento della prova orale (prova didattica e seminario scientifico), da svolgersi in forma pubblica, in lingua italiana oppure tutta o in parte in lingua inglese, a scelta del candidato, o in altra lingua.

Titolo I - Standard qualitativi per lo svolgimento delle procedure di cui ai seguenti Titoli II, III e IV

Art. 4 - Modalità di definizione degli standard

- 1. Gli standard qualitativi per la valutazione dei candidati sono definiti con riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità al D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e ai successivi articoli del presente Titolo. Qualora le procedure di selezione riguardino posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività clinico-assistenziale in ambito medico e veterinario, gli standard di valutazione sono definiti anche in relazione a tale attività.
- 2. Per le procedure previste dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, in aggiunta alle attività oggetto del contratto, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24, comma 1, o dell'art. 29, comma 5, della legge 240/2010, hanno avuto accesso al contratto. Qualora i candidati siano stati inquadrati, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della medesima legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione



europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini del procedimento di cui al citato comma 5 dell'art. 24 della legge 240/2010.

3. Per le procedure contemplate dall'art. 18 e dall'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, sono definiti anche gli standard di valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l'Ateneo o altri Atenei.

Art. 5 - Modalità di attribuzione dei punteggi

1. La Commissione di selezione di cui all'art. 12 valuta i seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un punteggio entro i valori massimi di seguito indicati:
 - a. attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
 - procedure per posti di professore di prima fascia: 60 punti, di cui il 75 per cento da attribuire alle pubblicazioni scientifiche
 - procedure per posti di professore di seconda fascia: 70 punti, di cui il 75 per cento da attribuire alle pubblicazioni scientifiche;
 - b. attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche delle opinioni espresse dagli studenti limitatamente alle procedure da svolgere ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6
 - procedure per posti di professore prima fascia: 30 punti
 - procedure per posti di professore di seconda fascia: 25 punti;
 - c. attività istituzionali, organizzative e di servizio
 - procedure per posti di professore di prima fascia: 10 punti
 - procedure per posti di professore di seconda fascia: 5 punti;
 - d. attività clinico-assistenziali, ove previste
 - procedure per posti di professore di prima fascia: 10 punti
 - procedure per posti di professore di seconda fascia: 10 punti.

Art. 6 - Valutazione della didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità.
2. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari.
3. Per le procedure di valutazione da svolgere nel quadro dell'art. 24, commi 5 e 6, sono inoltre considerate le opinioni espresse dagli studenti sui moduli o sugli insegnamenti erogati dai candidati, ove disponibili.

Art. 7 - Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche



1. Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica dei candidati, considerano gli aspetti di seguito indicati:
 - a. autonomia scientifica dei candidati;
 - b. capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
 - c. organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;
 - d. conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
 - e. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - f. partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
 - g. attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni prodotte dai candidati, si considerano le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti e i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva per le procedure di cui all'art. 18, comma 1, e all'art. 24, comma 6, la possibilità di limitare il numero massimo di pubblicazioni presentabili, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 7 del presente Regolamento, nella valutazione dei candidati deve essere considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).
3. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
 - a. originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica;
 - b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire e relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo;
 - c. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione;
 - d. nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni di selezione si avvalgono anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati.

Art. 8 - Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio

1. Sono considerati, ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti



enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l'Ateneo o altri Atenei.

Art. 9 - Valutazione delle attività clinico-assistenziali

1. La valutazione delle attività clinico-assistenziali è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività del candidato con il settore concorsuale oggetto della selezione e l'eventuale settore scientifico-disciplinare indicato nel bando. Sono considerate: la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Titolo II - Procedure di chiamata nel quadro dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010

Art. 10 - Bando di selezione

1. La procedura di chiamata di professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 si avvia mediante l'emanazione da parte del Rettore, con proprio decreto, di un bando pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo nonché sul sito web del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori; l'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando può riferirsi a più posti e riguardare più Dipartimenti. Il bando deve specificare per ciascun posto:
 - a. la fascia cui è riferito;
 - b. il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - c. il settore concorsuale e l'eventuale o gli eventuali settori scientifico- disciplinari che definiscono il profilo della posizione;
 - d. le funzioni didattiche e scientifiche, ed eventualmente anche clinico- assistenziali, e l'impegno da assolvere in caso di chiamata;
 - e. il trattamento economico e previdenziale;
 - f. i diritti e i doveri del docente;
 - g. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura di cui al successivo art. 11;
 - h. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare secondo quanto indicato al precedente art. 3, comma 7;
 - i. gli standard qualitativi di valutazione dei candidati cui la Commissione di selezione è tenuta ad attenersi, come specificati al Titolo I del presente Regolamento;
 - j. la previsione dello svolgimento della prova indicata al comma 1 dell'art. 13;
 - k. la previsione di una prova didattica (lezione) e le modalità di svolgimento della stessa, dalla quale sono esonerati i candidati che siano già professori universitari di prima o di seconda fascia, ovvero ricoprano una posizione equivalente in una università di altro Paese, o abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 o abbiano svolto, in qualità di ricercatore universitario a tempo indeterminato, nei tre anni accademici precedenti la data del bando, attività di insegnamento, acquisendo il titolo di professore aggregato;



- l. la lingua straniera per la quale effettuare l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche possedute dai candidati;
 - m. nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività clinico-assistenziale in convenzione, la struttura ospedaliera presso la quale tale attività sarà svolta, nonché i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività medesima.
3. Il bando deve altresì riportare il termine e le modalità di presentazione, eventualmente anche per via telematica, delle domande di candidatura, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco. Il termine per la presentazione delle domande di candidatura non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 11 - Requisiti di ammissione

1. Possono essere ammessi a partecipare alle procedure di selezione:
 - a. studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010, l'abilitazione nazionale attestante la qualificazione scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
 - b. studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 e successive modifiche e integrazioni, per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Nel caso di procedure vincolate alla chiamata di soggetti nelle condizioni di cui all'art. 18, comma 4, della legge 240/2010, l'ammissione è limitata a coloro che nell'ultimo triennio solare antecedente alla data del bando non abbiano prestato servizio presso l'Università di Milano, né siano stati ivi titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi di studio.
3. Nel caso di procedure vincolate alla chiamata di soggetti nelle condizioni di cui all'art. 24, commi 5 e 6, l'ammissione è limitata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura, nel caso si tratti di procedure relative a posti di professore di seconda fascia; ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione di prima fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura, nel caso si tratti di procedure relative a posti di professore di prima fascia.



4. Non possono partecipare ai procedimenti per le chiamate coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di candidatura, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio, nonché i rapporti di unione civile o convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto e che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 12 - Commissione di selezione

1. La Commissione preposta alle operazioni di valutazione e selezione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio o dei Consigli dei Dipartimenti interessati nei casi di cui al successivo comma 3, entro due mesi dall'assegnazione del posto.
2. La Commissione di selezione è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando; in mancanza i tre professori sono individuati tra gli appartenenti al macrosettore relativo. Qualora il Dipartimento proponente abbia indicato uno o più settori scientifico-disciplinari, i componenti della Commissione devono essere preferibilmente all'interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari indicati.
3. Nel caso si attivino contestualmente, e comunque nell'arco di sei mesi, più procedure di chiamata che fanno riferimento allo stesso settore concorsuale e allo stesso o agli stessi settori scientifico-disciplinari e che riguardano diversi Dipartimenti, la Commissione di selezione è unica e opera utilizzando criteri di valutazione omogenei.
4. Qualora la Commissione di selezione debba espletare, ai sensi del comma 3 del presente articolo, più procedure di chiamata che fanno riferimento allo stesso settore concorsuale e allo stesso o agli stessi settori scientifico-disciplinari, il numero dei suoi componenti è elevato a cinque.
5. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni, di altri Atenei, anche stranieri, o appartenenti ad istituzioni di ricerca.
I componenti della Commissione interni all'Ateneo e esterni, appartenenti ad Atenei italiani, devono attestare o certificare come segue:
 - a) i professori di prima fascia: il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, con raggiungimento del valore-soglia in almeno due indicatori sui tre previsti dalla normativa vigente;
 - b) i professori di seconda fascia: il possesso dei requisiti relativi agli indicatori previsti per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia con raggiungimento del valore-soglia in almeno due indicatori sui tre previsti dalla normativa vigente.

In via subordinata, può essere attestato o autocertificato, da parte dei professori di prima e di seconda fascia, il possesso dei requisiti relativi agli indicatori soglia previsto per l'abilitazione, rispettivamente, alla prima e seconda fascia, con raggiungimento del valore-soglia in tutti gli indicatori previsti dalla normativa vigente. In tale ultima ipotesi deve essere altresì attestato/autocertificato il possesso, in riferimento agli ultimi cinque anni, di almeno uno dei seguenti requisiti:



- i. direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
- ii. responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- iii. conseguimento della titolarità di brevetti correlati ad attività di ricerca nel proprio settore scientifico disciplinare.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della legge 240/2010, non possono far parte delle Commissioni di selezione coloro che hanno riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.

I componenti della Commissione esterni all'Ateneo provenienti da università straniere devono essere in possesso di competenze specifiche nei settori concorsuali cui si riferisce il bando, ovvero nel settore o nei settori scientifico-disciplinari, ove indicati nel bando, e appartenere a ruoli equivalenti a quello di professore di prima fascia, ovvero di seconda fascia nel caso contemplato al comma 5. La corrispondenza della qualifica dei soggetti stranieri al titolo italiano è attestata dai Consigli dei Dipartimenti designanti sulla base del D.M. 1° settembre 2016, n. 662; la riconducibilità dell'attività degli stranieri al settore concorsuale e, ove richiesto, al o ai settori scientifico-disciplinari è ugualmente attestata dai Consigli dei Dipartimenti designanti.

6. Dei tre componenti della Commissione uno è designato direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. I restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, all'interno di una rosa di cinque nominativi proposta dal medesimo Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio del Dipartimento interessato provvede agli adempimenti previsti dal presente comma nella composizione limitata ai professori di prima fascia e a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Consiglio del Dipartimento è tenuto a fornire i curricula dei professori designati o proposti nell'ambito della prevista rosa.
7. Nel caso ricorra la condizione indicata ai commi 3 e 4 del presente articolo e la Commissione debba essere costituita da cinque componenti, ciascun Dipartimento segnala il nominativo di uno dei due componenti la cui designazione compete direttamente ai Dipartimenti. Qualora i Dipartimenti interessati siano più di due, la designazione dei due componenti è effettuata dai Dipartimenti congiuntamente. I restanti tre componenti sono individuati mediante sorteggio all'interno della lista composta dai nominativi dei professori esterni all'Università, designati dai Dipartimenti interessati in numero di due per Dipartimento. Il sorteggio è effettuato in modo da garantire l'equilibrata rappresentanza di genere e, ove possibile, la rappresentatività dei Dipartimenti interessati. I Consigli dei Dipartimenti provvedono a tali adempimenti nella composizione e con la maggioranza indicata al comma 6.
8. Per le procedure relative a posti di professore di seconda fascia, i Consigli dei Dipartimenti possono designare quale componente della Commissione anche un professore di seconda fascia; restano confermate le clausole relative all'appartenenza al settore concorsuale o macrosettore relativo e all'eventuale o eventuali settori scientifico-disciplinari di cui al



comma 2 del presente articolo. In questo caso la designazione del Commissario è effettuata dal Consiglio del Dipartimento nella composizione estesa ai professori di seconda fascia.

9. I componenti esterni all'Ateneo, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad atenei nazionali o internazionali diversi tra loro.
10. Non possono far parte delle Commissioni di cui al presente articolo coloro che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.
11. Tutti i componenti della Commissione devono possedere le competenze linguistiche richieste dal bando ai fini della valutazione e selezione.
12. Le Commissioni giudicatrici sono costituite nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. A tal fine ogni Commissario, dopo la predeterminazione dei criteri di cui al comma 1 dell'art. 13 e dopo aver preso visione della lista dei candidati, deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.
13. Le Commissioni, ciascuna delle quali individua al proprio interno un Presidente e un Segretario, svolgono i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti stessi. Esse possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. In ogni caso la partecipazione ai lavori della Commissione costituisce per i membri obbligo d'ufficio, fatti salvi i casi di forza maggiore.
14. Fatta salva la fattispecie indicata ai commi 3 e 4 del presente articolo, nel caso in cui abbia presentato domanda di ammissione alle procedure di selezione di cui al presente Titolo un solo candidato già in servizio in altra università italiana per la medesima fascia, ovvero in servizio per la posizione equivalente in una università straniera, il Consiglio del Dipartimento interessato, nella composizione limitata ai professori di prima fascia, designa, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, una Commissione di selezione composta da tre membri, tutti professori di prima fascia, individuati tra i professori in servizio presso l'Ateneo che si trovino nelle condizioni stabilite dal comma 2, in possesso del requisito di cui al comma 5, terzo cpv. In mancanza di professori dell'Ateneo, sono designati professori in servizio presso altri Atenei italiani. Per le procedure relative a posti di professore di seconda fascia può essere nominato commissario anche un professore di seconda fascia, fatte salve le clausole relative all'appartenenza al settore concorsuale o macrosettore relativo e all'eventuale o eventuali settori scientifico-disciplinari di cui al comma 2 del presente articolo.
15. Eventuali istanze di ricasazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Se la causa di ricasazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
16. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del Rettore.



Art. 13 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. In armonia con le disposizioni recate dal Titolo I del presente Regolamento, ciascuna Commissione definisce, anche in via telematica, gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione, per ciascun candidato, delle attività specificate al predetto Titolo I, compresa la valutazione di una prova, consistente nella presentazione dell'attività scientifica del candidato e nella discussione dei titoli dallo stesso presentati, nonché delle eventuali competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando. La Commissione valuta altresì specificamente la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca e di didattica dell'Ateneo. I criteri predeterminati dalla Commissione sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo per almeno 5 giorni, decorsi i quali la Commissione può procedere nei suoi lavori.
2. Alla prova indicata al comma 1, che deve svolgersi in seduta pubblica, può essere attribuito un massimo di 10 punti. Sono ammessi alla predetta prova i candidati giudicati meritevoli a seguito della procedura di valutazione di cui al comma 1, svolta dalla Commissione in seduta riservata, in numero triplo rispetto al numero dei posti da coprire e messi a bando, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
- 2bis. Ai fini dello svolgimento della prova didattica (lezione), per i candidati che sono tenuti a sostenerla ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, lettera k) del presente Regolamento, la Commissione stabilisce tre argomenti, inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando, e li comunica a ciascun candidato con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova. All'atto della comunicazione il candidato sceglie tra i tre argomenti quello su cui verterà la sua lezione. Nessun punteggio è attribuito alla prova didattica, che si conclude con un giudizio di idoneità.
3. Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede ad individuare, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, il candidato o i candidati, nel caso di più posti banditi, maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste. Gli esiti della selezione sono resi pubblici dopo l'accertamento della regolarità degli atti secondo le modalità indicate al successivo art. 14, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 14 - Termine del procedimento di selezione e verifica dei relativi atti

1. Le Commissioni di selezione concludono i propri lavori entro tre mesi dall'emanazione del decreto rettorale di nomina.
2. Per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il predetto termine. Decorso il termine di proroga senza che i lavori inerenti al procedimento di selezione siano conclusi e gli atti consegnati, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova.
3. L'accertamento della regolarità degli atti della Commissione compete al Rettore, il quale deve provvedervi entro trenta giorni dalla consegna degli atti stessi, su istruttoria dei competenti Uffici. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Rettore può avvalersi della consulenza di un collegio di verifica, da lui stesso nominato, con l'incarico di esaminare in via preliminare, sotto il vincolo della riservatezza, gli atti predisposti dalla Commissione medesima. Nel caso



riscontri o gli vengano segnalati vizi di forma, il Rettore, con provvedimento motivato, rinvia gli atti alla Commissione perché provveda alla loro regolarizzazione entro il termine stabilito dallo stesso Rettore.

4. Gli atti inerenti alla procedura di selezione sono pubblicati sul Portale di Ateneo.
5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche oggetto del bando è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 15.

Art. 15 - Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di selezione, il Dipartimento interessato propone al Consiglio di amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti di selezione da parte del Rettore, la chiamata del candidato o dei candidati selezionati per la copertura del posto o dei posti assegnatigli. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. La chiamata è approvata dal Consiglio di amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il professore afferisce al Dipartimento che ha disposto la proposta di chiamata.
4. Nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, il Dipartimento non adotti alcuna delibera è tenuto a darne motivazione al Consiglio di amministrazione e non può richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di alcun posto di professore di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Titolo III - Procedure di chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010

Art. 16 - Modalità di svolgimento

1. La procedura di chiamata a professore di prima o di seconda fascia da ricoprire ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 si avvia previa emanazione del relativo bando, corredato dell'indicazione del settore concorsuale e dell'eventuale o eventuali settori scientifico-disciplinari di riferimento. Il periodo di apertura del bando non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Ateneo.
2. Possono presentare domanda tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di legge riportati al comma 3 dell'art. 11, con le limitazioni indicate al comma 4 dello stesso art. 11.
3. Le procedure di valutazione si svolgono secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento, con esclusione dello svolgimento delle prove nello stesso previste.



4. La Commissione di valutazione è nominata con decreto rettorale ed è tenuta a concludere i propri lavori entro due mesi. Essa è costituita e opera secondo le disposizioni, per quanto compatibili, di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente Regolamento. Si applicano per le chiamate le disposizioni recate dall'art. 15.
5. Fatta salva la fattispecie indicata ai commi 3 e 4 dell'art. 12, nei casi in cui abbia fatto domanda un solo candidato, il Consiglio del Dipartimento interessato, nella composizione limitata ai professori di prima fascia, designa, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, una Commissione di valutazione composta da tre membri, tutti professori di prima fascia, individuati tra i professori in servizio presso l'Ateneo che si trovino nelle condizioni stabilite al comma 2 dell'art. 12, in possesso del requisito di cui al comma 12 del medesimo art. 12. In mancanza di professori dell'Ateneo, sono designati professori in servizio presso altri atenei italiani. Per le procedure relative a posti di professore di seconda fascia può essere nominato commissario anche un professore di seconda fascia, fatte salve le clausole relative all'appartenenza al settore concorsuale o macrosettore relativo e all'eventuale o eventuali settori scientifico-disciplinari di cui al comma 2 dell'art. 12.

Titolo IV - Procedure di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010

Art. 17 - Modalità di svolgimento

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Consiglio del Dipartimento di riferimento delibera di sottoporre a valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, il titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai sensi dell'art. 16 della medesima legge 240/2010. La notizia dell'avvio della procedura è pubblicata per almeno 15 giorni sul sito web dell'Ateneo.
2. Qualora, entro il termine indicato al comma 1, il ricercatore non sia ancora in possesso della prescritta abilitazione, ma comunque la consegua entro la naturale scadenza del contratto, la procedura di valutazione è avviata successivamente all'acquisizione della stessa.
3. Anche alle procedure disciplinate dal presente Titolo si applicano le limitazioni indicate al comma 4 dell'art. 11.
4. La valutazione si svolge secondo le modalità stabilite all'art. 13, con esclusione dello svolgimento delle prove nello stesso previste, a cura di una Commissione costituita sulla base delle regole contenute nel comma 5 dell'art. 16. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro un mese dall'emanazione del provvedimento di nomina. Per la verifica degli atti valgono le disposizioni di cui all'art. 14.
5. Il Consiglio del Dipartimento interessato prende atto degli esiti della valutazione condotta dall'apposita Commissione e propone al Consiglio di amministrazione la chiamata nel ruolo di professore associato del candidato che ha ottenuto il giudizio positivo.



6. I Consigli di Dipartimento provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con la partecipazione dei soli professori e ricercatori e a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 18 - Norme finali

1. Tutte le designazioni dei componenti le Commissioni di selezione e di valutazione sono effettuate dai Consigli di Dipartimento a scrutinio palese.
2. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Ateneo, il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed è emanato dal Rettore con proprio decreto e reso pubblico sul sito web dell'Ateneo; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il Regolamento è modificato con le stesse modalità.

** ** *



11. Regolamento per l'attivazione presso l'Università degli Studi di Milano di posti di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'art.1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Testo definitivo: approvazione del Senato accademico in data 15 settembre 2015; parere favorevole del Consiglio di amministrazione in data 29 settembre 2015.)
-

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di attivazione di posti di professore straordinario finanziati da enti esterni, da coprire mediante conferimento di incarichi a tempo determinato, e di stipula delle convenzioni con i relativi enti finanziatori, nel quadro di quanto previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

Art. 2 - Convenzioni

1. L'Università degli Studi di Milano può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, volte a realizzare specifici programmi di ricerca e che prevedano anche l'attivazione, con oneri finanziari interamente a carico degli enti convenzionati, di posti di professore straordinario per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile solo per un ulteriore triennio sulla base di una nuova convenzione.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente devono esplicitare:
 - a) il programma di ricerca oggetto della collaborazione;
 - b) l'impegno dell'ente convenzionato a finanziare l'attivazione del posto di professore straordinario a tempo determinato;
 - c) il regime di impegno, a tempo pieno o a tempo definito, della posizione finanziata;
 - d) la durata dell'accordo, non inferiore a tre anni;
 - e) le risorse finanziarie messe a disposizione dall'ente convenzionato per l'attivazione del posto indicato alla lettera b), nell'entità stabilita dall'Ateneo, nonché per eventuali integrazioni economiche riconosciute ai soggetti che partecipano al programma di ricerca da svolgere in convenzione;
 - f) le modalità di erogazione delle risorse e le eventuali garanzie fideiussorie.
3. I soggetti, pubblici o privati, interessati a finanziare posti di professore straordinario a tempo determinato, possono corrispondere l'ammontare pari al costo relativo in un'unica soluzione o in quote annuali da versare in date concordate tra le Parti. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in rate annuali è tenuto a stipulare, a garanzia dell'impegno assunto, idonea fideiussione bancaria o assicurativa di importo corrispondente all'intero finanziamento.

Art. 3 - Procedure per la stipula delle convenzioni

1. La proposta relativa alla stipula delle convenzioni disciplinate dal presente Regolamento e all'attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato è avanzata dal



Dipartimento interessato con delibera del proprio Consiglio, nella composizione limitata ai professori e ai ricercatori, previa acquisizione dell'impegno della controparte a finanziare il posto. In merito alla proposta si esprime, per quanto di competenza, il Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui il Dipartimento è raccordato.

2. La delibera del Consiglio del Dipartimento proponente evidenzia:
 - a) l'ente con il quale stabilire il rapporto convenzionale;
 - b) il titolo del programma di ricerca oggetto della collaborazione;
 - c) il settore o i settori scientifico-disciplinari congruenti con il tema principale del programma di ricerca e il settore concorsuale per il quale attivare la posizione di professore straordinario a tempo determinato;
 - d) l'interesse del Dipartimento, sulla base delle proprie esigenze scientifiche e didattiche all'attivazione della posizione di cui alla precedente lettera c).

Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, la delibera deve fare espresso riferimento:

- all'impegno assunto dall'azienda sanitaria interessata a inserire in convenzione il candidato che verrà selezionato;
- all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art. 5 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

3. La delibera del Consiglio del Dipartimento, corredata del progetto di ricerca e della bozza di convenzione nonché del parere formulato dal Comitato di direzione della Facoltà o Scuola di riferimento, è sottoposta al Consiglio di amministrazione, che approva sentito il Senato accademico.
4. Nell'ipotesi di approvazione, la convenzione è stipulata dal Rettore.

Art. 4 - Destinatari degli incarichi per la copertura di posizioni di professore straordinario a tempo determinato

1. I posti di professore straordinario a tempo determinato possono essere coperti tramite appositi incarichi conferiti a:
 - a) soggetti che abbiano conseguito, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'abilitazione scientifica nazionale per la fascia dei professori ordinari nel settore concorsuale di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3, ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, limitatamente al periodo di durata dell'abilitazione stessa;
 - b) soggetti, anche dipendenti degli stessi enti finanziatori, che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione con l'ente medesimo. In questo caso è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
 - laurea magistrale o titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca, con eventuale ulteriore specializzazione post-laurea;



- documentata attività di ricerca e professionale particolarmente significativa nelle discipline di cui sopra, maturata nell'arco di almeno 15 anni continuativi.
2. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può protrarsi oltre il termine dell'anno accademico in cui l'interessato raggiunge il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori ordinari.

Art. 5 - Modalità di attribuzione dell'incarico di professore straordinario

1. Gli incarichi disciplinati dal presente Regolamento possono essere attivati con le seguenti modalità:
 - a) conferimento diretto;
 - b) procedura di selezione.

Art. 6 - Conferimento diretto

1. L'ente finanziatore, nel formulare la proposta di convenzione finalizzata alla realizzazione dello specifico programma di ricerca, propone anche il nominativo del soggetto, in possesso dei requisiti indicati all'art. 4, comma 1, candidato a ricoprire il posto di professore straordinario a tempo determinato, fornendo gli elementi (*curriculum vitae*, titoli ed eventuali altri documenti) utili a verificare l'attitudine del candidato a svolgere il suddetto programma di ricerca.
2. Il Consiglio del Dipartimento interessato, nella composizione limitata ai professori di prima fascia e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, provvede a costituire un'apposita Commissione incaricata di valutare la candidatura proposta e la documentazione pervenuta. La Commissione provvede alla valutazione del candidato attenendosi agli standard qualitativi stabiliti dal Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, emanato con DR 5247, reg. al n. 0291243 in data 18 luglio 2014, ove applicabili.
3. La Commissione di cui al comma 2 è costituita garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere ed è composta da tre professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale indicato dallo stesso Dipartimento e scelti all'interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del programma di ricerca. In mancanza i tre professori sono individuati tra gli appartenenti al macrosettore relativo. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni all'Università di Milano, individuati tra professori di comprovato prestigio scientifico riconosciuto a livello internazionale. Il Consiglio del Dipartimento è tenuto a fornire i curricula dei professori designati.
4. Della Commissione di valutazione possono far parte studiosi in servizio presso università straniere appartenenti a ruoli equivalenti a quello di professore di prima fascia. I componenti della Commissione esterni all'Ateneo, provenienti da università straniere, devono essere in possesso di competenze specifiche nel settore concorsuale cui si riferisce la posizione nonché nel settore o nei settori scientifici-disciplinari di pertinenza del programma di ricerca.



5. Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della legge 240/2010, non possono far parte delle Commissioni di selezione coloro che hanno riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 del medesimo art. 6 della legge n. 240/2010.
6. In caso di valutazione positiva da parte della Commissione, il Consiglio del Dipartimento interessato propone al Consiglio di amministrazione la chiamata del candidato. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia. Il Consiglio di amministrazione approva la chiamata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 7 - Procedura di selezione

1. Nel caso in cui l'ente finanziatore non indichi il soggetto candidato a ricoprire l'incarico di professore straordinario a tempo determinato si provvede a indire una procedura pubblica di selezione per il settore concorsuale e il settore o i settori scientifico-disciplinari individuati dal Dipartimento interessato e riportati nella convenzione di cui all'art. 2, con bando emanato dal Rettore con proprio decreto e pubblicato sul Portale dell'Ateneo, insieme a una sintesi dello stesso redatta in lingua inglese. L'avviso del bando è pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
2. Nel bando sono specificati i seguenti elementi:
 - il Dipartimento che ha promosso la stipula della convenzione e richiesto l'attivazione del posto di professore straordinario a tempo determinato, presso cui si svolgerà il programma di ricerca oggetto della convenzione e l'attività didattica che lo stesso Dipartimento ha previsto di assegnare al professore straordinario reclutato ai sensi del presente Regolamento;
 - il settore concorsuale con l'indicazione del o dei settori scientifico-disciplinari congruenti con il programma di ricerca, che definiscono il profilo della posizione;
 - il programma di ricerca;
 - gli specifici compiti, anche didattici, che il professore straordinario è chiamato a svolgere;
 - i diritti e i doveri del professore straordinario;
 - il regime di impegno a tempo pieno o definito;
 - il relativo trattamento economico e previdenziale;
 - i requisiti soggettivi e i titoli di ammissione alla procedura di selezione;
 - l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione;
 - gli standard qualitativi di valutazione dei candidati cui la Commissione di selezione è tenuta ad attenersi, sulla base di quanto contemplato dal Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, emanato con DR 5247, reg. al n. 0291243 in data 18 luglio 2014;
 - le eventuali competenze linguistiche che i candidati devono possedere;
 - i casi di esclusione dalla valutazione comparativa;



- nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, le competenze cliniche richieste per lo svolgimento dell'attività medesima e
 - la struttura ospedaliera dove l'attività verrà svolta.
3. Il bando deve altresì riportare il termine e le modalità di presentazione, eventualmente anche per via telematica, delle domande di candidatura, corredate dai titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco. Il termine per la presentazione delle domande di candidatura non può essere inferiore a venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando secondo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.
 4. Il bando è emanato solo ed esclusivamente all'esito del perfezionamento della convenzione con l'ente finanziatore della posizione e, nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 2, dell'avvenuta acquisizione della fideiussione bancaria o assicurativa stipulata dallo stesso ente a garanzia dell'impegno assunto.

Art. 8 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione preposta alle operazioni di valutazione e selezione dei candidati è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, entro due mesi dalla delibera di richiesta di attivazione del posto.
2. La Commissione di selezione è costituita garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere ed è composta da tre professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando e scelti all'interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del programma di ricerca. In mancanza i tre professori sono individuati tra gli appartenenti al macrosettore relativo. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni all'Università di Milano, individuati tra professori di comprovato prestigio scientifico riconosciuto a livello internazionale.
3. Dei tre componenti della Commissione uno è designato direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto. I restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, all'interno di una rosa di cinque nominativi proposta dal medesimo Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio del Dipartimento interessato provvede agli adempimenti previsti dal presente comma nella composizione limitata ai professori di prima fascia e a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Consiglio del Dipartimento è tenuto a fornire i curricula dei professori designati o proposti nell'ambito della prevista rosa.
4. Della Commissione di selezione possono comunque far parte studiosi in servizio presso università straniere appartenenti a ruoli equivalenti a quello di professore di prima fascia. I componenti della Commissione esterni all'Ateneo, provenienti da università straniere, devono essere in possesso di competenze specifiche nel settore concorsuale cui si riferisce il bando nonché nel settore o nei settori scientifici-disciplinari di pertinenza del programma di ricerca.
5. I componenti esterni all'Ateneo, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad atenei nazionali o internazionali diversi tra loro.



6. Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della legge 240/2010, non possono far parte delle Commissioni di selezione coloro che hanno riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 del medesimo art. 6 della legge n. 240/2010.
7. Le Commissioni giudicatrici sono costituite nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
8. Le Commissioni, ciascuna delle quali individua al proprio interno un presidente e un segretario, svolgono i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti stessi. Esse possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
9. Eventuali istanze di riconsulenza di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul Portale dell'Ateneo. Se la causa di riconsulenza sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
10. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del Rettore.

Art. 9 - Valutazione dei candidati

1. La Commissione individua il soggetto cui conferire l'incarico a seguito di valutazione del curriculum, dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche.
2. A tal fine, sulla base di quanto contemplato dal Titolo I del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, la Commissione definisce gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione, per ciascun candidato, delle relative attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle eventuali attività didattiche, clinico-assistenziali, gestionali, organizzative e di servizio.
3. Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede ad individuare, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni richieste.
4. La Commissione deve concludere i propri lavori entro due mesi dalla sua nomina. Per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il predetto termine. Decorso il termine di proroga senza che la Commissione abbia concluso i lavori concernenti il procedimento di selezione e consegnato gli atti relativi, il Rettore provvede a scioglierla e a nominare una nuova Commissione.
5. L'accertamento della regolarità formale degli atti della Commissione compete al Rettore, il quale vi provvede con proprio decreto entro trenta giorni dalla consegna degli atti stessi, su istruttoria dei competenti Uffici. Nel caso in cui il Rettore riscontri negli atti della Commissione vizi di forma, con provvedimento motivato, rinvia gli atti alla Commissione perché provveda alla loro regolarizzazione entro il termine stabilito dallo stesso Rettore.
6. Gli atti inerenti alla procedura di selezione sono pubblicati sul Portale di Ateneo.



Art. 10 - Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di selezione, il Dipartimento interessato propone al Consiglio di amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti di selezione da parte del Rettore, la chiamata del candidato selezionato per la copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia.
2. La chiamata è approvata dal Consiglio di amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il professore afferisce al Dipartimento che ha disposto la proposta di chiamata.

Art. 11 - Conferimento dell'incarico

1. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato è conferito con contratto di lavoro subordinato di diritto privato. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prevista dal bando.
2. Il contratto di diritto privato a tempo determinato, che si instaura con il professore straordinario, è sottoscritto dal Rettore e contiene, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - la data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - il trattamento economico complessivo;
 - il trattamento previdenziale e assicurativo;
 - il Dipartimento di afferenza;
 - il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
 - il regime di impegno orario.
3. Gli incarichi hanno una durata massima di tre anni rinnovabili, per una sola volta, previa stipula di una nuova convenzione, e non possono superare il limite di sei anni in totale.
4. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.

Art. 12 - Trattamento giuridico ed economico

1. Al soggetto titolare dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato è riconosciuto, per tutto il periodo di durata del rapporto, lo stato giuridico dei professori ordinari e il trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo, classe iniziale, con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale sottoscritto con l'ente proponente.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 240/2010, il titolare dell'incarico è tenuto a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento non meno di 350 ore, se in regime di tempo pieno, e non meno di 250 ore, se in regime di tempo definito.
3. Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa è espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'ente convenzionato e l'Università.



Art. 13 - Incompatibilità

1. Ai professori straordinari a tempo determinato si applicano le incompatibilità previste dalle norme vigenti per i professori ordinari di ruolo.
2. Non possono assumere l'incarico di professore straordinario a tempo determinato i dipendenti dell'Università di Milano né i dipendenti di altra Istituzione universitaria italiana.
3. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può essere conferito a coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
4. I titolari dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato sono esclusi dall'elettorato passivo per l'accesso alle cariche accademiche previste dallo Statuto dell'Ateneo, nonché dall'elettorato attivo per l'accesso alla carica di Rettore, e, qualora siano sprovvisti dell'abilitazione scientifica nazionale, non possono partecipare al processo di formazione delle Commissioni per le procedure di chiamata di professore e di ricercatore a tempo determinato, né farne parte.
5. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, dei professori e dei ricercatori a tempo pieno" adottato dall'Università di Milano.

Art. 14 - Attribuzione di compiti didattici

1. Il Dipartimento presso cui è attivato il posto di professore straordinario a tempo determinato provvede a definire le attività didattiche da assegnare al titolare dell'incarico e il periodo di svolgimento delle stesse, tenuto conto del regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Art. 15 - Valutazione finale

1. Al termine dell'incarico, anche ai fini di un eventuale rinnovo, il Dipartimento presso il quale il professore straordinario a tempo determinato ha svolto l'incarico provvede a valutare le attività di ricerca e didattiche svolte dallo stesso. L'esito della valutazione è trasmesso all'ente finanziatore e al Consiglio di amministrazione.

Art. 16 - Decadenza e risoluzione del rapporto contrattuale

1. Decadono dall'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione dell'Università non prendano servizio, salvi giustificati e documentati motivi.
2. La risoluzione del contratto è determinata:
 - dalla scadenza dello stesso;
 - dal recesso del titolare dell'incarico;



- da giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile;
 - da grave inadempienza del titolare dell'incarico nello svolgimento delle attività che gli sono attribuite;
 - da sopraggiunta incompatibilità.
3. Il professore straordinario a tempo determinato che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Dipartimento di afferenza con almeno 60 giorni di preavviso. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non lavorato.
 4. La risoluzione anticipata del contratto non pregiudica la riassegnazione dello stesso ad altra persona per il tempo rimanente.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
3. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Portale dell'Ateneo.

** ** *



12. Regolamento transitorio in materia di valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipo b per l'inquadramento nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, l. 240/2010 (emanato con D.R. del 29/12/2020)

Art. 1 - Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 19, comma 1, lettera f) del D.L. del 16 luglio 2020 n. 76, convertito con la Legge 120 del 11 settembre 2020, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".
Tale norma modifica l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, introducendo il comma 5-bis che dispone quanto segue: *"L'università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto."*
2. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure previsti per l'accesso ai bandi per chiamata di professore di seconda fascia, in applicazione delle nuove disposizioni di legge richiamate al comma 1.
3. Ai fini del presente Regolamento ed ove rilevanti, si applicano anche le disposizioni riportate nel D.M. 4 agosto 2011 n. 344, recante "Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato".

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono emanate in via di urgenza - per consentire l'idonea ed omogenea applicazione delle nuove disposizioni di legge - ed hanno valenza transitoria, fino all'entrata in vigore del nuovo "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", attualmente in fase di aggiornamento.
2. La possibilità di anticipare l'inquadramento nella qualifica di professore associato ai sensi del comma 1 è ammessa - nei limiti delle risorse disponibili - qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) Necessità di sopperire a straordinarie e motivate esigenze di natura didattica, relative ad insegnamenti inseriti in settori scientifico disciplinari particolarmente carenti;
 - b) Necessità di garantire la copertura di specifiche funzioni mediche la cui mancanza comprometterebbe il regolare funzionamento delle attività clinico-assistenziali, nell'ambito di Unità operative convenzionate presso Enti ospedalieri;



- c) Per esigenze di carattere scientifico collegate a rilevanti progetti competitivi in ambito nazionale e internazionale.
3. In riferimento alle evenienze straordinarie, di cui al comma 2, ammesse per il reclutamento anticipato nel ruolo di professore associato, il Consiglio di Dipartimento interessato, riunito in seduta riservata ai soli professori e ricercatori, è tenuto a formulare una proposta motivata e approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, che sarà sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione. Nel valutare le proposte formulate dai Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione verificherà la sussistenza dei seguenti requisiti:
- l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie nella programmazione di Ateneo, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente
 - la sostenibilità dell'anticipazione della maggior spesa sul bilancio preventivo;
 - la coerenza della richiesta con le linee programmatiche presentate dal Dipartimento di afferenza;
 - la pertinenza del Settore Scientifico Disciplinare nel quale opera il Ricercatore con le effettive esigenze di didattiche del Dipartimento di afferenza;
 - l'incidenza del reclutamento anticipato sugli affidamenti di docenze a contratto, in termini di riduzione.
4. In via ordinaria, resta confermata la regola generale che le valutazioni per l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei Ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 siano avviate nel corso del terzo anno di validità del contratto, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della citata Legge.

Art. 3 - Requisiti specifici per l'ammissione alle procedure di reclutamento

1. L'ammissione alle procedure di reclutamento nel ruolo di professore di seconda fascia, di cui all'art. 24 - comma 5-bis - della L. 240/2010, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- a. la decorrenza di almeno un anno solare dalla stipula del contratto di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento;
 - b. Il possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale prevista dall'art. 16 della L. 240/2010;
 - c. la presenza della posizione nella programmazione triennale presentata dal Dipartimento di afferenza e, ove mancante, la variazione della medesima, mediante inserimento della posizione corrispondente con indicazione del relativo settore scientifico disciplinare.
 - d. il parere positivo e adeguatamente motivato del Consiglio del Dipartimento di afferenza, con delibera assunta dai soli professori e ricercatori e a maggioranza assoluta degli aventi diritto; nella delibera di approvazione dovrà essere specificato che il valore in punti organico derivante dal passaggio al ruolo superiore, pari a 0,2 punti organico, andrà a gravare sulla dotazione del Dipartimento di afferenza.



2. La verifica della presenza degli elementi di cui al comma 1 del presente articolo viene effettuata con riferimento alla data di deliberazione da parte del Consiglio del Dipartimento di afferenza del ricercatore.

Art. 4 - Procedura di chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento di afferenza delibera di sottoporre a valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, il titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1. La notizia dell'avvio della procedura è pubblicata per almeno 15 giorni sul sito web dell'Ateneo.
2. I soggetti che intendono partecipare alle procedure per la chiamata di professori di seconda fascia, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, devono presentare apposita domanda, esclusivamente per via telematica, entro il termine di scadenza indicata nel bando.
3. Alla domanda di cui al comma 2, gli interessati devono allegare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di servizio.
4. La domanda dovrà contenere gli elementi indicati nel bando.
5. Le domande dei candidati validamente presentate in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, saranno sottoposte a verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al bando.

Art. 5 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, entro un mese dall'assegnazione del posto.
2. Il Consiglio del Dipartimento interessato, nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia, designa, a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, una Commissione di selezione composta da tre membri, tra i quali almeno due di prima fascia. Inquadri nel settore concorsuale oggetto del bando; in mancanza, i tre professori sono individuati tra gli appartenenti al macrosettore relativo.
3. Non possono far parte delle Commissioni di cui al presente articolo coloro che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.
4. Le Commissioni giudicatrici sono costituite garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere e nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. A tal fine ogni Commissario deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi nei confronti dei candidati.
5. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro due mesi dall'emanazione del provvedimento di nomina.

Art. 6 - Valutazione



1. La valutazione del candidato, a cura della Commissione costituita ai sensi di quanto disposto al precedente art. 5, prevede un motivato giudizio analitico sul curriculum, sulla produzione scientifica e sui servizi prestati in relazione ad attività didattiche, di ricerca e gestionali.
2. A seguito della valutazione di cui al comma 1, il candidato dovrà sostenere una prova didattica pubblica (lezione), avente ad oggetto tre differenti argomenti, inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando, che saranno comunicati al candidato con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova orale. All'atto della comunicazione il candidato dovrà scegliere, tra i tre argomenti, quello su cui sviluppare la lezione.
3. Al termine delle operazioni di valutazione la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, esprimerà un parere sull'idoneità del candidato.
4. L'accertamento della regolarità degli atti della Commissione compete al Rettore, il quale deve provvedervi entro trenta giorni dalla consegna degli atti stessi, su istruttoria dei competenti Uffici. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Rettore può avvalersi della consulenza di un collegio di verifica, da lui stesso nominato, con l'incarico di esaminare in via preliminare, sotto il vincolo della riservatezza, gli atti predisposti dalla Commissione medesima. Nel caso riscontri o gli vengano segnalati vizi di forma, il Rettore, con provvedimento motivato, rinvia gli atti alla Commissione perché provveda alla loro regolarizzazione entro il termine stabilito dallo stesso Rettore.
5. Gli esiti della selezione sono resi pubblici dopo l'accertamento della regolarità degli atti secondo le modalità indicate al precedente comma 4, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 7 - Esito del procedimento

1. Il Consiglio del Dipartimento interessato prende atto degli esiti della valutazione condotta dall'apposita Commissione e propone al Consiglio di amministrazione la chiamata nel ruolo di professore associato del candidato che ha ottenuto il giudizio positivo.
2. In caso di esito negativo della valutazione non sarà possibile riproporre domanda di valutazione se non al naturale scadere del triennio del contratto in essere.
3. In caso di esito positivo, dal momento del passaggio al ruolo di Professore associato, non sarà possibile presentare istanza di mobilità a Dipartimento differente da quello di afferenza al momento di presentazione della domanda di valutazione per il triennio successivo.
4. La nomina al ruolo di professore associato, conseguente a valutazione positiva di idoneità, comporterà l'obbligo per il docente di mantenere il regime di lavoro a tempo pieno per i due anni successivi alla nomina.
5. Al candidato che superi le verifiche previste all'art. 4 e la prova di cui all'art. 6 sarà notificato l'esito positivo mediante invio del Decreto rettorale di nomina, trasmesso per conoscenza anche al Direttore del Dipartimento di afferenza.



Art. 8 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

** ** *



13. Regolamento Generale d'Ateneo (emanato con D.R. n. 288676/2013 del 23/12/2013, modificato con D.R. 1991/2020 del 18/05/2021) (estratto)

Articolo 41 - Trasferimenti dei ricercatori di ruolo

1. I Dipartimenti destinatari di risorse nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, di cui all'articolo 34 del presente Regolamento, possono, con delibera adottata dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta degli aventi diritto a partecipare alla seduta, chiedere di fare ricorso, ai sensi dell'articolo 29, comma 10, della legge 240/2010, alle procedure di trasferimento previste dall'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, riservate a ricercatori di ruolo.
2. La procedura di trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato è attivata con decreto del Rettore, nel quale si dà notizia della tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto. Il bando è pubblicato sui siti web dell'Ateneo e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori; l'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Possono presentare domanda, con le modalità e nei tempi indicati nel bando, coloro che rivestano la medesima posizione accademica per la quale è stata dichiarata la vacanza, inquadrati nello stesso settore concorsuale e scientifico-disciplinare specificati nel bando. È condizione per l'ammissibilità della domanda che i richiedenti abbiano prestato servizio nella sede di provenienza per almeno tre anni, o che la domanda sia presentata nel corso dell'ultimo anno di permanenza richiesto per il completamento del periodo in questione. Alla domanda devono essere allegati, con il curriculum vitae e l'indicazione delle attività svolte, le pubblicazioni e i titoli che il candidato intende far valere agli effetti della valutazione della sua domanda per il trasferimento.
4. Il Consiglio del Dipartimento interessato esamina entro i trenta giorni successivi alla scadenza del bando la domanda o le domande di trasferimento presentate, valutando il rilievo scientifico e il rigore metodologico dei titoli nonché il curriculum complessivo, didattico e scientifico, del candidato o dei candidati, accertandone l'adeguata qualificazione nel settore scientifico - disciplinare di destinazione, tenuto conto dell'eventuale tipologia specifica dell'impegno richiesto nel bando. Nel caso di più domande, il Consiglio opera una valutazione comparativa delle stesse e dei titoli acclusi, avvalendosi a questo fine del lavoro preparatorio e delle motivate proposte di una Commissione nominata dallo stesso Consiglio e composta da tre membri 100 individuati tra i docenti in servizio presso l'Ateneo appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, di cui due professori e un ricercatore di ruolo. Ai sensi del comma 8 dell'articolo 6 della legge 240/2010, è condizione per far parte della Commissione l'aver riportato la positiva valutazione di cui al medesimo articolo 6, comma 7, della legge n. 240/2010. La



delibera di chiamata è assunta dal Consiglio del Dipartimento col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto a partecipare alla seduta, ed è approvata dal Consiglio di amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Con voto espresso dalla maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio del Dipartimento può decidere di non procedere alla chiamata, motivandone le ragioni rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche e ai profili del candidato o dei candidati. Nel caso in cui, effettuata la votazione, non si raggiunga il quorum richiesto per la chiamata, la domanda o le domande di trasferimento sono riproposte al Consiglio del Dipartimento entro trenta giorni in una successiva riunione. Se anche in questa occasione il quorum non viene raggiunto, la procedura si intende esaurita.

5. Il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto, accertata la regolarità delle procedure seguite, e, salvo accordi con l'Università di provenienza, ha decorrenza dal 1° ottobre successivo ovvero nel corso dell'anno accademico e comunque non oltre il 1° marzo

** ** *



14. Regolamento UNIMI per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (emanato con D.R. n. 831/2021 del 19/02/2021)

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, in armonia con il Codice etico e i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005), le modalità con cui l'Università degli Studi di Milano istituisce posti di ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 - Natura del rapporto

2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato. Il contratto con il ricercatore, di diritto privato, è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale e previdenziale.
3. L'Università degli Studi di Milano provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.
4. I contratti sono stipulati secondo le seguenti tipologie:
 - a) contratti di durata triennale prorogabili per non più di due anni, su specifiche esigenze e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte;
 - b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e del relativo Regolamento d'Ateneo, ovvero, per almeno tre anni, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 3 - Fonti di finanziamento

1. La copertura finanziaria per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato è assicurata, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, con fondi destinati a tale scopo in sede di formulazione del bilancio di previsione, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. Il reclutamento avviene anche nell'ambito di specifici e preordinati programmi e/o progetti di ricerca, finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi. Di norma tali soggetti versano la somma corrispondente al costo del



contratto in un'unica soluzione o secondo le modalità stabilite dalla disciplina cui il programma o progetto di ricerca è assoggettato. Il versamento in quote annuali è possibile solo previo accordo tra le parti. Il finanziatore esterno che concorderà di corrispondere il finanziamento in quote annuali dovrà stipulare idonea fideiussione bancaria o assicurativa d'importo corrispondente all'intero finanziamento proposto.

Art. 4 - Modalità di attivazione di posizioni di ricercatore a tempo determinato

1. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, nel quadro della programmazione dell'Ateneo e tenuto conto dell'accertata disponibilità di risorse a tal fine stanziata sul bilancio, determina il numero di posti di ricercatore a tempo determinato attivabili con contratti ricadenti nelle tipologie a) e b) di cui al precedente art. 2, comma 3.
2. Le proposte di attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato sono formulate dai Dipartimenti. Ciascuna proposta deve essere corredata delle linee di ricerca che il Dipartimento è interessato a sviluppare e deve contenere l'indicazione delle attività didattiche alle quali il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a partecipare. Nella richiesta deve essere evidenziato il settore concorsuale e indicati uno o più settori scientifico-disciplinari, ai fini della specificazione del relativo profilo. Le proposte devono essere corredate del parere, per quanto di competenza, del Comitato di direzione della o delle Facoltà o Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato.
3. Il Consiglio di Amministrazione valuta le proposte attribuendo i posti di ricercatore a tempo determinato, anche tenendo conto delle esigenze scientifiche e didattiche dichiarate e dei risultati scientifici ottenuti dai singoli Dipartimenti, verificati secondo le procedure valutative adottate dall'Ateneo.
4. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti ulteriori elementi relativi alla possibilità di poter ottenere finanziamenti esterni e con l'obiettivo di salvaguardare l'armonico sviluppo di tutte le diverse componenti scientifiche e disciplinari dell'Ateneo, definisce annualmente i posti di ricercatore a tempo determinato che sarà possibile attivare su fondi provenienti da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nell'ambito di specifici accordi. In relazione alla disponibilità di tali posti, i Dipartimenti interessati sottopongono al Consiglio di Amministrazione le relative proposte indicando il programma di ricerca, le attività didattiche da svolgersi a cura dei ricercatori a tempo determinato, il relativo settore concorsuale e uno o più settori scientifico-disciplinari per la definizione dei relativi profili nonché tutti gli altri requisiti utili all'emanazione del bando.
5. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato avviene a seguito di procedure di selezione che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, come definite nei successivi articoli. Per specifiche esigenze, e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il reclutamento può avvenire con le modalità previste dall'art. 9.

Art. 5 - Bandi di selezione

1. I bandi di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato con contratto sia di tipologia a) sia di tipologia b) sono di norma emanati con cadenza annuale e devono



riportare, in particolare, il numero dei posti ripartiti per settore concorsuale, con l'indicazione per ciascuno del settore o dei settori scientifico-disciplinari che ne specificano il profilo, la tipologia del contratto, la relativa durata, informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri, l'eventuale indicazione della lingua straniera di cui si richiede la conoscenza in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, il trattamento economico e previdenziale, i casi di incompatibilità, le modalità di partecipazione e i criteri da utilizzare per la valutazione dei candidati.

2. Il bando può prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare; le pubblicazioni devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico.
3. Il bando, unitamente a una sintesi dello stesso redatta in lingua inglese, è pubblicato sul Portale dell'Ateneo. L'avviso del bando è pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori e inoltre nella Gazzetta ufficiale.
4. I candidati sono tenuti a presentare le domande di partecipazione entro il termine stabilito dal bando. La durata minima di pubblicazione del bando non può essere inferiore a 30 giorni.
5. Ogni candidato deve presentare, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione, la propria domanda di partecipazione indirizzata al Rettore secondo le modalità individuate dal bando stesso.

Art. 6 - Requisiti per la partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni per contratti sia di tipologia a) sia di tipologia b) i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 3 lettera b), del presente Regolamento per quanto riguarda le candidature a posizioni di ricercatore con contratto di tipologia b). I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
2. Non sono ammessi coloro che abbiano usufruito di assegni di ricerca e/o svolto attività in qualità di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 240/2010 presso l'Università degli Studi di Milano e/o altri Atenei italiani per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente i 9 anni per i contratti di cui all'art. 2, terzo capoverso, lettera a), e i 12 anni per i contratti di cui all'art. 2, terzo capoverso, lettera b). Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. Non sono ammessi i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori o ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
4. Non sono ammessi coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede il posto ovvero



con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

5. Non sono ammessi inoltre coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.

Art. 7 - Commissione giudicatrice per la selezione dei ricercatori

1. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato con contratto sia di tipologia a) sia di tipologia b) è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, entro tre mesi dall'assegnazione del posto.
2. La Commissione è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre professori, dei quali almeno due di prima fascia, inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando e scelti all'interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari indicati dal Dipartimento interessato; in mancanza i tre commissari sono individuati tra gli appartenenti ad altri settori concorsuali del relativo macrosettore nei quali sia ricompreso il settore o i settori scientifico- disciplinari in questione.
3. La maggioranza dei componenti della Commissione è costituita da soggetti esterni, di altri Atenei, anche stranieri, o appartenenti ad istituzioni di ricerca.
I componenti della Commissione interni all'Ateneo e esterni, appartenenti ad Atenei italiani, devono attestare o certificare come segue:
 - a) i professori di prima fascia: il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale con raggiungimento del valore-soglia in almeno due indicatori sui tre previsti dalla normativa vigente;
 - b) i professori di seconda fascia: il possesso dei requisiti relativi agli indicatori previsti per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia con raggiungimento del valore-soglia in almeno due indicatori sui tre previsti dalla normativa vigente.

In via subordinata, può essere attestato o autocertificato, da parte dei professori di prima e di seconda fascia, il possesso dei requisiti relativi agli indicatori soglia previsto per l'abilitazione, rispettivamente, alla prima e seconda fascia, con raggiungimento del valore-soglia in tutti gli indicatori previsti dalla normativa vigente. In tale ultima ipotesi deve essere altresì attestato/autocertificato il possesso, in riferimento agli ultimi cinque anni, di almeno uno dei seguenti requisiti:

- i. direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
- ii. responsabilità scientifica generale o di unità (*work package*, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- iii. conseguimento della titolarità di brevetti correlati ad attività di ricerca nel proprio settore scientifico disciplinare.

Non possono far parte delle Commissioni di selezione coloro che hanno riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.



I componenti esterni all'Ateneo, provenienti da università straniere, devono essere in possesso di competenze specifiche nei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il bando e appartenere a ruoli equivalenti a quelli di professore di prima o seconda fascia. La corrispondenza della qualifica dei soggetti stranieri al titolo italiano è attestata dai Consigli dei Dipartimenti designanti sulla base del D.M. 1° settembre 2016, n. 662; la riconducibilità dell'attività degli stranieri al settore concorsuale e, ove richiesto, al o ai settori scientifico-disciplinari è ugualmente attestata dai Consigli dei Dipartimenti designanti.

4. Dei tre componenti della Commissione uno è designato direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto il posto. I restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, all'interno di una rosa di cinque nominativi proposta dal medesimo Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio del Dipartimento interessato provvede agli adempimenti previsti dal presente comma in seduta con la partecipazione dei professori ordinari e associati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Consiglio del Dipartimento è tenuto a fornire i curricula dei professori designati o proposti nell'ambito della prevista rosa.
5. Qualora espressamente richiesto dal Dipartimento proponente, la Commissione può essere composta interamente da studiosi o esperti in servizio presso università di Paesi stranieri. I componenti esterni all'Ateneo, provenienti da università straniere, devono essere in possesso di competenze specifiche in conformità alle previsioni di cui al comma 3.
6. I componenti esterni all'Ateneo, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad atenei nazionali o internazionali diversi tra loro.
7. Tutti i componenti della Commissione devono possedere le competenze linguistiche richieste dal bando ai fini della valutazione e selezione.
8. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
9. La composizione della Commissione è resa pubblica per via telematica sul Portale dell'Università.
10. La Commissione nel corso della prima seduta, presieduta dal componente con maggiore anzianità accademica, elegge al proprio interno un Presidente e un Segretario. Essa svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti stessi. La Commissione si può avvalere di strumenti telematici di lavoro collegiale.
11. Eventuali istanze di riconsulazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul Portale dell'Ateneo. Qualora la causa di riconsulazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
12. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del Rettore.



Art. 8 - Modalità di selezione

1. La valutazione dei candidati a posti di ricercatore a tempo determinato a cura della Commissione costituita ai sensi di quanto disposto al precedente art. 7 prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 25 maggio 2011, n. 243.
2. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei, sono ammessi alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. I candidati possono chiedere che la discussione si svolga in lingua inglese.
3. A conclusione della discussione pubblica la Commissione attribuisce ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentati dai candidati un punteggio. Ai titoli possono essere attribuiti fino a un massimo di 30 punti; alle pubblicazioni scientifiche possono essere attribuiti fino a un massimo di 60 punti nel caso il concorso riguardi il reclutamento di ricercatori di tipologia a), fino a un massimo di 50 punti nel caso il concorso riguardi il reclutamento di ricercatori di tipologia b). La Commissione valuta inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica di ogni candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, attribuendovi fino a un massimo di 10 punti nel caso il concorso riguardi il reclutamento di ricercatori di tipologia a), fino a un massimo di 20 punti nel caso il concorso riguardi il reclutamento di ricercatori di tipologia b).
4. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è accertata l'adeguata conoscenza da parte dei candidati dell'eventuale lingua straniera indicata nel bando.
5. Confrontati gli esiti delle singole valutazioni, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formula una graduatoria di merito e individua il vincitore. La graduatoria può essere utilizzata esclusivamente per chiamate che si perfezionino entro sei mesi dalla approvazione degli atti e tassativamente nei seguenti casi:
 - impossibilità di perfezionare la chiamata per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, quale il mancato conseguimento dell'equivalenza/equipollenza del titolo straniero;
 - rinuncia alla chiamata da parte del candidato chiamato a ricoprire il posto;
 - mancata presa di servizio dello stesso;
 - dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio.

Sono fatti salvi il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie a copertura del contratto.



Gli esiti della selezione sono resi pubblici dopo l'accertamento della regolarità degli atti secondo le modalità indicate al successivo art. 14, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo.

6. Le selezioni di cui al presente articolo non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

Art. 9 - Deroghe

1. I ricercatori a tempo determinato possono essere reclutati anche mediante chiamata diretta ai sensi della vigente normativa.
2. Ai fini dell'attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato, il Consiglio di Amministrazione può pertanto motivatamente individuare candidati che siano già stati sottoposti a un procedimento di valutazione, basato sulla qualità e sulla competenza, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o da organismi dell'Unione Europea, nell'ambito di programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con provvedimento ministeriale, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta.

Art. 10 - Chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento interessato propone la chiamata del vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.
2. Il Consiglio di amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro che decorre di norma dal primo giorno del mese successivo alla firma, salvo richiesta motivata di deroga, comunque non superiore a 180 giorni, ovvero nel rispetto di specifiche normative che prevedono il diritto al differimento della presa servizio.
3. Nei casi previsti dall'art. 8, comma 5, il Consiglio di Dipartimento interessato può formulare, con le modalità previste al comma 1, una nuova chiamata, che deve perfezionarsi entro sei mesi dalla approvazione degli atti.

Art. 11 - Natura e stipula del contratto

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni vigenti. Ai ricercatori con contratto di tipologia a), prima della stipula dello stesso, viene chiesto di formulare l'opzione per il regime d'impegno ai sensi del comma 4 dell'art. 24 della legge 240/2010.
2. Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - il regime di impegno scelto dal ricercatore, fermo restando che per i ricercatori con contratto di tipologia b) l'impegno lavorativo è a tempo pieno;
 - il trattamento economico complessivo;
 - il trattamento previdenziale e assicurativo;
 - il Dipartimento di appartenenza;



- il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di riferimento.
3. In caso di progetti pluriennali coperti annualmente da finanziamenti esterni, il contratto prevede la possibile risoluzione in caso di mancato rifinanziamento.

Art. 12 - Attività dei ricercatori a tempo determinato

1. Il ricercatore a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia di contratto:
- svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento;
 - svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
 - svolge attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca previo accordo tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
 - partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
 - svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
 - può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
 - partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nel Regolamento del Dipartimento stesso.
2. L'impegno annuo complessivo è stimato in 1.500 ore per il regime di tempo pieno. Devono essere dedicate allo svolgimento delle attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito secondo le determinazioni dei pertinenti Regolamenti d'Ateneo.

Art. 13 - Trattamento economico dei ricercatori con contratto di tipologia a)

1. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 2, lettera a), del presente Regolamento è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore di ruolo confermato a seconda del regime di impegno scelto. Per i ricercatori reclutati con le modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento, ove compatibile con la disciplina vigente, il trattamento economico corrisponde a quello previsto dal contratto individuale già precedentemente sottoscritto dal ricercatore.

Art. 14 - Trattamento economico dei ricercatori con contratto di tipologia b)

1. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 2, lettera b), del presente Regolamento è pari al trattamento spettante al ricercatore di ruolo confermato a tempo pieno, incrementato fino al 30% secondo la determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Incompatibilità



1. I contratti di cui al presente Regolamento non sono cumulabili con analoghi contratti, benché stipulati con altre sedi universitarie o in con strutture scientifiche pubbliche e private, con la titolarità dei contratti di insegnamento disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia, con la frequenza di un corso di dottorato di ricerca o di una scuola di specializzazione, con assegni o borse di ricerca post-laurea a qualunque titolo conferiti anche da terzi.
2. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o analoga posizione, se previsto dagli ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza.
3. Per le attività compatibili, si applica, per quanto non modificato dalla legge 240/2010 la normativa cui sono assoggettati i ricercatori di ruolo confermati, e in particolare il D.L. 57/1987, convertito nella legge 158/1987.
4. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001 nonché dal Regolamento di Ateneo per le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti.

Art. 16 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. Il ricercatore che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e Dipartimento di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.
2. La risoluzione del contratto è determinata:
 - dalla scadenza del contratto;
 - dal recesso del ricercatore;
 - per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - da grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici.

Art. 17 - Valutazione delle attività

1. I risultati e l'attività dei ricercatori a tempo determinato sono sottoposti a valutazione secondo le modalità appositamente stabilite dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
2. Il ricercatore è comunque tenuto a presentare una relazione annuale secondo i modelli e i criteri definiti dall'Ateneo.

Art. 18 - Proroga del contratto

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Dipartimento, può deliberare la proroga di alcuni dei contratti di cui all'art. 2, lettera a), del presente Regolamento, fino a un massimo di 2 anni per singolo contratto, verificata la copertura finanziaria e la coerenza con la programmazione nell'impiego delle risorse, in particolare rispetto all'attivazione di contratti di tipologia b).



Art. 19 - Norme finali e transitorie

1. Alle selezioni per il conferimento dei contratti sia di tipologia a) sia di tipologia b) sono ammessi, fino all'anno 2015, anche coloro che siano in possesso della sola laurea magistrale o equivalente, unitamente a un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento delle attività di ricerca, ai sensi dell'art. 29, comma 13, della legge 240/2010.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente per la materia trattata.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato ed eventualmente modificato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Portale dell'Ateneo.

** ** *



15. Regolamento per gli Assegni di Ricerca - emanato con D.R. 1749/2020 del 24/04/2020

TITOLO I

Norme Generali

Art.1 Oggetto e finalità

1. L'Università degli Studi di Milano (nel seguito "Università") attiva, nel rispetto della Carta europea dei Ricercatori, del Codice etico dell'Ateneo e del Piano Strategico di Ateneo ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo le disposizioni ministeriali vigenti, in conformità al presente Regolamento:
 - assegni di ricerca finanziati dal bilancio universitario (denominati "assegni *post doc* - di tipo A"), nell'ambito della programmazione economica e di reclutamento del personale dell'Università, secondo i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse coerenti e rispondenti agli obiettivi declinati nella pianificazione strategica sviluppata sia a livello di Ateneo che dipartimentale, banditi due volte l'anno, indicativamente nei mesi di maggio e novembre;
 - assegni di ricerca finanziati da Dipartimenti dell'Università, nell'ambito della programmazione triennale dei dipartimenti e in coerenza con il Piano strategico di Ateneo, con finanziamento a carico di progetti di ricerca o i, altri finanziamenti nell'ambito di convenzioni e contratti di ricerca con enti esterni, che prevedano espressamente tale finalità (denominati "assegni di tipo B"). Gli assegni di tipo B sono banditi ogniqualvolta le strutture lo richiedano e sia verificata la disponibilità della copertura economica della spesa;
 - l'Università può altresì attivare assegni, funzionali al raggiungimento di particolari obiettivi dell'Amministrazione, e che siano comunque collegati a specifici progetti di ricerca d'Ateneo. Il numero di tali assegni viene definito annualmente in sede di bilancio di previsione. Il regime giuridico di questa tipologia di assegni è equiparata a tutti gli effetti a quella degli assegni di tipo B.
2. Gli assegni di ricerca (di seguito assegni/o) sono conferiti a seguito dell'espletamento di procedure selettive, comprensive di un colloquio, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

TITOLO II

Modalità di conferimento degli assegni di ricerca

Art. 2 Attivazione degli assegni *post doc* - di tipo A.

1. L'Ateneo si avvale di un modello di calcolo, approvato dal Consiglio di amministrazione, per definire la distribuzione delle posizioni tra i dipartimenti degli assegni *post doc* - di



- tipo A nell'ambito delle risorse annuali appositamente destinate dal bilancio di previsione, tenendo conto dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti.
2. Il Senato accademico delibera un modello di bando di selezione (di cui *all'Allegato 1*), in armonia con quanto previsto dal presente Regolamento.
 3. Nell'ambito della dotazione di assegni, ciascun Consiglio di Dipartimento, entro la data stabilita dall'Ateneo, delibera in merito al numero di assegni *post doc*-di tipo A da bandire e al numero di assegni eventualmente da rinnovare tra quelli in scadenza nell'anno, tenuto conto delle motivazioni espresse dai docenti referenti e nell'ambito della programmazione triennale di ciascun Dipartimento. Per gli assegni di nuova attivazione, il Consiglio di Dipartimento indica le linee di ricerca che intende sviluppare con l'apporto degli assegnisti, individuandole tra quelle proposte dai professori, dai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di tipo B appartenenti al Dipartimento, dopo averne accertata la congruità rispetto alle finalità scientifiche del Dipartimento medesimo. Ogni linea deve essere proposta da almeno due docenti. Possono essere proponenti di linee di ricerca per l'attivazione di assegni i docenti definiti "attivi nella ricerca" secondo i criteri stabiliti dagli Organi dell'Ateneo, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata dell'assegno. Ogni docente può proporre una sola linea di ricerca. Le linee di ricerca indicate devono essere sostenute dal Dipartimento, che deve impegnarsi a garantire il regolare svolgimento dei progetti dei candidati, ove fruitori di assegno, mettendo a disposizione le proprie risorse strutturali, strumentali e di personale.
 4. Per ciascuna linea di ricerca proposta, ai fini dell'identificazione dell'ambito scientifico nel quale si colloca, il Consiglio di Dipartimento deve specificare il settore di riferimento, scegliendolo fra i settori scientifici ERC (*European Research Council*). Il Consiglio deve, inoltre, per ogni linea, indicare i docenti di riferimento, precisando per ciascuno il settore concorsuale e il settore scientifico- disciplinare di rispettiva afferenza, e i nominativi di cinque esperti della materia, esterni all'Ateneo, appartenenti ad altre università o a enti di ricerca pubblici o privati, ai fini della costituzione della sottocommissione prevista al successivo comma 8.
 5. Le due procedure annuali di selezione sono indette con bandi emanati dal Rettore, previe delibere dei Consigli di Dipartimento interessati. Nel bando di concorso devono essere indicati, in particolare:
 - a) il numero complessivo di assegni attribuibili e le linee di ricerca individuate dai Dipartimenti con l'indicazione dei relativi docenti di riferimento;
 - b) la durata e l'ammontare degli assegni;
 - c) i requisiti di ammissione come indicati all'art. 4;
 - d) i casi di incompatibilità;
 - e) le modalità di partecipazione alla selezione e i criteri sulla cui base si procederà alla valutazione dei candidati e dei rispettivi progetti di ricerca, nonché dei titoli e delle pubblicazioni da ciascuno presentati;
 - f) l'elenco dei titoli valutabili;
 - g) le modalità di svolgimento dei colloqui, nel corso dei quali saranno discussi i progetti di ricerca proposti dai candidati. I progetti di ricerca assegnati ai



candidati vincitori si svolgeranno coerentemente con le esigenze di ricerca indicate dai Dipartimenti.

La notizia del bando è pubblicata, oltre che sul sito dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori. La durata minima di pubblicazione del bando non può essere inferiore a trenta giorni.

6. Ai fini della selezione, il Rettore costituisce con proprio decreto una Commissione di Ateneo con funzione di Garanzia (di seguito denominata "Commissione di Garanzia"), composta da almeno un membro per ogni area scientifico-disciplinare presente nell'Ateneo.

La Commissione di Garanzia ha i seguenti compiti:

- assicurare il regolare svolgimento delle procedure di valutazione;
- definire i criteri generali per la valutazione dei titoli, dei progetti di ricerca e del curriculum scientifico professionale sulla base del modello di bando approvato dal Senato accademico (*Allegato 1*) e parte integrante del presente Regolamento;
- partecipare alle riunioni delle sottocommissioni;
- verificare i risultati e formulare una graduatoria per ogni singola linea di ricerca.

7. I componenti della Commissione sono individuati tra i professori in servizio presso l'Ateneo o altri atenei.
8. Al fine di agevolare i lavori della Commissione di Garanzia, dopo la presentazione delle domande di partecipazione, il Rettore con proprio decreto costituisce una sottocommissione di cinque membri per ciascuna linea di ricerca, composta dal Direttore del Dipartimento interessato alla linea di ricerca o da un suo delegato, da uno dei rappresentanti d'area in seno alla Commissione di Garanzia, che funge da Presidente, da un professore o ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo B dell'Ateneo, esperto nella materia, proposto dal Dipartimento in fase di presentazione della linea di ricerca e dai due esperti della materia esterni, sorteggiati dalla Commissione di Garanzia all'interno della rosa dei cinque proposta dallo stesso Dipartimento, oltre che da un supplente. Non possono comunque far parte della sottocommissione i docenti proponenti la linea di ricerca oggetto della selezione. Alla sottocommissione spetta il compito di esaminare le candidature e di svolgere i colloqui di cui al comma 5.
9. Nel rispetto dei compiti stabiliti dalla legge e al fine di avvalersi di specifiche competenze scientifiche, la sottocommissione può eventualmente acquisire, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica il parere di altri esperti di elevata qualificazione, esterni all'Università, italiani o stranieri. I nominativi degli esperti consultati sono resi noti al termine dei lavori.
10. Per la valutazione dei candidati la sottocommissione dispone di cento punti, una parte dei quali da attribuire complessivamente ai titoli e al progetto di ricerca e la restante da riservare al colloquio. La sottocommissione provvede all'attribuzione dei punti secondo quanto disposto dal bando. La valutazione dei titoli e del progetto di ricerca precede l'inizio dei colloqui. I relativi risultati sono resi noti ai candidati prima dello svolgimento degli stessi colloqui, secondo le modalità indicate nel bando.



11. Sulla base dei *curricula* e dei titoli presentati dai candidati, la sottocommissione attribuisce a ciascuno un punteggio nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando, tenendo conto dell'esperienza e della qualificazione scientifica, quale risulta dal relativo *curriculum* scientifico-professionale, della validità del progetto e della sua congruità nell'ambito della linea di ricerca alla quale fa riferimento. Sono ammessi al colloquio i candidati che conseguano nei titoli e nel progetto una valutazione complessiva maggiore del 50% del punteggio attribuibile.
12. Il colloquio è indirizzato a valutare i contenuti del progetto proposto dal candidato e le competenze scientifiche dallo stesso maturate. Il colloquio si intende superato se il candidato consegua una valutazione maggiore del 50% del punteggio attribuibile. Ai candidati ammessi al colloquio, residenti stabilmente all'estero, possono essere garantite modalità che agevolino la loro partecipazione ai colloqui, così come disciplinato dal bando.
13. terminate le prove, la sottocommissione procede alla predisposizione dei relativi verbali trasmettendoli alla Commissione di Garanzia che, dopo aver effettuato ogni opportuna verifica in relazione alla legittimità e congruenza delle valutazioni effettuate, formula una graduatoria dei candidati giudicati idonei per ciascuna linea di ricerca. Le procedure di selezione devono essere ultimate entro il termine stabilito dal bando. Gli atti della procedura di selezioni sono approvati con decreto del Rettore e pubblicati sul sito web dell'Ateneo.
14. Ogni Direttore di Dipartimento, sentiti il vincitore dell'assegno e i docenti proponenti la relativa linea di ricerca, designa il referente del progetto, scegliendolo tra i docenti indicati nel bando. Il vincitore dell'assegno, in accordo con il docente referente, comunica agli uffici amministrativi competenti le attività relative al progetto di ricerca da realizzare durante il periodo dell'assegno. Lo stato di svolgimento delle predette attività è verificato periodicamente secondo le modalità stabilite dal contratto individuale.
15. Il rapporto contrattuale dei vincitori degli assegni decorre dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto, salvo richiesta motivata di deroga, comunque non superiore a novanta giorni. Nel caso in cui il vincitore dell'assegno non si presenti, entro i termini previsti dall'Amministrazione, ai competenti uffici per la stipula del contratto, o vi rinunci, si provvede alla convocazione degli idonei che seguono in graduatoria per la linea di ricerca per la quale è venuto meno il vincitore. La graduatoria è comunque valida fino ad un massimo di novanta giorni dall'approvazione degli atti. L'inserimento in posizione utile nelle graduatorie degli assegni non dà diritto a dichiarazioni di idoneità da far valere in successive selezioni.

Art. 3 Attivazione degli assegni di tipo B

1. L'attivazione di assegni di tipo B è autorizzata con decreto rettorale, in applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. La proposta di attivazione dell'assegno è avanzata dal docente referente del progetto di ricerca nel cui ambito l'assegno deve essere utilizzato e approvata dal Consiglio del Dipartimento di appartenenza dello stesso docente. La proposta deve riportare le seguenti specificazioni:



- la durata dell'assegno, specificando l'eventuale rinnovabilità, e il relativo ammontare;
- i fondi su cui far gravare il corrispettivo dell'assegno e i relativi oneri;
- il titolo e una sintetica descrizione del programma di ricerca, le finalità specifiche e la durata dell'attività, l'area scientifico-disciplinare interessata;
- il nominativo del docente referente e l'elenco nominativo dei docenti che partecipano all'attività di ricerca;
- una sintesi dell'attività già svolta nell'ambito del programma e l'elenco delle eventuali pubblicazioni prodotte;
- i requisiti richiesti e le attività da affidare all'assegnista, nonché gli obiettivi che questo deve raggiungere;
- le eventuali collaborazioni nazionali e internazionali in atto;
- la proposta di composizione della Commissione giudicatrice, così come individuata al successivo comma 4.

La proposta deve essere corredata dal modello di bando predisposto dall'Amministrazione, debitamente compilato, per le parti di competenza, dal docente proponente.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione di un nuovo assegno B, compilata come riportato al comma 1 e corredata della delibera del Consiglio del Dipartimento di riferimento, l'Amministrazione provvede a emanare il bando per la selezione. La notizia del bando è pubblicata, oltre che sul sito dell'Università, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori. I termini per la presentazione delle candidature non possono essere inferiori a venti giorni. I bandi devono indicare, in particolare:
 - la durata e l'importo dell'assegno da conferire, e il numero qualora il bando riguardi più assegni;
 - i requisiti di ammissione come indicati all'art. 4;
 - il Dipartimento di riferimento;
 - l'area scientifico-disciplinare nel cui ambito è svolta l'attività di ricerca di pertinenza dell'assegno;
 - il titolo e il programma di ricerca;
 - le attività che l'assegnista è chiamato a svolgere;
 - le competenze richieste;
 - il docente referente delle attività dell'assegnista;
 - i criteri per la valutazione del *curriculum*, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati;
 - le modalità e la data di svolgimento del colloquio;
 - i titoli valutabili: gli eventuali diplomi di specializzazione di tutte le aree, gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento *post-lauream*, conseguiti in Italia o all'estero, l'attività di ricerca, adeguatamente documentata, svolta presso soggetti pubblici o privati, le pubblicazioni, le *fellowships* o altri incarichi, sia in Italia sia all'estero.
3. Alla domanda di partecipazione, da presentare entro la scadenza stabilita dal bando, ciascun candidato deve allegare il proprio *curriculum* scientifico-professionale, le



eventuali pubblicazioni e ogni altro titolo che, a suo avviso, possa servire a comprovare la sua qualificazione in relazione all'attività di ricerca proposta. Nella valutazione del *curriculum* si tiene conto dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento *post-lauream*, conseguiti in Italia o all'estero, della documentata attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici o privati, di eventuali pubblicazioni, *fellowships* o incarichi, sia in Italia sia all'estero.

4. Le procedure di selezione sono espletate da una Commissione nominata dal Rettore con proprio decreto e composta dal Direttore del Dipartimento di riferimento o suo delegato, dal docente referente e da due membri proposti dal Consiglio del Dipartimento, di cui uno con funzioni di supplente. La Commissione designa nel suo ambito il Presidente. Nel caso di assegni da attivare nell'ambito di convenzioni o contratti con soggetti privati, la Commissione può essere integrata da un membro esterno, di comprovata capacità, individuato dall'ente stesso in accordo con il docente referente. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro venti giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Gli atti prodromici all'avvio della procedura di selezione e quelli successivi all'esito della valutazione vengono verificati dagli uffici competenti dell'Amministrazione e sottoposti all'approvazione del Rettore, cui compete una verifica di legittimità e congruenza degli atti.
5. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei *curricula* e dei titoli presentati dagli stessi e degli esiti di un del colloquio di cui al comma 2, valutandone la qualificazione scientifica, le attitudini alla ricerca e le competenze richieste. La Commissione dispone di un massimo di 100 punti, 50 dei quali assegnabili ai titoli e 50 al colloquio. I punti sono attribuiti ai titoli secondo i criteri determinati nel bando. La Commissione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo e, al termine dei lavori, stila una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai singoli candidati. I risultati della selezione sono approvati con decreto del Rettore e pubblicati sul sito web dell'Ateneo. I verbali della Commissione sono pubblici. Ai candidati ammessi al colloquio, stabilmente residenti all'estero, possono essere garantite le medesime modalità di partecipazione al colloquio previste per gli aspiranti al conferimento degli assegni di tipo A.
6. I vincitori decadono qualora non stipulino il conseguente contratto entro i termini stabiliti dal bando. In tal caso subentra il candidato che segue immediatamente nella graduatoria. La graduatoria è comunque valida fino a un massimo di novanta giorni dall'approvazione degli atti. L'inserimento in posizione utile nelle graduatorie degli assegni non dà diritto a dichiarazioni di idoneità da far valere in successive selezioni.
7. Nel caso in cui il concorso sia andato deserto o non vi sia alcun vincitore, su richiesta della pertinente struttura, da formularsi entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione, l'assegno può essere riattivato con l'emanazione di un nuovo bando. Si prescinde dall'emanazione del bando e dalle procedure di valutazione come riportate al comma 5, nel caso vi sia un solo candidato e questo sia già stato selezionato all'interno di apposite procedure competitive di evidenza pubblica indette da Ministeri, ovvero da organismi dell'Unione Europea che prevedano espressamente la possibilità per il vincitore



di svolgere l'attività di ricerca presso istituzioni universitarie con un contratto di collaborazione. Tale deroga si applica anche nel caso di procedure competitive aventi le medesime caratteristiche, promosse da altri enti, pubblici o privati senza scopo di lucro, che prevedano tra i loro obiettivi anche il finanziamento alla ricerca, ricorrano a meccanismi di selezione delle candidature basati su *peer review* e pubblicizzino adeguatamente i bandi di concorso.

Art. 4 Requisiti di ammissione

1. Possono candidarsi al conferimento degli assegni gli studiosi in possesso di laurea specialistica o magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico che presentino un *curriculum* scientifico- professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da un'adeguata produzione scientifica, è requisito obbligatorio per usufruire degli assegni *post doc* - di tipo A. Per gli assegni *post doc* - di tipo A, il titolo deve essere conseguito entro la data stabilita nel bando di concorso. Il dottorato di ricerca e i diplomi di specializzazione di tutte le aree costituiscono titoli preferenziali per l'attribuzione degli assegni di tipo B.
3. L'Università può riservare una quota di assegni a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Titolo III

Gestione contrattuale

Art. 5 Durata e importo

1. Gli assegni *post doc* - di tipo A hanno la durata di due anni e possono essere rinnovati anche annualmente, per ulteriori due anni. La richiesta di rinnovo annuale deve essere motivata da esigenze di ricerca nel rispetto della dotazione standard del dipartimento.
2. Gli assegni di tipo B possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili nei limiti definiti dalla legge e dal comma seguente e nei modi stabiliti dall'art. 10 del presente Regolamento.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno sia stato eventualmente fruito in coincidenza con la frequenza a un corso di dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso. Ai fini della durata degli assegni non sono rilevati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. L'importo annuo lordo degli assegni *post doc* - di tipo A è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della predisposizione del bilancio di previsione, tenuto conto dell'importo minimo annuo lordo definito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca. L'importo degli assegni di tipo B è stabilito dal Consiglio



del Dipartimento richiedente nel rispetto del piano finanziario del progetto di ricerca su cui grava la spesa. L'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

5. Il titolare dell'assegno ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio, di vitto e delle altre spese rimborsabili, sostenute in Italia e all'estero, a valere sui contributi per la ricerca scientifica a disposizione del Dipartimento di riferimento, secondo quanto previsto dal Regolamento delle missioni e dei rimborsi spese.
6. Su proposta del Dipartimento di riferimento, l'importo dell'assegno può essere elevato su fondi messi a disposizione dallo stesso Dipartimento a valere su progetti di ricerca in corso, nel rispetto delle regole finanziarie e dei limiti di spesa previsti dagli stessi progetti.
7. Al fine di favorire il reclutamento di coloro che provengano da sedi estere, l'Università mette a disposizione dei vincitori degli assegni che ricadano in questa situazione, per il periodo del contratto, risorse e misure di sostegno, anche in forma di *mobility allowance*. Il bando reca le modalità e l'ammontare del contributo erogabile.

Art. 6 Incompatibilità

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale e a ciclo unico, a corsi di dottorato di ricerca con borsa e a scuole di specializzazione dell'area medica, in Italia o all'estero. La titolarità dell'assegno è inoltre incompatibile con l'iscrizione ad altra scuola o corso che preveda la frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del Consiglio di Dipartimento.
2. Gli assegni non possono essere conferiti al personale di ruolo delle università e delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. L'attribuzione dell'assegno comporta, per i dipendenti in servizio presso Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle sopra indicate, il collocamento in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno.
3. L'assegno non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali, svolte in modo continuativo, tranne quelli previsti dal comma successivo e purché l'attività lavorativa non interferisca con l'attività primaria di ricerca.
4. Il titolare di assegno può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previo accordo con il docente referente e comunicazione scritta ai competenti uffici, a condizione che tale attività sia dichiarata, dalla struttura presso la quale opera, compatibile con l'attività di ricerca cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi. Complessivamente



L'attività di lavoro autonomo non può superare i limiti di reddito stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

5. Sono compatibili con l'assegno le attività extra-universitarie di relatore in seminari, convegni e conferenze e quelle pubblicistiche.
6. Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Generale d'Ateneo, il titolare di assegno può svolgere attività di orientamento, *tutoring* e assistenza agli esami di profitto e ricevere i relativi compensi previsti dal Consiglio di amministrazione; tali compensi si sommano con eventuali altri redditi da lavoro autonomo e devono rientrare nel limite di reddito previsto dal precedente comma 4.
7. Sono compatibili con l'assegno incarichi di didattica integrativa, ai sensi dell'art.45 del Regolamento Generale d'Ateneo e incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010. Possono inoltre svolgere attività di docenza nei corsi di perfezionamento. Complessivamente l'impegno orario nel corso dell'anno accademico non può superare le 90 ore.
8. In particolare, gli incarichi di insegnamento sono conferiti limitatamente ai moduli didattici e nell'ambito dell'attività di docenza nei corsi di perfezionamento, per non più di 30 ore per anno accademico.
9. Non possono partecipare ai bandi per il conferimento degli assegni coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che ne richiede l'attivazione ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 Natura e stipula del contratto

1. L'assegno è conferito mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra l'Ateneo e il vincitore e decorre dal mese successivo a quello della data della stipula. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.
2. Gli assegni sono esenti da prelievo fiscale; ad essi si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.8.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26, e seguenti della legge 8.8.1995, n. 335 e s.m.i.
3. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Ateneo provvede alla relativa copertura assicurativa.

ART. 8 Diritti e doveri dei titolari di assegno di ricerca

1. L'assegnista è tenuto a svolgere l'attività di ricerca prevista dal contratto individuale e ha diritto di avvalersi, per tale fine, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento di riferimento. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del docente referente e del Consiglio di Dipartimento; di ciò deve essere data comunicazione all'Amministrazione universitaria.



2. I titolari di assegno hanno libero accesso a tutte le strutture dell'Ateneo; una loro rappresentanza partecipa alle riunioni degli organi del Dipartimento di riferimento secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale dell'Ateneo.
3. L'attività deve essere svolta continuativamente, nei limiti previsti dai programmi di ricerca e secondo le indicazioni impartite dal docente referente, il quale è anche tenuto a verificarla. L'attività deve essere sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Può essere inoltre sospesa per malattia grave o per gravi motivi familiari, o per l'astensione legata al congedo parentale. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, che secondo quanto previsto dalla normativa vigente comporta l'automatica proroga del contratto, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza dello stesso contratto, previo accordo con il docente referente e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni lavorativi annui.
4. Durante il periodo di astensione legata al parto, gli assegnisti hanno diritto all'indennità di maternità erogata dall'INPS secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. In caso di congedo per malattia superiore ai quattro giorni, gli assegnisti hanno diritto di usufruire dell'indennità giornaliera di malattia nei limiti previsti dalla legge. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno.
5. L'assegnista è tenuto a presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sulle attività svolte, approvata del docente referente, e a illustrare i risultati conclusivi della propria attività. La validità scientifica dei risultati conseguiti dall'assegnista è attestata dal Consiglio di dipartimento, entro un anno dalla scadenza del contratto.
6. Durante il periodo di vigenza del contratto, qualora l'assegnista non svolga con regolarità l'attività di ricerca senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, su richiesta avanzata dal docente referente, nel caso perduri l'inadempienza dell'assegnista, nonostante questo abbia ricevuto dal docente un primo richiamo orale, seguito da uno scritto con l'indicazione di un congruo termine (almeno quindici giorni) per riprendere l'attività secondo gli impegni contrattuali assunti. Il contratto si risolve di diritto, senza alcun obbligo di preavviso, nell'ipotesi di violazione del regime di incompatibilità. La decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con decreto del Rettore.

Art. 9 Recesso dell'assegnista

1. L'assegnista che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione scritta al Rettore e al Dipartimento con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportato al periodo di mancato preavviso.

TITOLO IV

Rinnovabilità



Art. 10 Rinnovi assegni di ricerca *post doc* - di tipo A

1. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dall'assegnista al Direttore del Dipartimento presso il quale ha svolto la sua attività almeno due mesi prima della scadenza del contratto. La richiesta deve essere corredata da una relazione finale sull'attività svolta, accompagnata da un giudizio complessivo del docente di riferimento dal quale emerga peraltro che l'assegnista ha assolto agli impegni previsti e conseguito gli obiettivi prefissati.
2. Il Consiglio del Dipartimento valuta tutte le richieste di rinnovo ricevute sulla base di una valutazione degli obiettivi scientifici del Dipartimento, in coerenza con il Piano triennale del Dipartimento, formulando infine l'ordine di priorità dei possibili rinnovi, tenuto conto della dotazione standard.
3. Ai fini della valutazione del rinnovo, il Dipartimento prende in considerazione i seguenti elementi:
 - l'attività di ricerca da compiere durante il periodo relativo al rinnovo;
 - la relazione sull'attività già svolta dall'assegnista;
 - i lavori scientifici o le pubblicazioni di cui l'assegnista risulti autore o coautore, correlate al progetto di ricerca. I lavori devono essere stati pubblicati o comunque accettati dall'editore entro la scadenza dell'assegno;
 - la partecipazione a convegni, corsi e altre attività scientifiche.
4. Gli uffici competenti dell'Amministrazione trasmettono alla Commissione di Garanzia tutti gli atti istruttori che hanno determinato la proposta di rinnovo, per la necessaria verifica di legittimità e di congruenza.
5. Una volta acquisito il parere della Commissione di Garanzia i competenti uffici dell'Amministrazione sottopongono alla valutazione del Rettore gli atti della procedura di rinnovo, ai fini dell'approvazione.
6. La procedura si conclude con la stipula del contratto di rinnovo, che deve aver luogo entro il mese precedente la scadenza del contratto in vigore, pena la decadenza.

Art. 11 Rinnovo degli assegni di ricerca di tipo B

1. La richiesta di rinnovo degli assegni di tipo B, presentata dal Direttore del Dipartimento deve essere inoltrata ai competenti uffici dell'Amministrazione, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento e a seguito della valutazione positiva espressa dalla Commissione di cui al comma successivo.
2. La Commissione che deve esaminare la richiesta di rinnovo è composta dai medesimi componenti della Commissione che ha effettuato la valutazione comparativa dei candidati al fine del conferimento dell'assegno. Nel caso in cui uno o più membri di tale Commissione siano indisponibili, per decadenza o impedimento, si provvede alla loro sostituzione.
3. La documentazione trasmessa agli uffici dell'Amministrazione deve necessariamente includere:



- Domanda di rinnovo dell'assegno dove devono essere specificati gli obiettivi che sono alla base della richiesta di prosecuzione del progetto di ricerca e che motivano la richiesta di rinnovo;
 - Relazione sull'attività svolta dall'assegnista;
 - Verbale della Commissione giudicatrice.
 - Delibera del Dipartimento che approva il rinnovo con l'indicazione della copertura finanziaria.
4. L'assegnista è tenuto a stipulare il contratto di rinnovo entro il mese precedente la scadenza del contratto in vigore, pena la decadenza.

Art. 12 Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento costituisce attuazione di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo, fatti salvi i migliori trattamenti previsti dal contratto individuale.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e alla normativa d'Ateneo.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, il Regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Dallo stesso giorno è abrogato il previgente Regolamento in materia di assegni di ricerca, adottato con D.R. 10.1.2018, n. 2/2018.

** ** *



16. **RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/251/CE) in GUCE L 75/67, 22 marzo 2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 165, considerando quanto segue:

(1) Nel gennaio 2000 (1), la Commissione ha ritenuto necessario istituire lo Spazio europeo della ricerca come perno centrale della futura azione comunitaria in questo settore, al fine di consolidare e strutturare la politica europea di ricerca.

(2) Il Consiglio europeo di Lisbona ha fissato per la Comunità l'obiettivo di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo entro il 2010.

(3) Nella risoluzione del 10 novembre 2003 (2), il Consiglio ha affrontato alcune problematiche legate alla professione e alla carriera dei ricercatori nello Spazio europeo della ricerca, accogliendo con particolare favore l'intenzione della Commissione di lavorare per l'elaborazione di una Carta europea dei ricercatori e di un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.

(4) L'individuato rischio di una carenza di ricercatori (3), soprattutto in alcune discipline fondamentali, mette a repentaglio la forza innovatrice dell'Unione europea, il patrimonio di conoscenze e la crescita della produttività nel futuro prossimo e potrebbe impedire di conseguire gli obiettivi di Lisbona e Barcellona. L'Europa deve pertanto rafforzare significativamente la propria capacità di attrarre i ricercatori e potenziare la partecipazione delle donne ricercatrici, favorendo la creazione delle condizioni necessarie per carriere più sostenibili e interessanti per loro nel settore della R&S(4).

(5) L'esistenza di risorse umane sufficienti e adeguatamente sviluppate nella R&S costituisce l'elemento fondamentale per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e del progresso tecnologico, il rafforzamento della qualità della vita, la garanzia del benessere dei cittadini europei e il potenziamento della competitività dell'Europa.

(6) Si dovrebbero introdurre ed attuare nuovi strumenti per lo sviluppo della carriera dei ricercatori, contribuendo in questo modo al miglioramento delle prospettive di carriera per i ricercatori in Europa.

(7) L'esistenza di prospettive di carriera migliori e più visibili contribuisce anche allo sviluppo di un atteggiamento positivo del pubblico nei confronti della professione di



ricercatore, spingendo con ciò i più giovani ad abbracciare una carriera nel settore della ricerca.

(8) L'obiettivo politico finale della presente raccomandazione è contribuire allo sviluppo di un mercato europeo del lavoro attrattivo, aperto e sostenibile per i ricercatori, in cui le condizioni di base consentano di assumere e trattenere ricercatori di elevata qualità in ambienti veramente favorevoli alle prestazioni e alla produttività.

(9) Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di offrire ai ricercatori dei sistemi di sviluppo di carriera sostenibili in tutte le fasi della carriera, indipendentemente dalla loro situazione contrattuale e dal percorso professionale scelto nella R&S, e impegnarsi affinché i ricercatori vengano trattati come professionisti e considerati parte integrante delle istituzioni in cui lavorano.

(10) Nonostante i considerevoli sforzi degli Stati membri per superare gli ostacoli amministrativi e giuridici che si frappongono alla mobilità geografica ed intersettoriale, molti di questi ostacoli persistono.

(11) Dovrebbero essere incoraggiate tutte le forme di mobilità nell'ambito di una politica globale delle risorse umane nel campo della R&S a livello nazionale, regionale e istituzionale.

(12) Il valore di tutte le forme di mobilità dev'essere pienamente riconosciuto nei sistemi di valutazione della carriera e di avanzamento professionale dei ricercatori, affinché questo tipo di esperienza possa contribuire positivamente al loro sviluppo professionale.

(13) Lo sviluppo di una politica coerente per la carriera e la mobilità dei ricercatori (1) che vengono nell'Unione europea o la lasciano dovrebbe essere considerato tenendo conto della situazione nei paesi in via di sviluppo e nelle regioni dentro e fuori l'Europa, affinché lo sviluppo delle capacità di ricerca dell'Unione europea non avvenga a scapito dei paesi e delle regioni meno sviluppate.

(14) I finanziatori o i datori di lavoro dei ricercatori dovrebbero, nel loro ruolo di «reclutatori», assumersi la responsabilità di offrire ai ricercatori procedure di selezione ed assunzione aperte, trasparenti e comparabili a livello internazionale.

(15) La società dovrebbe apprezzare più pienamente il senso di responsabilità e la professionalità dimostrati dai ricercatori nello svolgimento del loro lavoro durante le varie fasi della carriera e nel loro ruolo poliedrico di lavoratori del sapere, dirigenti, coordinatori di progetti, manager, supervisori, mentori, consulenti di orientamento professionale o comunicatori scientifici.



(16) La presente raccomandazione parte dal principio che i datori di lavoro o i finanziatori dei ricercatori hanno l'obbligo assoluto di garantire il rispetto dei requisiti della normativa nazionale, regionale o settoriale pertinente.

(17) La presente raccomandazione fornisce agli Stati membri, ai datori di lavoro, ai finanziatori e ai ricercatori uno strumento prezioso per intraprendere, su base volontaria, nuove azioni per il miglioramento e il consolidamento delle prospettive professionali dei ricercatori nell'Unione europea e per la creazione di un mercato del lavoro per i ricercatori aperto.

(18) I principi generali e i requisiti illustrati nella presente raccomandazione sono frutto di un processo di consultazione pubblica al quale membri del gruppo di pilotaggio «Risorse umane e mobilità» sono stati pienamente associati,

RACCOMANDA:

1) Gli Stati membri s'impegnino a compiere i passi necessari per assicurare che i datori di lavoro o i finanziatori dei ricercatori sviluppino e mantengano un ambiente di ricerca e una cultura di lavoro favorevoli, in cui gli individui e le equipe di ricerca siano considerati, incoraggiati e sostenuti, e beneficino del sostegno materiale e immateriale necessario per conseguire i loro obiettivi e svolgere i loro compiti. In tale contesto, si dovrebbe accordare particolare priorità all'organizzazione delle condizioni di lavoro e di formazione nella fase iniziale della carriera dei ricercatori, in quanto questa contribuisce alle scelte future e rafforza l'attrattiva delle carriere nel settore della R&S.

2) Gli Stati membri si impegnino a compiere, laddove necessario, i passi fondamentali per garantire che i finanziatori e i datori di lavoro dei ricercatori perfezionino i metodi di assunzione e i sistemi di valutazione delle carriere al fine di istituire un sistema di assunzione e uno sviluppo professionale più trasparenti, aperti, equi e accettati a livello internazionale, come presupposto per un vero mercato europeo del lavoro per i ricercatori.

3) Gli Stati membri – nell'elaborare e adottare le loro strategie e i loro sistemi per lo sviluppo di carriere sostenibili per i ricercatori – tengano adeguatamente conto e s'ispirino ai principi generali e alle prescrizioni contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori di cui in allegato.

4) Gli Stati membri s'impegnino a recepire questi principi generali e requisiti rientranti nel loro ambito di competenza, nel quadro normativo e regolamentare nazionale o nei principi e orientamenti settoriali e/o istituzionali (carte e/o codici per i ricercatori). Così facendo, dovrebbero tenere conto della molteplicità di leggi, regolamenti e pratiche che, nei vari paesi e nei vari settori, determinano il percorso, l'organizzazione e le condizioni di lavoro di una carriera nel settore R&S.



- 5) Gli Stati membri considerino questi principi generali e requisiti come parte integrante dei meccanismi istituzionali di garanzia della qualità, vedendoli come un mezzo per fissare criteri di finanziamento per i sistemi di finanziamento nazionali e regionali, e, allo stesso tempo, adottandoli per le procedure di audit, monitoraggio e valutazione degli organismi pubblici.
- 6) Gli Stati membri continuino ad impegnarsi per superare i rimanenti ostacoli giuridici e amministrativi alla mobilità, ivi compresi quelli relativi alla mobilità intersettoriale e alla mobilità tra e nell'ambito di funzioni diverse, tenendo conto dell'allargamento dell'Unione europea.
- 7) Gli Stati membri s'impegnino a garantire che i ricercatori beneficino di un'adeguata copertura sociale in funzione del loro status giuridico. Nell'ambito di tale contesto, occorrerebbe prestare particolare attenzione alla trasferibilità dei diritti pensionistici, di base o integrativi, per i ricercatori che si spostano all'interno dei settori privato e pubblico dello stesso paese e anche per quelli che cambiano paese nell'Unione europea. Tali sistemi dovrebbero garantire che i ricercatori, che nel corso della loro vita cambiano professione o interrompono la carriera, non perdano ingiustamente i loro diritti sociali.
- 8) Gli Stati membri istituiscano le necessarie strutture di controllo per riesaminare periodicamente la presente raccomandazione e per valutare in che misura datori di lavoro, finanziatori e ricercatori hanno applicato la Carta europea dei ricercatori e il codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.
- 9) I criteri di misurazione dell'applicazione siano stabiliti e concordati con gli Stati membri nell'ambito dei lavori svolti dal gruppo di pilotaggio «Risorse umane e mobilità».
- 10) Gli Stati membri, nelle loro funzioni di rappresentanza presso le organizzazioni internazionali istituite a livello intergovernativo, tengano adeguatamente conto della presente raccomandazione quando propongono strategie e adottano decisioni riguardanti le attività di tali organizzazioni.
- 11) La presente raccomandazione è destinata agli Stati membri, ma è concepita anche come strumento per incoraggiare il dialogo sociale e il dialogo tra ricercatori, referenti interessati e società in senso lato.
- 12) Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione, nella misura del possibile, entro il 15 dicembre 2005 e in seguito ogni anno, su eventuali misure adottate sulla base della presente raccomandazione e sui primi risultati derivanti dalla sua applicazione, nonché a fornire esempi di buone pratiche.
- 13) La Commissione riesaminerà periodicamente la presente raccomandazione nell'ambito del metodo aperto di coordinamento.



Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK Membro della Commissione

ALLEGATO

SEZIONE 1 - La Carta europea dei ricercatori

La Carta europea dei ricercatori è un insieme di principi generali e requisiti che specificano il ruolo, le responsabilità e i diritti dei ricercatori e delle persone che assumono e/o finanziano i ricercatori (1). Scopo di tale Carta è garantire che la natura dei rapporti tra ricercatori e datori di lavoro o finanziatori favorisca esiti positivi per quanto riguarda la produzione, il trasferimento, la condivisione e la diffusione delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico, e sia propizia allo sviluppo professionale dei ricercatori. La Carta riconosce inoltre il valore di tutte le forme di mobilità come strumento per migliorare lo sviluppo professionale dei ricercatori.

In tal senso la Carta costituisce un quadro di riferimento per ricercatori, datori di lavoro e finanziatori che sono invitati ad agire in modo responsabile e in quanto professionisti nel loro ambiente di lavoro, nonché a considerarsi reciprocamente tali.

La Carta è destinata a tutti i ricercatori dell'Unione europea in tutte le fasi della loro carriera e disciplina tutti i campi di ricerca nel settore pubblico e privato, indipendentemente dal tipo di nomina o di occupazione (2), dalla natura giuridica del datore di lavoro o dal tipo di organizzazione o istituto nei quali viene svolto il lavoro. Essa tiene conto della molteplicità dei ruoli svolti dai ricercatori che sono assunti non solo per svolgere attività di ricerca e/o effettuare attività di sviluppo, ma intervengono anche nella supervisione, nel mentoring, nella gestione o nei compiti amministrativi.

La Carta si basa sul presupposto che i ricercatori e le persone che li impiegano e/o li finanziano hanno l'obbligo assoluto di garantire il rispetto dei requisiti della legislazione nazionale o regionale rispettiva. Qualora i ricercatori beneficino di uno status e di diritti più favorevoli, per alcuni aspetti, di quelli previsti dalla presente Carta, le disposizioni di quest'ultima non debbono essere invocate per modificare in senso sfavorevole lo status e i diritti già acquisiti.

I ricercatori, i datori di lavoro e i finanziatori che aderiscono alla Carta devono inoltre rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (3).

(1) Cfr. la definizione di cui alla sezione 3. (2) Cfr. la definizione di cui alla sezione 3.

(3) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1., 22.3.2005



PRINCIPI GENERALI E REQUISITI APPLICABILI AI RICERCATORI

Libertà di ricerca

I ricercatori dovrebbero orientare le loro attività di ricerca al bene dell'umanità e all'ampliamento delle frontiere della conoscenza scientifica, pur godendo della libertà di pensiero ed espressione, nonché della libertà di stabilire i metodi per risolvere problemi, secondo le pratiche e i principi etici riconosciuti.

I ricercatori dovrebbero, tuttavia, riconoscere i limiti di tale libertà che potrebbero derivare da circostanze particolari di ricerca (compresi la supervisione, l'orientamento e la gestione) o da vincoli operativi, ad esempio per motivi di bilancio o di infrastruttura o, soprattutto nel settore industriale, per motivi di tutela della proprietà intellettuale. Tali limiti non devono tuttavia contravvenire alle pratiche e ai principi etici riconosciuti cui i ricercatori devono conformarsi.

Principi etici

I ricercatori dovrebbero aderire alle pratiche etiche riconosciute e ai principi etici fondamentali applicabili nella o nelle loro discipline, nonché alle norme etiche stabilite dai vari codici etici nazionali, settoriali o istituzionali.

Responsabilità professionale

I ricercatori dovrebbero impegnarsi a garantire che i loro lavori siano utili per la società e non riproducano ricerche già effettuate altrove.

Dovrebbero evitare il plagio e rispettare il principio della proprietà intellettuale e della proprietà congiunta dei dati, nel caso di ricerche svolte in collaborazione con uno o più supervisori e/o altri ricercatori. L'esigenza di convalidare le nuove osservazioni dimostrando che gli esperimenti sono riproducibili non dovrebbe essere considerato plagio, a condizione che i dati da convalidare siano espressamente menzionati.

I ricercatori dovrebbero garantire che, nel caso di delega di un elemento qualsiasi del loro lavoro, la persona delegata abbia la competenza necessaria.

Comportamento professionale

I ricercatori dovrebbero conoscere gli obiettivi strategici che regolano il loro ambiente di ricerca, nonché i meccanismi di finanziamento e dovrebbero chiedere tutte le autorizzazioni necessarie prima di avviare le loro attività di ricerca o di accedere alle risorse fornite.

Dovrebbero informare i loro datori di lavoro, finanziatori o supervisori del ritardo, modifica o completamento del progetto di ricerca o avvertire se il loro progetto deve terminare prima del previsto o essere sospeso per una ragione qualsiasi.

Obblighi contrattuali e legali

I ricercatori di tutti i livelli devono conoscere i regolamenti nazionali, settoriali o istituzionali che regolano le condizioni di formazione e/o di lavoro, ivi compresi i diritti di



proprietà intellettuale, nonché i requisiti e le condizioni di eventuali sponsor o finanziatori, indipendentemente dalla tipologia del loro contratto. I ricercatori dovrebbero rispettare tali regolamenti fornendo i risultati richiesti (ad esempio, tesi, pubblicazioni, brevetti, relazioni, sviluppo di nuovi prodotti, ecc.) come stabilito dai termini del contratto o del documento equivalente.

Responsabilità finanziaria

I ricercatori devono essere consapevoli del fatto che sono responsabili nei confronti dei loro datori di lavoro, finanziatori o altri organismi pubblici o privati collegati e, su un piano più strettamente etico, nei confronti della società nel suo insieme. In particolare, i ricercatori finanziati con fondi pubblici sono responsabili anche dell'utilizzo efficace del denaro dei contribuenti e pertanto dovrebbero aderire ai principi di una gestione finanziaria solida, trasparente ed efficace e cooperare in caso di audit autorizzati sulla loro ricerca, effettuati dai loro datori di lavoro/finanziatori o da comitati etici.

I metodi di rilevazione e di analisi dei dati, i risultati e, se del caso, le informazioni dettagliate concernenti tali dati dovrebbero essere accessibili a esami tanto interni che esterni, qualora necessario e su richiesta delle autorità competenti.

Buona condotta nel settore della ricerca

I ricercatori dovrebbero adottare sempre procedure di lavoro sicure, conformi alla legislazione nazionale, e in particolare prendere le precauzioni necessarie sotto il profilo sanitario e di sicurezza, anche per evitare le conseguenze d'incidenti gravi legati alle tecnologie dell'informazione, ad esempio istituendo strategie di backup adeguate. Dovrebbero inoltre essere al corrente dei vigenti requisiti legali nazionali per quanto riguarda la protezione dei dati e della riservatezza, e adottare le misure necessarie per soddisfarli in qualsiasi momento.

Diffusione e valorizzazione dei risultati

Tutti i ricercatori dovrebbero accertarsi, conformemente alle prescrizioni contrattuali, che i risultati delle loro ricerche siano diffusi e valorizzati, ossia comunicati, trasferiti in altri contesti di ricerca o, se del caso, commercializzati. I ricercatori di comprovata esperienza sono particolarmente tenuti ad accertarsi che le ricerche siano proficue e che i risultati siano valorizzati o resi accessibili al pubblico (o entrambe le cose) laddove possibile.

Impegno verso l'opinione pubblica

I ricercatori dovrebbero assicurare che le loro attività di ricerca siano rese note alla società in senso lato, in modo tale che possano essere comprese dai non specialisti, migliorando in questo modo la comprensione delle questioni scientifiche da parte dei cittadini. Il coinvolgimento diretto dell'opinione pubblica consentirà ai ricercatori di comprendere meglio l'interesse del pubblico nei confronti della scienza e della tecnologia e anche le sue preoccupazioni.



Rapporti con i supervisori

I ricercatori, durante la loro fase di formazione, dovrebbero stabilire rapporti regolari e strutturati con i loro supervisori e rappresentanti di facoltà/dipartimento in modo da trarre il massimo beneficio da tale relazione.

Ciò significa anche conservare traccia dei progressi del lavoro svolto e degli esiti delle ricerche, e ricevere un feedback sotto forma di relazioni e seminari, tenendo conto di tale feedback e lavorando secondo le scadenze, le tappe, le consegne e i risultati della ricerca convenuti.

Doveri di supervisione e gestione

I ricercatori di comprovata esperienza dovrebbero prestare particolare attenzione al loro ruolo poliedrico di supervisori, mentori, consulenti in materia di orientamento professionale, responsabili e coordinatori di progetto, manager e comunicatori scientifici. Dovrebbero svolgere questi compiti secondo i dettami della massima professionalità. Per quanto riguarda il loro ruolo di supervisori o mentori dei ricercatori, i ricercatori di comprovata esperienza dovrebbero stabilire un rapporto costruttivo e positivo con i ricercatori agli inizi di carriera, al fine di creare le condizioni per un efficace trasferimento delle conoscenze e per uno sviluppo continuo e positivo della carriera dei ricercatori.

Sviluppo professionale continuo

In tutte le fasi della loro carriera, i ricercatori dovrebbero cercare di perfezionarsi, aggiornando ed ampliando le loro conoscenze e competenze. A tal fine possono ricorrere a vari mezzi, tra cui la formazione tradizionale, i seminari, i convegni e l'elearning.

PRINCIPI GENERALI E REQUISITI VALIDI PER I DATORI DI LAVORO E I FINANZIATORI

Riconoscimento della professione

Tutti i ricercatori che hanno abbracciato la carriera di ricercatore devono essere riconosciuti come professionisti ed essere trattati di conseguenza. Si dovrebbe cominciare nella fase iniziale delle carriere, ossia subito dopo la laurea, indipendentemente dalla classificazione a livello nazionale (ad esempio, impiegato, studente post-laurea, dottorando, titolare di dottorato-borsista, funzionario pubblico).

Non discriminazione

I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori non devono discriminare i ricercatori sulla base del genere, dell'età, dell'origine etnica, nazionale o sociale, della religione o delle convinzioni, dell'orientamento sessuale, della lingua, delle disabilità, delle opinioni politiche, e delle condizioni sociali o economiche.

Ambiente di ricerca

I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero garantire un ambiente di ricerca o di formazione alla ricerca il più stimolante possibile e in grado di offrire attrezzature, apparecchi e opportunità adeguati, ivi compresa la collaborazione a distanza



nell'ambito di reti di ricerca. Dovrebbero inoltre garantire l'osservanza dei regolamenti nazionali o settoriali in materia di sanità e sicurezza. I finanziatori dovrebbero garantire la fornitura di risorse adeguate a sostegno del programma di lavoro concordato.

Condizioni di lavoro

I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che le condizioni di lavoro dei ricercatori, ivi compresi i ricercatori disabili, prevedano, se del caso, la flessibilità ritenuta necessaria per l'adeguato svolgimento delle attività di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale vigente e ai contratti collettivi nazionali o settoriali. Dovrebbero offrire condizioni di lavoro che consentano sia alle donne sia agli uomini di conciliare famiglia e lavoro, figli e carriera (1). Si dovrebbe inoltre prestare particolare attenzione agli orari di lavoro flessibili, al lavoro part time, al telelavoro e ai periodi sabbatici, nonché alle disposizioni finanziarie e amministrative necessarie per regolamentare questo ventaglio di possibilità.

(1) Cfr. SEC(2005) 260, Donne e Scienza: eccellenza e innovazione – uguaglianza di genere nella scienza.

Stabilità e continuità dell'impiego

I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che le prestazioni dei ricercatori non risentano dell'instabilità dei contratti di lavoro e dovrebbero pertanto impegnarsi nella misura del possibile a migliorare la stabilità delle condizioni di lavoro dei ricercatori, attuando e rispettando le condizioni stabilite nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio(1).

Finanziamento e salari

I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai ricercatori condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario, comprese misure di previdenza sociale adeguate e giuste (ivi compresi le indennità di malattia e maternità, i diritti pensionistici e i sussidi di disoccupazione), conformemente alla legislazione nazionale vigente e agli accordi collettivi nazionali o settoriali. Ciò vale per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ivi compresi i ricercatori nella fase iniziale di carriera, conformemente al loro status giuridico, alla loro prestazione e al livello di qualifiche e/o responsabilità.

Equilibrio di genere (2)

I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero mirare ad un rappresentativo equilibrio di genere a tutti i livelli del personale, ivi compreso quello che esercita funzioni di supervisione e manageriali. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito sulla base di una politica di pari opportunità al momento dell'assunzione e nelle seguenti fasi della carriera, senza tuttavia che questo criterio abbia la precedenza sui criteri di qualità e competenza. Per garantire un trattamento equo, i comitati di selezione e valutazione dovrebbero vantare un adeguato equilibrio di genere.

Sviluppo professionale



I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero elaborare, preferibilmente nell'ambito della loro gestione delle risorse umane, un'apposita strategia di sviluppo professionale per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, indipendentemente dalla situazione contrattuale. Tale strategia dovrebbe prevedere anche la presenza di mentori destinati a fornire sostegno e orientamento per lo sviluppo umano e professionale dei ricercatori, motivandoli e contribuendo a ridurre eventuali insicurezze circa il loro futuro professionale. Tutti i ricercatori dovrebbero essere informati di questi dispositivi e accordi.

Valore della mobilità

I datori di lavoro e/o i finanziatori devono riconoscere il valore della mobilità geografica, intersettoriale, inter- e trans- disciplinare e virtuale (3) nonché della mobilità tra il settore pubblico e privato, come strumento fondamentale di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera di un ricercatore. Dovrebbero pertanto integrare queste opzioni nell'apposita strategia di sviluppo professionale e valutare e riconoscere pienamente tutte le esperienze di mobilità nell'ambito del sistema di valutazione/avanzamento della carriera.

È pertanto necessario creare gli strumenti amministrativi che consentano la «trasferibilità» dei diritti in materia di previdenza sociale e retribuzioni, conformemente alla legislazione nazionale.

Accesso alla formazione alla ricerca e alla formazione continua

I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero garantire che i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, indipendentemente dalla situazione contrattuale, abbiano la possibilità di progredire professionalmente e migliorare la loro occupabilità, mediante l'accesso a misure per lo sviluppo continuo delle competenze e delle conoscenze.

Tali misure dovrebbe essere periodicamente riesaminate per valutarne l'accessibilità, l'accettabilità e l'efficacia nel perfezionamento delle competenze, delle capacità e dell'occupabilità.

(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43), che mira ad impedire che i lavoratori a tempo determinato siano trattati meno favorevolmente dei lavoratori a tempo indeterminato analoghi, a prevenire gli abusi derivanti dal ricorso a contratti di durata determinata successivi, a migliorare l'accesso alla formazione per i lavoratori a tempo determinato e a garantire che i lavoratori a tempo determinato siano informati sui posti fissi vacanti.

(2) Cfr. SEC(2005) 260, Donne e scienza: eccellenza e innovazione – uguaglianza di genere nella scienza.

(3) Ad esempio la collaborazione a distanza nell'ambito di reti elettroniche.

Accesso all'orientamento professionale

I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che in tutte le fasi della loro carriera, indipendentemente dalla loro situazione contrattuale, vengano offerti ai



ricercatori servizi di orientamento professionale e di assistenza nella ricerca di un lavoro, sia negli istituti interessati sia mediante la collaborazione con altre strutture.

Diritti di proprietà intellettuale

I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero garantire che i ricercatori, in tutte le fasi della carriera, godano dei benefici (se previsti) della valorizzazione dei loro risultati di R&S, tramite tutela giuridica e, in particolare, tramite un'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i copyright.

Le politiche e le consuetudini dovrebbero specificare quali sono i diritti dei ricercatori e/o, se del caso, dei loro datori di lavoro o di terzi, ivi compresi gli organismi commerciali o industriali esterni, come stabilito, se possibile, da accordi specifici di collaborazione o ad altri tipi di accordo.

Coautore

Nella valutazione del loro personale, gli enti dovrebbero valutare positivamente l'essere «coautore» quale prova di un approccio costruttivo nello svolgimento dell'attività di ricerca. I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero pertanto elaborare strategie, pratiche e procedure per fornire ai ricercatori, ivi compresi quelli all'inizio di carriera, le condizioni di base necessarie perché possano godere del diritto di essere riconosciuti ed elencati e/o citati, nell'ambito delle loro collaborazioni, come coautori di pubblicazioni, brevetti, ecc. e di pubblicare i loro risultati in modo autonomo dai loro supervisor.

Supervisione

I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero assicurare che venga chiaramente identificata una persona cui i ricercatori nella fase iniziale di carriera possano fare riferimento per lo svolgimento dei loro doveri professionali e dovrebbero, di conseguenza, informarne i ricercatori.

In tale ambito, si dovrebbe specificare chiaramente che i supervisor proposti vantano un'adeguata esperienza nella supervisione della ricerca e hanno il tempo, le conoscenze, l'esperienza, le competenze e la disponibilità per offrire al ricercatore in questione il sostegno adeguato. A chi viene formato alla ricerca dovrebbero inoltre essere fornite le adeguate procedure di avanzamento e di esame, nonché i meccanismi di feedback necessari.

Insegnamento

L'insegnamento è un mezzo essenziale per strutturare e diffondere le conoscenze e dovrebbe pertanto essere considerato un'opzione valida nel percorso professionale dei ricercatori. Tuttavia, gli impegni legati all'insegnamento non dovrebbero essere eccessivi e non dovrebbero impedire ai ricercatori, soprattutto nella fase iniziale della loro carriera, di svolgere attività di ricerca.

I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero accertarsi che i compiti d'insegnamento siano adeguatamente remunerati, siano presi in considerazione nei sistemi



di valutazione e che il tempo consacrato dai membri più esperti del personale addetto alla formazione dei ricercatori nella fase iniziale di carriera sia considerato come tempo dedicato ad attività di insegnamento. Si dovrebbe offrire una formazione adeguata per le attività di insegnamento e di mentoring nell'ambito dello sviluppo professionale dei ricercatori.

Sistemi di valutazione

I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero adottare per tutti i ricercatori, ivi compresi i ricercatori di comprovata esperienza, dei sistemi di valutazione che consentano ad un comitato indipendente (e, nel caso dei ricercatori di comprovata esperienza, un comitato preferibilmente internazionale) di valutare periodicamente e in modo trasparente le loro prestazioni professionali.

Queste procedure di valutazione dovrebbero tenere in debito conto la creatività complessiva nella ricerca e i risultati ottenuti, ossia le pubblicazioni, i brevetti, la gestione della ricerca, le attività di insegnamento e le conferenze, le attività di supervisione e di mentoring, le collaborazioni nazionali o internazionali, i compiti amministrativi, le attività di sensibilizzazione del pubblico e la mobilità. Tali aspetti dovrebbero essere considerati anche per lo sviluppo della carriera

Reclami e ricorsi

I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero stabilire procedure adeguate, conformemente alle regole e alle disposizioni nazionali, ricorrendo possibilmente ad una persona imparziale (del genere mediatore) per il trattamento dei reclami e dei ricorsi dei ricercatori, nonché dei conflitti tra supervisori e ricercatori agli inizi di carriera. Queste procedure dovrebbero fornire all'insieme del personale di ricerca, nel rispetto della riservatezza, un'assistenza informale per risolvere i conflitti di lavoro, le controversie ed i reclami, al fine di favorire un trattamento giusto ed equo in seno all'istituzione e migliorare la qualità complessiva dell'ambiente di lavoro.

Partecipazione agli organismi decisionali

I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero riconoscere che è del tutto legittimo, nonché auspicabile, che i ricercatori siano rappresentati negli organi consultivi, decisionali e d'informazione delle istituzioni per cui lavorano, in modo da proteggere e promuovere i loro interessi individuali e collettivi in quanto professionisti e da contribuire attivamente al funzionamento dell'istituzione(1).

Assunzione

I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che le norme di accesso e ammissione per i ricercatori, soprattutto per quelli agli inizi della loro carriera, siano rese note. Dovrebbero inoltre agevolare l'accesso ai gruppi svantaggiati o ai ricercatori che riprendono la loro carriera di ricercatore, ivi compresi gli insegnanti (di qualsiasi livello).



I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori, in fase di nomina o assunzione di ricercatori, dovrebbero conformarsi ai principi stabiliti nel codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.

SEZIONE 2

Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori

Il codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori consiste in un insieme di principi generali e prescrizioni che dovrebbero esser applicati dai datori di lavoro e/o dai finanziatori quando nominano o assumono dei ricercatori. Questi principi e prescrizioni dovrebbero garantire il rispetto di criteri quali la trasparenza del processo di assunzione e la parità di trattamento dei candidati, soprattutto nella prospettiva della creazione di un mercato del lavoro europeo attrattivo, aperto e sostenibile per i ricercatori, e sono complementari rispetto ai principi e alle prescrizioni contenuti nella Carta europea dei ricercatori. Le istituzioni e i datori di lavoro che sottoscrivono tale codice daranno prova del loro impegno ad agire in modo responsabile e giusto e a offrire condizioni quadro eque ai ricercatori, nel chiaro intento di contribuire allo sviluppo dello spazio europeo della ricerca.

PRINCIPI GENERALI E REQUISITI DEL CODICE DI CONDOTTA

Assunzione

I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero istituire procedure di assunzione aperte (2), efficaci, trasparenti, favorevoli, equiparabili a livello internazionale e adeguate ai posti di lavoro proposti.

Gli annunci dovrebbero contenere un'ampia descrizione delle conoscenze e delle competenze richieste, ma non dovrebbero richiedere competenze così specifiche da scoraggiare i potenziali candidati. I datori di lavoro dovrebbero includere una descrizione delle condizioni di lavoro e dei diritti, ivi comprese le prospettive di carriera. Il periodo di tempo concesso tra la pubblicazione dell'avviso o dell'invito a presentare candidature e la data limite per proporre la propria candidatura dovrebbe essere ragionevole.

Selezione

I comitati di selezione dovrebbero comprendere membri con esperienze e competenze diverse, riflettere un adeguato equilibrio tra uomini e donne e, laddove necessario e possibile, comprendere membri provenienti da vari settori (pubblico e privato) e discipline, nonché da altri paesi e con l'esperienza necessaria per valutare i candidati. Nella misura del possibile, si dovrebbero utilizzare procedure di selezione diverse, come la valutazione di esperti esterni e le interviste face-to-face. I membri dei comitati di selezione dovrebbero essere adeguatamente formati.

(1) A tale proposito, cfr. la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).



(2) Dovrebbero essere utilizzati tutti gli strumenti disponibili, in particolare le risorse Internet accessibili a livello internazionale o mondiale, come il portale paneuropeo per la mobilità dei ricercatori: <http://europa.eu.int/eracareers>.

Trasparenza

I candidati dovrebbero essere informati, prima della selezione, sulle procedure di assunzione e sui criteri di selezione, sul numero di posti disponibili e sulle prospettive di carriera. Al termine del processo di selezione, dovrebbero inoltre essere informati dei punti deboli e dei punti di forza della loro candidatura.

Valutazione del merito

Nella procedura di selezione si dovrebbe tenere conto dell'insieme delle esperienze (1) maturate dai candidati. Pur concentrandosi sul loro potenziale globale in quanto ricercatori, si dovrebbe tenere conto della loro creatività e del loro grado di indipendenza. Ciò significa che il merito dovrebbe essere valutato sul piano qualitativo e quantitativo, ponendo l'accento sui risultati eccezionali ottenuti in un percorso personale diversificato e non esclusivamente sul numero di pubblicazioni. Pertanto, l'importanza degli indicatori bibliometrici deve essere adeguatamente ponderata nell'ambito di un'ampia gamma di criteri di valutazione, considerando le attività di insegnamento e supervisione, il lavoro in équipe, il trasferimento delle conoscenze, la gestione della ricerca, l'innovazione e le attività di sensibilizzazione del pubblico. Per i candidati provenienti dal settore industriale occorrerebbe prestare particolare attenzione ad eventuali brevetti, attività di sviluppo o invenzioni.

Variazioni nella cronologia del curriculum vitae

Le interruzioni di carriera o le variazioni nell'ordine cronologico del curriculum vitae non dovrebbero essere penalizzate, ma considerate come un contributo potenzialmente valido allo sviluppo professionale dei ricercatori lungo un percorso professionale multidimensionale. I candidati dovrebbero essere autorizzati a presentare dei curricula vitae basati su prove concrete, che rispecchino un insieme significativo di realizzazioni e qualifiche per il posto di lavoro cui aspirano.

Riconoscimento dell'esperienza di mobilità

Eventuali esperienze di mobilità, ossia un soggiorno in un paese o regione diversi o in un altro istituto di ricerca (pubblico o privato), o un cambiamento di disciplina o settore, sia nell'ambito della formazione iniziale che in una fase ulteriore della carriera, o ancora un'esperienza di mobilità virtuale, dovrebbero essere considerate contributi preziosi allo sviluppo professionale del ricercatore.

Riconoscimento delle qualifiche

I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero provvedere all'adeguata valutazione delle qualifiche universitarie e professionali di tutti i ricercatori, ivi comprese le qualifiche non



formali, in particolare nel contesto della mobilità internazionale e professionale. Dovrebbero informarsi e acquisire una buona conoscenza delle regole, procedure e norme che disciplinano il riconoscimento di tali qualifiche ed esaminare la normativa nazionale vigente, le convenzioni e le regole specifiche relative al riconoscimento, attraverso tutti i canali disponibili (2).

Anzianità

I livelli delle qualifiche richieste dovrebbero corrispondere alle esigenze del posto di lavoro e non essere fissati come un ostacolo all'assunzione. Il riconoscimento e la valutazione delle qualifiche dovrebbero incentrarsi sull'esame dei risultati della persona, più che della sua situazione personale o della reputazione dell'istituto in cui ha acquisito tali qualifiche. Visto che le qualifiche professionali possono essere acquisite all'inizio di una lunga carriera, occorre anche riconoscere il modello di sviluppo professionale lungo l'intero arco della vita.

Nomine post-dottorato

Gli istituti che nominano ricercatori titolari di un dottorato dovrebbero fissare regole chiare e orientamenti espliciti per l'assunzione e la nomina di tali ricercatori, specificando, tra l'altro, la durata massima e gli obiettivi di queste nomine. Tali orientamenti dovrebbero tenere conto delle esperienze maturate come ricercatori post-dottorato presso altri istituti e del fatto che lo statuto di post-dottorato dovrebbe essere transitorio, allo scopo precipuo di offrire ulteriori possibilità di sviluppo professionale nell'ambito di prospettive di carriera a lungo termine.

SEZIONE 3 - Definizioni

Ricercatori

Nella presente raccomandazione, viene utilizzata la definizione di ricerca (1) tratta dal manuale di Frascati accettata a livello internazionale. Di conseguenza i ricercatori sono descritti come «Professionisti impegnati nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati»

Più specificatamente, la presente raccomandazione riguarda le persone che svolgono attività professionali nella R & S, in qualsiasi fase della carriera (2), e indipendentemente dalla loro classificazione. Ciò comprende qualsiasi attività nel campo della «ricerca di base», della «ricerca strategica», della «ricerca applicata», dello sviluppo sperimentale e del «trasferimento delle conoscenze», ivi comprese l'innovazione e le attività di consulenza, supervisione e insegnamento, la gestione delle conoscenze e dei diritti di proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca o il giornalismo scientifico.

Viene fatta una distinzione tra ricercatori nella fase iniziale di carriera e ricercatori dalla comprovata esperienza:



– Il termine «ricercatore nella fase iniziale di carriera» (3) si riferisce ai ricercatori nei primi quattro anni (equivalente a tempo pieno) di attività di ricerca, inclusi i periodi di formazione alla ricerca.

– I «ricercatori dalla comprovata esperienza» (4) sono quelli che vantano almeno quattro anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente a tempo pieno) a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto il diploma che dà accesso diretto agli studi di dottorato, nel paese in cui hanno ottenuto la laurea/il diploma, o che sono già titolari di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo.

Datori di lavoro

Nell'ambito della presente raccomandazione, «datori di lavoro» sono tutti gli enti pubblici o privati che impiegano ricercatori in base a un contratto o che li ospitano nell'ambito di altri tipi di contratti o accordi, ivi compresi quelli che non prevedono rapporti economici diretti. In quest'ultimo caso, si tratta di istituti di insegnamento superiore, dipartimenti di facoltà, laboratori, fondazioni o organismi privati presso cui i ricercatori seguono una formazione alla ricerca o svolgono attività di ricerca, grazie ad un finanziamento proveniente da terzi.

Finanziatori

Il termine «finanziatori» si riferisce a tutti gli enti (5) che erogano un finanziamento (ivi compresi stipendi, premi, sovvenzioni e borse) agli istituti di ricerca pubblici e privati, inclusi gli istituti d'insegnamento superiore. In tale veste possono richiedere come condizione primaria per il finanziamento che gli istituti finanziati debbano elaborare e applicare strategie, condotte e meccanismi efficaci, conformemente ai principi generali e alle prescrizioni illustrate nella presente raccomandazione.

Nomina o impiego

Si riferisce a qualsiasi tipo di contratto, remunerazione, borsa; sovvenzione o premio finanziato da terzi, ivi compresi i finanziamenti nell'ambito dei programmi quadro(6).

(1) Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, Manuale di Frascati, OCSE, 2002.

(2) COM(2003) 436 del 18.7. 2003: I ricercatori nel SER: una professione, molteplici carriere.

(3) Cfr. il programma di lavoro «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca», settore Risorse umane e mobilità azioni Marie Curie, edizione settembre 2004, pag. 41.

(4) Idem, pag. 42.

(5) La Comunità s'impegnerà ad applicare le disposizioni illustrate nella presente raccomandazione ai beneficiari dei finanziamenti nell'ambito dei programmi quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e attività di dimostrazione.

(6) Programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e attività di dimostrazione.



PARTE SECONDA. LA GIURISPRUDENZA.

Sezione prima: giurisprudenza amministrativa.

1. In ordine alla definizione dei criteri per la selezione dei candidati: dalla giurisprudenza si ricava una preclusione, discendente dall'art. 18, comma 1, della l. 240 del 2010¹³, a che siano inseriti nel bando elementi, diversi da quelli che attengono al settore concorsuale di riferimento, per la definizione del profilo ideale.

Cons. di Stato. Sez. VI, sent. n. 454/2021: *"Alla luce del predetto quadro regolativo di fonte primaria, anche le invocate disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Rettore n.2005 del 2016 - secondo cui i consigli di dipartimento possono chiedere al consiglio di amministrazione risorse in termini di punti organico per l'attivazione delle procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, indicando, per ciascuna procedura, il settore concorsuale oppure uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale, nonché le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico, e l'attività clinico-assistenziale, ove prevista, da proporre all'(...) - non possono essere interpretate nel senso di imporre l'adozione di requisiti valutativi diversi dalla inerenza del curriculum dei candidati al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ma devono circoscriversi all'assetto organizzativo interno del professore da reclutare. (...).*

L'assunto appena formulato - secondo cui la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso - è avallato, sul versante sistematico, dai principi generali del diritto amministrativo.

Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 3319/2021 *"Secondo la giurisprudenza di questa Sezione, dovendo l'oggetto della procedura concorsuale trovare specifica rispondenza nei settori scientifico-disciplinari definiti a livello nazionale, se ne desume che la commissione giudicatrice è tenuta a valutare la congruenza dei profili curricolari dei candidati rispetto all'intero settore concorsuale oggetto della selezione, non potendo invece la*

¹³ *"Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicità del procedimento di chiamata ((sulla Gazzetta Ufficiale,)) sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; **specificazione del settore concorsuale** e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale".*



stessa elevare a criterio preferenziale uno soltanto dei tanti sotto-ambiti di interesse scientifico e professionale nei quali tale materia può in astratto articolarsi. Non è cioè possibile l'adozione da parte della Commissione di requisiti valutativi diversi dalla inerenza del curriculum dei candidati al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando (Sezione sesta, sentenza 14 gennaio 2021, n. 454) (...).

In altre parole, l'indirizzo giurisprudenziale è volto a scongiurare il rischio che la singola Università possa arrivare al punto di tarare il profilo del professore da reclutare sull'impronta dei percorsi scientifici o professionali di un certo candidato, restringendo irragionevolmente la platea dei possibili concorrenti".

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sent. n. 1269/2019: *"l'indicazione di un eventuale profilo (del candidato, n.d.r.) (è) fatta «esclusivamente» tramite il riferimento ad uno o più settori scientifico disciplinari, come previsto dagli artt. 18, co. 1 lett. a) e 24, co. 2, lett. a) della legge n. 240/2010.*

La finalità di queste disposizioni, infatti, è - da un lato - quella di garantire la par condicio e la massima partecipazione dei candidati e - da altro lato - quella di limitare la discrezionalità dell'Amministrazione nel definire il profilo professionale richiesto ai partecipanti alla selezione in modo da contrastare il rischio di dare vita ai cosiddetti "bandi fotocopia", predisposti per favorire determinati concorrenti (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 22 dicembre 2017, n.6017; id., VI, 20 aprile 2017, n. 1856; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 30 maggio 2019, n. 1223, id. 21 aprile 2016, n.768, T.A.R. Piemonte, Torino, I, 20.1.2016, n.35)".

TAR Lombardia, Sez. III, sent. n. 830/2016: *"l'art., 18 comma 1, della L. 240/2010 richiede che la specificazione dell'eventuale profilo avvenga "esclusivamente" tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. Tale profilo è dalla norma, seppur nella sua asciutta formulazione, tenuto distinto dalle "informazioni" sulle specifiche funzioni che il professore andrà a svolgere, che proprio in quanto informazioni, al pari di quelle relative ai diritti e ai doveri nonché al relativo trattamento economico e previdenziale, sono funzionali a far conoscere al candidato tali elementi, al fine di orientare la scelta di partecipare o meno alla procedura, ma non possono avere alcun rilievo, invece, nel momento valutativo che deve essere improntato alla ricerca del migliore candidato in relazione al settore concorsuale individuato".*

TAR Toscana, sez. I, sent. n. 1284/2017: *"l'art. 18 della legge n. 240 del 2010, a garanzia dell'imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati, impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale, specificazione da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell'Ateneo, ma ad apposito decreto ministeriale. Le specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a, della legge n. 240/2010) e non possono essere confuse con il settore scientifico disciplinare da*



prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. Pertanto, in forza del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 18, comma 1 lett. a, della legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare”.

2. Sulla scelta da parte dell'Università tra attivazione della procedura ex art. 18, comma 1 (aperta a candidati interni all'Ateneo), ovvero ex art. 18, comma 4 (riservata a candidati esterni), L. n. 240/2010

Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 4526/2020. Il Candidato aveva presentato ricorso “Per non aver l'Ateneo congruamente motivato sulle ragioni per cui è stata adottata la procedura selettiva ex art. 18, co. 4 della l. 240/2010, per la copertura esterna d'un posto di professore di I fascia proprio per il sett. conc. cui egli appartiene e per il quale avrebbe potuto concorrere, come candidato interno altamente qualificato, qualora fosse stata indetta una procedura selettiva aperta sia agli esterni che agli interni”;

Secondo il Consiglio di Stato, “Il ripetuto art. 18, co. 4 stabilisce che «... ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa...». È lo stesso dato testuale, con l'uso dell'indicativo presente, a escludere un obbligo per le Università d'impiegare tutto il proprio bilancio al reclutamento solo di soggetti interni, né di concorsi aperti a tutti, interni ed esterni, fissando invece una quota di riserva, disponibile, per l'assunzione esclusiva di candidati esterni. Tanto allo scopo d'acquisire competenze professionali formatesi in un diverso contesto culturale e, perciò, maggiormente idonee a garantire quel fermento e quel ricambio di idee che dovrebbe sempre caratterizzare un ambiente accademico.

3. Sul potere del Direttore del Dipartimento di assumere, in caso di necessità e urgenza atti di competenza del Consiglio - inclusa l'individuazione della lista dei commissari sorteggiabili e del componente interno di una commissione di concorso - salva ratifica dell'organo collegiale nella prima seduta utile

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sent. n. 334/2020: *“Si ricava dalle norme regolamentari sin qui richiamate che, se, da un lato, rientra tra le competenze del Consiglio la formazione della «rosa» dei sorteggiabili, è, d'altro canto, attribuito al Direttore il potere di provvedere al posto del Consiglio in caso di necessità e urgenza, salvo ratifica.*

Nella specie, il provvedimento del Direttore del Dipartimento....., datato....., contenente la proposta dei cinque nominativi fra cui sorteggiare due dei tre componenti della Commissione giudicatrice, si radica legittimamente entro i confini della surriferita previsione regolamentare”. La competenza del Direttore a provvedere in via sostitutiva discende dal citato art. 14, co. 2, mentre, sulla dichiarata sussistenza dei presupposti della



necessità ed urgenza, richiesti dalla disposizione medesima, gli stessi, benché non esplicitati, sono ricavabili dalla stessa scansione dell'iter procedimentale preordinato alle coperture dei posti in assegnazione. L'art. 9 del Bando, richiamato nel provvedimento direttoriale, prevede che si addivenga alla nomina della Commissione «entro due mesi dall'assegnazione del posto, ove possibile».

4. Sul momento in cui la Commissione può venire a conoscenza dei nominativi dei candidati

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sent. n. 1638/2020: "A questo proposito il Collegio osserva che, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è motivo per discostarsi, le Commissioni di concorso debbono predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove prima di aver preso conoscenza del nominativo dei candidati, e ciò per evitare che possa sorgere il sospetto che i criteri vengano individuati al fine di favorire o penalizzare taluno dei candidati stessi.

Questo principio ha valenza generale trovando il suo aggancio normativo direttamente nell'art. 97 Cost. Esso è inoltre ricavabile da una serie di norme di rango inferiore, fra cui l'art. 12, primo comma, del D.P.R. n. 487 del 1994 e l'art. 4, primo comma, del D.P.R. n.117 del 2000, norma ancora vigente che riguarda proprio la materia delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865)". Nello stesso senso cfr. anche TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. n. 757/2019.

5. Sugli obblighi di astensione dei commissari

In giurisprudenza si registrano sul tema due distinti filoni, entrambi consolidati, aventi ad oggetto, il primo, la specificazione delle ipotesi in cui ritenere operativi, nel settore universitario, gli obblighi di astensione tipizzati all'art. 51 c.p.c., e, il secondo, l'evidenziazione del carattere assolutamente tassativo dei medesimi obblighi¹⁴.

Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 31/2021: "*In relazione ai concorsi universitari si è evidenziato come l'esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisca ipotesi frequente e del tutto fisiologica nel mondo accademico; tali rapporti di per sé sono tali da contribuire alla migliore formazione culturale e scientifica delle giovani generazioni (nell'ambito di distinte comunità scientifiche anche composte da un numero limitato di appartenenti) e*

¹⁴ In proposito, merita di essere segnalata la delibera n. 209 del 2017, con cui l'ANAC ha chiarito che "ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente la commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale; la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c. spetta all'amministrazione che deve verificare le autodichiarazioni rilasciate dai commissari ai fini del citato art. 51, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con il candidato".



non sono tali da inficiare il rispetto del principio di imparzialità dei commissari, specie laddove nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati.

In termini generali, al fine di individuare una regola di comportamento bilanciata fra le opposte esigenze, la Sezione (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2017 n. 5865 e 16 aprile 2015 n. 1962) ha avuto modo di evidenziare che, allorquando la collaborazione scientifica tra il candidato e il componente della commissione d'esame abbia avuto carattere di mera occasionalità, non ne deriva in via automatica (in assenza di elementi ulteriori) l'illegittimità degli atti valutativi cui ha partecipato il commissario che non abbia formalizzato la sua astensione, soprattutto nei casi di settori disciplinari specialistici dove non è agevole rinvenire una sufficiente rosa di candidati all'ufficio di componente di una commissione d'esame, in ragione della scarsa presenza di professori incaricati dell'insegnamento della materia.

Neppure sussiste l'obbligo di astensione quando la collaborazione scientifica non abbia un tale carattere di occasionalità, ma si caratterizzi per la perduranza di rapporti anche tali da far intendere che della commissione faccia parte un "maestro" che così valuterà anche un suo "allievo".

TAR Lazio, Sez. III, sent. n. 392/2018: *"nel campo dei concorsi universitari, più specificamente, ricorrono nelle pronunce del Consiglio di Stato le seguenti affermazioni di principio da considerare condivisibili e pertinenti alla presente controversia (che verte su di un concorso per la chiamata di un ricercatore a tempo determinato):*

- a) la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente previste (salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell'art. 51, c.p.c.), a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4858);*
- b) perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale "connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico" (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013 relativa a procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario);*



- c) *“le cause di astensione obbligatoria – da ricondurre a ragioni di parentela, amicizia o inimicizia personale, interessi da intendere nel senso strettamente economico sopra indicato, o ancora a peculiari rapporti con una delle parti – debbono essere adattate alla realtà del mondo accademico, in cui rapporti continuativi di collaborazione scientifica rappresentano di per sé non solo indice di conoscenza (se non anche di familiarità e apprezzamento personale), ma anche fonte di sostanziale utilità sia per il professore, che di tale collaborazione si avvale per le proprie attività di ricerca e di didattica, sia per l’allievo, che acquisisce nozioni e possibilità di introduzione nel mondo scientifico, con presumibile convergenza di interessi. Per un diffuso indirizzo giurisprudenziale, non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio” (Cons. Stato, Sez. VI, 29 agosto 2017, n. 4105, relativa a procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario di ruolo, la quale cita, ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366; id., sez. III, 20 settembre 2012, n. 5023; id., sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276);*
- d) *si è altresì osservato che “nei concorsi universitari, l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituiscono ipotesi frequenti nel mondo accademico, che non sono tali da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati” (Cons. St., sez. II, 7 marzo 2014, n. 3768);*
- e) *ove il rapporto di collaborazione scientifica e accademica non trasmodi in un vero e proprio “sodalizio professionale” connotato da comunanza di interessi economici, può far insorgere il dovere di astensione in capo al commissario di concorso soltanto l’esistenza di “un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità” (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119 relativa a concorso interno, per titoli, indetto dall’ISTAT a cinque posti di «dirigente di ricerca di primo livello professionale»);*
- f) *“in definitiva, affinché sussista l’obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici; ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità” (Cons. Stato, sez. VI, sent. ult. cit.)”.*



Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, sent. n. 3804/2020): *" la giurisprudenza (...) è costante nel ritenere che le cause d'incompatibilità sancite dall'art. 51, c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa, rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa"* (fra le tante Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 4015/2013). Ciò chiarito, la stessa *giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, poi, provveduto a enucleare alcune regole di condotta da seguire in ambito amministrativo per non incorrere nella violazione del menzionato art. 51.*

Perché i rapporti personali assumano rilievo, deve dunque trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale ed economico.

Il Consiglio di Stato, cfr. Sez. VI, sent. n. 31/2021, ha più volte ribadito sul punto che *"Non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l'obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l'imparzialità del giudizio"* (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 31/2021 e conformi, ex plurimis, Cons. di Stato, Sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366, Sez. III, sent. n. 5023/2012 e Sez. VI, sent. n. 3276/2012).

In senso conforme, cfr. TAR Marche, Ancona, Sez. I, sent. n. 634/2020: *" Al fine di stabilire una regola di comportamento bilanciata fra le opposte esigenze, in giurisprudenza sono stati elaborati taluni criteri per individuare le ipotesi in cui non sussiste l'obbligo di astensione: in particolare, è stato evidenziato che, non solo non sussiste detto obbligo di astensione "allorquando la collaborazione scientifica tra candidato e componente la commissione d'esame abbia avuto carattere di mera occasionalità ... soprattutto nei casi di settori disciplinari specialistici dove non è agevole rinvenire una sufficiente rosa di candidati all'ufficio di componente di una commissione d'esame, in ragione della scarsa presenza di professori incaricati dell'insegnamento della materia", ma neppure "quando la collaborazione scientifica non abbia un tale carattere di occasionalità, ma si caratterizzi per la perduranza di rapporti anche tali da far intendere che della commissione faccia parte un 'maestro' che così valuterà anche un suo 'allievo'"* (cfr., Cons. St., sez. VI, 24 agosto 2018, n. 5050). Ciò in quanto - chiarisce la pronuncia testé richiamata - il mondo accademico è sempre stato caratterizzato dall'esistenza di perduranti rapporti tra "maestro" e "allievo", proprio in considerazione dei quali - oltre che del numero più o meno contenuto delle singole comunità scientifiche - la legislazione universitaria ha disciplinato con regole peculiari le procedure per la selezione dei componenti della Commissione e non ha espressamente previsto un dovere di astensione del "maestro".



Il principio di tassatività delle cause di incompatibilità è stato di recente confermato dalla stessa Corte costituzionale che in una recente pronuncia ha sottolineato come l' art. 18, co. 1, lett. b), ultimo periodo, della legge 104 del 2010 nella parte in cui - nell'individuare le situazioni preclusive alla partecipazione alla procedura concorsuale per la copertura dei posti di docente su chiamata - non fa menzione anche del rapporto di coniugio in aggiunta a quelli di parentela e di affinità.

Con sentenza n. 78/2019 la Corte costituzionale ha affermato che:

"Nell'intervento legislativo in esame, che pure ha introdotto procedure selettive, non solo nazionali, ma anche locali, volte a meglio tutelare l'imparzialità della selezione, le previste situazioni di rigida incandidabilità sono espressione di un bilanciamento fra il diritto di ogni cittadino a partecipare ai concorsi universitari e le ragioni dell'imparzialità, che è tutto improntato alla prevalenza di tali ragioni. Che essa non includa il coniugio come motivo di incandidabilità degli aspiranti alla chiamata non può ritenersi irragionevole. Il coniugio richiede, infatti, un diverso bilanciamento. Esso pone a fronte dell'imparzialità non soltanto il diritto a partecipare ai concorsi, ma anche le molteplici ragioni dell'unità familiare, esse stesse costituzionalmente tutelate. Sono infatti fuor di dubbio le peculiarità del vincolo matrimoniale rispetto a tutte le altre situazioni personali contemplate dalla disposizione censurata. Il matrimonio scaturisce di frequente da una relazione che, nell'università come altrove, si forma nell'ambiente di lavoro dove si radicano le prospettive future di entrambe le parti. Si caratterizza per l'elemento volontaristico, viceversa mancante negli altri rapporti considerati, e comporta convivenza, responsabilità e doveri di cura reciproca e dei figli, così come previsto dal codice civile (...). Appare dunque più aderente alle esigenze qui in gioco un bilanciamento che affidi la finalità di garantire l'imparzialità, la trasparenza e la parità di trattamento nelle procedure selettive a meccanismi meno gravosi, attinenti ai componenti degli organi cui è rimessa la valutazione dei candidati. Come già osservato, nell'art. 51 cod. proc. civ. è stata individuata l'espressione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità nelle procedure di accesso all'impiego pubblico. E in tale articolo, là dove lo si è voluto, il coniugio è esplicitamente regolato, accanto al rapporto di parentela e di affinità fino al quarto grado" (Corte Cost. sent. n. 78/2019 richiamata anche da Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, sent. n. 689/2020).

Sul principio di tassatività delle cause di incompatibilità, cfr. anche TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, nella sent. n. 1/2021: *"A ciò si aggiunga la pure fondamentale osservazione secondo la quale la Corte costituzionale con la sentenza n. 78 del 9 aprile 2019 nell'occuparsi della norma di cui all'art. 18 comma 1 della legge n. 240/2010 pur sottolineando la lodevole finalità della disposizione di assicurare alle procedure selettive le indefettibili condizioni di correttezza ed imparzialità, nondimeno ha dato della norma una interpretazione restrittiva nel senso che quanto al perimetro di applicazione le ipotesi di incompatibilità devono essere circoscritte ai soli casi in essa previste, non potendosi la incompatibilità a partecipare a concorsi universitari estendersi ad ipotesi non espressamente contemplate dalla norma stessa (nella specie il coniugio)".*



TAR Piemonte, Sez. II, sent. n. 818 del 2018: *“nei pubblici concorsi per i componenti delle commissioni esaminatrici l'obbligo di astenersi sussiste solamente in presenza di una delle condizioni previste dall'art. 51 del c.p.c., essendo vietata ogni estensione analogica. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, c.p.c. la violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento può rinvenirsi laddove vi sia un potenziale conflitto di interessi per l'esistenza di una causa pendente tra le parti, o una di grave inimicizia tra di esse. Le ipotesi di ricsuzione dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari sono tassative e di stretta interpretazione” (T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 07/03/2018, n. 210)”*.

Secondo la giurisprudenza, non comporta obbligo di astensione di un componente della commissione di concorso a posti di professore o di ricercatore universitario la mera circostanza che il commissario e uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere.

TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sent. 742/2019: *“ Non comporta l'obbligo di astensione di un componente la Commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che un commissario e un candidato abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica, rispondendo alle esigenze dell'approfondimento dei temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile formare le commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti, per cui non ogni forma di rapporto professionale o collaborazione scientifica tra commissario e candidato costituisce ipotesi d'incompatibilità ma soltanto quella in cui la comunanza di interessi economici o di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale.”* (nello stesso senso TAR Lazio sent nn. 982/2015 e 2173/2014, dalla stessa richiamata)

In senso conforme, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sent. n. 1251/2015: *“il collegio aderendo alla prevalente giurisprudenza, è dell'avviso che non comporta obbligo di astensione di un componente la commissione di concorso a posti di professore o di ricercatore universitario la mera circostanza - non accompagnata da altri elementi, indicatori di una possibile comunanza di interessi - che il commissario e uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, anche perché si tratta d'ipotesi non inconsueta nella comunità scientifica e riconducibile alle ordinarie relazioni accademiche o resa inevitabile dal settore particolarmente specialistico di ricerca, in modo tale da rendere non presumibile una qualsiasi preferenza personale del commissario d'esame per un singolo candidato. (Cons. Stato sez. VI 10 aprile 2014 n. 1724 e 30 luglio 2013, n. 4015; T.A.R. Firenze sez. I 20 novembre 2013 n. 1584; Cons. Stato sez. VI 24 maggio 2013, n. 2858). Del resto, i ricorrenti non hanno dedotto che quel rapporto di collaborazione con il*



candidato vincitore si sia spinto al di là della stretta relazione scientifica in relazione ad alcune pubblicazioni e alla partecipazione ad alcuni congressi e convegni, ed abbia avuto rilievo o intensità tali da coinvolgere altri interessi di ordine professionale od economico, in modo da realmente inficiare, anche solo per sospettabilità, l'imparzialità del componente della commissione".

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sent. n. 2386/2017: *"Il difetto delle garanzie di imparzialità richieste, occorre rammentare che, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 1999, n. 8; Cons. Stato, sez. V, 16 agosto 2011 n. 4782) ha ripetutamente affermato che viene a porsi in posizione di incompatibilità il soggetto, chiamato a provvedere sia come autorità monocratica sia quale membro di un organo collegiale, che risulti portatore di un proprio interesse: e ciò anche quando la determinazione adottata non avrebbe potuto conseguire altro apprezzabile esito o perfino quando la scelta sia, in concreto, la più utile ed opportuna per l'interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, V Sez., 7 giugno 1993 n. 670; IV Sez., 2 aprile 1988 n. 290). (...) in materia concorsuale, dove, escluso che la conoscenza personale e il rapporto tra docente e allievo siano di per sé motivo di astensione, si è affermato un criterio sintomatico d'incompatibilità destinato ad operare quando i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali, ovvero quando sia accertata la sussistenza di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo (Cons. Stato, VI Sez., 27 giugno 1978 n. 890). In particolare secondo un diffuso indirizzo giurisprudenziale, non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di mera collaborazione scientifica fra i componenti della commissione e alcuno dei candidati, salvo che si sia in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l'imparzialità del giudizio. Del resto, in ambito universitario l'esistenza di rapporti di collaborazione didattica o scientifica costituisce ipotesi ricorrente e non è tale da inficiare di per sé l'imparzialità dei commissari, se non eccedente il livello meramente intellettuale (T.a.r. Toscana, sez. I, 12-09-2017, n. 1060). Nel caso in questione non sussistono evidenze che sussistano interessi economici rilevanti tra i professori indicati ed il controinteressato in quanto, in particolare, la partecipazione a Riviste o la redazione in comune di libri, rientra nell'ambito della mera collaborazione scientifica".*

6. Sugli obblighi di pubblicità delle procedure di reclutamento

Di recente, il Consiglio di Stato ha affrontato un caso interessante, in merito al contenuto dell'obbligo previsto dall'art. 24, co. 5, l. 240 del 2010¹⁵, giungendo ad annullare una

¹⁵ "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori



precedente del TAR con cui era stata esclusa l'illegittimità di una procedura concorsuale pubblicizzata sul solo sito di Dipartimento e non sul sito d'Ateneo

Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 7155/2018: *“viene in particolare rilievo il dato normativo previsto dal comma 5 dell'art. 24 della legge 240/2010, in quanto richiamato dal comma 6, secondo cui «[...] alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo [...]». Questa Sezione, in più di una occasione, ha già evidenziato come la funzione della norma sia quella di rendere edotti dell'esistenza della procedura anche soggetti diversi da quelli individuati autonomamente dagli organi universitari, al fine di accordare loro una chance di partecipazione. Qualificare la prescritta formalità alla stregua di una mera pubblicità-notizia – peraltro, secondo una tassonomia di derivazione prettamente privatistica – porterebbe a concludere che tale “notizia” possa esser data anche dopo la conclusione della procedura, poiché nessun limite temporale viene indicato dalla norma, con la conseguenza di un'inammissibile abrogazione della norma in via interpretativa (sentenze n. 2500 del 2018 e n. 1856 del 2017). Che la platea degli aventi diritto alla partecipazione deve essere rappresentata da tutti i ricercatori di ruolo, in possesso della prescritta abilitazione scientifica nazionale, è confermato dal dato letterale di cui all'art. 24, comma 6, il quale si riferisce espressamente all'«università» e non al dipartimento. Coerentemente, il comma 5 dell'art. 24 (al quale rinvia il comma 6), detta la prescrizione secondo cui «alla procedura è data pubblicità sul sito dell'«ateneo» e non sul sito del dipartimento. Sarebbe del resto inspiegabile il motivo per cui l'Ateneo dovrebbe precludersi la possibilità di poter selezionare, tra le proprie risorse, quella ritenuta migliore da promuovere in relazione ad un certo insegnamento disciplinare. Il fondamento di tale restrizione - individuato dalla difesa erariale nella circostanza che il dipartimento, proprio perché deve reclutare un professore che dovrà svolgere mansioni afferenti al dipartimento medesimo, deve potere effettuare la chiamata tra i ricercatori che operano al suo interno - è giuridicamente inconferente: l'immissione in ruolo del professore associato o ordinario comporta il sorgere di un rapporto di rapporto di lavoro con l'Università, e tali soggetti conservano sempre la possibilità di cambiare dipartimento e ateneo (il caso di specie è paradigmatico, dal momento che il Dipartimento di OMISIS non esiste più). Vale la pena osservare che la motivazione della sentenza appellata è erronea anche nella parte in cui si riferisce al comma 1-bis dell'art. 9, non vigente razione temporis (in quanto introdotto nel regolamento con decreto rettorale n. 1761 del 2 agosto 2016). L'appello, in definitiva, va accolto. Alla procedura di chiamata in contestazione non è stata data alcuna preventiva e adeguata pubblicità. Il controinteressato è stato individuato quale unico candidato al quale consentire la partecipazione alla procedura (sebbene vi fossero sei ricercatori che, all'epoca dei fatti, erano in servizio presso l'Ateneo ed erano in possesso della prescritta*

*associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. **Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo**”.*



abilitazione) con la delibera del Consiglio del Dipartimento di OMISSIS del 19 novembre 2014, mai pubblicata. In via conformativa, l'Università dovrà indire una nuova procedura, assicurando - qualora vi siano una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata - adeguate procedure valutative di tipo comparativo degli studiosi, definendo preliminarmente le modalità di presentazione delle candidature".

Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 2855/2016: *"nei procedimenti selettivi astretti alle regole dell'evidenza pubblica, la selezione dei candidati deve svolgersi sulla base di criteri valutativi predeterminati ed opportunamente pubblicizzati negli atti preparatori, i quali devono trovare puntuale attuazione nella fase di vera e propria valutazione dei concorrenti. Le valutazioni affidate alla cura dell'organo tecnico sono dunque vincolanti per l'amministrazione che ha indetto la selezione in ordine ai giudizi tecnico-discrezionali formulati sui profili curriculari dei candidati. In altri termini, l'Amministrazione che ha bandito il concorso non può legittimamente disattendere i risultati, ritualmente approvati, dell'attività valutativa della commissione giudicatrice all'uopo nominata, a motivo della (pretesa e peraltro indimostrata) inadeguatezza del candidato selezionato sulla base di criteri valutativi nuovi e non opportunamente esplicitati negli atti preparatori. Diversamente opinando si verrebbe a creare un inusitato potere di veto da parte della Amministrazione capace di sterilizzare ad libitum il contenuto degli apprezzamenti tecnico-discrezionali dell'organo competente a compiere la valutazione dei concorrenti, in spregio ai più elementari principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa (nella specie, il Consiglio del Dipartimento di OMISSIS e biotecnologie dell'Università degli Studi di OMISSIS aveva deliberato di non proporre al Consiglio di Amministrazione dell'Università la chiamata della ricorrente per la copertura del posto di professore di seconda fascia di OMISSIS, nonostante la proposta favorevole della commissione esaminatrice)".*

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sent. n. 2015/2440: *"Né si può ritenere, attesa la chiarezza del disposto normativo del citato comma 5 (dell'art. 24, L. n. 240 del 2010, n.d.r.), secondo cui «...Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo...», che tale pubblicità possa essere omessa, dettando la disposizione un chiaro obbligo; in proposito, è il caso di evidenziare come l'uso dell'indicativo presente ("è data pubblicità"), evidenzia il carattere tipicamente obbligatorio della prescrizione. (...).*

È evidente che il citato comma 5, laddove prevede che alla procedura di chiamata sia data pubblicità sul sito dell'ateneo, intende fare in modo che, resi edotti dell'esistenza della procedura, possano partecipare ad essa anche soggetti diversi da quelli individuati autonomamente dagli organi universitari. (...)

Peraltro, in ambito concorsuale, la pubblicità delle procedure ha un ulteriore fondamento, riconducibile alla ratio della previsione costituzionale della selezione mediante concorso di cui all'art. 97, comma 4, della Costituzione, che è quella di individuare le persone migliori e più meritevoli mediante un'imparziale procedura selettiva compiuta nel rispetto



dei principi costituzionali (ex plurimis, Cons. Stato, AP, 28 luglio 2011, n. 14); obliterare la pubblicità in ambito concorsuale viola quindi direttamente la ratio della previsione del concorso quale metodo di selezione idoneo ad individuare i soggetti migliori e più meritevoli”.

TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sent. n. 145/2013: *“è illegittimo il concorso espletato senza aver pubblicato il relativo bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con la conseguenza che la procedura e la relativa graduatoria deve essere annullata”.*

7. Sulla tipologia di onere motivazionale che grava in capo alla Commissione esaminatrice nelle valutazioni comparative

7.1. *È necessaria una valutazione complessiva, di tipo unitario, che tenga in considerazione, per come si correlano tra loro, tutti i titoli prodotti dai candidati.*

Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 4105 del 29/08/2017: *“va pure evidenziato che con la valutazione comparativa non vi sono valutazioni sostanzialmente diverse da quelle che caratterizzano una ordinaria procedura concorsuale, in cui ciascun candidato è valutato singolarmente e all’esito delle singole valutazioni si redige un ordine di graduatoria. La valutazione comparativa non implica affatto un “confronto a coppie” in cui ciascun candidato vada comparato di volta in volta e singolarmente con tutti gli altri. Aderente alla ratio della procedura, nonché dotato di trasparenza, risulta il procedimento logico di muovere dalla formulazione di “giudizi assoluti” per ciascun candidato, giacché un siffatto criterio consente alla commissione proprio di raffrontare le valutazioni globali e di esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto agli altri, che costituisce l’essenza della procedura comparativa”.*

TAR Veneto, Venezia, Sez. I, sent. n. 748/2018: *“nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari non è configurabile un obbligo di valutazione analitica dei singoli titoli scientifici presentati, occorrendo piuttosto un accertamento complessivo volto a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto da ogni candidato, ma tale motivazione deve consentire una immediata individuazione dei criteri utilizzati e delle ragioni che hanno condotto al giudizio finale”.*

TAR Puglia, Bari, Sez. I, sent. n. 772/2018: *“la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso universitario è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati. Ciò implica che dei candidati deve essere costruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che*



lo compongono, i quali sono apprezzati in tale quadro non isolatamente ma in quanto correlati nell'insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario. Ne consegue ancora che la suddetta valutazione specifica dei titoli deve essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe, altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione”.

TAR Catania, Sez. III, sent.n. 4685/2010: *“la commissione esaminatrice di un concorso per professore universitario, esaminati i titoli e la produzione scientifica dei candidati, e dopo avere espresso in merito un giudizio sia singolo che collegiale, ha l'obbligo di esplicitare, per il tramite di apposito diverso giudizio, questa volta "comparativo", il perché della prevalenza e/o preferenza assegnata; e ciò, soprattutto, in una fattispecie in cui, nel giudizio complessivo della commissione sul candidato si rilevano profili critici; quindi nel giudizio comparativo finale vanno forniti elementi di valutazione utili a rendere comprensibile all'esterno l'iter logico seguito nella formulazione di tale conclusione; il momento della valutazione comparativa è, senza dubbio, quello che consente alla commissione di esprimere un giudizio di prevalenza - o se si vuole - di preferenza sui candidati che lo stesso organo collegiale ritiene meritevoli di ricoprire il posto di professore universitario ordinario di I fascia ed il giudizio che la commissione deve esprimere deve dare contezza delle ragioni, degli elementi comparativi che convincono sulla idoneità di un candidato rispetto ad un altro”.*

7.2. La Commissione deve esternare le ragioni sottese alla propria valutazione rendendo percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio

Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 4614/2020: *“La varietà e ampiezza dei criteri di valutazione precisati dalla commissione o omessi dalla stessa, imponeva uno sforzo motivazionale che consentisse di apprezzare gli elementi valutati e la calibrazione dei punteggi numerici espressi sulla scorta dei criteri predeterminati. Un simile sforzo motivazionale è risultato gravemente carente, sì da non consentire di svolgere quel giudizio di logicità e ragionevolezza che consente un controllo sia pure estrinseco sull'operato della Commissione. Tanto esclude anche in questo caso l'invocata prova di resistenza sul giudizio finale, dal momento che quest'ultima presupporrebbe che non venisse in dubbio la correttezza del giudizio stesso, che non può però essere attestata proprio per l'assenza di congrua motivazione, così come correttamente rilevato dal TAR”.*

TAR Campania, Napoli, Sez. II, sent. n. 7073/2018: *“Il Collegio ritiene di aderire all'orientamento secondo il quale, specie quando si fa luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati, deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l'esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, rendendo*



percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica. Ciò appare consono non solo al sacrosanto principio di trasparenza cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi, ma allo stesso disposto dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990, secondo cui "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti...lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato".
(...)

L'obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali è imposto d'altra parte anche dalla necessità di tener fede al principio costituzionale che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle stesse valutazioni concorsuali: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo.

(...)

Il rispetto dei principi suddetti impone pertanto che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; se dunque vi è stata in primo luogo una formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, la successiva apposizione di note a margine dell'elaborato, o, comunque, l'uso di segni grafici consentono in misura più trasparente di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione.

7.3. È pienamente legittima la valutazione della Commissione che si limiti ad assegnare punteggi numerici, laddove nei criteri di valutazione pubblicati abbia predeterminato in maniera analitica i criteri di assegnazione degli stessi

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sent. n. 278/2020: "Si lamenta, innanzi tutto, che la commissione, nell'attribuire ai candidati i punteggi per i titoli e per le prove orali, si sarebbe limitata ad assegnare punteggi numerici senza fornire alcuna motivazione delle valutazioni effettuate. Il motivo non ha pregio. La Commissione, infatti, nella seduta del..., ha, dapprima, predeterminato - in maniera analitica - i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e, poi, ha predeterminato - in maniera altrettanto analitica - i criteri di attribuzione dei punteggi numerici alle pubblicazioni, diversificando i punteggi massimi attribuibili a seconda del genere letterario (monografia; contributo in volume; articoli su riviste; note a sentenza), e prevedendo come punteggio massimo complessivamente attribuibile alle pubblicazioni quello di Sulla base di tali analitiche predeterminazioni, la commissione ha, infine, proceduto, nella seduta del..... , ad attribuire il relativo punteggio a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.



Stante l'analiticità dei criteri, il punteggio numerico è pienamente sufficiente ad assolvere l'onere motivazionale della valutazione".

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sent. n. 2386/2017: *"il motivo relativo alla mancanza del profilo comparativo, in quanto non sarebbero stati indicati i motivi per cui il controinteressato risulterebbe maggiormente qualificato è infondato. In merito deve ritenersi sufficiente che al profilo numerico si aggiunga una motivazione relativa ai caratteri del vincitore rispetto alla procedura di chiamata, che sia idonea a fornire al Dipartimento gli elementi indispensabili per decidere se effettuare o meno la chiamata, senza che a ciò debba aggiungersi anche una espressa valutazione dei motivi per cui il candidato ritenuto migliore sia superiore agli altri candidati".*

7.4. *A contrario, è illegittima la previsione nel bando di concorso di un meccanismo automatico di assegnazione del punteggio senza che la Commissione spieghi su che base lo stesso viene attribuito al singolo candidato*

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, sent. 2130/2020: *" Il ricorso va accolto, tenuto conto che, tanto il bando che i criteri indicati dalla Commissione, hanno in sostanza prefigurato un meccanismo automatico di assegnazione dei punteggi, senza tuttavia che la documentazione prodotta dalla controinteressata contenesse le informazioni a ciò necessarie, e senza che la stessa Commissione ne abbia comunque motivato l'assegnazione. In sostanza, alla luce dei criteri prefissati, non è possibile comprendere sulla base di quali elementi i punteggi sono stati attribuiti, ciò che vizia irrimediabilmente gli esiti della procedura".*

7.5. *Sono precluse alla Commissione valutazioni che si rivelino irragionevoli e illogiche*

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, sent. n. 740/2021 (in tema di punteggio massimo assegnato per lo svolgimento di attività didattica): *" Il Tribunale osserva che:*

- per il criterio relativo alla valutazione dell'attività didattica frontale nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e magistrale, la disciplina del concorso prevede l'assegnazione fino ad un massimo di punti 10;

- il vincitore ha conseguito 10 punti, seppure la sua attività didattica frontale abbia avuto inizio nell'anno accademico (...), estendendosi così per (...) anni accademici, con riferimento al tempo della presentazione della domanda di partecipazione;

- la Commissione ha assegnato il punteggio massimo includendo irragionevolmente tra gli anni accademici da considerare in favore del prof. (...) anche l'anno (...), che pure non era ancora stato svolto al tempo della presentazione della domanda di partecipazione;



- a fronte di tale *modus procedendi*, va evidenziato che il ricorrente ha intrapreso l'attività accademica nell'anno (...) e l'ha protratta ininterrottamente almeno sino all'anno corrente al tempo della presentazione della domanda, così maturando un tempo di insegnamento doppio rispetto a quello del vincitore;
- ciò nonostante anche a lui sono stati assegnati 10 punti;
- ecco, allora, che a fronte dei criteri da applicare, da un lato, risulta irragionevole la scelta dell'amministrazione di valutare allo stesso modo periodi di insegnamento di durata del tutto diversa, dall'altro, è priva di giustificazione la decisione di valorizzare l'anno accademico (...), pur non essendo stato svolto".

8. Sulle tempistiche con cui la Commissione deve attendere ai propri lavori

Sul punto, la giurisprudenza da un lato, ha chiarito che non esiste un termine perentorio che imponga all'Università di concludere i propri lavori (potendo il Rettore anche disporre una proroga, con provvedimento motivato); dall'altro, che i tempi di correzione o di espressione di giudizi valutativi nell'ambito delle procedure pubbliche (anche, in relazione alla sussistenza di cause di incompatibilità) devono essere coerenti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, il quale impone particolare rigore per siffatte valutazioni. Non mancano, infatti, casi in cui il Giudice amministrativo ha dichiarato l'illegittimità della procedura di selezione censurata in ragione della fretteosità e della superficialità delle valutazioni compiute dai commissari.

Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 454/2021: "*Secondo la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati; in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato. Inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati*".

TAR Campania, Napoli, Sez. II, sent. n. 2523/2018: "*sebbene non sia fissato in termini rigidi dalla normativa di riferimento un termine perentorio entro il quale la commissione nazionale deve esprimere il proprio giudizio, l'impianto definito dalla disciplina sopra richiamata impone che tale attività debba comunque essere svolta entro un termine ragionevole e, comunque, congruo ad assicurare il rispetto degli interessi pubblici e privati implicati, conformemente alla ratio sottesa alla previsione sopra richiamata*".

TAR Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 1683/2011: "*ai sensi dell'art. 4 comma 11 del d.p.r.*



n° 117 del 2000 nell'ambito dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le università stabiliscono un termine congruo entro cui i lavori della commissione devono concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilito nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Dal tenore testuale di tale norma non emerge in alcun modo la perentorietà dei termini per lo svolgimento della procedura di valutazione comparativa. Costituisce principio generale, in primo luogo, quello per cui, se un termine non è espressamente indicato dalla legge come perentorio, deve ritenersi ordinatorio. Il mancato rispetto del termine entro il quale concludere un procedimento, in genere, non è sufficiente ad inficiare i relativi provvedimenti finali, trattandosi di termine ordinatorio (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 5 maggio 2009, n. 4567). Costituisce, altresì, principio generale della azione amministrativa quello per cui, l'eventuale superamento del termine per la conclusione di un procedimento non comporta l'illegittimità del provvedimento finale, salvi i rimedi approntati dall'ordinamento per il cittadino come il silenzio rifiuto o l'eventuale risarcimento del danno da ritardo o i rimedi di carattere disciplinare nei confronti dei funzionari. Per principio generale dell'ordinamento, i termini dell'azione amministrativa sono ordinatori e non perentori a meno che non vi sia una espressa qualificazione di perentorietà e di decadenza (come si verifica, ad es., nell'ambito dei procedimenti disciplinari). Sicché, la violazione dei termini non dà luogo ad illegittimità del provvedimento, ma a conseguenze di altro genere... Nel caso di specie, in base al mero dato testuale della norma, al momento della scadenza del termine, non è prevista alcuna decadenza automatica, alla quale fa riferimento il provvedimento impugnato. In caso di ritardo, infatti, è previsto un apposito istituto quale la proroga, che nel caso di specie non vi era alcun motivo per non concedere, tenuto anche conto che il ritardo nella conclusione del procedimento è stato di quattro giorni dopo la scadenza e che la proroga risulta richiesta il 12-2-2010 ("recte", 12.2.2009), giorno della scadenza del primo termine semestrale.

TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 11518/2004: *"la proroga di quattro mesi del termine di sei mesi assegnato per la conclusione dei lavori delle commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore universitario, prevista dall'art. 11, d.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, deve intervenire entro detto termine e dev'essere utile nell'interesse pubblico, nonché funzionale al superamento delle cause ostative al normale svolgimento del concorso, sicché, nel caso in cui nell'arco di sei mesi una commissione non sia stata in grado neanche di insediarsi ed eleggere il proprio presidente, legittimamente il Rettore provvede alle conseguenti sostituzioni immediatamente, senza disporre la proroga".*



CGARS, sent. n. 158 /2018: *“la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato come le esigenze di trasparenza ed imparzialità dell’amministrazione in tema di procedure selettive devono pur sempre coniugarsi con il buon andamento, che impone particolare rigore nel valutare i casi di effettiva sussistenza di ragioni di incompatibilità in capo ai componenti delle commissioni giudicatrici, ad evitare che in settori molto ristretti, in cui operano pochi accademici, semplici esperienze pregresse in progetti di ricerca comuni tra docenti ed allievi possano rappresentare casi di astensione del docente con intralcio alla speditezza delle operazioni valutative ed alla finalizzazione delle procedure comparative”. “I tempi di correzione o di espressione di giudizi valutativi nell’ambito delle procedure selettive pubbliche sono censurabili in sede di legittimità soltanto nei casi in cui si rivelino palesemente incongrui o manifestamente incompatibili con un esame ponderato e approfondito delle distinte posizioni soggettive dei concorrenti: la valutazione è rimessa necessariamente al prudente apprezzamento del giudicante posto che, nella normativa di riferimento, manca una predeterminazione, sia pure di massima, dei tempi da dedicare alle predette operazioni, sicché la sussistenza del vizio di eccesso di potere per illogicità può ravvisarsi soltanto nei casi più evidenti, in cui emerga ex se la incompatibilità oggettiva di un equilibrato giudizio valutativo sui candidati nei tempi impegnati dalla commissione”.*

TAR Veneto, sez. I, sent. n. 869/2018 *“ il Collegio non può esimersi, tuttavia, dal rilevare un ulteriore aspetto di illegittimità della procedura selettiva, consistente nella valutazione dei titoli dei singoli candidati effettuata dalla Commissione di concorso e di cui la prof.ssa OMISSIS si duole con il secondo motivo di ricorso. La frettezza e la superficialità di detta valutazione, sulle quali l’ora visto secondo motivo si diffonde lungamente, trovano, infatti, conferma nei dati attinenti al numero di volte e alle modalità di connessione, da parte di taluni componenti della Commissione, alla piattaforma concorsuale (“piattaforma P.I.C.A.”). Più in particolare, per un commissario (il prof. OMISSIS) risulta in atti (v. all. 40 al ricorso) che la presa di visione della documentazione inerente i titoli e le pubblicazioni di tutti i candidati è avvenuta non prima di uno spazio di tempo compreso tra il 21 e il 25 febbraio 2017, a fronte della riunione della Commissione giudicatrice svoltasi il successivo 27 febbraio. Tale elemento - si ribadisce - conferma ab extrinseco le censure della ricorrente circa la superficialità nella valutazione dei titoli ad opera della Commissione di concorso, pur non potendo il Collegio, per costante insegnamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2017, n. 12028), sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione stessa. Infatti, esso è sintomatico dell’eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza che, nel caso di specie, ha connotato l’operato dei commissari, come dedotto con il secondo motivo di ricorso. Né può dirsi che il rilievo riguarda solo un componente della Commissione di concorso, considerato l’esito della relativa votazione, che ha visto prevalere il controinteressato sulla ricorrente di un solo voto (tre a due) e con votazione espressa dal prof. OMISSIS a favore del candidato prof. OMISSIS (v. il verbale della Commissione n. 4 del 27 febbraio 2017, all. 6 al ricorso): ciò,*



tenuto oltretutto conto del fatto che, secondo la giurisprudenza, le Commissioni esaminatrici di concorsi universitari hanno natura di collegio perfetto, cosicché ad esse non si applica la cd. prova di resistenza (T.A.R Campania, Napoli, Sez. II, 7 marzo 2018, n. 1442)".

9. Sul carattere collegiale della valutazione operata dalla Commissione

La giurisprudenza ritiene che i commissari possano esaminare in autonomia i titoli presentati dai candidati, formandosi poi la decisione finale nella collegialità, come comparazione e composizione dei giudizi individuali

Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 3245/2018: *"quanto poi alle questioni procedurali dell'attività della Commissione, è noto che, nelle procedure selettive, di massima ed in assenza di norme contrarie i giudizi e le valutazioni resi dai singoli commissari sono formulati ciascuno per proprio conto, ma sono altresì destinati ad esser assorbiti nella decisione collegiale finale, momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali. Ora, nel caso in esame, ciascun commissario valutò individualmente le pubblicazioni di ognuno e di tutti i candidati in separata sede ed espresse poi, nella seduta collegiale del 21 ottobre 2010, il proprio autonomo giudizio, che sarebbe poi servito per determinare quello complessivo finale. Ebbene, questo sarebbe dovuto essere l'unico e virtuoso modus operandi della Commissione, posto che solo così vi sarebbe potuta essere la netta separazione tra il libero convincimento individuale di ciascun commissario e successivo giudizio collegiale. È irrilevante a questo punto discettare se ciò fosse stato il vero intento della Commissione, poiché il Collegio condivide la corretta affermazione del TAR, per cui solo la registrazione nel verbale dell'«...orario di inizio e di termini dei lavori...» dell'intera seduta, potesse costituire l'unico elemento sicuro per ricostruire «... in termini temporali e proporzionali, il valore della ponderazione che la Commissione ha dedicato allo scrutinio...».*

Con riferimento alla sottoscrizione da parte dei Commissari dei verbali della procedura la giurisprudenza, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 2789/2020, afferma che "La mancata sottoscrizione di alcuni verbali da parte di uno dei componenti della Commissione non determina...la dedotta nullità e/o annullabilità della procedura, in mancanza di specifica contestazione in merito alla effettiva mancata partecipazione dello stesso ai lavori, considerato altresì che i verbali in questione attestano la presenza alle operazioni di gara da parte di tutti i membri facenti parte del collegio".

10. Sulla modalità di utilizzo dei criteri di valutazione contenuti nel bando

Nell'utilizzo dei criteri di valutazione contenuti nel bando la Commissione ben può



individuare quelli che, secondo un giudizio di ragionevolezza tecnica, reputa più significativi ai fini di un'effettiva selezione dei candidati.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, sent. n. 784/2021: *“La ricorrente sostiene che la Commissione, nell'individuare i sub criteri di valutazione dell'attività didattica, avrebbe omesso di considerare gli esiti della valutazione degli studenti e, nell'individuare i sub criteri di valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche, avrebbe sottovalutato il conseguimento della titolarità di brevetti e di premi, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi e la partecipazione quali relatori a congressi e convegni di interesse internazionale ed avrebbe altresì introdotto surrettiziamente criteri di valutazione non previsti nel bando, quale quello di relatore in convegni nazionali e quello della non congruenza delle pubblicazioni con il settore scientifico disciplinare.*

Nel verbale n. 1 della riunione del (omissis) la Commissione ha correttamente individuato i sub criteri da utilizzare nella valutazione dei candidati entro il perimetro segnato dagli standard qualitativi fissati dal Regolamento di Ateneo e riproposti nel bando di concorso.

Nella fissazione dei sub criteri di valutazione, la Commissione può infatti individuare quelli che, secondo un giudizio di ragionevolezza tecnica, reputa più significativi ai fini di un'effettiva selezione dei candidati, effettuando una graduazione di valore degli standard qualitativi individuati nella lex specialis (Consiglio di Stato, Sezione VI, 4 ottobre 2018, n. 5697)“.

In particolare, sulla rilevanza dell'attività didattica svolta all'estero quale sotto criterio di valutazione, il TAR Lombardia, Milano, Sez. I, nella sent. n. 783/2021, ha affermato che *“ Quanto all'asserita introduzione del parametro dell'attività didattica svolta presso Università straniere, va osservato che il bando, come di consueto, prevede macro-criteri di valutazione che la Commissione, nella propria discrezionalità, ben può declinare in sotto-criteri ai fini della conduzione di un'attività di valutazione che sia intellegibile anche ex post, avuto riguardo ai curricula dei candidati.*

Di per sé quindi l'introduzione di un sotto-criterio, coerente con il macro-criterio di riferimento previsto dal bando, non è censurabile.

Si tratta piuttosto di verificare se quel sotto-criterio costituisca un congruo elemento di valutazione in relazione all'oggetto della selezione.

A tale domanda, nel caso di specie, deve darsi risposta affermativa sulla base di plurime e concorrenti ragioni.

L'art. 2 del bando e l'art. 11 del Regolamento di Ateneo consentono la partecipazione alle procedure di selezione degli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca e di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

Il riferimento all'attività svolta all'estero non può essere circoscritto al solo momento dell'ammissione alla selezione, ma ridonda necessariamente anche sul piano della complessiva valutazione dell'attività didattica.



Inoltre in un mercato “globalizzato” quale è anche quello dell’istruzione universitaria, limitare i criteri di valutazione ad una dimensione esclusivamente domestica appare del tutto anacronistico, oltre che incongruo tenuto conto della possibile partecipazione di candidati che operano all’estero”.

Nella stessa pronuncia il TAR Lombardia, Milano (sent. n. 783/2021) valida la possibilità che la Commissione introduca i sotto criteri di valutazione successivamente alla presentazione delle domande: *“Priva di pregio è poi la censura con cui la ricorrente lamenta l’introduzione del predetto sotto-criterio successivamente alla presentazione della domande.*

A parte il rilievo che tale sotto-criterio è stato stabilito unitamente a tutti gli altri nella prima seduta della Commissione, costituisce principio pacifico che i criteri di valutazione di una selezione possano essere fissati prima dell’avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio - Roma sez. III, 1° luglio 2020, n. 7408). Il momento scriminate non è quindi la presentazione delle domande, ma l’inizio della valutazione”.

TAR Liguria, Sez. II, Sent. n. 768 del 2018: *“a fronte dell’impugnativa con cui il ricorrente lamentava la modifica dei criteri relativi alle pubblicazioni selezionate e alla produzione scientifica complessiva, attraverso l’extrapolazione di tre indicatori dai ventitré elencati nel verbale della prima seduta, il Tribunale ha osservato che “nella quarta seduta del 4 dicembre 2017, la Commissione ha constatato che “tutti i candidati presentano curricula molto buoni e coerenti con il settore scientifico disciplinare” e, in conseguenza, ha proceduto a comparare in dettaglio gli elementi realmente caratterizzanti il profilo scientifico e l’impegno dei candidati: le pubblicazioni selezionate, la produzione scientifica complessiva, la responsabilità di progetti di ricerca e di sperimentazioni cliniche. Tale modus procedendi non implica l’arbitraria disapplicazione degli indicatori individuati in precedenza, bensì la logica attribuzione di un rilievo privilegiato ai criteri ritenuti idonei a rivelare l’esistenza di apprezzabili differenze fra i candidati, posto che la valutazione delle altre attività e dei titoli dava luogo ad un giudizio di sostanziale equivalenza. Non è corretto affermare, pertanto, che i criteri di valutazione siano stati modificati, integrati o affinati successivamente alla conoscenza dei titoli dei concorrenti”.*

TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, sent. n. 210/2018: *“l’indicatore bibliometrico può essere un utile indice che però non può divenire parametro preponderante, altrimenti basterebbe affidare ad un elaboratore elettronico la quantificazione del punteggio.*

Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 4105/2017: *“va pure evidenziato che con la valutazione comparativa non vi sono valutazioni sostanzialmente diverse da quelle che caratterizzano una ordinaria procedura concorsuale, in cui ciascun candidato è valutato singolarmente e all’esito delle singole valutazioni si redige un ordine di graduatoria. La valutazione*



comparativa non implica affatto un “confronto a coppie” in cui ciascun candidato vada comparato di volta in volta e singolarmente con tutti gli altri. Aderente alla ratio della procedura, nonché dotato di trasparenza, risulta il procedimento logico di muovere dalla formulazione di “giudizi assoluti” per ciascun candidato, giacché un siffatto criterio consente alla commissione proprio di raffrontare le valutazioni globali e di esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto agli altri, che costituisce l’essenza della procedura comparativa”.

TAR Campobasso, sez. I, sent. n. 668/2013: *“nei concorsi indetti dalle Università per l’assegnazione di posti di ricercatore o di professore universitario, compito della commissione esaminatrice è accertare il grado di maturità scientifica dei candidati mediante una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica non necessariamente fondata sull’analitica disamina degli stessi, e il giudizio finale della commissione non è il frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, i quali costituiscono solo linee-guida per la commissione, in sede di valutazione del livello qualitativo della produzione scientifica del candidato, che non va peraltro verificato sottoponendolo a separato raffronto con ciascuno dei parametri codificati, ma sulla base di una valutazione globale, nell’ambito della quale il richiamo al singolo criterio appare necessario solo se detta produzione risulti carente sotto lo specifico profilo da esso considerato, che l’organo collegiale, nella sua valutazione discrezionale, ritenga particolarmente significativo dell’attuale inidoneità del candidato. Ciò che conta, in definitiva, è che tra le varie fasi del concorso via sia un rapporto di coerente sviluppo, nel senso che la scelta finale della commissione non appaia in illogica contraddizione con gli elementi globalmente emergenti dalle varie fasi in cui è articolato il procedimento selettivo.*

Secondo recente giurisprudenza, l’impact factor non è criterio vincolante per misurare l’originalità scientifica del candidato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sent. n. 115/2020 (che cita Cons. di Stato, sent. n. 4979/2019): *“Per orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, infatti, l’attività di predeterminazione dei criteri di valutazione è espressione dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui sono fornite le commissioni esaminatrici per lo svolgimento della propria funzione, sicché, le relative scelte non sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi inficcate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, III, Sent. 29-03-2019, n. 2091; id., IV, 25 febbraio 2018, n. 705; id., 7 dicembre 2017, n. 5770; id., VI, 17 maggio 2017, n. 2334; VI, 26 gennaio 2015, n. 330; VI, 17 giugno 2014, n. 3050 sez. IV, 3 aprile 2014, n. 1596; IV, 11 luglio 2013, n. 3747; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 01.08.2019, n. 1809), vizi qui non sussistenti.*



La valutazione spettante, al riguardo, alla Commissione non è solo di tipo quantitativo ma deve appuntarsi sul valore scientifico, senza che possa assumere valenza vincolante l'impact factor o indici simili, in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra la congruenza col SSD o, più in generale, «il livello qualitativo dell'apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è essenziale in queste selezioni)» (cfr. Cons. Stato, VI, 15.07.2019, n. 4979, che poi prosegue: «... e comunque la commissione non è composta per fungere da mero tramite di rilevazione della notorietà scientifica dello scritto del candidato, ma è un collegio tecnico di cattedratici, appositamente costituito per poter congruamente valutare, dal punto di vista scientifico, il pregio intrinseco di tali elementi». Nello stesso senso, ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 04.03.2019, n. 1496; id., 30.09.2015, n. 4549; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 23 gennaio 2018, n. 182; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 09/04/2019, n. 786; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 13.05.2019, n. 1306, per cui «il giudizio amministrativo non costituisce la corretta sede per contrapporre opinabili giudizi di merito a quelli espressi dalle commissioni giudicatrici, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari»; Consiglio di Stato, VI, 10 settembre 2015, n. 4219)».

TAR Torino, Piemonte, Sez. I, sent. n. 608/2020: " Sul punto, il Collegio osserva che, per costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa "La valutazione spettante, al riguardo, alla Commissione non è solo di tipo quantitativo ma deve appuntarsi sul valore scientifico, senza che possa assumere valenza vincolante l'impact factor o indici simili, in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra la congruenza col SSD..." (T.A.R. Lombardia-Milano, sez. III, 20 gennaio 2020, n. 115)".

TAR Puglia, Bari, Sez. I, sent. n. 1377/2020: "L'operato della commissione risulta, pertanto, conforme all'orientamento secondo cui "nei concorsi a docente universitario l'impact factor (cioè il numero di citazioni che una certa pubblicazione ha avuto su riviste in un determinato arco temporale) non è criterio vincolante per misurare l'originalità scientifica della pubblicazione che è rimessa alla diretta valutazione della commissione" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 aprile 2010, n. 1970); la completezza degli apprezzamenti rispetta la linea ermeneutica secondo cui "tale possibile criterio non può prevalere su quello dell'originalità scientifica delle pubblicazioni, perché il criterio dell'originalità e innovatività della produzione scientifica è individuato dall'art. 4 stesso come prioritario (Cons. Stato, VI, 22 aprile 2004, n. 2364) e l'impact factor non è, di per sé, indice di originalità scientifica (Cons. Stato, VI, 28 gennaio 2009, n. 487; 2 marzo 2007, n. 1063)" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10 aprile 2014, n. 1724). Non si è, pertanto, di fronte a giudizi arbitrari, come dedotto dal ricorrente, bensì, più banalmente, a giudizi congrui, immuni da irragionevolezza o, peggio, da errore"



11. Ancora, sulle specifiche modalità di giudizio (espressione giudizio con voto numerico) e sull'erronea attribuzione del punteggio da parte della Commissione

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sent. n. 238/2017: *“il motivo relativo alla mancanza del profilo comparativo, in quanto non sarebbero stati indicati i motivi per cui il controinteressato risulterebbe maggiormente qualificato è infondato. In merito deve ritenersi sufficiente che al profilo numerico si aggiunga una motivazione relativa ai caratteri del vincitore rispetto alla procedura di chiamata, che sia idonea a fornire al Dipartimento gli elementi indispensabili per decidere se effettuare o meno la chiamata, senza che a ciò debba aggiungersi anche una espressa valutazione dei motivi per cui il candidato ritenuto migliore sia superiore agli altri candidati”*.

TAR Lombardia, sent. n. 348/2012: *“Alla luce della disciplina di legge e di gara, risulta la necessità che la commissione si esprimesse, sia individualmente nella persona di ogni commissario che collegialmente, nonché con giudizio complessivo finale ed al fine della formulazione di una completa valutazione complessiva, oltre che sui titoli e sulle pubblicazioni, anche sulla discussione dei titoli effettuata dai candidati. Ciò non è avvenuto, non risultando, peraltro, avvenuto neanche il giudizio complessivo finale sui titoli e tali omissioni inficiano irrimediabilmente la procedura concorsuale, mancando l'espressione da parte della commissione di una componente rilevante del giudizio valutativo. Risulta viziato anche il giudizio valutativo espresso dalla commissione di concorso, in quanto illogico ed irragionevole, dunque, certamente sindacabile sotto tale profilo”*.

TAR Lombardia, sent. n. 2386/2017: (punto deciso in senso opposto alla precedente sentenza): *“è infondato il motivo relativo alla mancanza del profilo comparativo, (...) nei concorsi a ricercatore, la previsione dell'art. 4, comma 13, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 va intesa nel senso che la scelta finale del vincitore deve avvenire solo attraverso la deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, cioè all'esito numerico della loro votazione, senza necessità di ulteriori motivazioni, dovendosi tener conto che la motivazione della scelta è integralmente ricavabile dai precedenti giudizi su ciascun partecipante alla procedura, confluiti poi nei giudizi complessivi della commissione esaminatrice. (C.S., Sez. VI, 13.9.2012 n. 4866). Nel procedimento di valutazione dei candidati di un concorso a professore universitario ordinario, non si può infatti configurare una fase di giudizio comparativo autonoma rispetto alle valutazioni dei singoli concorrenti, pertanto, il provvedimento finale di nomina dei vincitori non assume le caratteristiche di un atto unitario, nel quale i giudizi relativi ai singoli candidati si stemperano perdendo la loro individualità, per divenire meri componenti di un provvedimento unico ed indivisibile (C.S., Sez. VI, 5.10.2004 n. 6484)”*.

TAR Lombardia, sent. n. 737 del 2018: *“Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato,*



risultando sufficiente, ai fini di cui sopra, l'accoglimento dei motivi di gravame relativi alle valutazioni dei titoli. In relazione alla valutazione dell'attività didattica della controinteressata la Commissione ha attribuito dei punteggi che non trovano rispondenza nei criteri stabiliti nel verbale n. 1; (...) sono stati attribuiti ... punti quale "Responsabile delle attività di laboratorio, Docente e Tutor per la "International Summer School" e ... punti quale correlatore di tesi di laurea. (...si riportano i criteri...) Risulta evidente dai criteri che nessuna delle attività valutate rientri tra quelle stabilite dalla Commissione nel verbale. Appare indicativo della non coerenza con i criteri di valutazione che, mentre la griglia di valutazione della ricorrente corrisponda perfettamente ai criteri previamente stabiliti, tutti ivi riportati, la griglia della controinteressata contenga in sostanza le descrizioni delle attività oggetto di valutazione ("Responsabile delle attività di laboratorio, Docente e Tutor per la International Summer School" e "correlatore di tesi di laurea"). Quanto all'attività di ricerca, anche in tale caso la griglia di valutazione della controinteressata risulta formata non già dall'indicazione dei criteri stabili dalla Commissione, bensì da una sorta di descrizione dell'attività valutata. (...) alla vincitrice sono stati rispettivamente attribuiti ... punti per il deposito di due domande di brevetto. La Commissione ha stabilito - in sede di determinazione dei criteri - di attribuire massimo ... punti per il "trasferimento tecnologico (spin off, start up e brevetti)". L'art. 13 del bando è particolarmente esplicativo del significato da attribuire al criterio, prevedendo che debba essere valorizzato il "conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante". E' evidente come il mero deposito della domanda non possa ritenersi rilevante ai fini della valutazione di tale attività. Il punteggio attribuito (...) risulta pertanto illegittimo tenuto conto dei criteri stabiliti. Dell'accoglimento dei motivi di gravame (...) discende che alla controinteressata sono stati illegittimamente attribuiti ... punti che, dedotti dal punteggio complessivo alla stessa assegnato (...), portano ad un punteggio (...) inferiore a quello (...) ottenuto dalla ricorrente, che quindi risulta prima graduata.

TAR Lombardia, sent. n. 423/2017: "E' fondato il difetto di motivazione nella attribuzione del punteggio relativo ai titoli. Giova in proposito precisare che la commissione, nella riunione del giorno 11 dicembre 2014, ha precisato i criteri per la valutazione dei titoli, criteri previsti in via generale dal citato Regolamento per la chiamata dei professori e dal bando; nel verbale n. 1 sono infatti individuati numerosi sub-criteri. Ora, a fronte di tale precisazione dei criteri, nell'impugnato verbale n. 2 è riportato, per ciascun titolo, un unico voto complessivo, senza alcuna precisazione, ciò che non consente di comprendere come la commissione sia pervenuta alla attribuzione del relativo punteggio. Risulta quindi fondata la censura inerente il difetto di motivazione con riferimento al punteggio attribuito ai titoli".

12. Sulla possibilità di modificare i criteri di selezione in corso di procedimento



Tar Lombardia, Milano, Sez. I, sent. n. 741/2021: " *il Tribunale evidenzia che:*

- *l'art. 4 del dpr 2000 n. 217 individua - con riferimento alle modalità di espletamento, da parte delle università, delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori - i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo del candidato;*
- *il comma 6 stabilisce che le università possono adottare disposizioni modificative e integrative di criteri fissati dal dpr cit., ma solo "con propri regolamenti emanati ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210";*
- *consolidata giurisprudenza evidenzia che, nel sistema delineato dal dpr n. 217, i criteri di valutazione e i titoli che le Commissioni devono prendere in considerazione sono tassativi, atteso che possono essere modificati o integrati solo con regolamenti emanati dalle università ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1988, n. 210:*
- *ne consegue che le commissioni di valutazione non sono investite del potere di modificare o di integrare il contenuto sostanziale dei criteri di valutazione, né possono introdurre criteri diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti nel citato art. 4 del dpr n. 217 e da quelli eventualmente introdotti da disposizioni modificatrici ed integrative contenute nei regolamenti adottati dall'università (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5102; T.A.R. Lazio, sez. III, 2 ottobre 2020, n. 10032)".*

Tar Lombardia, Milano, Sez. I, sent. n. 740/2021 (con riferimento alla illegittima concentrazione della valutazione sull'attività di ricerca più recente svolta dai candidati): " *La Commissione ha dato corso ad illegittime integrazioni del criterio dedicato alla "Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche", prevedendo che "Nella valutazione dei candidati verrà anche considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con particolare attenzione all'attività di ricerca svolta negli ultimi cinque anni, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio)";*

- *la scelta di dedicare "particolare attenzione" all'attività di ricerca dell'ultimo quinquennio non è coerente né con il regolamento di Ateneo, né con l'atto indittivo della gara, che non prevedono una simile delimitazione temporale ed anzi impongono di considerare - art. 7, comma 2, del regolamento e art. 12 dell'atto indittivo - "la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno", nonché "la continuità temporale della stessa con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio)";*
- *la normativa di riferimento non consente di concentrare la valutazione sulla più recente attività di ricerca, ma impone la valutazione integrale dell'attività svolta dal concorrente, contrariamente a quanto disposto dalla Commissione;*



- vero è che il DM n. 589/2018 fissa, con riferimento però ai valori soglia degli indicatori per i candidati all'abilitazione scientifica nazionale, ambiti temporali per la valutazione sia degli articoli pubblicati su riviste scientifiche (dieci anni per concorsi di prima fascia), sia del numero di citazioni ricevute (quindici anni per la prima fascia), sia dell'indice h di Hirsch (quindici anni, per la prima fascia), ma si tratta di limiti temporali almeno doppi o tripli rispetto a quello quinquennale fissato dalla Commissione;
- ne deriva che la Commissione non si è limitata a esprimere criteri motivazionali, volti a predeterminare un percorso argomentativo, come pure adombrato dalle difese, ma ha illegittimamente integrato i criteri di valutazione, rispetto a quanto stabilito dalla normativa generale di riferimento, dal regolamento di ateneo e dall'atto indittivo;
- tale integrazione ha avuto l'effetto di comprimere illegittimamente i diversi profili in valutazione entro ambiti temporali limitati, al di fuori di qualunque paradigma normativo e si sostanzia in un'alterazione dei criteri cui doveva attenersi la valutazione"

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 4623/2017: *"è illegittimo modificare i criteri di valutazione della selezione per un posto di professore associato in corso di procedimento in palese violazione della par condicio dei concorrenti. La modifica, infatti, era avvenuta nel bando di concorso quando i termini per la presentazione delle domande erano già scaduti e si era provveduto già a nominare la Commissione esaminatrice. L'Amministrazione citata, infatti, avrebbe dovuto dimostrare che il concorso avrebbe avuto il medesimo esito senza la modifica, ma ciò non è avvenuto.*

TAR Lombardia, sent. n. 2821/2018: *"È meritevole di accoglimento la censura che contesta l'integrazione postuma dei criteri di valutazione. A questo proposito si osserva che, secondo la giurisprudenza, la predeterminazione da parte della commissione dei criteri di valutazione dovrebbe addirittura costituire operazione preliminare della procedura, anche rispetto alla conoscenza dei nominativi dei candidati, e ciò al fine di assicurare l'assoluta imparzialità di giudizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865). Nel caso di specie, la commissione era ovviamente a conoscenza dei nominativi dei candidati ed era altresì nella potenziale condizione di conoscenza dei loro titoli giacché, come ripetuto, la valutazione censurata in questa sede costituisce il terzo giudizio effettuato su tali titoli. (...), nel caso specifico, come correttamente sostenuto dall'interessato, la commissione ha introdotto un criterio (la valutabilità delle sole docenze certificate dagli istituti stranieri) che non era affatto previsto dal bando".*

TAR Lombardia, sent. n. 1251/2015: *"I ricorrenti hanno censurato i criteri stabiliti dalla Commissione per valutare, nei lavori svolti in collaborazione con i Commissari, l'apporto enucleabile e distinguibile di ciascun candidato. (...) la Commissione, ai fini predetti, ha stabilito di individuare i seguenti criteri: "i) se il candidato è l'autore di riferimento della pubblicazione; ii) l'ordine nel quale compare il candidato, considerando preminenti la prima o l'ultima posizione; iii) la coerenza con il resto dell'attività scientifica e le competenze specifiche desumibili da una continuità tematica e /o metodologia". Giova*



premettere che nei pubblici concorsi l'attività di predeterminazione dei criteri di valutazione costituisce frutto dell'ampia discrezionalità amministrativa di cui sono fornite le commissioni esaminatrici per lo svolgimento della propria funzione, dovendosi escludere, conseguentemente, che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Tali condizioni non sono rilevabili nella fattispecie in esame. Il primo e il secondo criterio, ad avviso del Collegio, rientrano infatti nelle ordinarie "regole" in caso di opere collettive, laddove non venga utilizzato il semplice ordine alfabetico. In linea di principio, il reale apporto di ogni singolo autore nei lavori in collaborazione è enucleabile tramite alcune informazioni che risultano evincibili dall'esame dell'ordine dei nomi. Sembra, infatti, logico che il primo autore risulti essere quello maggiormente coinvolto nel portare avanti il lavoro di ricerca, il secondo autore quello che ha maggiormente collaborato con il primo, quelli intermedi i soggetti che hanno assunto minor rilievo nella ricerca, mentre l'ultimo autore quello che ha svolto il lavoro di coordinamento (TAR Catania, sez. III, 3 ottobre 2012, n. 2280). Anche il terzo criterio appare ragionevole ed idoneo allo scopo: invero la coerenza della pubblicazione collettiva con il complesso dell'attività scientifica e le competenze specifiche del concorrente costituisce un indice che fa presumere che l'apporto individuale del candidato sia significativo e distinguibile, in quanto frutto di un costante, e non episodico, approfondimento della particolare tematica, potendosi rinvenire l'autonomo apporto del candidato sulla base del "pensiero scientifico" espresso nell'insieme dei suoi lavori".

13. Ancora, sui requisiti di ammissione alla procedura concorsuale

TAR Lombardia, Sez. III, sent. n. 2044/2018: "...l'art. 24 comma 2, della L. n. 240/2010 richiede che nelle selezioni per ricercatore la specificazione dell'eventuale profilo avvenga "esclusivamente" tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. Il bando, per tale aspetto, appare conforme alla norma e anche le informazioni circa le funzioni da svolgere risultano del tutto coerenti con il settore scientifico disciplinare individuato. Tale coerenza, ad avviso del Collegio, non può che essere richiesta anche per gli specifici requisiti di ammissione, che devono corrispondere al settore scientifico disciplinare bandito. Diversamente interpretando si introdurrebbe nella procedura, e precisamente nella fase di ammissione, un elemento spurio ed eccentrico rispetto alla previsione normativa, che, come già rilevato, richiede quale esclusivo riferimento per l'individuazione del ricercatore il settore scientifico-disciplinare indicato dal bando. In altri termini si vanificherebbe l'obiettivo della norma, se si consentisse di prevedere specifici requisiti di ammissione del tutto differenti rispetto al settore scientifico disciplinare individuato. D'altro canto, nel caso di specie, stante l'assenza di specificazione della previsione del bando circa l'ambito disciplinare della titolarità dei tre anni di assegni di ricerca, se non si vincolasse il requisito specifico al settore scientifico disciplinare indicato nel bando si porrebbe al paradosso di ammettere la partecipazione



di candidati con profili del tutto estranei a quello richiesto”.

14. Sull'appartenenza al SSD oggetto di concorso dei Commissari e sulla possibile mancanza di competenza scientifica dei medesimi

TAR Lombardia, sent. n. 2386 del 2017: *“Dall’esame delle suddette norme (art. 18 L. n. 240/2010, Carta Europea Ricercatori Racc. UE n. 251/2005; art. 12 comma 7-8-9 Regolamento Unimi) risulta infondata la tesi della ricorrente secondo la quale i commissari debbono appartenere al settore scientifico disciplinare oggetto del concorso, in quanto l’art. 12, co. 9, del Regolamento equipara la competenza nel settore concorsuale alla competenza nel settore scientifico-disciplinare. “la pretesa che essi [ndr.i membri stranieri] appartengano al settore scientifico disciplinare oggetto del concorso è priva di logica, essendo universalmente noto che i settori disciplinari presenti nel sistema universitario italiano non trovano corrispondenza in alcun altro sistema universitario europeo e nemmeno in quelli statunitensi. per i docenti stranieri il criterio della competenza nel settore concorsuale è equiparato alla competenza nel settore scientifico-disciplinare, mentre in merito al criterio dell’appartenenza a ruoli equivalenti a quello di professore di prima fascia è equiparato al riconoscimento della qualifica di studioso o esperto di livello pari a quello dei professori ordinari italiani in servizio presso università di Paesi stranieri aderenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). E’ quindi infondato il motivo secondo il quale i partecipanti ad un concorso possono essere giudicati solo da professori appartenenti al loro settore concorsuale e al loro settore scientifico disciplinare (...) il regolamento di Ateneo non richiede per i professori stranieri l’appartenenza al settore in concorso ma la competenza nel settore concorsuale, alla quale è equiparata la competenza nel settore scientifico-disciplinare”.*

15. Sull’intensità del sindacato giurisdizionale in relazione agli atti della Commissione esaminatrice

Cons. di Stato, Sez. III, sent. n. 2091/2019: *“Per la costante giurisprudenza di questo Consiglio, l’attività di predeterminazione dei criteri di valutazione è espressione dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui sono fornite le commissioni esaminatrici per lo svolgimento della propria funzione, con la conseguenza che le relative scelte non sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano *ictu oculi* inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, IV, 25 febbraio 2018, n. 705; 7 dicembre 2017, n. 5770, VI, 17 maggio 2017, n. 2334; VI, 26 gennaio 2015, n. 330; VI, 17 giugno 2014, n. 3050 sez. IV, 3 aprile 2014, n. 1596; IV, 11 luglio 2013, n. 3747). Costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il*



momento, a monte, dell'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice. Da ciò discende che sia i criteri di giudizio che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (Consiglio di Stato, Sez IV, 26 luglio 2018, n. 4585).

Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 3013/2018: *“le valutazioni della commissione nell'ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche». Si tratta «di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico». Ciò significa che «il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo». Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell'ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano «elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile» (Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3057). Il giudice amministrativo può sindacare il «vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti» (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2016, n. 5016). In particolare, il giudice amministrativo deve accertare la violazione del principio di ragionevolezza tecnica.*

TAR Campania, Napoli, Sez. II, sent. n. 3807/2020: *“Il Collegio, pertanto, è ben consapevole dei limiti che, secondo costante giurisprudenza, incontra il sindacato del Giudice Amministrativo sulle valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici, le quali, in quanto espressione della discrezionalità tecnica propria della pubblica Amministrazione, attengono alla sfera del merito e dell'opinabile, da ritenere riservata agli organi amministrativi dotati della necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare-scientifico. L'apprezzamento di tali valutazioni è inibito in sede giurisdizionale, “...in quanto nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità, con riguardo alle effettuate valutazioni; di conseguenza il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a*



quelli effettuati dalla commissione d'esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari" ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (cfr. "ex plurimis" Consiglio di Stato, sez. V, 9 luglio 2015, n. 3444; id. 6 maggio 2015, n. 2269)".

Tar Veneto, Venezia, Sez. I, sent. n. 567/2016: *"nelle procedure concorsuali di valutazione comparativa per un posto di professore di II fascia, il giudizio della Commissione esaminatrice, essendo essenzialmente un "giudizio qualitativo" sulla maturità scientifica dei candidati ed attenendo all'ampia sfera della discrezionalità tecnica, risulta essere censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della Commissione. La presenza, poi, di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso della impossibilità di eliminare una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, consente esclusivamente di verificare l'esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali della selezione, nel senso che la scelta finale della Commissione non deve apparire in contraddizione con gli elementi emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di talché la valutazione della Commissione esaminatrice, in quanto inerente ad un giudizio qualitativo sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione".*

16. Sull'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse

Sentenza TAR Lombardia, n. 2369 del 2014: *"...In linea generale, in materia di procedure concorsuali, laddove la pretesa azionata si sostanzia nell'interesse strumentale alla ripetizione della stessa, l'accoglimento del ricorso, con il conseguente onere per l'Amministrazione di rinnovare la gara, è invece di per sé sufficiente a dare piena e diretta soddisfazione all'interesse fatto valere (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5.9.2012 n. 7578). Nel caso di specie, dalla mera lettura delle censure formulate dalla ricorrente, risulta che le stesse siano finalizzate a dimostrare l'erroneità dell'operato della Commissione, nella parte in cui la stessa ha attribuito un giudizio migliore alla controinteressata, per quanto concerne le pubblicazioni. Conseguentemente, dall'accoglimento del ricorso deriverebbe la necessità di rinnovare le valutazioni relative alle pubblicazioni, comportando così la necessità di esprimere anche un nuovo giudizio complessivo, di cui non è possibile, ex ante, prevedere l'esito, con riferimento al candidato prescelto, ciò che, di per sé, è sufficiente a radicare l'interesse della ricorrente a contestare gli atti in epigrafe impugnati, che sanciscono invece irrimediabilmente l'attribuzione del posto alla controinteressata".*



TAR Lombardia, sent. n. 736/2018: *“...la non partecipazione della ricorrente alla procedura determina il venir meno della sua posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati. In assenza della partecipazione alla selezione di cui è causa l’aver partecipato alla precedente fase della selezione (conclusasi con l’individuazione della ricorrente stessa quale candidata più qualificata) non è sufficiente... La sostanziale rinuncia alla rinnovata procedura selettiva pone la ricorrente in una posizione identica a quella del quisque de populo, essendo venuta meno la legittimazione ad agire... Va infatti rammentato che il processo amministrativo è un processo rigorosamente di parti, teso alla protezione della posizione soggettiva individuale del ricorrente e non finalizzato al ripristino della legalità oggettiva. Va aggiunto che con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato atti di per sé non lesivi, rispetto ai quali soltanto la partecipazione alla procedura avrebbe giustificato ex post la relativa impugnazione sotto il profilo dell’interesse. I successivi atti, impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, attengono alla fase del procedimento cui la ricorrente non ha partecipato. Né d’altro canto può essere invocata la sussistenza di un interesse strumentale all’annullamento della procedura, posto che, come precisato dall’Adunanza Plenaria n. 4/2011, la nozione di “interesse strumentale” non identifica un’autonoma posizione giuridica soggettiva, ma indica il rapporto di utilità tra l’accertata legittimazione al ricorso e la domanda formulata dall’attore. Legittimazione che, nel caso di specie, come detto, è venuta meno”.*

17. Sulla legittimità della revoca del Bando

TAR Lombardia, sent. n. 2386 del 2017: *“Il motivo sull’illegittimità della revoca è infondato in quanto la revoca del bando di concorso per mancata proposta della Commissione da parte del Consiglio di Dipartimento entro il termine di due mesi previsto dall’art. 12 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia dell’Università OMISSIS per la nomina della Commissione non è illegittima. (...) secondo la giurisprudenza la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso (Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014). Alle ragioni di tipo organizzativo debbono affiancarsi anche ragioni di tipo procedimentale che rendono il ritiro del procedimento un atto dovuto. Nel caso di specie il Rettore ha rilevato che il Consiglio di Dipartimento non aveva designato nei termini né il membro interno né la rosa dei cinque docenti esterni all’Ateneo previsti dal Regolamento. Si è trattato di una situazione qualificata come di grave contrapposizione che, di conseguenza, costituisce una interruzione definitiva del procedimento. Di fronte a tale situazione la scelta di revocare il bando non costituisce una conseguenza irragionevole od illegittima, in quanto ci troviamo di fronte ad una situazione sopravvenuta che impedisce la conclusione del procedimento”.*



18. Sui poteri attribuiti al Rettore in materia di approvazione degli atti della procedura

TAR Lombardia, sent. n. 1186 del 2016: *“la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il controllo di regolarità del Rettore disciplinato dall'art. 5 del D.P.R. 117/2000 a garanzia del corretto operato delle commissioni preposte alla selezione ha contenuto pregnante, investendo non solo l'osservanza delle regole formali del procedimento, ma anche la completezza e l'adeguatezza dell'istruttoria, l'assenza di contraddittorietà interna, la congruità e la sufficienza della motivazione, la finalizzazione dei giudizi idoneativi allo scopo primario di selezionare docenti in possesso di qualità caratterizzate da livelli di eccellenza quanto alla produzione scientifica, all'esperienza didattica, all'impegno nei settori della ricerca, peculiari e non eludibili per il conferimento dei posti di insegnamento a livello accademico (T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 9 novembre 2012, n. 9240; Consiglio Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 754). È vero che la norma di cui all'art. 5 d.P.R. n. 117 del 2000 denomina il controllo del Rettore come controllo di "regolarità" degli atti, ma tale espressione è utilizzata evidentemente in senso ampio, senza limitazione alcuna ai vizi minori dell'atto amministrativo, giacché tale limitazione sarebbe incongrua, in assenza di un preciso disposto che ciò preveda, alla luce dei principi generali del diritto amministrativo che consentono anche le sanatorie di atti illegittimi mediante rinnovazione salvo che a ciò ostino specifici motivi che rendano la rinnovazione impossibile. Pertanto, il potere del Rettore in relazione agli atti della Commissione può essere esercitato in relazione a qualsiasi illegittimità sanabile mediante la rinnovazione delle attività amministrative, senza limitazione dei vizi sanabili alle mere irregolarità (T.A.R. Torino sez. I, 5 aprile 2013, n. 423; TAR Catania, sez. III, 11 febbraio 2013, n. 400; Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1104; Consiglio Stato, sez. VI, 02 maggio 2005, n. 2067; TAR Torino, sez. I, 30 giugno 2011, n. 705).*

19. Sulla (ir)rilevanza della comunicazione ex art. 10bis della legge n. 241 del 1990 nell'ambito delle procedure concorsuali

TAR Lombardia, sent. n. 1186 del 2016: *“quanto alla ritenuta violazione dell'art. 10 bis della L. 241/1990 non ritiene il Collegio che tale norma possa essere invocata nella procedura di cui è causa, avente natura concorsuale. In ogni caso non si vede quale apporto partecipativo avrebbe potuto fornire il candidato, considerato che i rilievi mossi dal Rettore attengono alla procedura seguita dalla Commissione, e non al merito della valutazione”.*

20. Sui poteri del Dipartimento in ordine alla chiamata del candidato dichiarato vincitore



TAR Lombardia, sent. n. 1175 del 2017: *"... Dire che, superata la fase della valutazione di idoneità, tutti i candidati sono sullo stesso piano, potendo perciò essere indifferenziatamente chiamati dalle Università in base ad un (malinteso) apprezzamento tecnico, significa privare l'idoneo non chiamato di qualsiasi tutela giurisdizionale a fronte di un potere di scelta che si vorrebbe assolutamente libero, anzi ermetico ed in definitiva arbitrario". E' vero che la norma statale, non prefigura la procedura di chiamata come un vero e proprio procedimento concorsuale, culminante in una graduatoria di merito a scalare con i punteggi attribuiti ai vari partecipanti. Tuttavia, questo non significa che tutta l'attività valutativa, svolta nelle due fasi della valutazione preliminare e del colloquio con punteggio, rimanga priva di effetti dopo la sua conclusione. Un siffatto azzeramento urterebbe contro i già ricordati principi di utilità, economicità, significatività, congruenza, coerenza e trasparenza dell'azione amministrativa. La proposta di chiamata formulata dal Dipartimento, pur non essendo rigidamente vincolata dal punteggio attribuito a ciascun candidato nelle fasi valutative precedenti, né tenuta all'osservanza di un inesistente criterio di automatismo correlato a quel punteggio, non può, tuttavia, prescindere dall'esito delle fasi valutative precedenti, che pure hanno espresso una scala di valori per ciascun candidato, per alterare la quale occorre una robusta, chiara, oggettiva, documentata e convincente motivazione, senza la quale la proposta è da ritenere senz'altro viziata da violazione di legge ed eccesso di potere".*

TAR Lombardia, sent. n. 1250 del 2015: *"la determinazione del Consiglio di Dipartimento circa la proposta (al Consiglio di Amministrazione) di chiamata del vincitore non può ignorare le risultanze della fase precedente, quanto alla valutazione della competenza scientifica dei candidati, sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione e valutati con apposito punteggio analitico, titolo per titolo, in relazione al posto messo a concorso. ad avviso del Collegio; (...) la determinazione assunta dal Consiglio di Dipartimento si pone in contrasto con le norme e i principi sopra ricordati (L. n. 240/2010 e Regolamento [interno], laddove ha disposto di non proporre la chiamata della ricorrente, ritenendo che "sulla base degli studi della ricercatrice" emerge "un profilo non congruente con la figura delineata nella delibera del Consiglio di Dipartimento di richiesta del posto da coprire". In tal modo infatti il Consiglio di Dipartimento si è sovrapposto all'ambito di valutazione riservato, in via esclusiva, alla Commissione giudicatrice. Deve precisarsi che non deve ritenersi che la funzione del Consiglio di Dipartimento sia quella di "mera ratifica" della valutazione della Commissione.*

Il Consiglio infatti ben potrebbe, in linea teorica, sulla base delle competenze allo stesso attribuite dall'ordinamento, determinarsi nel senso di non proporre la chiamata del candidato ritenuto migliore dalla Commissione, sulla base di valutazioni e ragioni diverse, proprie e tipiche delle funzioni attribuite a tale organismo (ovvero riconducibili ai suoi poteri di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attività del Dipartimento), quali, a titolo di esempio, il venir meno delle risorse finanziarie necessarie per il posto di ricercatore, profili organizzativi sopravvenuti, etc. (...) l'individuazione del



fabbisogno e le specifiche esigenze da soddisfare, con l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di interesse, devono necessariamente e doverosamente precedere la selezione, pena il vizio di illogicità, economicità ed efficienza dell'agire amministrativo. (...) la delibera del Consiglio di Dipartimento di richiesta del posto da coprire non può costituire un fatto nuovo e sopravvenuto nel corso della procedura concorsuale che possa giustificare la determinazione di non chiamata assunta dal Consiglio di Dipartimento".

21. Sull'effetto caducante e conformativo delle sentenze

Ricorrono sentenze di annullamento che espressamente stabiliscono la rinnovazione della procedura integrale, ovvero, a partire dalla fase procedimentale viziata e sentenze di annullamento della procedura (intera), pur in presenza dell'accertamento della fondatezza di un solo motivo di ricorso e dell'affermazione dell'assorbimento di tutte le altre censure.

1° indirizzo: riedizione integrale della procedura a prescindere dal singolo motivo censurato

TAR Lombardia, sent. n. 2821 del 2018: *"le precedenti sentenze nn. 4535/2009 e 2329/2014 avevano accolto la domanda di annullamento - e quindi annullato l'esito del concorso l'accoglimento parziale dei ricorsi bensì il totale accoglimento degli stessi, non rilevando a contrario il fatto che l'annullamento degli atti impugnati sia dipeso dall'accoglimento di uno solo dei motivi dedotti in giudizio dal ricorrente (l'attività didattica e di ricerca all'estero). Dette pronunce hanno, quindi, determinato il completo annullamento degli atti impugnati e, dunque, dei giudizi comparativi espressi dalla commissione sui candidati. (...) la commissione, nel formulare il nuovo giudizio, era tenuta a valutare tutti gli aspetti rilevanti ai fini della comparazione dei candidati e, dunque, a riformulare una valutazione complessiva che abbracciasse globalmente i diversi elementi previsti dal bando" e quindi "avrebbe dovuto più correttamente accertare in che modo tali medesime attività avevano inciso sull'esperienza complessiva maturata dai candidati riguardo alla ricerca ed alla didattica. Né si può ritenere che le due sentenze di questo TAR abbiano definitivamente accertato in quali aspetti i controinteressati debbano essere preferiti ed in quali altri debba essere invece preferito il ricorrente. Le sentenze si limitano infatti a prendere atto di quale fosse il giudizio espresso negli atti poi annullati; esse pertanto non hanno accertato né cristallizzato alcunché, ed anzi, avendo come detto, annullato gli atti di valutazione comparativa nella loro interezza, non esimevano la commissione dal riformulare un giudizio complessivo sui candidati".*

2° indirizzo: effetto caducante limitato alla reale portata demolitoria degli atti e/o della fase procedurale viziati



TAR Lombardia, sent. n. 2369 del 2014 - ottemperanza sent. 1209/2012 proc. di valutazione comparativa ricercatore: *“La Commissione valutatrice della seconda procedura si è pertanto confermata solo parzialmente agli effetti scaturenti dalla citata sentenza n. 1209/12, che se da un lato imponevano una nuova valutazione del dottorato di ricerca dell’attuale controinteressata, impedivano effettivamente di rinnovare il giudizio sulle pubblicazioni dei candidati, riconosciuto legittimo. In base alla giurisprudenza costante, le decisioni giurisdizionali sono infatti vincolanti per l’amministrazione non solo per quanto concerne gli effetti demolitori, ma anche per quanto riguarda l’adozione degli atti conformativi, che devono essere adottati nell’assoluto rispetto del contenuto formale e sostanziale delle decisioni medesime (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 10.3.2014 n. 557). La concreta portata dell’annullamento degli atti amministrativi va dunque limitata esclusivamente a quelli effettivamente toccati dalla accertata illegittimità; pertanto, la rinnovazione del procedimento deve limitarsi solo alle fasi viziate, conservando i precedenti atti legittimi dello stesso procedimento piena efficacia e validità. In altri termini, non è necessaria la completa rinnovazione di tutto l’iter procedimentale, ben potendo mantenersi l’efficacia degli atti anteriori in ordine ai quali non sussistano altre ed ulteriori ragioni demolitorie (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 29.1.2008 n. 694, C.S. Sez. V, 28.5.2010 n. 3423).(...) neppure la nomina di una nuova Commissione nella seconda procedura può assumere alcun rilievo, atteso che la stessa si è resa necessaria onde salvaguardare la serenità dei giudizi da esprimersi con riferimento alla valenza del titolo di dottorato, illegittimamente formulati nell’ambito della prima procedura, senza che ciò comporti evidentemente alcuna conseguenza sull’intangibilità delle valutazioni attinenti le pubblicazioni, correttamente formulate dalla Commissione della prima procedura. In conclusione, il ricorso va pertanto accolto, ordinando alla Commissione giudicatrice della seconda procedura (...) di riformulare il giudizio dalla stessa espresso con riferimento alle pubblicazioni dei candidati, e conseguentemente, di esprimere un nuovo giudizio finale sugli stessi, ferme restando le ulteriori valutazioni già effettuate, e non censurate”.*

TAR Lombardia, sent. n. 423 del 2017 (procedura di chiamata professore II^ fascia art. 18 L. n.240/2010): *“Risulta quindi fondata la censura inerente il difetto di motivazione con riferimento al punteggio attribuito ai titoli. Non risultano invece fondate le ulteriori censure, sostanzialmente tutte riconducibili alla erroneità dei punteggi attribuiti al ricorrente (...). Per tali ragioni, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione; per l’effetto deve essere annullata la valutazione dei titoli dei candidati della procedura (...) e, in ragione dell’effetto caducante derivante dall’annullamento della valutazione dei titoli, ivi compresi quelli dei controinteressati ammessi alla prova orale, anche gli atti successivi della procedura. L’effetto caducante presuppone infatti un nesso di consequenzialità tra atti di intensità tale per cui il primo costituisce il fondamento diretto e necessario che sorregge quelli ulteriori, e gli interessi regolati da questi ultimi corrispondono, anche soggettivamente, a quelli del primo, cosicché il venir meno del primo comporta l’inevitabile privazione dell’oggetto o del presupposto logico degli atti ulteriori e così la loro assoluta inoperatività (in proposito, Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2014, n.*



2020). *L'effetto conformativo discendente dalla presente pronuncia comporta che, in sede di riedizione del potere, l'Università resistente dovrà rinnovare la procedura di cui si tratta a partire dalla effettuazione di nuova valutazione, a mezzo di diversa commissione giudicatrice (sul punto, Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 2015, n. 5214), dei titoli dei candidati".*

Con particolare riferimento alla sostituzione della Commissione, e alla conseguente necessaria riedizione integrale della procedura, la giurisprudenza amministrativa si è recentemente espressa dando rilievo alla portata dell'errore commesso, che ne possa minare la credibilità di fronte ai candidati.

Cfr. TAR Trento, Sez. I sent. n. 180/2020: *" la scelta in ordine alla necessità, o meno, di sostituire la commissione di concorso in seguito all'annullamento giurisdizionale dei suoi atti "non si fonda sull'applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all'annullamento degli atti". In particolare - come ulteriormente evidenziato da tale giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 396/2012 cit.) - "occorre valutare se le circostanze stesse evidenzino dei problemi tali da diminuire l'autorevolezza dell'organo, e quindi dell'Amministrazione alla quale vengono imputati i suoi atti, sotto i differenti profili dell'imparzialità manifestata e della correttezza delle scelte tecniche adottate. Sotto quest'ultimo profilo, osserva il Collegio come una commissione d'esame che sia incorsa in un grave errore tecnico circa la valutazione delle prove dei candidati, abbia perso di fronte ai candidati e di fronte alla collettività l'autorevolezza necessaria per rendere credibili le sue scelte, fatti salvi i problemi che si possono presentare riguardo all'accertamento della gravità dell'errore. Il primo profilo è invece più delicato, in quanto le relative scelte appaiono maggiormente opinabili. Al riguardo, osserva il Collegio che certamente non ogni errore procedimentale comporta la necessità di rinnovare la commissione. Tale scelta costituisce anzi una sorta di "extrema ratio", alla quale ricorrere solo in caso di dimostrata necessità. Infatti, non giova certo alla credibilità dei concorsi pubblici l'exasperata delegittimazione degli organi preposti ai necessari giudizi; quest'ultima può anzi favorire fenomeni di attacco a commissioni sgradite proprio per la loro imparzialità da parte di candidati giustamente pretermessi o di amministratori pubblici, desiderosi di influire sui risultati della selezione. Afferma quindi il Collegio che la rimozione della commissione di concorso è giustificata solo quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l'indispensabile trasparenza".*

** ** *



Sezione seconda: giurisprudenza penale.

1. Sulla configurabilità del delitto di concussione in caso di pressioni esercitate da un Commissario nei confronti di uno dei candidati quando sono allo stesso prospetto pregiudizi per la propria carriera accademica

Corte Cass. Pen., Sez VI, sent. n. 5057/2021: *“Integrano l'abuso coattivo del delitto di concussione le pressioni esercitate da un docente universitario su un candidato al concorso di ricercatore perché si ritiri dalla prova - allo scopo di favorire altro candidato, con minor punteggio per titoli e pubblicazioni - quando alla persona offesa non sia prospettato alcun vantaggio indebito, ma solo pregiudizi per la sua carriera accademica, a nulla rilevando, al riguardo, l'alea della attribuzione del posto messo a concorso, atteso che la vittima è stata comunque privata di una significativa "chance" di conseguirlo”.*

2. Sulla possibilità di configurare il delitto di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p., per le condotte di favoritismo poste in essere dai componenti della Commissione di concorso

Cass. Pen., Sez. VI, 05/06/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 13/08/2018), n. 38546: *“dal complesso delle su indicate emergenze probatorie, sia analiticamente che globalmente valutate, i Giudici di merito hanno coerentemente desunto la sussistenza dell'ipotizzata condotta delittuosa, avuto riguardo alla pacifica linea interpretativa ricavabile dall'insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 48913 del 04/11/2015, Rv. 265473; Sez. 6, n. 11394 del 29/01/2015, Rv. 262793; Sez. 6, n. 13426 del 10/03/2016, Rv. 267271), secondo cui l'integrazione del reato di abuso d'ufficio richiede una duplice distinta valutazione di ingiustizia, sia della condotta (che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento), sia dell'evento di vantaggio patrimoniale (che deve risultare non spettante in base al diritto oggettivo); non è peraltro necessario, ai fini predetti, che l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale derivi da una violazione di norme diversa ed autonoma da quella che ha caratterizzato l'illegittimità della condotta, qualora - all'esito della predetta distinta valutazione - l'accrescimento della sfera patrimoniale del privato debba considerarsi, come dai Giudici di merito accertato nel caso in esame, "contra ius". Evidente risulta infatti, alla luce delle emergenze probatorie linearmente rappresentate nella decisione impugnata, l'indebito trattamento di favore per il superamento di un concorso funzionale al conseguimento di una borsa di studio di durata biennale, e dell'importo di oltre 10.000,00 Euro, la cui assegnazione determina una serie di conseguenze direttamente e positivamente incidenti sulle prospettive di lavoro e sui connessi vantaggi economici dei beneficiari”.*



Cassazione Penale, sez. VI - sentenza n. 38546 del 05/06/2018: *“configurano ipotesi di reato di abuso d’ufficio l’arbitrarietà delle valutazioni operate sui requisiti dei candidati all’assegnazione di borse universitarie a giovani ricercatori, nonché l’assoluta genericità dei bandi e dei verbali e, soprattutto, l’assenza di una valutazione comparativa imparziale dei requisiti, dei titoli e delle competenze dei partecipanti”*.

Cassazione Penale, sez. VI - sentenza n. 45861 del 22/10/2009: *“è assolutamente fuori dalla legge vigente e dalla logica comune che i commissari possano condividere con persone estranee l’espletamento di operazioni tipicamente commissariali, così estendendo ad libitum la sostanziale composizione della commissione, di fatto manovrata da scelte esterne, compresa quella di predisporre i verbali in un modo difforme dal regolamento relativo ai concorsi, disattendendo, nella fattispecie, oltre alle disposizioni dei bandi di concorso, quelle delle leggi ivi richiamate e dalle connesse disposizioni regolamentari. La violazione di norme di legge o di regolamento si realizza, infatti, non solo quando la condotta sia stata svolta in contrasto con le forme o le procedure appositamente richieste dalla legge, ma anche (e forse più incisivamente) quando essa non si sia conformata ai principi da cui trae origine l’attribuzione del potere da esercitare. Per quanto riguarda il vantaggio patrimoniale scaturito dalla condotta illecita e requisito per l’individuazione del reato di abuso d’ufficio, è da precisare che detto requisito ricorre non solo quando l’abuso sia volto a procurare a sé o ad altri, in via immediata denaro o altre utilità materiali ma anche quando l’intento dell’agente sia quello di creare una situazione più favorevole, rispetto a quella esistente, per il complesso di rapporti giuridici a carattere patrimoniale facenti capo ad un determinato soggetto”*.

3. Sulla possibilità di addebitare il delitto di falso di falso ideologico in atto pubblico, ex art. 479 c.p, a quanti deliberatamente omettano di inserire nel verbale informazioni e circostanze decisive per attestare lo svolgimento della procedura di selezione, nonché a quanti, in qualità di presidenti di commissione, sottoscrivano il verbale senza aver partecipato collegialmente alla valutazione del candidato

Cass. Pen., Sez. V, 17/04/2018, (ud. 17/04/2018, dep. 10/05/2018), n. 20815: *“può affermarsi che il falso in atto pubblico, inteso quest’ultimo nella sua dimensione sostanziale di genuino ed adeguato mezzo di comunicazione di fatti o eventi costituenti il presupposto della corretta esplicazione della funzione, appare proiettato verso la inosservanza di quelle regole di imparzialità e di trasparenza che presidiano il buon andamento della pubblica amministrazione nella sua accezione costituzionale. E da ciò si trae ragione per riconoscere che la fedele documentazione dell’ordine di assunzione delle prove orali del concorso da ricercatore indetto dall’Università di (OMISSIS) era senz’altro dovuta, ricadendo anche su circostanze, quali la sospensione e la*



posposizione della prova orale della candidata OMISSIS, destinataria, per effetto di tale differimento, di un trattamento "di favore" rispetto a quello riservato agli altri candidati, certamente decisive sul piano della garanzia della par condicio dei partecipanti alla selezione comparativa, e come tali rientranti nello scopo dell'atto, proteso a registrare l'incedere della procedura selettiva secondo canoni di imparzialità e trasparenza. Nondimeno, non può sottacersi del principio di diritto unanimemente condiviso, secondo cui: "In tema di falso documentale, la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione non solo quando il pubblico ufficiale non riporta le dichiarazioni ricevute, ma anche quando un'attestazione incompleta - perchè priva dell'informazione su un determinato fatto attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero o negativo dell'esistenza di dati rilevanti" (Sez. 5, n. 48755 del 04/11/2014, Rv. 261295; Sez. 5, n. 45118 del 23/04/2011, Rv. 257549; Sez. 5, n. 18191 del 09/01/2009, Rv. 243774; Sez. 5, n. 6244 del 14/01/2004, Rv. 228077): cosicchè integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando un'attestazione, tace dati la cui omissione, non ultronea nell'economia dell'atto, produca il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero (Sez. 5, n. 32951 del 21/05/2014, Rv. 261651; Sez. 6, n. 21969 del 14/12/2012 - dep. 22/05/2013, Rv. 256544)".

Tribunale Torino, 13/03/1978: *"costituisce reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 479 c.p. il fatto del professore universitario, presidente di commissione, che sottoscriva, in tale sua qualità, il processo verbale degli esami, senza aver collegialmente partecipato alla valutazione del candidato"*.

4. Sulla possibilità di riconoscere gli estremi del delitto di concussione, di cui all'art. 317 c.p., (o, in alternativa, di induzione indebita, di cui all'art. 319 *quater* c.p.) nei casi in cui l'agente faccia pressione, nei confronti di un membro della commissione giudicatrice, per indurlo a favorire uno dei candidati

Cass. Pen., Sez. VI, 10/12/2007, (ud. 10/12/2007, dep. 12/02/2008), n. 6573: *"Nel quadro di articolate indagini preliminari concernenti plurimi fenomeni di abusi clientelari e familistici attuati nell'espletamento di concorsi per incarichi di docenza universitaria presso la Facoltà di OMISSIS dell'Università di OMISSIS emergevano (in base a numerose intercettazioni telefoniche autorizzate su utenze in uso ad operatori universitari, i cui contenuti erano riscontrati da fonti documentali e dichiarative) indizi di reato nei confronti di OMISSIS, professore ordinario già preside della Facoltà di OMISSIS e Prorettore dell'Ateneo, in ordine a ripetuti interventi da costui attuati per assicurare al figlio OMISSIS la vittoria nel concorso per un posto di professore associato presso la Facoltà di OMISSIS; lo sviluppo delle indagini evidenziava in particolare - da un lato - molteplici contegni del*



OMISSIS attivatosi per invalidare la procedura concorsuale all'esito della quale il figlio era risultato inidoneo, contegni preceduti da tentativi di concussione (diretti e mediati) nei confronti del prof. OMISSIS, membro interno della commissione giudicatrice, per indurlo ad esprimere un voto favorevole al figlio di esso OMISSIS, e - da un altro lato - comportamenti illeciti e favoristici attuati dal OMISSIS nell'espletamento di un concorso per un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di OMISSIS, della cui commissione giudicatrice egli era presidente e nell'ambito del quale si adoperava per accreditare inesistenti titoli scientifici del candidato OMISSIS; in tale contesto d'indagine con ordinanza emessa il 19.7.2007 il g.i.p. del Tribunale di Messina applicava a OMISSIS la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione (tra i vari reati contestati all'indagato, ivi inclusi fatti di abuso di ufficio) ai seguenti reati della provvisoria rubrica: capo 1): concorso (con il Rettore dell'Università di OMISSIS) in tentata concussione continuata nei confronti del prof. OMISSIS per costringerlo "a dare o promettere indebitamente un'utilità consistente in un suo intervento affinché OMISSIS figlio di OMISSIS venisse dichiarato idoneo o, in caso contrario, fosse annullata la procedura concorsuale", evento non verificatosi per la resistenza della persona offesa (in Messina fino al 31.1.2006); capo 3): falsità ideologica in atto pubblico per aver falsamente attestato nel verbale n. (OMISSIS) della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ricercatore scientifico presso la Facoltà di OMISSIS, della quale era presidente, l'inesistenza di sue personali cause astensione ex art. 51 c.p.c. pur avendo "rapporti di convivenza con la candidata OMISSIS e di abituale commensalità con il candidato OMISSIS"; capo 4): concorso in falsità ideologica in atto pubblico per aver falsamente attestato, nel medesimo predetto verbale n. 2 della commissione di concorso per il posto di ricercatore, che un lavoro prodotto dal candidato OMISSIS come titolo scientifico dovesse considerarsi quale "pubblicazione", sebbene non avesse tale carattere".

Cass. Pen., Sez. VI, 10/03/2016, n. 28612: *"i due imputati abbiano utilizzato OMISSIS come canale di comunicazione ed influenza per indurre OMISSIS a non interferire sulla procedura concorsuale, tacitandola con la promessa che le sue aspettative sarebbero state soddisfatte in un secondo momento. Questa condotta è stata ritenuta come diretta ad indurre OMISSIS "ad accettare le regole del gioco, vale a dire i sistemi opachi di cooptazione tipici della realtà universitaria di quel particolare contesto e fare spazio in quella circostanza a colleghi, venendo ricompensata da un successivo trattamento di favore". Si sarebbe trattato di un "invito garbato e rassicurante", comunque esercitato da soggetti consapevoli, per il ruolo svolto all'interno dell'Università, di poter esercitare un potere di coazione morale sul soggetto indotto, sufficiente ad ottenere la condotta richiesta anche sulla base di pressioni realizzate in modo "suadente". Tale ricostruzione, che in astratto potrebbe anche giustificare la sussistenza del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., nella specie non sembra considerare le modalità delle condotte poste in essere e, inoltre, non appare in grado di superare compiutamente le ragioni alla base della prima sentenza. In particolare, occorre tenere presente che i due imputati non hanno mai contattato direttamente la OMISSIS e che, anche a voler riconoscere che il OMISSIS abbia*



*parlato con OMISSIS e OMISSIS o del caso OMISSIS e che i due abbiano incaricato il primo di parlare alla ricercatrice - tutti elementi che i giudici di merito enucleano su basi logiche e indiziarie. Non può non considerarsi quanto rilevato dal giudice di primo grado, che ha evidenziato come "la mancata spendita da parte del OMISSIS dei nomi degli imputati quali mandanti del suggerimento dato alla OMISSIS" avrebbe di fatto privato il messaggio di efficacia intimidatoria. Del resto, l'efficacia intimidatoria è un elemento necessario sia per la configurabilità della concussione, sia dell'induzione indebita, ciò che muta è il tipo di intensità della pressione. Le Sezioni unite, citate puntualmente dalla sentenza impugnata, hanno chiarito che il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-*quater* cod. pen., presuppone una condotta che può atteggiarsi come persuasione, suggestione, inganno ovvero pressione morale, caratterizzata, rispetto alla concussione, da un più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale dispone di più ampi margini decisionali e finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale (Sez. U., n. 12228 del 24/10/2013, Rv. 258470).*

5. In merito alla configurabilità del reato di corruzione, di cui agli artt. 318 e 319 c.p., per coloro che stringano accordi preordinati a favorire un candidato in luogo di un altro nell'assegnazione dei posti da professore

Cassazione penale sez. VI, 17/04/2018, (ud. 17/04/2018, dep. 20/07/2018), n. 34554: si può configurare il *"reato di corruzione per le condotte [commesse negli anni 2012 e 2013 e] manifestate nella conclusione di una serie di accordi volti a favorire l'assegnazione di posti di professore universitario associato e/o di ricercatore in possesso di abilitazione scientifica nazionale a soggetti sostenuti da determinate cordate accademiche e da due associazioni professionali rivali in base a criteri fondati sul voto di scambio, attribuito a prescindere da ogni valutazione di merito scientifico"*.

6. Sulla possibilità di registrare gli estremi del delitto di accesso abusivo al sistema informativo, di cui all'art. 615-ter c.p., per chi, pur essendo titolato e formalmente legittimato ad accedere al sistema, vi si introduce per concretizzare un accordo corruttivo (alternando, per esempio, le risultanze di una prova d'esame o il risultato di una procedura concorsuale)

Cass. Pen., Sez. VI, 11/07/2014, sent. n. 37240: *"il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione del quadro di principii che regolano la materia sottoposta alla sua cognizione, ove si consideri, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale ormai da tempo dettato da questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 19463 del 16/02/2010, dep. 21/05/2010, Rv. 247144; v., inoltre, Sez. Un., n. 4694 del 27/10/2011, dep. 07/02/2012, Rv. 251269), che integra il*



reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (ex art. 615-ter cod. pen.) il pubblico ufficiale che, pur avendo titolo e formale legittimazione per accedere al sistema, vi si introduca su altrui istigazione criminosa nel contesto di un accordo di corruzione propria; in tal caso, l'accesso del pubblico ufficiale - che, in seno ad un reato plurisoggettivo finalizzato alla commissione di atti contrari ai doveri d'ufficio (ex art. 319 cod. pen.), diventi la "longa manus" del promotore del disegno delittuoso - è in sé "abusivo" e integrativo della fattispecie incriminatrice sopra indicata, in quanto effettuato al di fuori dei compiti d'ufficio e preordinato all'adempimento dell'illecito accordo con il terzo, indipendentemente dalla permanenza nel sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo".

7. Più in generale, sulla possibilità di configurare il delitto di peculato, di cui all'art. 314 c.p., per i casi in cui le risorse universitarie siano impiegate per finalità diverse da quelle per le quali erano state in origine destinate

G.I.P. presso il Tribunale di Bari, 06/07/2015: *"il pubblico amministratore che, invece di investire per le finalità cui erano destinate le risorse finanziarie di cui ha la disponibilità, le impiega per acquistare, in violazione di norme di legge e di statuto, biglietti aerei ovvero per pagare lavori di aggiornamento di siti internet di associazioni private, attua quell'inversione del titolo del possesso che caratterizza la illecita appropriazione. Violando i limiti tassativi insiti nel titolo del possesso, esercita una facoltà tipica del proprietario, agendo animo domini. Si impadronisce - e, quindi, si appropria - del denaro posseduto, esercitando poteri tipicamente proprietari, senza però averne la titolarità, sottraendo il denaro stesso alla sua destinazione istituzionale e recando danno al buon andamento della pubblica amministrazione (Sez. 6, Sentenza n. 11633 del 22/01/2007, Rv. 236146; Sez. 6, Sentenza n. 23066 del 14/05/2009, Rv. 244061; Sez. 6, Sentenza n. 7492 del 18/10/2012, Rv. 255529; Sez. 6, Sentenza n. 16381 del 21/03/2013, Rv. 254709). Nella odierna fattispecie, l'indagata ha violato le norme di legge sul modo con cui disporre del bene posseduto (il pubblico denaro), non appropriandosene direttamente, ma distraendolo a favore di un terzo col dare al bene, in violazione di legge, una destinazione diversa o ulteriore rispetto a quella di matrice istituzionale (rimborso spese per finalità diverse dal progetto di ricerca). Ne deriva che la OMISSIS invece di utilizzare per le finalità cui erano destinate le risorse finanziarie di cui aveva la disponibilità, le ha impiegate per rimborsare spese di viaggio, ovvero finanziare pubblicazioni sui riviste giuridiche (in violazione di precise norme di legge e di statuto e mediante disinvolve e complesse operazioni che si sono articolate in reati di falso e in irregolarità contabili), agendo uti dominus e imprimendo alle risorse del Miur e dell'Ateneo una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso, e così "appropriandosi" di tali beni, attuando proprio quell'inversione del titolo del possesso che caratterizza la illecita appropriazione".*



** ** *

Sezione terza. Giurisprudenza contabile.

1. Sulla possibilità di configurare una responsabilità per danno all'immagine della pubblica amministrazione a fronte di condotte abusive: interessante notare che per la determinazione del danno la giurisprudenza si riferisce ad alcuni elementi che attengono alla compromissione del valore della legalità e all'inattendibilità degli esiti delle procedure selettive espletate nel contesto universitario

Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 283 del 09/07/2018: *" in primo luogo, riguardo alla prima posta di danno costituita dalle spese di giudizio sostenute dall'Università di OMISSIS risultata soccombente nel giudizio innanzi al giudice amministrativo, il Collegio ritiene sussistente un rapporto di causalità con il danno del comportamento dei componenti della commissione del concorso in questione, attuali appellati. circostanza decisiva al fine di attribuire il danno in questione è esclusivamente il comportamento degli organi dell'Università" (la costituzione in giudizio è stato il frutto di una scelta palesemente irragionevole dell'Università). Riguardo alla seconda posta di danno, si tratta delle somme conseguenti alla stipula di una transazione con il candidato illegittimamente pretermesso nella graduatoria del concorso. "...il comportamento degli appellati nella vicenda in esame è da ritenere gravemente colposo. Infatti, il giudice amministrativo ha annullato anche il bando di concorso riconoscendo, però come non chiare esclusivamente le modalità di determinazione del punteggio finale della graduatoria. Invece, lo stesso giudice amministrativo nell'annullare anche la procedura selettiva effettuata dalla commissione, ha riconosciuto un comportamento irragionevole ed arbitrario della stessa che non ha tenuto conto dei maggiori titoli posseduti da un candidato, attribuendo lo stesso punteggio a tutti i candidati, ha invertito il peso dei criteri di valutazione indicati nel bando, introducendoli a posteriori quando aveva già valutati i titoli. In definitiva, i componenti della commissione di concorso hanno contribuito sia dal punto di vista materiale che psicologico alla produzione del danno in questione subito dalla OMISSIS".*

Corte dei Conti, Sezione di Appello per la Sicilia, sentenza n. 118 del 12/10/2017: *"Il danno patrimoniale patito dall'Università di OMISSIS, per effetto del risarcimento corrisposto al dott. OMISSIS (la cui nomina a professore associato venne sistematicamente osteggiata, subendo un notevole ed ingiustificato ritardo), trae la propria essenziale e sostanziale origine dalle complesse e losche trame, ideate dal prof. OMISSIS e dal rettore OMISSIS, che*



furono da essi attuate con la fattiva cooperazione loro fornita principalmente dal preside OMISSIS, dal prof. OMISSIS, dal prof. OMISSIS e dal prof. OMISSIS ed alle quali aderirono in maniera consapevole, anche se con ruoli più marginali, altri componenti del Consiglio di Facoltà, quali i docenti OMISSIS; in tale contesto, le deliberazioni formalmente assunte dal Consiglio di Facoltà venivano a configurarsi come meri tasselli di un assai più complesso ed ampio mosaico, caratterizzato da plurimi comportamenti antigiuridici, sovente tenuti "dietro le quinte", ai quali, dunque, va, senz'alcun dubbio, ricondotta sostanzialmente la genesi del danno erariale; i comportamenti complessivamente tenuti da tutti i soggetti sopra menzionati sono stati connotati da dolo intenzionale, avendo essi deliberatamente cooperato per conseguire finalità illecite ed in evidente contrasto con l'interesse pubblico; infatti, lo scopo perseguito non era quello di assicurare, in maniera legittima e tempestiva, alla Facoltà di OMISSIS l'apporto scientifico e didattico di un nuovo docente professionalmente qualificato bensì quello di favorire, a tutti i costi, un soggetto (il dott. OMISSIS, figlio dell'assai influente prof. OMISSIS), che, anche quando venne sonoramente bocciato in sede concorsuale, andava, comunque, "tutelato" (con la riserva di un'ulteriore "chance", da sfruttare in occasione dell'espletamento di una nuova procedura selettiva), e tutto ciò in un contesto, invero assai opaco, caratterizzato dalla strenua salvaguardia di delicati "equilibri strategici" tra gruppi di docenti e di "interessi occulti", all'epoca gravitanti nell'ambiente accademico messinese.

Corte Conti reg., (Liguria) sez. giurisd., 07/06/2005, n.800: "sussiste la responsabilità amministrativa per il danno all'immagine arrecato alla p.a. in relazione ad illeciti riconducibili a fatti di corruzione diretti a favorire, da parte dei professori membri della commissione, candidati aspiranti all'ammissione al corso di laurea in odontoiatria presso un'Università. Tale danno va desunto: a) dalla natura e gravità dei reati commessi e dalla rilevanza del bene tutelato (fatti di corruzione); b) dai riflessi negativi, in termini di indignazione e sfiducia, sull'intera opinione pubblica e sulla categoria interessata all'esercizio della professione di odontoiatra; c) dalla posizione di notorietà rivestita dal convenuto in ambito universitario; d) dalla grave compromissione del valore della legalità derivante dal conseguimento di utilità a mezzo di rapporti illeciti ed onerosi; e) dall'inattendibilità degli esiti delle procedure selettive nella loro globalità ancorché positivamente definite nonostante la realizzazione degli illeciti di causa".

Corte Conti reg., (Piemonte) sez. giurisd., 27/06/2008, n.179: "la condotta illegittima del presidente e del segretario della commissione di concorso per l'attribuzione di una borsa di studio, determina un danno erariale per sviamento di risorse economiche pubbliche oltre che un danno all'immagine dell'università stessa".

** ** *



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO



PARTE TERZA. INDICAZIONI OPERATIVE

Nella presente parte vengono fornite linee guida che evidenziano gli aspetti procedurali più rilevanti delle selezioni concorsuali per professori e ricercatori.

Si tratta di una sintesi delle diverse fasi procedurali, da non ritenersi in alcun modo esaustiva, nella quale vengono esaminati i passaggi che più diffusamente possono presentare delle criticità e sui quali è interesse offrire dei criteri e delle indicazioni, anche di natura strettamente operativa, che siano omogenei.

Si rinvia per la completa trattazione delle procedure di selezione del personale docente e ricercatore alla parte normativa, sia nazionale che regolamentare di Ateneo.

1. Attivazione dei posti - approvazione - bando - ricezione domande

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI A CURA DEI DIPARTIMENTI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI COMPETENTI PER MATERIA

Dipartimento	<ul style="list-style-type: none">• delibera Consiglio di proposta di attivazione del posto
Uffici	<ul style="list-style-type: none">• proposta di delibera per Consiglio di amministrazione• trasmissione/comunicazione delibera a Dipartimento
Dipartimento	<ul style="list-style-type: none">• delibera Consiglio per emissione Bando
Uffici	<ul style="list-style-type: none">• predisposizione Bando e pubblicazione• ricezione domande e verifica requisiti di ammissione candidati

Cosa dice la GIURISPRUDENZA

- 1) la specificazione dell'eventuale profilo deve avvenire "esclusivamente" tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- 2) le specifiche funzioni hanno mera finalità informativa;
- 3) le specifiche funzioni devono risultare coerenti con il settore scientifico disciplinare individuato;
- 4) gli specifici requisiti di ammissione devono essere coerenti con il settore scientifico disciplinare bandito, specificamente per le procedure di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) con riferimento al requisito inerente all'aver usufruito di assegni di ricerca.



2. Procedura di selezione - fase preliminare: formazione della commissione

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI A CURA DEI DIPARTIMENTI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI COMPETENTI PER MATERIA

Uffici - predisposizione calendario sedute di sorteggio	<ul style="list-style-type: none">• comunicazione calendario a Direttori di Dipartimento
Dipartimento - delibera Consiglio per:	<ul style="list-style-type: none">• designazione del membro interno della Commissione (tenendo a mente, per quanto possibile, l'esigenza di adottare un criterio di rotazione nell'individuazione dei commissari) e formazione rosa nominativi membri sorteggiabili, ove previsto• per le procedure ex art. 18, co. 1, con unico candidato già in servizio nel medesimo ruolo presso un altro Ateneo, designazione dell'intera Commissione• per le procedure ex art. 24, co. 6 con unico candidato, designazione dell'intera Commissione• per le procedure ex art. 24, co. 5 e 5bis, designazione dell'intera Commissione• raccolta documentazione per ciascun nominativo indicato (dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti, documento d'identità, CV)• indicazione nel verbale del docente o dei docenti proponenti la rosa dei nomi dei Commissari
Uffici - controllo rosa Commissari e documentazione allegata	<ul style="list-style-type: none">• controllo su composizione (correttezza nominativi, afferenza a settore concorsuale e ssd, posizione ricoperta, rispetto parità di genere, appartenenza ad Atenei diversi da Unimi)• controllo completezza della documentazione allegata
Uffici - effettuazione sorteggio	<ul style="list-style-type: none">• decreto rettorale di costituzione della Commissione

Cosa dice la GIURISPRUDENZA

- 1) Eventuali modifiche all'elenco dei nominativi dei docenti proposti per il sorteggio devono essere ratificate dal Consiglio di Dipartimento. La ratifica deve essere necessariamente antecedente alle operazioni di sorteggio della Commissione.



3. Procedura di selezione: insediamento della commissione

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI A CURA DELLA COMMISSIONE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI COMPETENTI PER MATERIA

Uffici	<ul style="list-style-type: none">• comunicazione decreto rettorale a componenti della Commissione
Commissione	<ul style="list-style-type: none">• obbligo inderogabile di partecipazione ai lavori della Commissione per i componenti, fatti salvi i casi di comprovati e documentati motivi• obbligo per ogni commissario di partecipare a tutte le adunanze della Commissione• comunicazione da parte del membro designato all'Ufficio Reclutamento e Carriere Personale Docente e Ricercatore, all'indirizzo di posta elettronica valcomp@unimi.it, del calendario delle riunioni della Commissione (a partire dalla data della prima riunione), con l'indicazione di data, ora, sede e indirizzo in cui si svolgeranno• termini chiusura lavori:<ul style="list-style-type: none">a. entro 3 mesi (entro 2 mesi per le procedure ex art. 24) dalla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione stessab. sospensione dei termini durante il mese di agostoc. proroga di due mesi a cura del Rettore solo per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione• quorum validità seduta: l'adunanza non è valida se non sono presenti tutti i commissari• modalità riunioni: in presenza dei componenti oppure per via telematica, previa comunicazione per e-mail, con congruo anticipo, all'indirizzo valcomp@unimi.it



	<ul style="list-style-type: none">• in caso di riunione telematica, firma e sigla del verbale a cura del Presidente della Commissione ovvero del Segretario e allegazione delle dichiarazioni di concordanza degli altri componenti con il verbale della riunione telematica• la prima riunione non può aver luogo prima della scadenza del termine ultimo per la ricusazione dei commissari• elezione del Presidente e del Segretario• ogni componente della Commissione dichiara:<ul style="list-style-type: none">a) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con altri componenti (artt. 51 e 52 c.p.c.);b) di non essere stato condannato (anche con sentenza non passata in giudicato) per reati contro la P.A. (Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale);c) di non aver riportato una valutazione negativa nell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca (nel caso in cui l'Università di appartenenza abbia effettuato la valutazione);d) le dichiarazioni sono inserite o allegate a verbale.
--	--

4. Procedura di selezione: predeterminazione dei criteri di valutazione

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI A CURA DELLA COMMISSIONE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI COMPETENTI PER MATERIA

Commissione - PRIMA RIUNIONE	<ul style="list-style-type: none">• definizione degli specifici criteri e dei parametri da utilizzare nella valutazione, per ciascun candidato, degli standards qualitativi specificati nel bando e nei Regolamenti d'Ateneo, ovvero le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti• definizione dei punteggi entro i valori massimi previsti dal Bando e dai Regolamenti per le attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le attività
---------------------------------	--



	<p>istituzionali, organizzative e di servizio, eventuali attività clinico-assistenziali</p> <ul style="list-style-type: none">• presa d'atto degli indicatori previsti nei Regolamenti di Ateneo e richiamati dal Bando per ciascuno degli standards qualitativi e motivazione in merito alla eventuale decisione di non considerarne taluno in ragione della specificità del SSD della procedura• ripartizione dei punteggi (e dei sottopunteggi) in base ai criteri stabiliti dalla Commissione• definizione degli indicatori bibliometrici da utilizzare per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche• precisazione del criterio da utilizzare per le opere collettanee e i lavori in collaborazione• per le procedure a posti di professore di I e II fascia ex art. 18: fissazione dei criteri di valutazione della prova orale, delle eventuali competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando e della prova didattica, se prevista• al termine della prima riunione, trasmissione del verbale all'indirizzo di posta elettronica valcomp@unimi.it
Uffici	<ul style="list-style-type: none">• pubblicazione del verbale sul portale d'Ateneo, nella pagina dedicata al reclutamento del personale docente e ricercatore e comunicazione alla Commissione• trasmissione dell'elenco dei candidati alla Commissione• messa a disposizione della Commissione del materiale presentato dai candidati in formato digitale, utilizzando un'apposita piattaforma, di cui vengono fornite le credenziali di accesso



Cosa dice la GIURISPRUDENZA:

- 1) La Commissione è tenuta a predeterminare i criteri e a individuare sotto-elementi, cioè sottopunteggi di valutazione, al fine di consentire la ricostruzione ex post dell'iter logico seguito nella valutazione.
- 2) La valutazione concretamente operata dalla Commissione deve rispettare i criteri di valutazione predeterminati alla luce delle disposizioni regolamentari e del Bando.

5. Procedura di selezione: esame lista candidati

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI A CURA DELLA COMMISSIONE

Commissione	<ul style="list-style-type: none">• verifica circa l'insussistenza di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 1172/1948, tra i commissari e i candidati, e di conflitto di interessi, anche potenziale, con i candidati, ai sensi della legge 190/2012.• Le dichiarazioni sono inserite a verbale / allegate al verbale
-------------	--

Cosa dice la GIURISPRUDENZA:

- 1) L'esistenza di rapporti accademici o di ufficio, ovvero rapporti scientifici di collaborazione tra commissario e candidato non inficia il principio di imparzialità.
- 2) Se il rapporto di collaborazione scientifica e accademica costituisce un vero e proprio "sodalizio professionale" connotato da comunanza di interessi anche economici, sussiste in capo al commissario di concorso l'obbligo di astensione.
- 3) L'obbligo di astensione presuppone la dimostrazione della sussistenza di un rapporto professionale che comporti la presenza di interessi economici a scapito del principio di imparzialità.
- 4) L'applicazione di tali principi impone di valutare con rigore le forme più intense e continuative di collaborazione, a titolo esemplificativo sussiste l'obbligo di astensione nelle situazioni in cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati, trattandosi di un indice difficilmente superabile della sussistenza di rapporti personali intensi tra commissario e candidato.

6. Procedura di selezione: valutazione dei titoli e delle pubblicazioni - prova orale (per professori di I e II fascia) ed eventuale prova didattica



SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI A CURA DELLA COMMISSIONE E DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTI PER MATERIA

PROCEDURE DI PRIMA E SECONDA FASCIA

Commissione	<ul style="list-style-type: none">• assegnazione a ciascun titolo e a ciascuna pubblicazione di un punteggio secondo la griglia predeterminata. I punteggi sono riepilogati in schede ove vengono riportati tutti i titoli e le pubblicazioni offerte in valutazione• valutazione dei titoli descritti nel curriculum vitae allegato alla domanda• formazione della graduatoria dei candidati meritevoli, in numero triplo rispetto al numero dei posti da coprire e messi a bando; al termine della riunione, trasmissione del verbale all'indirizzo di posta elettronica valcomp@unimi.it• svolgimento della prova orale, con attribuzione del relativo punteggio, e dell'eventuale prova didattica, con espressione del giudizio di idoneità
Uffici	<ul style="list-style-type: none">• pubblicazione del verbale sul portale d'Ateneo, nella pagina dedicata al reclutamento del personale docente e ricercatore

SELEZIONI A POSTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO

Commissione	<ul style="list-style-type: none">• presa visione dei titoli e pubblicazioni dei candidati• valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica e ammissione alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei;• espressione dei giudizi e indicazione degli ammessi alla discussione titoli; al termine della riunione, trasmissione del verbale all'indirizzo di posta elettronica valcomp@unimi.it
-------------	--



	<ul style="list-style-type: none">• discussione dei titoli con i candidati• assegnazione a ciascun titolo e a ciascuna pubblicazione di un punteggio secondo la griglia predeterminata. I punteggi sono riepilogati in schede ove vengono riportati tutti i titoli e le pubblicazioni offerte in valutazione
Uffici	<ul style="list-style-type: none">• in caso di preselezione: pubblicazione del verbale sul portale d'Ateneo, nella pagina dedicata al reclutamento del personale docente e ricercatore

NOTE OPERATIVE SULLA VALUTAZIONE

La Commissione verifica il livello complessivo di maturità scientifica raggiunto da ogni candidato.

Sono valutate esclusivamente le pubblicazioni riportate nell'elenco presentato dal candidato ai fini della valutazione (non tutte quelle indicate nel curriculum).

Non sono soggette a valutazione:

- le pubblicazioni riportate nell'elenco, ma non prodotte dal candidato
- le pubblicazioni prodotte, ma non riportate nell'elenco.

Ciascun commissario sigla in ogni pagina e sottoscrive i verbali e la relazione finale.

Sono valutate solamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti.

Se la Commissione verifica la sussistenza, tra le pubblicazioni presentate per la valutazione, di riproduzioni di opere altrui presentate dal candidato come proprie, informa il Rettore per i provvedimenti di competenza.



Costituisce plagio o contraffazione-plagio non solo la riproduzione totale dell'opera altrui, ma anche la riproduzione parziale nonché la riproduzione di tutte le parti significative di un'opera mascherata con la mera inversione dell'ordine narrativo degli argomenti.

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, ex art. 479 c.p, la condotta di coloro che deliberatamente omettano di inserire nel verbale informazioni e circostanze decisive per attestare lo svolgimento della procedura di selezione, nonché a quanti, in qualità di presidenti di commissione, sottoscrivano il verbale senza aver partecipato collegialmente alla valutazione del candidato.

NOTE OPERATIVE SULLA VERBALIZZAZIONE

Il Segretario redige un verbale per ciascuna adunanza della Commissione, oltre a una relazione finale.

I verbali e la relazione finale sono redatti in duplice copia e stampati in modalità solo fronte (no fronte - retro).

Ciascun commissario sigla in ogni pagina e sottoscrive i verbali e la relazione finale.

Una volta conclusi i lavori, un componente della Commissione (o un incaricato della stessa) consegna le copie cartacee dei verbali e della relazione finale (comprensivi di allegati, dichiarazioni e documenti di identità) all'Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore , via S. Antonio n. 12 (piano II, stanza 19).

7. Procedura di selezione: approvazione atti - collegio di verifica

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI A CURA DEL RETTORE E DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTI PER MATERIA

Rettore	<ul style="list-style-type: none">• verifica di regolarità degli atti concorsuali• eventuale nomina di un Collegio di Verifica a supporto della verifica di regolarità• in caso di irregolarità rilevate, rimessione degli atti alla Commissione per la regolarizzazione
Uffici	<ul style="list-style-type: none">• predisposizione Decreto Rettorale di approvazione atti



	<ul style="list-style-type: none">• pubblicazione Decreto Rettorale di approvazione atti, verbali e relazione finale sul portale d'Ateneo, nella pagina dedicata al reclutamento del personale docente e ricercatore• invio comunicazioni a vincitore, Commissione, Dipartimento ed eventuali non vincitori
--	--

Cosa dice la GIURISPRUDENZA:

- 1) Il potere del Rettore in relazione agli atti della Commissione può essere esercitato in relazione a qualsiasi illegittimità sanabile mediante la rinnovazione delle attività amministrative, senza limitazione dei vizi sanabili alle mere irregolarità.
- 2) Il controllo del Rettore investe non solo l'osservanza delle regole formali del procedimento, ma anche la completezza e l'adeguatezza dell'istruttoria, l'assenza di contraddittorietà interna, la congruità e la sufficienza della motivazione, la finalizzazione dei giudizi idoneativi allo scopo primario di selezionare docenti in possesso delle qualità necessarie per il conferimento dei posti di insegnamento a livello accademico.
- 3) Il Collegio di Verifica fornisce al Rettore un ausilio in via consultiva con effetto non vincolante sulla decisione finale.
- 4) Il Collegio rilascia un parere sulla legittimità dell'operato della Commissione; non rinnova né duplica la valutazione del merito scientifico, culturale e didattico dei candidati.

8. Procedura di selezione: proposta di chiamata dipartimento

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI A CURA DEI DIPARTIMENTI, DEGLI UFFICI E DEL RETTORE

Dipartimento	<ul style="list-style-type: none">• proposta di chiamata entro 1 mese dall'approvazione atti• in assenza di delibera, decorso il termine, comunicazione motivata a Consiglio di Amministrazione e divieto in capo al Dipartimento di richiedere, nei due anni successivi, la copertura di posti analoghi
Uffici	<ul style="list-style-type: none">• predisposizione delibera per Consiglio di Amministrazione
Rettore	<ul style="list-style-type: none">• decreto rettorale di nomina in ruolo
Uffici	<ul style="list-style-type: none">• per i ricercatori, stipula contratto



Cosa dice la GIURISPRUDENZA

1) La proposta di chiamata formulata dal Dipartimento non può prescindere dall'esito delle fasi valutative precedenti, che pure hanno espresso una scala di valori per ciascun candidato, per alterare la quale occorre una robusta, chiara, oggettiva, documentata e convincente motivazione.

2) Non deve ritenersi che la funzione del Consiglio di Dipartimento sia quella di "mera ratifica" della valutazione della Commissione: la non chiamata può essere disposta sulla base di valutazioni e ragioni diverse, proprie e tipiche delle funzioni attribuite a tale organismo, quali il venir meno delle risorse finanziarie necessarie per il posto di ricercatore, profili organizzativi sopravvenuti, etc.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO